

LEGGE 30 dicembre 2018 , n. 145

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. (18G00172)

Vigente al: 23-7-2023

Parte I

Sezione I

Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica han approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa
altre disposizioni. Fondi speciali)

1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare, in termini competenza e di cassa, e del ricorso al mercato finanziario, termini di competenza, di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lette a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2019, 2020 2021, sono indicati nell'allegato 1 annesso alla presente legge. livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazio effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passivita' preesistenti con ammortamento a carico del Stato. Resta fermo che i livelli effettivi dei saldi di c all'allegato 1 annesso alla presente legge, validi ai fini d conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, sono quel risultanti dal quadro generale riassuntivo di cui all'articolo 17.

2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34.

3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 200 n. 212, devono intendersi compresi nel numero 114) della tabella , parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica ottobre 1972, n. 633, recante l'elenco dei beni e dei servi soggetti all'aliquota IVA del 10 per cento, anche i dispositi medici a base di sostanze normalmente utilizzate per cure medich per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici veterinari, classificabili nella voce 3004 della nomenclatu combinata di cui all'allegato 1 del regolamento di esecuzione (U

2017/1925 della Commissione del 12 ottobre 2017 che modifi l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativi alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa dogana comune.

4. All'articolo 75 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il comma e' sostituito dal seguente:

« 2. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto t i prodotti della panetteria ordinaria devono intendersi compresi oltre ai cracker ed alle fette biscottate, anche quelli contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, con la sola inclusione degli zuccheri già previsti dalla legge n. 580 del 1967, ovvero destrosio e saccarosio, i grassi e gli oli alimentari industriali ammessi dalla legge, i cereali interi o in granella e i semi, i semi oleosi, le erbe aromatiche e spezie di uso comune. Non si dà luogo a rimborsi di imposte già pagate né è consentita la variazione di cui all'articolo 2 secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1976, n. 633, e successive modificazioni ».

5. All'articolo 1, comma 718, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: « 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 400 milioni di euro per l'anno 2020 e per ciascuno degli anni successivi ».

6. Il comma 3 dell'articolo 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è abrogato con effetto dal 1° gennaio 2019.

7. Nelle more della mancata adozione della revisione della normativa sulla fiscalità diretta ed indiretta delle imprese immobiliari, si applicano e sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 36, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

8. Per le finalità di cui al comma 7 è autorizzata la spesa di 17,7 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10,1 milioni di euro per l'anno 2021.

9. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 54 e 55 sono sostituiti dai seguenti:

« 54. I contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario di cui al presente comma e ai commi da 55 a 89 del presente articolo, se nell'anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000.

55. Ai fini della verifica della sussistenza del requisito per l'accesso al regime forfetario di cui al comma 54:

a) non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali ai sensi del comma 9 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

b) nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate »;

b) al comma 56, le parole: « dei requisiti » sono sostituite dalle seguenti: « del requisito »;

c) al comma 57, le lettere d) e d-bis) sono sostituite dal

seguenti:

« d) gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controlla direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni;

d-bis) le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro »;

d) al comma 65, lettera c), le parole: « ai limiti » sono sostituite dalle seguenti: « al limite »;

e) al comma 71, le parole: « taluna delle condizioni » sono sostituite dalle seguenti: « il requisito »;

f) al comma 73, il primo periodo è soppresso;

g) al comma 74, terzo periodo, le parole: « taluna delle condizioni » sono sostituite dalle seguenti: « la condizione »;

h) al comma 82:

1) al primo periodo, le parole: « taluna delle condizioni » sono sostituite dalle seguenti: « la condizione »;

2) al terzo periodo, le parole: « sussistano le condizioni » sono sostituite dalle seguenti: « sussista la condizione »;

3) al quarto periodo, le parole: « delle condizioni » sono sostituite dalle seguenti: « della condizione »;

i) al comma 83, secondo periodo, le parole: « delle condizioni » sono sostituite dalle seguenti: « della condizione »;

l) al comma 87, la parola: « triennio » è sostituita dalla seguente: « quinquennio ».

10. L'allegato 4 annesso alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, sostituito dall'allegato 2 annesso alla presente legge.

11. Per quanto non diversamente disposto dai precedenti commi, applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 56 a 75 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

12. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 40 per cento ».

13. A decorrere dal 1° gennaio 2019, ai compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15 per cento, salva opzione per l'applicazione dell'imposta sul reddito nei modi ordinari.

14. I dipendenti pubblici di cui al comma 13, che svolgono l'attività di insegnamento a titolo privato, fermo restando quanto disposto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001,

165, comunicano all'amministrazione di appartenenza l'esercizio attività extra-professionale didattica ai fini della verifica eventuali situazioni di incompatibilità'.

15. L'imposta sostitutiva di cui al comma 13 è versata entro termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito del persone fisiche. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso ad esse relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

16. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente legge, sono stabilite le modalità per l'esercizio dell'opzione nonché del versamento dell'acconto e del sal dell'imposta sostitutiva di cui al comma 13.

17. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160.

18. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160.

19. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160.

20. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160.

21. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160.

22. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160.

23. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8:

1) al comma 1, le parole: « derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle » sono soppresse;

2) il primo e il secondo periodo del comma 3 sono sostituiti dal seguente: « Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società a nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta per la differenza, nei successivi, in misura non superiore all'80 per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta per l'intero importo che trova capienza in essi »;

b) all'articolo 56, comma 2, la parola: « complessivo » è soppressa;

c) all'articolo 101, comma 6, le parole: « nei successivi cinque periodi d'imposta » sono soppresse;

d) all'articolo 116:

1) al comma 2, le parole: « del primo e terzo periodo » sono soppresse;

2) al comma 2-bis sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 3. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile, la perdita è riportabile nei limiti di cui all'articolo 84, comma secondo periodo ».

24. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000 n. 212, le disposizioni di cui al comma 23 del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello corso al 31 dicembre 2017.

25. In deroga al primo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modifica dal comma 23 del presente articolo, le perdite derivan dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 d medesimo testo unico:

a) del periodo d'imposta 2018 sono computate in diminuzione d relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta 2019 e 2020 misura non superiore, rispettivamente, al 40 per cento e al 60 p cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capien in essi;

b) del periodo d'imposta 2019 sono computate in diminuzione d relativi redditi conseguiti nel periodo d'imposta 2020 in misura n superiore al 60 per cento dei medesimi redditi e per l'intero impor che trova capienza in essi.

26. Le perdite del periodo d'imposta 2017, per la parte n compensata ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del testo unico del imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente del Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente prima del data di entrata in vigore della presente legge, sono computate diminuzione dei relativi redditi conseguiti:

a) nei periodi d'imposta 2018 e 2019, in misura non superiore 40 per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che tro capienza in essi;

b) nel periodo d'imposta 2020, in misura non superiore al 60 p cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capien in essi.

27. Il comma 1-quater dell'articolo 15 del testo unico del imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente del Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione p oneri, e' sostituito dal seguente:

« 1-quater. Dall'imposta lorda si detrae, nella misura forfetar di euro 1.000 e nel limite di spesa di 510.000 euro per l'anno 2020 di 290.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, la spesa sostenu dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida ».

28. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 APRILE 2019, N. 34, CONVERTITO C MODIFICAZIONI DALLA L. 28 GIUGNO 2019, N. 58.

29. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 APRILE 2019, N. 34, CONVERTITO C MODIFICAZIONI DALLA L. 28 GIUGNO 2019, N. 58.

30. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 APRILE 2019, N. 34, CONVERTITO C MODIFICAZIONI DALLA L. 28 GIUGNO 2019, N. 58.

31. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 APRILE 2019, N. 34, CONVERTITO C MODIFICAZIONI DALLA L. 28 GIUGNO 2019, N. 58.

32. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 APRILE 2019, N. 34, CONVERTITO C MODIFICAZIONI DALLA L. 28 GIUGNO 2019, N. 58.

33. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 APRILE 2019, N. 34, CONVERTITO C MODIFICAZIONI DALLA L. 28 GIUGNO 2019, N. 58.

34. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 APRILE 2019, N. 34, CONVERTITO C MODIFICAZIONI DALLA L. 28 GIUGNO 2019, N. 58.

35. E' istituita l'imposta sui servizi digitali.

35-bis. L'imposta si applica sui ricavi derivanti dalla fornitu dei servizi di cui al comma 37, realizzati dai soggetti di cui comma 36, nel corso dell'anno solare.

36. Sono soggetti passivi dell'imposta sui servizi digitali

soggetti esercenti attivita' d'impresa che, singolarmente o a livello di gruppo, nell'anno solare precedente a quello di cui al comma 35-bis, realizzano congiuntamente:

a) un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a euro 750.000.000;

b) un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37, realizzati nel territorio dello Stato non inferiore a euro 5.500.000.

37. L'imposta si applica ai ricavi derivanti dalla fornitura dei seguenti servizi:

a) veicolazione su un'interfaccia digitale di pubblicita' mirata agli utenti della medesima interfaccia;

b) messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni e servizi;

c) trasmissione di dati raccolti da utenti e generata dall'utilizzo di un'interfaccia digitale.

37-bis. Non si considerano servizi digitali di cui al comma 37:

a) la fornitura diretta di beni e servizi, nell'ambito di un servizio di intermediazione digitale;

b) la fornitura di beni o servizi ordinati attraverso il sito web del fornitore di quei beni e servizi, quando il fornitore non svolge funzioni di intermediario;

c) la messa a disposizione di un'interfaccia digitale il cui scopo esclusivo o principale e' quello della fornitura agli utenti dell'interfaccia, da parte del soggetto che gestisce l'interfaccia stessa, di contenuti digitali, servizi di comunicazione o servizi di pagamento;

d) la messa a disposizione di un'interfaccia digitale utilizzata per gestire:

1) i sistemi dei regolamenti interbancari previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o regolamento o di consegna di strumenti finanziari;

2) le piattaforme di negoziazione o i sistemi di negoziazione degli internalizzatori sistematici di cui all'articolo 1, comma 5-octies, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

3) le attivita' di consultazione di investimenti partecipati e, se facilitano la concessione di prestiti, i servizi di intermediazione nel finanziamento partecipativo;

4) le sedi di negoziazione all'ingrosso di cui all'articolo 6 comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

5) le controparti centrali di cui all'articolo 1, comma 1 lettera w-quinquies), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

6) i depositari centrali di cui all'articolo 1, comma 1 lettera w-septies), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

7) gli altri sistemi di collegamento la cui attivita' e' soggetta ad autorizzazione e l'esecuzione delle prestazioni di

servizi soggetta alla sorveglianza di un'autorità regolamentazione al fine di assicurare la sicurezza, la qualità e trasparenza delle transazioni riguardanti strumenti finanziari prodotti di risparmio o altre attività finanziarie;

e) la cessione di dati da parte dei soggetti che forniscono servizi indicati alla lettera d);

f) lo svolgimento delle attività di organizzazione e gestione piattaforme telematiche per lo scambio dell'energia elettrica, di gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché trasmissione dei relativi dati ivi raccolti e ogni altra attività connessa.

38. Non sono tassabili i ricavi derivanti dai servizi di cui comma 37 resi a soggetti che, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, si considerano controllati, controllanti o controllati dal stesso soggetto controllante.

39. I ricavi tassabili sono assunti al lordo dei costi e al netto dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette.

39-bis. I corrispettivi versati per la prestazione dei servizi di cui al comma 37, lettera b), comprendono l'insieme dei corrispettivi versati dagli utilizzatori dell'interfaccia digitale multilaterale ad eccezione di quelli versati come corrispettivo della cessione di beni o della prestazione di servizi che costituiscono, sul piano economico, operazioni indipendenti dall'accesso e dall'utilizzo del servizio imponibile.

39-ter. Non sono considerati i corrispettivi della messa a disposizione di un'interfaccia digitale che facilita la vendita di prodotti da parte di soggetti ad accisa ai sensi dell'articolo 1, paragrafo della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008 relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, quando hanno un collegamento diretto e inscindibile con il volume o il valore di tali vendite.

40. Il periodo d'imposta coincide con l'anno solare. Un ricavo è considerato tassabile in un determinato periodo d'imposta se l'utente di un servizio tassabile è localizzato nel territorio dello Stato in detto periodo. Un utente si considera localizzato nel territorio dello Stato se:

a) nel caso di un servizio di cui al comma 37, lettera a), la pubblicità figura sul dispositivo dell'utente nel momento in cui il dispositivo è utilizzato nel territorio dello Stato in detto periodo d'imposta per accedere a un'interfaccia digitale;

b) nel caso di un servizio di cui al comma 37, lettera b), se:

1) il servizio comporta un'interfaccia digitale multilaterale che facilita le corrispondenti cessioni di beni o prestazioni di servizi direttamente tra gli utenti, l'utente utilizza un dispositivo nel territorio dello Stato in detto periodo d'imposta per accedere all'interfaccia digitale e conclude un'operazione corrispondente a tale interfaccia in detto periodo d'imposta;

2) il servizio comporta un'interfaccia digitale multilaterale di un tipo che non rientra tra quelli di cui al numero 1), l'utente dispone di un conto per la totalità o una parte di tale periodo d'imposta che gli consente di accedere all'interfaccia digitale e tale conto è stato aperto utilizzando un dispositivo nel territorio

dello Stato;

c) nel caso di un servizio di cui al comma 37, lettera c), i dati generati dall'utente che ha utilizzato un dispositivo nel territorio dello Stato per accedere a un'interfaccia digitale, nel corso di tale periodo d'imposta o di un periodo d'imposta precedente, sono trasmessi in detto periodo d'imposta.

40-bis. Il dispositivo si considera localizzato nel territorio dello Stato con riferimento principalmente all'indirizzo protocollo internet (IP) del dispositivo stesso o ad altro sistema geolocalizzazione, nel rispetto delle regole relative al trattamento dei dati personali.

40-ter. Quando un servizio imponibile di cui al comma 37 è fornito nel territorio dello Stato nel corso di un anno solare ai sensi del comma 40, il totale dei ricavi tassabili è il prodotto del totale dei ricavi derivanti dai servizi digitali ovunque realizzati per la percentuale rappresentativa della parte di tali servizi collegata al territorio dello Stato. Tale percentuale è pari:

a) per i servizi di cui al comma 37, lettera a), alla proporzione dei messaggi pubblicitari collocati su un'interfaccia digitale funzione di dati relativi ad un utente che consulta tale interfaccia mentre è localizzato nel territorio dello Stato;

b) per i servizi di cui al comma 37, lettera b), se:

1) il servizio comporta un'interfaccia digitale multilatera che facilita le corrispondenti cessioni di beni o prestazioni di servizi direttamente tra gli utenti, alla proporzione delle operazioni di consegna di beni o prestazioni di servizi per le quali uno degli utenti dell'interfaccia digitale è localizzato nel territorio dello Stato;

2) il servizio comporta un'interfaccia digitale multilatera di un tipo che non rientra tra quelli di cui al numero 1), alla proporzione degli utenti che dispongono di un conto aperto nel territorio dello Stato che consente di accedere a tutti o parte dei servizi disponibili dell'interfaccia e che hanno utilizzato tale interfaccia durante l'anno solare in questione;

c) per i servizi di cui al comma 37, lettera c), alla proporzione degli utenti per i quali tutti o parte dei dati venduti sono stati generati o raccolti durante la consultazione, quando erano localizzati nel territorio dello Stato, di un'interfaccia digitale.

41. L'imposta dovuta si ottiene applicando l'aliquota del 3 per cento all'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo nel corso dell'anno solare.

42. I soggetti passivi sono tenuti al versamento dell'imposta entro il 16 maggio dell'anno solare successivo a quello di cui al comma 35-bis. I medesimi soggetti sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale dell'ammontare dei servizi tassabili forniti entro il 30 giugno dello stesso anno. Per le società appartenenti allo stesso gruppo, per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni relative all'imposta sui servizi digitali è nominata una singola società del gruppo. In sede di prima applicazione l'imposta dovuta per le operazioni imponibili nell'anno 2020 è versata entro il 16 maggio 2021 e la relativa dichiarazione

presentata entro il 30 giugno 2021.

43. I soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato e di un numero identificativo ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, che nel corso di un anno solo realizzano i presupposti indicati al comma 36 devono fare richiesta all'Agenzia delle entrate di un numero identificativo ai fini dell'imposta sui servizi digitali. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 46. I soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, stabiliti in uno Stato diverso da uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo con il quale l'Italia non ha concluso un accordo di cooperazione amministrativa per la lotta contro l'evasione e la frode fiscale e un accordo di assistenza reciproca per il recupero dei crediti fiscali, devono nominare un rappresentante fiscale per assolvere gli obblighi di dichiarazione e di pagamento dell'imposta sui servizi digitali. I soggetti residenti nel territorio dello Stato che appartengono allo stesso gruppo dei soggetti di cui al primo periodo sono solidalmente responsabili con questi ultimi per le obbligazioni derivanti dalle disposizioni relative all'imposta sui servizi digitali.

44. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell'imposta sui servizi digitali, nonché per il relativo contenzioso, si applicano le disposizioni previste in materia di imposta sul valore aggiunto, in quanto compatibili.

44-bis. I soggetti passivi dell'imposta tengono un'apposita contabilità per rilevare mensilmente le informazioni sui ricavi dei servizi imponibili, così come gli elementi quantitativi mensili utilizzati per calcolare le proporzioni di cui al comma 40-ter. L'informazione sulle somme riscosse mensilmente precisa, o, se necessario, l'importo riscosso in una valuta diversa dall'euro, l'importo convertito in euro. Le somme incassate in una valuta diversa dall'euro sono convertite applicando l'ultimo tasso di cambio pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, noto al primo giorno del mese nel corso del quale le somme sono incassate.

45. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160.

46. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità applicative delle disposizioni relative all'imposta sui servizi digitali.

47. Le disposizioni relative all'imposta sui servizi digitali si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020.

48. Dall'attuazione della disciplina contenuta nei commi da 35 a 47 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

49. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere una relazione annuale sullo stato di attuazione e sui risultati conoscitivi ed economici derivanti dalle disposizioni relative all'imposta sui servizi digitali. Nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (DEF), il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze presenta una relazione

sull'attuazione della disciplina relativa all'imposta sui servizi digitali, anche ai fini dell'aggiornamento degli effetti finanziaria derivanti dagli stessi.

49-bis. I commi da 35 a 49 sono abrogati dalla data di entrata in vigore delle disposizioni che deriveranno da accordi raggiunti nei sedi internazionali in materia di tassazione dell'economia digitale

50. I commi da 1011 a 1019 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono abrogati.

51. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica settembre 1973, n. 601, e' abrogato.

52. La disposizione di cui al comma 51 si applica a decorrere dal periodo d'imposta di prima applicazione del regime agevolativo di cui al comma 52-bis.

52-bis. Con successivi provvedimenti legislativi sono individuate misure di favore, compatibili con il diritto dell'Unione europea, nei confronti dei soggetti che svolgono con modalita' non commerciale attivita' che realizzano finalita' sociali nel rispetto dei principi di solidarieta' e sussidiarieta'. E' assicurato il necessario coordinamento con le disposizioni del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

53. L'articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 11 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 13 e' sostituito dal seguente:

« Art. 10-bis. - (Disposizioni di semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari) - 1. Per il periodo d'imposta 2019, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell'articolo 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dei relativi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, non possono emettere fatture elettroniche ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2011 n. 127, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria. I dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria possono essere utilizzati solo dalle pubbliche amministrazioni per l'applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale, ovvero, in forma aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti, nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali, anche con riferimento agli obblighi di cui agli articoli 9 e 32 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, i termini e gli ambiti di utilizzo dei predetti dati e i relativi limiti, anche temporali, nonche', ai sensi dell'articolo 2-sexies del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e la liberta' dell'interessato ».

54. All'articolo 17 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 11 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 13

al comma 1, lettera c), il capoverso 6-quater e' sostituito d seguente:

« 6-quater. I soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei reddi precompilata, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dei relativi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, possono adempiere all'obbligo di cui al comma 1 mediante la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati, relativi a tutti i corrispetti giornalieri, al Sistema tessera sanitaria. I dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria possono essere utilizzati solo dalle pubbliche amministrazioni per l'applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale, ovvero in forma aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della salute e per la pubblica amministrazione sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti, nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali, anche con riferimento agli obblighi di cui agli articoli 29 e 32 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, i termini e gli ambiti di utilizzo dei predetti dati e i relativi limiti, anche temporali, nonché, ai sensi dell'articolo 2-sexies del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato ».

55. All'articolo 2, comma 6-quinquies, del decreto legislativo 23 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: « Al mese di cui e' soggetto il contributo e' concesso sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 »;

b) al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e il suo utilizzo e' consentito a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui e' stata registrata la fattura relativa all'acquisto all'adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione di cui al comma 1 ed e' stato pagato, con modalita' tracciabile, il relativo corrispettivo »;

c) al quarto periodo, le parole: « dalla data di entrata in vigore della presente disposizione » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2019 ».

56. All'articolo 10 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 11 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 13 il comma 02 e' abrogato.

57. L'articolo 4-ter, comma 1, lettera o), numero 1), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, che, introducendo il numero 4-bis della tabella A del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ha stabilito la nuova aliquota dell'accisa da applicare al gasolio commerciale usato come carburante, con superamento degli effetti di rideterminazione in riduzione d

credito d'imposta di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2014, pubblicato nel Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2014, si interpreta nel senso che è da intendersi implicitamente abrogato l'articolo 1, comma 23 secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

58. Dall'attuazione di quanto disposto dal comma 57 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

59. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell'anno 2019, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locali congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento. Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell'anno 2019, qualora alla data del 15 ottobre 2018 risultino in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.

60. Al fine di favorire processi di trasformazione tecnologica digitale secondo il modello « Industria 4.0 », le disposizioni dell'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano, nelle misure previste al comma 61 del presente articolo anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risultino accettati dal venditore e sia avvenuto il pagamento acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

61. La maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti si applica nella misura del 170 per cento per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro; nella misura del 100 per cento per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro; nella misura del 50 per cento per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro. La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 20 milioni di euro. La maggiorazione non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

62. Per i soggetti che beneficiano della maggiorazione di cui al comma 60 e che, nel periodo indicato al medesimo comma 60, effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell'elenco di cui all'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, con l'integrazione dell'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il costo di acquisizione è maggiorato del 40 per cento.

63. Ai fini della fruizione dei benefici di cui ai commi 60 e 61 l'impresa è tenuta a produrre la documentazione di cui all'articolo 1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

64. Resta ferma l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Res

ferma, inoltre, l'applicazione delle disposizioni in materia investimenti sostitutivi previste dall'articolo 1, commi 35 e 3 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

65. La determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'impos in corso al 31 dicembre 2019 e per quello successivo e' effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che sarebbe determinata in assenza delle disposizioni di cui ai commi e 62.

66. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni di patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2018, poste in essere dal 1° gennaio 2019 al 31 maggio 2019. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 121 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2019 e il 16 giugno 2020. Per i soggetti che si avvalgono delle disposizioni del presente comma, gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2019

67. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14:

1) ai commi 1 e 2, lettera b), le parole: « 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 »;

2) al comma 2, lettera b-bis), al primo periodo, le parole: « sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « sostenute dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 » e, al terzo periodo, le parole: « sostenute dal 1° gennaio 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « sostenute dal 1° gennaio 2019 »;

3) al comma 2-bis, le parole: « sostenute nell'anno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « sostenute nell'anno 2019 »;

b) all'articolo 16:

1) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 »;

2) al comma 2, le parole: « 1° gennaio 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2018 », le parole: « anno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « anno 2019 », le parole: « anno 2017 » ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « anno 2018 » e le parole: « nel 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « nel 2019 ».

68. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 20 le parole: « Per l'anno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « Per l'anno 2019 ».

69. Per le società di cui all'articolo 112, comma 7, alinea ultimo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo settembre 1993, n. 385, le disposizioni ivi previste continuano applicarsi fino al 31 dicembre 2023.

70. All'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 14 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 14 riguardante il credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « nella misura del 50 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 25 per cento, elevata al 50 per cento nei casi indicati al comma 6-bis, »;

b) al comma 3, le parole: « euro 20 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « euro 10 milioni »;

c) al comma 6:

1) la lettera a) e' sostituita dalle seguenti:

« a) personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, direttamente impiegato nell'attivita' di ricerca e sviluppo;

a-bis) personale titolare di un rapporto di lavoro autonomo comunque diverso dal lavoro subordinato direttamente impiegato nell'attivita' di ricerca e sviluppo »;

2) la lettera c) e' sostituita dalle seguenti:

« c) contratti stipulati con universita', enti di ricerca organismi equiparati per il diretto svolgimento delle attivita' di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta; contratti stipulati con imprese residenti rientranti nella definizione start-up innovative, di cui all'articolo 25 del decreto-legge ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge dicembre 2012, n. 221, e con imprese rientranti nella definizione PMI innovative, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, per il diretto svolgimento delle attivita' di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, a condizione, in entrambi i casi, che non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente. Si considerano appartenenti al medesimo gruppo le imprese controllate, controllanti o controllate da medesimo soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile compresi i soggetti diversi dalle societa' di capitali; per persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli e diritti posseduti dai familiari dell'imprenditore, individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica dicembre 1986, n. 917;

c-bis) contratti stipulati con imprese diverse da quelle indicate nella lettera c) per il diretto svolgimento delle attivita' di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta a condizione che non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente. Si considerano appartenenti al medesimo gruppo le imprese controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile compresi i soggetti diversi dalle societa' di capitali; per le persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell'imprenditore, individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 »;

3) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:

« d-bis) materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attivita' di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale di cui alle lettere b) e c) del comma 4. La presente lettera non si applica nel caso in cui l'inclusione del costo dei beni ivi previsti tra le spese ammissibili comporti una riduzione dell'eccedenza agevolabile

»;

d) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:

« 6-bis. Il credito d'imposta si applica nella misura del 50 per cento sulla parte dell'eccedenza di cui al comma 1 proporzionalmente riferibile alle spese indicate alle lettere a) e c) del comma rispetto alle spese ammissibili complessivamente sostenute nel stesso periodo d'imposta agevolabile e nella misura del 25 per cento sulla parte residua »;

e) al comma 8 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal comma 11 »;

f) il comma 11 e' sostituito dal seguente:

« 11. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione e' rilasciata da un revisore legale dei conti o da una societa' di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la societa' di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC). Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro fermo restando, comunque, il limite massimo di 10 milioni di euro di cui al comma 3 »;

g) dopo il comma 11 e' inserito il seguente:

« 11-bis. Ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalita', i contenuti e i risultati delle attivita' di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o sottoprogetti in corso di realizzazione. Tale relazione, nel caso di attivita' di ricerca e sviluppo organizzate e svolte internamente all'impresa, deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attivita' di ricerca e sviluppo o del responsabile del singolo progetto o sottoprogetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nel caso in cui le attivita' di ricerca e sviluppo siano commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le attivita' di ricerca e sviluppo. Resta fermo, in materia di obblighi formali e documentali, quanto ulteriormente previsto dal decreto d

Ministero dell'economia e delle finanze 27 maggio 2015, pubblica nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2015 »;

h) al comma 12, le parole: « Nei confronti del revisore lega dei conti o del professionista responsabile della revisione lega dei conti » sono sostituite dalle seguenti: « Nei confronti d soggetto incaricato ».

71. Le disposizioni del comma 70 hanno effetto a decorrere d periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 201 ad eccezione di quelle recate dalle lettere e), f) e g), i c effetti, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 21 decorrono dal periodo d'imposta in corso alla suddetta data del dicembre 2018.

72. Il comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicemb 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbra 2014, n. 9, concernente il riconoscimento del credito d'imposta p spese di ricerca e sviluppo ai soggetti residenti commissionari c eseguono attivita' di ricerca e sviluppo per conto di impre residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europe negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europ ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Minist delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficia n. 220 del 19 settembre 1996, si interpreta nel senso che ai fini d calcolo del credito d'imposta attribuibile assumono rilevan esclusivamente le spese ammissibili relative alle attivita' ricerca e sviluppo svolte direttamente e in laboratori o struttu situati nel territorio dello Stato italiano.

73. Al fine di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti soli urbani, in alternativa all'avvio al recupero energetico, nonche' fine di ridurre l'impatto ambientale degli imballaggi e il livello rifiuti non riciclabili derivanti da materiali da imballaggio, tutte le imprese che acquistano prodotti realizzati con materia provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plasti ovvero che acquistano imballaggi biodegradabili e compostabi secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccol differenziata della carta e dell'alluminio e' riconosciuto, p ciascuno degli anni 2019 e 2020, un credito d'imposta nella misu del 36 per cento delle spese sostenute e documentate per i predet acquisti.

74. Il credito d'imposta di cui al comma 73 e' riconosciuto fino un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiari nel limite massimo complessivo di un milione di euro annui per g anni 2020 e 2021.

75. Il credito d'imposta di cui al comma 73 e' indicato nel dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta riconoscimento del credito. Esso non concorre alla formazione d reddito ne' della base imponibile dell'imposta regionale sul attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui ag articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte s redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta e' utilizzabi

esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non e' soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il credito e' utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti dei prodotti di cui al comma 73. Ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 e' presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma sono stanziati su appositi capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale « Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio ».

76. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi secondo la vigente normativa europea e nazionale, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui ai commi da 73 a 75, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa annui di cui al comma 74.

77. E' soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 97, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. I conseguenti risparmi sono destinati alla copertura dell'onere derivante dal comma 74, pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

78. La disciplina del credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0, di cui all'articolo 1, commi da 46 a 55, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applica anche alle spese di formazione sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello corso al 31 dicembre 2018.

79. Il credito d'imposta di cui al comma 78, fermo restando il limite massimo annuale di 300.000 euro, e' attribuito nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili sostenute dalle piccole imprese e del 40 per cento di quelle sostenute dalle medie imprese. Alle grandi imprese, come individuate ai sensi dell'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, il credito d'imposta e' attribuito nel limite massimo annuale di 200.000 euro e nella misura del 30 per cento.

80. Per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 78 e 79 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2018.

81. Per l'attuazione dei commi 78 e 79 e' autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2020. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio dell'applicazione del credito d'imposta ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

82. All'articolo 79, comma 3, del codice del Terzo settore, di cui

al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo la lettera b) aggiunta la seguente:

« b-bis) le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a b) e c), se svolte da fondazioni delle ex istituzioni pubbliche assistenza e beneficenza, a condizione che gli utili sia interamente reinvestiti nelle attività di natura sanitaria socio-sanitaria e che non sia deliberato alcun compenso a favore degli organi amministrativi ».

83. Le agevolazioni conseguenti alla disposizione di cui al comma 82 si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis », e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis » nel settore agricolo.

84. Al fine di favorire la formazione e la riqualificazione professionale delle persone con disabilità, delle vittime infortuni sul lavoro e di malattie professionali e delle loro famiglie, a decorrere dall'anno 2019 è attribuito all'Istituto riabilitazione e formazione (IRFA) dell'Associazione nazionale lavoratori mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL) un contributo annuo di 1,5 milioni di euro.

85. Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, dispone il trasferimento all'IRFA dell'ANMIL di un importo pari all'80 per cento del contributo di cui al comma 84 spettante per l'anno di riferimento, a titolo di primo acconto.

86. Entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di erogazione del primo acconto di cui al comma 85, l'IRFA dell'ANMIL trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il rendiconto sull'utilizzo delle somme percepite nell'anno precedente.

87. All'esito positivo della verifica amministrativo-contabile, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede all'erogazione del restante 20 per cento del contributo a titolo di saldo.

88. Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a prorogare di ulteriori sei mesi il regime convenzionale con il Centro di produzione Spa ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 3 luglio 1998, n. 224. A tal fine, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019.

89. All'articolo 1, comma 40, della legge 11 dicembre 2016, n. 23 le parole: « Per gli anni 2017 e 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dall'anno 2017 » e le parole: « per ciascuno dei due anni » sono sostituite dalle seguenti: « annui ».

90. All'articolo 1, comma 160, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « Per gli anni dal 2016 al 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dall'anno 2016 » e le parole: « per ciascuno degli anni 2017 e 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno 2017 ».

91. I contributi di importo fino a 50 milioni di euro concessi

dallo Stato a società partecipate dallo Stato medesimo o organismi di diritto pubblico, anche costituiti in forma di società di capitali, finanziati dallo Stato in misura maggioritaria, con finalità di effettuare investimenti di pubblico interesse, so erogati dallo Stato, a titolo definitivo, contestualmente al realizzazione dell'intervento in forma globale, ovvero quo imponibile più IVA, e progressivamente alla realizzazione dell'intervento medesimo, se il provvedimento di concessione d contributo reca la dicitura « comprensivo di IVA ».

92. Nel caso di contributi concessi ai medesimi soggetti di cui comma 91 senza la dicitura « comprensivo di IVA », lo Stato eroga contributo con le medesime modalità di cui al comma 91, ma c finalità di anticipazione relativamente alla sola quota liquidata titolo di IVA, che dovrà essere rimborsata dal beneficiario al Stato a conclusione della realizzazione dell'intervento.

93. I commi 91 e 92 si applicano anche ai contributi per i quali relativa attività di rendicontazione non si sia conclusa comunque, ai contributi relativamente ai quali non sia intervenuta liquidazione del saldo finale. In ogni caso non sono presenti one aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

94. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 APRILE 2019, N. 34, CONVERTITO C MODIFICAZIONI DALLA L. 28 GIUGNO 2019, N. 58.

95. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e del finanze e' istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 7 milioni di euro per l'anno 2019, di 1.260 milioni di euro per l'an 2020, di 1.600 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.250 milioni euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300 milioni di eu per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400 milioni di eu per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033.

96. Il fondo di cui al comma 95 e' finalizzato al rilancio deg investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e al sviluppo del Paese. Una quota del fondo di cui al comma 95 destinata alla realizzazione, allo sviluppo e alla sicurezza sistemi di trasporto pubblico di massa su sede propria. A valere s fondo di cui al comma 95, sono destinate al prolungamento della lin metropolitana 5 (M5) da Milano fino al comune di Monza risorse pa ad almeno 15 milioni di euro per il 2019, 10 milioni di euro per 2020, 25 milioni di euro per il 2021, 95 milioni di euro per il 202 180 milioni di euro per il 2023, 245 milioni di euro per il 2024, 2 milioni di euro per il 2025, 120 milioni di euro per il 2026 e milioni di euro per il 2027.

97. In sede di aggiornamento del contratto di programma AN 2016-2020, una quota delle risorse da contrattualizzare o che rendano disponibili nell'ambito delle finalità già previste d vigente contratto, nel limite di 5 milioni di euro per ciascuno deg anni 2019 e 2020, viene destinata alla progettazione e al realizzazione di interventi di adeguamento e messa in sicurezza deg svincoli delle tangenziali dei capoluoghi di provincia.

98. Il fondo di cui al comma 95 e' ripartito con uno o più decre del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Minist dell'economia e delle finanze, di concerto con i Minist interessati, sulla base di programmi settoriali presentati dal

amministrazioni centrali dello Stato per le materie di competenza. decreti di cui al periodo precedente individuano i criteri e modalita' per l'eventuale revoca degli stanziamenti, anche plurenni, non utilizzati entro diciotto mesi dalla loro assegnazione e la loro diversa destinazione nell'ambito delle finalita' previste dai commi da 95 a 106. In tal caso il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, alle necessarie variazioni di bilancio, anche in conto residui. Nel caso in cui siano individuati interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, sono adottati appositi decreti previa intesa con gli enti territoriali interessati ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere. I medesimi decreti indicano, ove necessario, le modalita' di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicita' e di contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa di risparmio di SpA e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 29 settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi del programma di finanza pubblica. I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto del fondo di cui al primo periodo sono adottati entro il 31 gennaio 2019. (33) (48)

99. All'articolo 44, comma 6-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: « degli edifici » sono aggiunte le seguenti: « e delle infrastrutture ».

100. Per i programmi di riqualificazione urbana (PRU) di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2015, nel caso di interruzione delle attivita' di cantiere determinata da eventi indipendenti dalla volonta' delle parti contraenti (forza maggiore), tutti i termini dell'articolo 1 dello stesso decreto ministeriale si intendono comunque prorogati del tempo di « fermo cantiere », come riconosciuto dal collegio di vigilanza. Per « opere pubbliche avviate » si intendono quelle per le quali e' stata avviata la progettazione definitiva secondo la legislazione in materia di lavori pubblici; per « opere private avviate » si intendono quelle per le quali sia stata presentata all'ufficio competente istanza di permesso di costruire o atto equivalente. Resta ferma la facolta' del collegio di vigilanza di modificare il cronoprogramma.

101. Per l'adempimento degli obblighi del contratto di servizi ivi inclusi quelli per lo sviluppo della programmazione digital

alla RAI - Radiotelevisione Italiana Spa e' riconosciuto contributo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

102. Al fine di sostenere la diffusione della micromobilita' elettrica e promuovere l'utilizzo di mezzi di trasporto innovativi sostenibili, nelle citta' e' autorizzata la sperimentazione della circolazione su strada di veicoli per la mobilita' personale propulsi prevalentemente elettricamente, quali segway, hoverboard monopattini. A tale fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definiti le modalita' di attuazione e gli strumenti operativi della sperimentazione. (2 (100)

103. All'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 9 e' inserito seguente:

« 9-bis. Nel delimitare le zone di cui al comma 9 i comuni consentono, in ogni caso, l'accesso libero a tali zone ai veicoli propulsi elettricamente o ibridi ».

104. Per l'installazione della segnaletica lungo l'itinerario ciclo-turistico appenninico dal Comune di Altare, in Liguria, fino al Comune di Alia, in Sicilia, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per autostrade ciclabili con uno stanziamento di 2 milioni di euro per l'anno 2019. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 30 novembre 2020, sono definite le modalita' di erogazione delle risorse del predetto Fondo.

105. Ai fini del monitoraggio degli interventi finanziati dal fondo di cui al comma 95 del presente articolo, anche in relazione all'effettivo utilizzo delle risorse assegnate, tenuto conto del monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 22 e delle risultanze del piu' recente rendiconto generale dello Stato di ciascun Ministero, entro il 15 settembre di ogni anno, illustra, in una apposita sezione della relazione di cui all'articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, lo stato dei rispettivi investimenti e dell'utilizzo dei finanziamenti con indicazione delle principali criticita' riscontrate nell'attuazione degli interventi.

106. Per le finalita' di cui ai commi da 162 a 170 e' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 a favore dell'Agenzia del demanio.

107. Per l'anno 2019, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale nonche' per la realizzazione degli interventi previsti dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 6 aprile 2018, finalizzati al contenimento della diffusione dell'organismo nocivo Xylella fastidiosa, nel limite complessivo di 400 milioni di euro. I contributi di cui al periodo precedente sono assegnati, entro il 10 gennaio 2019, con decreto del Ministero dell'interno, ai comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti nella misura di 40.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti nella misura di 50.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nel

misura di 70.000 euro ciascuno e ai comuni con popolazione tra 10.0 e 20.000 abitanti nella misura di 100.000 euro ciascuno. Entro il gennaio 2019, il Ministero dell'interno da' comunicazione a ciascuna comune dell'importo del contributo ad esso spettante.

108. Il comune beneficiario del contributo puo' finanziare uno piu' lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano gi integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiunti rispetto a quelli da avviare nella prima annualita' dei program triennali di cui all'articolo 21 del codice dei contratti public di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I lavori e g interventi di manutenzione straordinaria sono affidati ai sensi deg articoli 36, comma 2, lettera b), e 37, comma 1, del citato decre legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

109. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 107 tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 201 (5)

110. I contributi di cui al comma 107 sono erogati dal Ministe dell'interno agli enti beneficiari, per il 50 per cento prev verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraver il sistema di monitoraggio di cui al comma 112, e per il restante per cento previa trasmissione al Ministero dell'interno d certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzio rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 d codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

111. Nel caso di mancato rispetto del termine di iniz dell'esecuzione dei lavori di cui al comma 109 o di parziale utiliz del contributo, il medesimo contributo e' revocato, in tutto o parte, entro il 15 giugno 2019, con decreto del Ministe dell'interno. Le somme derivanti dalla revoca dei contributi di c al periodo precedente sono assegnate, con il medesimo decreto, comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data anteceden alla scadenza di cui al comma 109, dando prioritaa ai comuni con da di inizio dell'esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto recupero. I comuni beneficiari dei contributi di cui al perio precedente sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro 15 ottobre 2019. (5)

112. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 107 111 e' effettuato dai comuni beneficiari attraverso il siste previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 22 classificando le opere sotto la voce « Contributo picco investimenti legge di bilancio 2019 ».

113. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministe delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di cui ai com da 107 a 112.

114. I comuni rendono nota la fonte di finanziamento, l'impor assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel propr sito internet, nella sezione « Amministrazione trasparente » di c al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Ope pubbliche. Il sindaco deve fornire tali informazioni al consigl comunale nella prima seduta utile.

115. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 14

della legge 11 dicembre 2016, n. 232, concernente le risorse per finanziamento del fondo per la progettazione di fattibilità del infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, relative al settore di spesa delle « infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura depurazione », ed iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è ridotta di 30 milioni euro per l'anno 2019.

116. Al fine di semplificare e rafforzare il settore del venture capital e il tessuto economico-produttivo del Paese, il Ministero dello sviluppo economico può autorizzare la cessione, a condizione di mercato, da parte dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa - Invitalia, di una quota di partecipazione, anche di controllo, detenuta nella società di gestione del risparmio Invitalia Ventures SGR Spa - Invitalia SGR nonché di una quota di partecipazione in fondi da essa gestiti, per favorire la gestione sinergica delle risorse di cui all'articolo del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, all'articolo comma 897, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e al comma 121 del presente articolo, già affidate a Invitalia SGR, e a condizione che dalla cessione derivi l'apporto di risorse aggiuntive da parte del soggetto acquirente. Con direttiva del Ministro dello sviluppo economico a Invitalia sono stabiliti i contenuti e i termini della cessione, anche ai fini dell'esercizio del diritto di opzione di cui al comma 117, unitamente ai criteri di governance per l'esercizio dei diritti di azionista sull'eventuale quota di minoranza e di titolarità di quote dei fondi di investimento.

117. Per le finalità e alle condizioni previste dal comma 116, attribuito all'Istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il diritto di opzione per l'acquisto della quota di partecipazione azionaria Invitalia SGR nonché della quota di partecipazione in fondi da essa gestiti, da esercitare nel termine e con le modalità stabilite nella direttiva del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 117 ove ritenuti congrui.

118. Nel caso di cessione ai sensi dei precedenti commi, la gestione delle attività e delle risorse di cui al comma 116 già affidate a Invitalia sulla base di provvedimenti normativi regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge prosegue in capo al medesimo gestore, o ad altra società veicolo eventualmente costituita a seguito di operazioni di aggregazione del gestore con altri soggetti. I termini e le condizioni della gestione delle predette risorse possono in ogni caso essere ridefiniti, nel rispetto della normativa di riferimento, con una nuova convenzione sottoscritta tra il Ministero dello sviluppo economico, Invitalia e il soggetto gestore, in sostituzione delle disposizioni regolamentari e convenzionali che disciplinano tale gestione.

119. In caso di cessione della partecipazione di controllo, la restante partecipazione di Invitalia in Invitalia SGR può essere trasferita, mediante operazioni societarie senza oneri per la finan-

pubblica, al Ministero dell'economia e delle finanze anche in deroga alle condizioni di cui al comma 116 e alla disciplina in materia società a partecipazione pubblica.

120. Per le finalità di cui ai commi da 116 a 119, all'articolo della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 899, le parole: « per almeno il 50 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « secondo le modalità definite nel regolamento di gestione del Fondo, anche »;

b) al comma 900, le parole: « il 30 per cento della consistenza complessiva dei predetti fondi » sono sostituite dalle seguenti: « percentuale della consistenza complessiva dei predetti fondi, secondo le modalità definite nel regolamento di gestione del Fondo ».

121. Le risorse per complessivi 200 milioni di euro di cui al deliberato del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 14 del 18 febbraio 2018, assegnate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 7 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 29 settembre 2018, ad inviti a valere sulle risorse del « Piano operativo imprese e competitività FSC 2014-2020 », per la costituzione, unitamente a eventuali ulteriori risorse finanziarie proprie, di un apposito fondo di reinustrializzazione, denominato « Italia Venture III », già affidato in gestione a Invitalia SGR con il medesimo decreto, sono assegnate al Ministero dello sviluppo economico che le utilizza per le finalità di cui al comma 116 in quanto compatibili con le politiche economiche del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, concordato con il Ministro per il Sud, Autorità politica delegata per la coesione, sentita la cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, assicurando l'informativa al CIPE.

122. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 2.7 milioni di euro per l'anno 2019, di 3.180,2 milioni di euro per l'anno 2020, di 1.255 milioni di euro per l'anno 2021, di 1.8 milioni di euro per l'anno 2022, di 2.255 milioni di euro per l'anno 2023, di 2.655 milioni di euro per l'anno 2024, di 2.755 milioni di euro per l'anno 2025, di 2.590 milioni di euro per l'anno 2026, di 2.445 milioni di euro per l'anno 2027, di 2.245 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, di 2.195 milioni di euro per l'anno 2032, di 2.150 milioni di euro per l'anno 2033 e di 1.5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034.

123. Il fondo di cui al comma 122 è destinato, oltre che per le finalità previste dai commi 556, 826, 843 e 890, al rilancio degli investimenti degli enti territoriali.

124. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente

appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004

125. A fronte degli effetti derivati sul territorio della regione Liguria a causa degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nelle giornate del 29 e 30 ottobre 2018, è assegnata per l'anno 2019 al Presidente della regione Liguria in qualità di Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018 somma di 8.000.000 di euro per la realizzazione di interventi di progettazione e ripristino di opere a mare, danneggiate dagli eventi meteorologici.

126. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, alimentato con le risorse residue del fondo di cui al comma 122, finalizzato, nell'ambito degli accordi tra lo Stato e le regioni a statuto speciale di cui al comma 875, investimenti per la messa in sicurezza del territorio e delle strade. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160.

127. Al fine di favorire i processi di riqualificazione delle aree industriali dismesse, all'articolo 1, comma 266, della legge 27 dicembre 2004, n. 311, le parole: « e infrastrutture di aree industriali dismesse » sono sostituite dalle seguenti: « infrastrutture e sistemi di mobilità a basso impatto ambientale nelle aree industriali dismesse e l'esistente rete del trasporto pubblico ».

128. Al fine di garantire i lavori di elettrificazione e ammodernamento della linea ferroviaria Biella-Novara, è riconosciuto un contributo straordinario alla regione Piemonte di importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019.

129. Per l'anno 2019 è autorizzata la spesa di 4.725.000 euro quale contributo straordinario per i lavori di recupero, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria dell'edificio demaniale Palazzo Firenze, sede della « Società Dante Alighieri ».

130. All'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: « 1.000 euro », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 5.000 euro ».

131. Al fine di consentire i necessari lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza dell'aeroporto di Reggio Calabria, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

132. All'onere derivante dal comma 131, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2019 e a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede utilizzando le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

133. Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei e di assicurare la continuità territoriale, per l'aeroporto di Crotone è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro

per ciascun anno del triennio 2019-2021.

134. Al fine di favorire gli investimenti, per il periodo 2021-2034, sono assegnati alle regioni a statuto ordinario contributi per investimenti per la progettazione e per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio per interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati nonché per investimenti di cui all'articolo 3, comma 18, lettera c della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nel limite complessivo di 1 milione di euro per l'anno 2021, di 435 milioni di euro per l'anno 2022, di 424,5 milioni di euro per l'anno 2023, di 524,5 milioni di euro per l'anno 2024, di 124,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 259,5 milioni di euro per l'anno 2026, di 304,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032, di 349,5 milioni di euro per l'anno 2033 e di 200 milioni di euro per l'anno 2034. Gli importi cui al periodo precedente tengono conto della riduzione apportata ai sensi dell'articolo 39, comma 14-otties, del decreto-legge 24 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. Gli importi spettanti a ciascuna regione valere sui contributi di cui al primo periodo sono indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge e possono essere modificati, invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire entro il 31 gennaio 2021, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

135. I contributi per gli investimenti di cui al comma 134 sono assegnati per almeno il 70 per cento, per ciascun anno, dalle regioni a statuto ordinario ai comuni del proprio territorio entro il 31 ottobre dell'anno precedente al periodo di riferimento. Il contributo assegnato a ciascun comune è finalizzato a investimenti per:

a) la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico
 b) la messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti nonché per interventi sulla viabilità e sui trasporti anche con la finalità ridurre l'inquinamento ambientale;

c) la messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dei comuni.

c-bis) la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico di massa finalizzati al trasferimento modale verso forme di mobilità maggiormente sostenibili e alla riduzione delle emissioni climalteranti;

c-ter) progetti di rigenerazione urbana, riconversione energetica e utilizzo fonti rinnovabili;

c-quater) infrastrutture sociali;

c-quinquies) le bonifiche ambientali dei siti inquinati.

c-sexies) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili per l'utilizzo pluriennale.

135.1. A decorrere dall'anno 2023, le regioni possono finalizzare le risorse di cui al comma 134 al finanziamento delle opere

ricadenti nel proprio territorio, ammissibili e non finanziati nell'ambito della graduatoria di cui al decreto del Ministero dell'interno 2 aprile 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. dell'8 aprile 2021, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 6 marzo 2021.

135-bis. Le regioni, nell'atto di assegnazione del contributo di cui al comma 134 del presente articolo ai comuni del proprio territorio, individuano gli interventi oggetto di finanziamento attraverso il codice unico di progetto (CUP), ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, prevedendo che i comuni beneficiari, entro il 30 novembre dell'anno precedente al periodo di riferimento, classifichino i medesimi interventi nel sistema di cui al comma 138 del presente articolo sotto la voce "Contributi investimenti indiretti articolo 1, comma 134, legge di bilancio 2019".

136. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 135 tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche o le forniture entro dodici mesi decorrenti dalla data di attribuzione delle risorse. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 135, condizione che gli stessi vengano impegnati entro sei mesi di collaudo ovvero dalla regolare esecuzione.

136-bis. Nel caso di mancato rispetto del termine di affidamento dei lavori o delle forniture di cui al comma 136 o di parziale utilizzo del contributo, verificato attraverso il sistema di cui al comma 138, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte entro il 31 dicembre di ciascun anno di riferimento del contributo stesso; le somme revocate sono riassegnate con il medesimo provvedimento di revoca ai comuni per piccole opere ovvero per forniture o lavori pubblici cantierabili per le stesse finalità previste dal comma 135. I comuni beneficiari del contributo di cui al periodo precedente sono tenuti ad affidare i lavori o le forniture entro il 30 aprile dell'anno successivo e sono tenuti agli obblighi di monitoraggio di cui al comma 138. Nel caso di mancato rispetto del termine di cui al periodo precedente, verificato attraverso il sistema di cui al comma 138, le somme sono revocate e versate dalle regioni ad apposito capitolo del bilancio dello Stato.

136-ter. Nel caso di interventi a copertura pluriennale, il mancato affidamento dei lavori o delle forniture nei termini di cui al comma 136 comporta la revoca di cui al comma 136-bis per la sola quota relativa alla prima annualità; la regione ha facoltà di confermare la programmazione dello stesso intervento per le sole annualità successive, procedendo al cofinanziamento dell'intervento con risorse proprie o del soggetto beneficiario.

137. Le regioni a statuto ordinario pongono in essere le azioni necessarie per un costante monitoraggio degli investimenti dei comuni beneficiari dei contributi ed effettuano un controllo a campione sulle opere pubbliche o forniture oggetto dei medesimi contributi.

138. Il monitoraggio delle opere pubbliche o forniture di cui

commi da 134 a 137 del presente articolo e' effettuato dai comu beneficiari, ovvero dalle regioni nel caso di investimenti dirett attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicemb 2011, n. 229.

139. Al fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai comu contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo 350 milioni di euro per l'anno 2021, di 450 milioni di euro p l'anno 2022, di 550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni d 2023 al 2025, di 700 milioni di euro per l'anno 2026 e di 750 milio di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030. I contribu non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmen finanziate da altri soggetti. A decorrere dall'anno 2022, in sede definizione delle procedure di assegnazione dei contributi, almeno 40 per cento delle risorse allocabili e' destinato agli enti loca del Mezzogiorno.

139-bis. Le risorse assegnate ai comuni ai sensi del comma 13 sono incrementate di 900 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.7 milioni di euro per l'anno 2022. Le risorse di cui al primo perio sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle ope ammissibili per l'anno 2021, a cura del Ministero dell'interno, n rispetto dei criteri di cui ai commi da 141 a 145. Gli en beneficiari del contributo per l'anno 2022 sono individuati c comunicato del Ministero dell'interno da pubblicare entro il luglio 2021. I comuni beneficiari confermano l'interesse contributo con comunicazione da inviare entro dieci giorni dalla da di pubblicazione del comunicato di cui al terzo periodo e Ministero dell'interno provvede a formalizzare le relati assegnazioni con proprio decreto da emanare entro il 10 agosto 202 Gli enti beneficiari del contributo sono tenuti al rispetto deg obblighi di cui al comma 143 a decorrere dalla data di pubblicazio nella Gazzetta Ufficiale del citato decreto di assegnazione.

139-ter. I comuni beneficiari delle risorse di cui al comma 139 p l'anno 2021, nonche' delle risorse di cui al comma 139-bis, conflui nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2022 concludono i lavori entro il 31 marzo 2026 e rispettano og disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestion controllo e valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 d regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, d 12 febbraio 2021, nonche' l'obbligo di alimentazione del sistema monitoraggio.

139-quater. Al fine di garantire il rispetto dei target associa alla Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica Componente 4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica Investimento 2.2 - Interventi per la resilienza, la valorizzazio del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni del Pia nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) le risorse assegnate comuni ai sensi del comma 139 per le annualita' 2024 e 2025 so finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle ope ammissibili per l'anno 2023. I comuni beneficiari delle risor

riferite alle annualita' 2023, 2024 e 2025 concludono i lavori entro il 31 marzo 2026 e rispettano ogni disposizione in materia attuazione del PNRR per la gestione, il controllo e la valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in materia di comunicazione informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/2 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché l'obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio.

140. Gli enti di cui al comma 139 comunicano le richieste contributo al Ministero dell'interno entro il termine perentorio del 15 settembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo. Per il contributo riferito all'anno 2022, il termine cui al primo periodo è fissato al 10 marzo 2022. La richiesta deve contenere il quadro economico dell'opera, il cronoprogramma dei lavori, nonché le informazioni riferite alla tipologia dell'opera al codice unico di progetto (CUP) e ad eventuali forme finanziamento concesse da altri soggetti sulla stessa opera. mancanza dell'indicazione di un CUP valido ovvero l'errata indicazione in relazione all'opera per la quale viene chiesto contributo comporta l'esclusione dalla procedura. Per ciascun anno:

a) la richiesta di contributo deve riferirsi a opere inserite in uno strumento programmatico;

b) ciascun comune può inviare una richiesta, nel limite massimo di 1.000.000 di euro per i comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti, di 2.500.000 euro per i comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti e di 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti;

c) il contributo può essere richiesto per tipologie di investimenti che sono specificatamente individuate nel decreto del Ministero dell'interno con cui sono stabilite le modalità per la trasmissione delle domande.

c-bis) non possono presentare la richiesta di contributo i comuni che risultano beneficiari in uno degli anni del biennio precedente.(62)

141. L'ammontare del contributo attribuito a ciascun ente è determinato, entro il 15 novembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo il seguente ordine di priorità: a) investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; investimenti di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente. Ferme restando le priorità di cui alle lettere a), b) e c), qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la minore incidenza di risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, risultanti dai rendiconti della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento, assicurando comunque, ai comuni con risultato di amministrazione, al netto del

quota accantonata, negativo, un ammontare non superiore alla metà delle risorse disponibili. Nel caso di mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (PUA) e del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) entro il 31 dicembre dell'anno precedente, i contributi attribuiti sono ridotti del 5 per cento. Per il contributo riferito all'anno 2022, il termine di cui al primo periodo è prorogato al 31 marzo 2022. (52) (62)

142. Le informazioni di cui al comma 141 sono desunte dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto della gestione e dal quadro generale riassuntivo trasmessi ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche. Sono considerate esclusivamente le richieste di contributo pervenute dagli enti che, alla data di presentazione della richiesta medesima, hanno trasmesso alla citata banca dati i documenti contabili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) ed e), e all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2011 riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato. Nel caso comune per i quali sono sospesi per legge i termini di approvazione del rendiconto di gestione, le informazioni di cui al primo periodo sono desunte dall'ultimo rendiconto della gestione trasmesso alla citata banca dati.

143. L'ente beneficiario del contributo di cui al comma 139 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini di seguito indicati, decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 141: a) per le opere a costo fino a 100.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro sei mesi; b) per le opere il cui costo è compreso tra 100.000 euro e 750.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro dieci mesi; c) per le opere il cui costo è compreso tra 750.001 euro e 2.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro quindici mesi; d) per le opere il cui costo è compreso tra 2.500.000 euro e 5.000.000 di euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro venti mesi. Ai fini del presente comma, per costo dell'opera pubblica si intende l'importo complessivo del quadro economico dell'opera medesima. I termini di cui al primo periodo sono prorogati di tre mesi e, per il contributo riferito all'annualità 2022, di sei mesi con riferimento alle opere oggetto di contributi assegnati entro il 31 dicembre 2021, fermi restando in ogni caso i termini e le condizioni di cui al comma 139-ter. I termini per gli interventi di cui al periodo precedente che scadono tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 sono comunque prorogati al 31 marzo 2023, fermo restando in ogni caso le scadenze e gli obblighi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Qualora l'ente beneficiario del contributo, per espletare le procedure di selezione del contraente si avvalga degli istituti della centrale unica di committenza (CUC) della stazione unica appaltante (SUA) i termini di cui al primo periodo sono aumentati di tre mesi. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 144 e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità

previste dal comma 141, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione.(91)

144. I contributi assegnati con il decreto di cui al comma 141 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari per il 30 per cento entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento del contributo, per il 70 per cento sulla base degli stati di avanzamento dei lavori e per il restante 10 per cento previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I relativi passaggi amministrati sono altresì rilevati tramite il sistema di monitoraggio di cui al comma 146.

145. Nel caso di mancato rispetto dei termini e delle condizioni previsti dai commi 143 e 144, il contributo è recuperato dal Ministero dell'interno secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. I contributi recuperati sono assegnati ai comuni che risultano ammessi e non beneficiari del decreto più recente di cui al comma 141, secondo graduatoria ivi prevista. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche in caso di mancato rispetto dei termini di conclusione dei lavori di cui al comma 139-ter.

146. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 139 a 145 è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 227, classificando le opere sotto la voce « Contributo investimenti legittimati di bilancio 2019 ». Per le opere di cui ai commi 139-ter e 139-quadro il monitoraggio delle opere pubbliche è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema ReGIS, di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

147. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di cui ai commi 139 e 139-bis.

148. Le attività di supporto, assistenza tecnica e vigilanza connesse all'utilizzo delle risorse per investimenti stanziati nel bilancio di previsione del Ministero dell'interno sono disciplinate secondo modalità previste con decreto del Ministero dell'interno con oneri posti a carico delle risorse di cui al comma 139, nel limite massimo annuo di 500.000 euro. Ai fini dello svolgimento delle attività di vigilanza, il Ministero dell'interno, all'atto dell'erogazione all'ente del contributo o successivamente, effettua controlli per verificare le dichiarazioni e le informazioni rese in sede di presentazione della domanda e, a collaudo avvenuto, effettua controlli sulla regolarità della documentazione amministrata relativa all'utilizzo delle risorse e sulla realizzazione dell'opera in conformità al progetto. Il Ministero dell'interno, nei limiti delle risorse previste per le attività di cui al primo periodo, con specifiche convenzioni ove sono indicate anche le modalità di rimborso delle relative spese sostenute, può richiedere la collaborazione di altre Amministrazioni competenti ovvero della Guardia di finanza.

148-bis. Le disposizioni dei commi da 140 a 148 si applicano anche ai contributi da attribuire per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo comma 853, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Per tali contributi sono conseguentemente disapplicate le disposizioni di cui ai commi 854 a 861 dell'articolo 1 della citata legge n. 205 del 2017.

148-ter. I termini di cui all'articolo 1, comma 857-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per quanto attiene ai contributi riferiti all'anno 2019 e i termini di cui all'articolo 1, comma 14 per quanto attiene ai contributi riferiti all'anno 2020, sono prorogati di cinque mesi. Non sono soggetti a revoca i contributi riferiti all'anno 2019 relativi alle opere che risultano affidate entro la data del 31 dicembre 2021 e i contributi riferiti all'anno 2021 relativi alle opere che risultano affidate entro la data del gennaio 2023.

149. Al fine di incentivare le maggiori attività rese particolare nel settore della depenalizzazione e dell'immigrazione dal personale dell'amministrazione civile dell'Interno, il fondo risorse decentrate del personale contrattualizzato non dirigente incrementato di 7 milioni di euro per ciascuna delle annualità del biennio 2019-2020 e di 28 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Per l'annualità 2020, il fondo di cui al precedente periodo è ulteriormente incrementato di 12.000.000 di euro, per far fronte alle particolari attività di supporto in materia di immigrazione, ordine pubblico, soccorso pubblico e protezione civile. PERIODO SOPPRESO DAL D.L. 14 DICEMBRE 2018, N. 135, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DAL D.L. 11 FEBBRAIO 2019, N. 12. È istituito un fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 2,5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 da destinare all'incremento del Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale della carriera prefettizia e del Fondo per la retribuzione di posizione e retribuzione di risultato del personale di livello dirigenza contrattualizzato dell'Amministrazione civile dell'interno. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede al riparto delle predette risorse tra i fondi di cui al secondo periodo.

150. Gli incrementi di cui al comma 149 sono disposti in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

151. All'onere di cui al comma 149, pari a 7 milioni di euro per ciascuna delle annualità del biennio 2019-2020 e a 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 4,5 milioni di euro per ciascuna delle annualità del biennio 2019-2020 e a 2,5 milioni di euro a decorrere dal 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 2 comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

b) quanto a 2,5 milioni di euro a decorrere dal 2019, mediante riduzione delle spese relative ai compensi per lavoro straordinario del personale dell'amministrazione civile dell'Interno del programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica » nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza », del programma « Servizi e affari generali per le amministrazioni

competenza » nell'ambito della missione « Servizi istituzionali generali delle amministrazioni pubbliche » e del programma Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico » nell'ambito della missione « Soccorso civile ». E' conseguentemente rideterminato riduzione il limite di spesa di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 75 del 2017;

c) quanto a 13 milioni di euro a decorrere dal 2021, median riduzione del fondo di cui al comma 748 del presente articolo.

152. I fondi di cui al primo e al secondo periodo del comma 1 possono essere ulteriormente incrementati, rispettivamente, fino a massimo di 3,5 milioni di euro e fino a un massimo di 1,5 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante risparmi struttura di spesa corrente derivanti dall'ottimizzazione e dal razionalizzazione dei settori di spesa relativi all'acquisizione di servizi di noleggio e assicurazione degli automezzi del programma 'Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica nell'ambito della missione 'Ordine pubblico e sicurezza', iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Le misure e conseguenti risparmi sono individuati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 ottobre 2019. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

153. Al fine di accelerare la predisposizione e l'attuazione del Piano nazionale di interventi nel settore idrico, all'articolo della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 516, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: Il Piano nazionale e' aggiornato, di norma, ogni due anni, tenendo conto dello stato di avanzamento degli interventi in corso realizzazione gia' inseriti nel medesimo Piano nazionale, con risultato dal monitoraggio di cui al comma 524, delle programmazioni esistenti e dei nuovi interventi necessari e urgenti, da realizzare per il potenziamento, il ripristino e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, anche al fine di contrastare la dispersione delle risorse idriche, con preferenza per gli interventi che presentano tra loro sinergie e complementarita' tenuto conto dei Piani di gestione delle acque predisposti dalle Autorita' distrettuali, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006 »;

b) al comma 517:

1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:

« a) raggiungimento di adeguati livelli di qualita' tecnica, compreso l'obiettivo di riduzione della dispersione delle risorse idriche »;

2) l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: « Gli enti del governo dell'ambito, d'intesa con gli altri soggetti responsabili della realizzazione degli interventi, trasmettono all'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, secondo le modalita' dalla medesima previste, i dati necessari ad individuare lo stato iniziale della dispersione idriche, nonche' gli interventi volti alla progressiva riduzione delle stesse. Entro sessanta giorni dalla richiesta, gli Enti

governo dell'ambito forniscono all'Autorita' per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 52 eventuali ulteriori informazioni e documenti necessari »;

c) dopo il comma 523 e' inserito il seguente:

« 523-bis. I soggetti realizzatori possono altresì avvalersi enti pubblici e società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica, anche per gli interventi previsti nel Piano nazionale di cui al comma 516 e quelli relativi alle infrastrutture idriche finanziate a valere altre risorse finanziarie nazionali ed europee che concorrono agli obiettivi di cui allo stesso comma 516 »;

d) al comma 525:

1) al primo periodo, le parole: « i casi di inerzia e inadempimento degli impegni previsti, da parte degli enti di gestione e degli altri soggetti responsabili, e » sono sostituite dalle seguenti: « i casi di inerzia e di inadempimento degli impegni previsti, da parte degli enti di gestione e degli altri soggetti responsabili nonché, in caso di assenza del soggetto legittimato,

2) al secondo periodo, dopo le parole: « Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, » sono inserite le seguenti: « e comunque non oltre un termine di centoventi giorni, » e le parole: « nomina un commissario ad acta » sono sostituite dalle seguenti: « nomina Commissario straordinario di governo il Segretario generale dell'Autorita' di riferimento »;

3) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: « Segretario generale dell'Autorita' di riferimento, in qualità di Commissario straordinario di governo, opera in via sostitutiva anche per la realizzazione degli interventi previsti nel Piano in mancanza del gestore legittimato ad operare »;

4) il terzo periodo e' sostituito dai seguenti: « Gli oneri per i compensi dei Commissari straordinari sono definiti dal decreto di nomina e posti a carico delle risorse destinate agli interventi. I compensi dei Commissari saranno stabiliti in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 »;

5) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel caso sia nominato un nuovo Segretario generale, il Commissario cessa dall'incarico e viene automaticamente sostituito dal nuovo Segretario ».

154. Per la medesima finalità di cui al comma 153, all'articolo 15 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 11, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti »;

b) dopo il comma 11 e' inserito il seguente:

« 11.1. Nelle more della costituzione e dell'avvio della società di cui al comma 11, l'avvio della realizzazione degli interventi di competenza dell'Ente di cui al comma 10 previsti nel Piano nazionale

di interventi nel settore idrico di cui all'articolo 1, comma 51 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nei Patti per lo sviluppo negli altri programmi finanziati con altre risorse finanziarie nazionali ed europee che concorrono agli obiettivi di cui allo stesso articolo 1, comma 516, della citata legge n. 205 del 2017, nonché per la realizzazione degli ulteriori interventi e' affidato al Segretario generale dell'Autorita' di distretto dell'Appennino Meridionale in qualita' di Commissario straordinario di governo. Per l'attuazione del presente comma e dell'articolo 1, comma 525, della citata legge n. 205 del 2017, il Commissario puo' nominare un numero di massimo tre subcommissari in relazione alla portata e al numero degli interventi sostitutivi e puo' altresì avvalersi della persona dell'Autorita' di distretto dell'Appennino Meridionale e di enti pubblici e societa' in house delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica; al Commissario applicano le previsioni di cui ai commi 2-ter, 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e di cui ai commi 5, 7-bis e 7-ter dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2011 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2011 n. 164. A tali fini l'Autorita' di distretto dell'Appennino Meridionale e' autorizzata ad assumere, previa selezione pubblica con contratto di lavoro a tempo determinato non rinnovabile e non superiore a trentasei mesi a partire dall'anno 2019, ulteriori unita' di personale con funzioni tecniche di supporto alle attivita' svolte dal Commissario, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa personale previsti dalla normativa vigente, fino a 40 unita', comunque nel limite di 1,8 milioni di euro annui in ragione dell'anno. Gli oneri per il compenso del Commissario e dei subcommissari sono posti a carico delle risorse destinate agli interventi. I compensi del Commissario e dei subcommissari sono stabiliti in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Commissario provvede al trasferimento alla societa' di cui al comma 11 delle attivita' di cui al presente comma e dei relativi rapporti attivi e passivi, entro sessanta giorni dalla costituzione della medesima societa'. Nel caso sia nominato un nuovo Segretario generale, il Commissario cessa dall'incarico e viene automaticamente sostituito dal nuovo Segretario».

155. Per l'attuazione di un primo stralcio del Piano nazionale interventi nel settore idrico di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e per il finanziamento della progettazione di interventi considerati strategici nel medesimo Piano e' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2028.

156. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, per interventi su edifici e terreni pubblici, sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, ai fini della bonifica ambientale compresa la rimozione dell'amianto dagli edifici, della prevenzione del dissesto idrogeologico, della realizzazione

della ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e di recupero di aree dismesse di proprietà pubblica, spetta un credito d'imposta, nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate

157. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 156 riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 20 per cento del reddito imponibile, nonché ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 10 per mille del reddito annuo. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 156 è altresì riconosciuto qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per gli interventi di cui al comma 156 siano destinate a soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali pari importo.

158. Ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito d'imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

159. Al credito d'imposta di cui ai commi da 156 a 161 non applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge dicembre 2000, n. 388.

160. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 156, ivi inclusi i soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto degli interventi, comunicano mensilmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento e provvedono altresì a dare pubblica comunicazione di tale ammontare nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse tramite il proprio sito web istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e in un apposito portale gestito dal medesimo Ministero, in cui ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono associate tutte le informazioni relative all'intervento, i fondi pubblici assegnati per l'anno in corso e l'ente responsabile del bene, nonché le informazioni relative alla fruizione. Sono fatte salve le disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo giugno 2003, n. 196. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

161. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi da 156 a 160, nei limiti delle risorse disponibili pari a 1 milione di euro per l'anno 2019, a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

162. Al fine di favorire gli investimenti pubblici, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuata un'apposita Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, di seguito denominata Struttura. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri provvede, altresì, a indicare la denominazione, l'allocazione, le modalità di organizzazione e funzioni.

163. Ferme restando le competenze delle altre amministrazioni, la Struttura, su richiesta delle amministrazioni centrali e degli enti territoriali interessati, che ad essa possono rivolgersi ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera c), del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa convenzione e senza oneri diretti di prestazioni professionali rese per gli enti territoriali richiedenti, svolge le proprie funzioni, nei termini indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 162, al fine di favorire lo sviluppo e l'efficienza della progettazione e degli investimenti pubblici, di contribuire al miglioramento, all'innovazione tecnologica, all'efficienza energetica e ambientale nella progettazione e nella realizzazione di edifici e beni pubblici, alla progettazione degli interventi di realizzazione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, di edifici e beni pubblici, anche in relazione all'edilizia statale, scolastica, universitaria, sanitaria e carceraria, nonché alla predisposizione di modelli innovativi progettuali ed esecutivi per edifici pubblici e opere similari e connesse o con elevato grado di uniformità e ripetitività.

164. Il personale tecnico della Struttura svolge le attività di propria competenza in piena autonomia e con indipendenza di giudizio nelle valutazioni tecniche, anche attivando opportune collaborazioni con gli altri organi dello Stato aventi competenze per le attività di cui trattasi. La Struttura può operare in supporto e in raccordo con altre amministrazioni, nelle materie di propria competenza.

165. Al fine di consentire lo svolgimento dei compiti previsti dai commi da 162 a 170, è autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato, con destinazione alla Struttura, a partire dall'anno 2019, di un massimo di 300 unità di personale, con prevalenza di personale di profilo tecnico per una percentuale almeno pari al 50 per cento, a livello impiegatizio e di quadro, nonché con qualifiche dirigenziali nei limiti del 5 per cento. Tale personale è assunto anche in momenti diversi, con procedura selettiva pubblica, con le modalità di svolgimento e i cui criteri per la selezione sono improntati ai principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e valorizzazione della professionalità.

166. A valere sul contingente di personale di cui al comma 165, 100 unità sono assegnate temporaneamente alle province delle regioni a statuto ordinario per lo svolgimento esclusivo delle attività di cui al comma 164 nell'ambito delle stazioni uniche appaltanti provinciali, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

167. Per garantire l'immediata operatività della Struttura negli ambiti di intervento di cui al comma 163, in sede di prima applicazione dei commi da 162 a 170 e limitatamente alle prime

unita' di personale, si puo' procedere al reclutamento, prescindendo da ogni formalita', attingendo dal personale di ruolo, anche mediante assegnazione temporanea, con il consenso dell'interessato e sulla base di appositi protocolli d'intesa con le amministrazioni pubbliche e per singoli progetti di interesse specifico per le predette amministrazioni.

168. Con decreto del Presidente della Repubblica da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono introdotte, in relazione alle funzioni e attivita' della Struttura, norme di coordinamento con la legislazione vigente e, in particolare, con il codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

169. Tutti gli atti connessi con l'istituzione della Struttura sono esenti da imposte e tasse.

170. Agli oneri connessi all'istituzione e al funzionamento della Struttura, nonché all'assunzione del personale di cui ai commi 165 e 167, compresi gli oneri relativi al personale di cui al comma 166, provvede a valere sulle risorse di cui al comma 106.

171. Al fine di accelerare ulteriormente la spesa per investimenti pubblici mediante misure volte a rafforzare il finanziamento di tutti i livelli progettuali previsti dalla normativa vigente, anche con riguardo alle opere da realizzare mediante contratti di partenariato pubblico privato, all'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 54, dopo le parole: « ammessi al cofinanziamento comunitario » sono inserite le seguenti: « e ai contratti di partenariato pubblico privato », il secondo periodo e' sostituito dal seguente: « Il Fondo anticipa le spese necessarie per la redazione delle valutazioni di impatto ambientale e dei documenti componenti tutti i livelli progettuali previsti dalla normativa vigente », il quarto periodo e' sostituito dal seguente: « Il Fondo puo' essere alimentato anche da risorse finanziarie di soggetti esterni » e il quinto periodo e' sostituito dai seguenti: « Quote del Fondo possono essere destinate in via prioritaria dalla Cassa di risparmio e prestiti alle esigenze progettuali di opere relative all'edilizia scolastica, al dissesto idrogeologico, alla prevenzione del rischio sismico nonché ad opere da realizzare mediante contratti di partenariato pubblico privato. Il Fondo puo' operare in complementarieta' con analoghi fondi istituiti a supporto delle attivita' progettuali »;

b) al comma 55, le parole: « il Ministero del tesoro provvede al rimborso alla Cassa di risparmio e prestiti, trattenendo le relative somme dai trasferimenti agli enti locali e alle regioni » sono sostituite dalle seguenti: « il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al rimborso alla Cassa di risparmio e prestiti. Relativamente alle anticipazioni a favore degli enti locali, il Ministero dell'interno corrisponde al Ministero dell'economia e delle finanze quanto da esso rimborsato alla Cassa di risparmio e prestiti avvalendosi delle procedure di recupero di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Relativamente alle anticipazioni a favore delle regioni, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al rimborso trattenendo le relative somme d

trasferimenti alle medesime regioni »;

c) il comma 56 e' sostituito dal seguente:

« 56. I criteri di valutazione, i documenti istruttori, procedura, i limiti e le condizioni per l'accesso, l'erogazione e rimborso dei finanziamenti del Fondo sono stabiliti dalla Cas depositi e prestiti. Le anticipazioni sono concesse con determinazione della Cassa depositi e prestiti e non possono superare l'importo determinato sulla base delle tariffe professionali stabilite dalla vigente normativa. In sede di domanda di finanziamenti, i soggetti di cui al comma 1 producono un'attestazione circa la corrispondenza della documentazione presentata alla disciplina dei contratti pubblici »;

d) il comma 56-bis e' abrogato;

e) al comma 57, le parole: « con deliberazione del consiglio di amministrazione, » sono soppresse.

172. L'articolo 6-ter del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 13 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 14 e' abrogato.

173. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1 della legge dicembre 1995, n. 549, puo' essere riservata, sino al 31 dicembre 2020 ed entro il limite del 30 per cento, alle esigenze progettuali degli interventi di edilizia scolastica. Il rimborso di tali anticipazioni puo' essere effettuato dagli enti beneficiari a valere su risorse pubbliche relative al finanziamento della programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020, a questi erogate a qualsiasi titolo per la progettazione di interventi di edilizia scolastica.

174. Al fine di potenziare il finanziamento della progettazione fattibilita' tecnico-economica e definitiva per opere da realizzare mediante contratti di partenariato pubblico privato, all'articolo della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: « Finanziamento della progettazione »;

b) i commi 1, 2, 3 e 4 sono abrogati;

c) al comma 5, le parole: « della progettazione preliminare » sono sostituite dalle seguenti: « del documento di fattibilita' delle alternative progettuali, se redatto, del progetto di fattibilita' tecnico-economica e del progetto definitivo », dopo le parole: « dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, » sono inserite le seguenti: « esclusivamente per opere da realizzare mediante contratti di partenariato pubblico privato », e gli ultimi due periodi sono sostituiti dal seguente: « L'assegnazione puo' essere incrementata con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a valere sulle risorse disponibili del Fondo per la progettazione di fattibilita' delle infrastrutture degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese di cui all'articolo 202, comma 1, lettera a), del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 »;

d) il comma 6 e' sostituito dal seguente:

« 6. I finanziamenti previsti dal comma 5 sono erogati dalla Cas

depositi e prestiti, con proprie determinazioni. Con decreto natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Cassa di Risparmio di Roma, sono definiti i termini e le condizioni di utilizzo delle risorse ».

175. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 174, lettera d), per la gestione delle operazioni di finanziamento a valere sul fondo di cui all'articolo 4 della legge 30 maggio 1999, n. 144, si applicano le vigenti disposizioni fino all'adempimento degli ultimi atti di erogazione e rendicontazione. Le disponibilità finanziarie del predetto fondo, non oggetto di domanda di utilizzo alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 174, lettera d), sono riassegnate al medesimo fondo senza vincoli di ripartizione.

176. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi previsti dal piano degli investimenti definito con il documento di programmazione economica e finanziaria regionale 2019-2021, a valere su finanziamenti regionali, statali o dell'Unione europea, nonché di sostenere analoghe iniziative degli enti locali del rispettivo territorio, le regioni adottano misure amministrative per rafforzare le funzioni di programmazione e realizzazione degli investimenti.

177. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 176, aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nei limiti della dotazione organica, le regioni possono procedere all'assunzione a tempo determinato, per gli anni 2019, 2020 e 2021, mediante procedure selettive pubbliche, di un contingente massimo di 50 unità di personale di profilo tecnico di qualifica non dirigenziale, per lo svolgimento delle procedure disciplinate dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, comprese le attività di responsabile unico del procedimento e di componente delle commissioni giudicatrici.

178. Le assunzioni con contratti di lavoro flessibile sono effettuate dalle regioni nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e i relativi contratti sono soggetti all'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

179. COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.

180. COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.

181. COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.

182. COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.

183. COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.

184. I debiti delle persone fisiche, diversi da quelli di cui all'articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2017, derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,

titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni, possono esse estinti dai debitori che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà' economica versando una somma determinata secondo modalità' indicate dal comma 187 o dal comma 188.

185. Possono altresì' essere estinti i debiti risultanti d singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° genna 2000 alla data del 31 dicembre 2017, derivanti dall'omesso versamen dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenzia professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomo dell'INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito accertamento, che versano in una grave e comprovata situazione difficoltà' economica, versando una somma determinata secondo modalità' indicate dal comma 187 o dal comma 188, da utilizzare fini assicurativi secondo le norme che regolano la gestio previdenziale interessata.

185-bis. Le disposizioni del comma 185 si applicano ai debi derivanti dall'omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritt alle casse previdenziali professionali, previe apposite delibe delle medesime casse, approvate ai sensi del comma 2 dell'articolo del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, pubblicate n rispettivi siti internet istituzionali entro il 16 settembre 2019 comunicate, entro la stessa data, all'agente della riscossio mediante posta elettronica certificata.

186. Ai fini del comma 184 e del comma 185, sussiste una grave comprovata situazione di difficoltà' economica qualora l'indicato della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiar stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presiden del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non sia superio ad euro 20.000.

187. Per i soggetti che si trovano nella situazione di cui al com 186, i debiti di cui al comma 184 e al comma 185 possono esse estinti senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, g interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto d Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, d decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando:

a) le somme affidate all'agente della riscossione a titolo capitale e interessi, in misura pari:

1) al 16 per cento, qualora l'ISEE del nucleo familiare risul non superiore a euro 8.500;

2) al 20 per cento, qualora l'ISEE del nucleo familiare risul superiore a euro 8.500 e non superiore a euro 12.500;

3) al 35 per cento, qualora l'ISEE del nucleo familiare risul superiore a euro 12.500;

b) le somme maturate a favore dell'agente della riscossione, sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica del cartella di pagamento.

188. Indipendentemente da quanto stabilito dal comma 186, ai fi del comma 184 e del comma 185, versano in una grave e comprova situazione di difficoltà' economica i soggetti per cui e' sta

aperta alla data di presentazione della dichiarazione di cui al com 189 la procedura di liquidazione di cui all'articolo 14-ter del legge 27 gennaio 2012, n. 3. I debiti di cui al comma 184 e al com 185 di tali soggetti possono essere estinti versando le somme di cui alla lettera a) del comma 187, in misura pari al 10 per cento quelle di cui alla lettera b) dello stesso comma 187. A tal fine alla dichiarazione di cui al comma 189 e' allegata copia conforme del decreto di apertura della liquidazione previsto dall'articolo 14-quinquies della medesima legge 27 gennaio 2012, n. 3.

189. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volonta' di procedere alla definizione di cui al comma 184 e al com 185 rendendo, entro il 30 aprile 2019, apposita dichiarazione, con modalita' e in conformita' alla modulistica che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet nel termine massimo di ventisei giorni dalla data di entrata in vigore della legge 17 dicembre 2018 n. 136, di conversione del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119; tale dichiarazione il debitore attesta la presenza dei requisiti di cui al comma 186 o al comma 188 e indica i debiti che intende definire ed il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 190.

190. Il versamento delle somme di cui al comma 187, lettere a) e b), puo' essere effettuato in unica soluzione entro il 30 novembre 2019, o in rate pari a: il 35 per cento con scadenza il 30 novembre 2019, il 20 per cento con scadenza il 31 marzo 2020, il 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2020, il 15 per cento con scadenza il 31 marzo 2021 e il restante 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2021 (30)

191. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 190, si applicano, a decorrere dal 1° dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1973, n. 602.

192. Entro il 31 ottobre 2019, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 189, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini dell'estinzione, nonche' quello delle singole rate, il giorno e la data di scadenza di ciascuna di esse. Entro la stessa data, l'agente della riscossione comunica altresì, ove sussistenti, il difetto dei requisiti prescritti dai commi 186 e 188 o l'esistenza della delibazione favorevole prevista dal comma 185-bis o la presenza nella predetta dichiarazione di debiti diversi da quelli di cui al comma 184 e al comma 185 e la conseguente impossibilita' di estinguere il debito ai sensi degli stessi commi 184 e 185.

193. Nei casi previsti dal secondo periodo del comma 192, l'agente della riscossione avverte il debitore che i debiti delle persone fisiche inseriti nella dichiarazione presentata ai sensi del comma 189, ove definibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono automaticamente inclusi nella definizione disciplinata dallo stesso articolo 3 e indica l'ammontare complessivo delle somme dovute a tal fine, ripartito in diciassette rate, e la data di scadenza di ciascuna di esse. La prima di tali rate, di ammonta

pari al 30 per cento delle predette somme, scade il 30 novembre 2019 e il restante 70 per cento e' ripartito nelle rate successive, ciascuna di pari importo, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020. Nei medesimi casi previsti dal secondo periodo del comma 192, limitatamente ai debiti di cui all'articolo 3, comma 23, del citato decreto-legge 119 del 2018, l'ammontare complessivo delle somme dovute e' ripartito in nove rate, di cui la prima, di ammontare pari al 30 per cento scadente il 30 novembre 2019 e le restanti, ciascuna di pari importo scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021. Si applicano, a decorrere dal 1° dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo.

194. I debiti relativi ai carichi di cui al comma 184 e al comma 185 possono essere estinti anche se gia' ricompresi in dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, e dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 2017, n. 172, per le quali il debitore non ha perfezionato la relativa definizione con l'integrale e tempestivo pagamento delle somme dovute. I versamenti eventualmente effettuati a seguito delle predette dichiarazioni restano definitivamente acquisiti e non e' ammessa la restituzione; gli stessi versamenti sono comunque computati ai fini della definizione di cui ai commi 184 e 185.

195. Ai fini di cui all'articolo 11, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, l'agente della riscossione, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate e con la Guardia di finanza, procede al controllo sulla veridicitá dei dati dichiarati ai fini della certificazione di cui al comma 186 del presente articolo, nei casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicitá dei medesimi dati. Tale controllo puo' essere effettuato fino alla trasmissione degli elenchi di cui all'articolo 3, comma 19, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

196. All'esito del controllo previsto dal comma 195 del presente articolo, in presenza di irregolarita' o omissioni non costituenti falsita', il debitore e' tenuto, anche nei casi di cui all'articolo 11, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, a fornire, entro il termine di decadenza non inferiore a venti giorni dalla data di comunicazione, la documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicitá dei dati indicati nella dichiarazione.

197. Nell'ipotesi di mancata tempestiva produzione della documentazione a seguito della comunicazione di cui al comma 195 ovvero nei casi di irregolarita' o omissioni costituenti falsita' non si determinano gli effetti di cui al comma 184 e al comma 185. L'ente creditore, qualora sia gia' intervenuto il discarico automatico di cui all'articolo 3, comma 19, del decreto-legge 10 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 2018, n. 136, procede, a seguito di segnalazione dell'agente della riscossione, nel termine di prescrizione decennale,

riaffidare in riscossione il debito residuo. Restano fermi gli adempimenti conseguenti alle falsità rilevate.

198. Per tutto quanto non previsto dai commi da 184 a 197 applicano, in quanto compatibili, i commi 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14-bis, 18, 19 e 20 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

199. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 8 milioni di euro per l'anno 2021 e di 13 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

200. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 4 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è integrata di 48 milioni di euro per l'anno 2019, di 96 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di 48 milioni di euro per l'anno 2024. applicano la riserva di risorse di cui al comma 41 nonché il termine di cui al comma 42 del medesimo articolo. Le risorse che, al 30 settembre di ciascun anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, non risultano utilizzate per la riserva citata rientrano nelle disponibilità complessive della misura. (7)

201. Per il potenziamento del Piano straordinario per la promozione del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia, di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono stanziati, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ulteriori 90 milioni di euro per il 2019 e 100 milioni di euro per il 2020 da destinare alle azioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), f), g), h), i) e l), del predetto articolo 30. All'attuazione del Piano provvede l'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

202. Per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è autorizzata la spesa di 1,1 milioni di euro per l'anno 2019, di 41 milioni di euro per l'anno 2020 e di 70,4 milioni di euro per l'anno 2021.

203. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo finalizzato all'erogazione di contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione dell'importante progetto di interesse comune europeo (IPCEI) sul microelettronica, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 60 milioni di euro per il 2021 e di 83,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri per l'utilizzazione e per la ripartizione del fondo, nel rispetto della decisione della Commissione europea di autorizzazione dell'IPCEI di cui al presente comma. I contributi sono erogati annualmente sul

base delle richieste adeguatamente corredate della documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese sostenute. (26) (37)

204. Per il finanziamento degli interventi di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge maggio 1989, n. 181, destinati alla riconversione e al riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23, comma 2, del citato decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, è incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2019 e di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

205. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, le risorse di cui al comma 204 del presente articolo sono ripartite tra gli interventi da attuare per le situazioni di crisi industriale complessa di cui al comma 1 dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e quelli da attuare per le altre situazioni di crisi industriale previste dal comma 8-bis del medesimo articolo 27.

206. Al fine di promuovere gli investimenti in capitale di rischio da parte di operatori professionali, lo Stato, tramite il Ministero dello sviluppo economico, può sottoscrivere quote o azioni di uno o più Fondi per il Venture Capital o di uno o più fondi che investono in Fondi per il Venture Capital, come definiti dall'articolo 3 comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come sostituito dalla lettera b) del comma 219 del presente articolo.

207. Lo Stato può sottoscrivere le quote o azioni di cui al comma 206, anche unitamente ad altri investitori istituzionali, pubblici o privati, privilegiati nella ripartizione dei proventi derivanti dalla gestione dei predetti organismi di investimento.

208. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità d'investimento dello Stato di cui ai commi 206 e 207 in rispetto della comunicazione della Commissione europea 2014/C 19/0 relativa agli « Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio », o del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

209. Per le finalità di cui al comma 206, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il Fondo di sostegno al Venture Capital con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025. (33) (41)

210. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 88, le parole: « fino al 5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 10 per cento »;

b) al comma 89, dopo la lettera b-bis), è aggiunta la seguente: « b-ter) quote o azioni di Fondi per il Venture Capital residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente del

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo »;

c) al comma 92, le parole: « fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 10 per cento dell'attivo patrimoniale »;

d) al comma 95, primo periodo, le parole: « fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 10 per cento dell'attivo patrimoniale ».

211. Per i piani di risparmio a lungo termine di cui all'articolo 1, commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 23 costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2019, si applicano disposizioni dei commi seguenti.

212. In ciascun anno solare di durata del piano, per almeno i due terzi dell'anno stesso, le somme o i valori destinati nel piano di risparmio a lungo termine devono essere investiti per almeno il 70 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari, anche negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio medesimo; la predetta quota del 70 per cento deve essere investita per almeno il 5 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni sui sistemi multilaterali di negoziazione, per almeno il 30 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati e per almeno il 5 per cento in quote o azioni di Fondi per il Venture Capital residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo. Gli strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni sui sistemi multilaterali di cui al periodo precedente devono essere emessi da piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.

213. Sono Fondi per il Venture Capital di cui al comma 212 e di cui all'articolo 1, comma 89, lettera b-ter), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, introdotta dalla lettera b) del comma 210 del presente articolo, gli organismi di investimento collettivo del risparmio che destinano almeno il 70 per cento dei capitali raccolti a investimenti in favore di piccole e medie imprese, come definiti dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, non quotate, residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio medesimo e che soddisfano almeno una delle seguenti

condizioni:

- a) non hanno operato in alcun mercato;
- b) operano in un mercato qualsiasi da meno di sette anni dal loro prima vendita commerciale;
- c) necessitano di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l'ingresso su un nuovo mercato geografico, è superiore al 50 per cento del loro fatturato medio annuo negli ultimi cinque anni.

214. Le disposizioni di cui ai commi da 211 a 213 sono attuate nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (Unione n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno) all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare degli articoli 21 e 23 del medesimo regolamento, che disciplinano rispettivamente gli aiuti alle piccole e medie imprese per il finanziamento del rischio e gli aiuti alle piattaforme alternative di negoziazione specializzate nelle piccole e medie imprese. Agli adempimenti europei, nonché quelli relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, provvede il Ministero dello sviluppo economico.

215. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 211 a 214.

216. Con l'obiettivo strategico di sostenere il tessuto economico produttivo più innovativo ed assicurarne lo sviluppo e la crescita nell'interesse generale del Paese, le entrate dello Stato derivanti dalla distribuzione di utili d'esercizio o di riserve sotto forma di dividendi delle società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze sono utilizzate, fino al 10 per cento dell'ammontare, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, per investimenti in Fondi per il Venture Capital ai sensi del comma 209. Le somme introitate a tale titolo sono riassegnate, anche in deroga ai limiti previsti per le riassegnazioni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per essere versate al fondo di sostegno al Venture Capital di cui al comma 209. Le disposizioni del presente comma si applicano decorrenza dal 1° luglio 2019 ed includono le entrate dello Stato derivanti dai risultati dell'ultimo bilancio di esercizio delle società partecipate.

217. Al fine di incentivare e rendere più efficienti tutte le forme degli investimenti nel campo dell'innovazione, all'articolo 1, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera m-undecies) è inserita la seguente:

« m-undecies.1) "Business Angel": gli investitori a supporto dell'innovazione che hanno investito in maniera diretta o indiretta una somma pari ad almeno euro 40.000 nell'ultimo triennio ».

218. Per l'anno 2019, le aliquote di cui ai commi 1, 4 e

dell'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 17 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 22 sono incrementate dal 30 al 40 per cento. Nei casi di acquisizio dell'intero capitale sociale di start-up innovative da parte soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle societa', diversi imprese start-up innovative, le predette aliquote sono incrementat per l'anno 2019, dal 30 per cento al 50 per cento, a condizione c l'intero capitale sociale sia acquisito e mantenuto per almeno t anni.

219. All'articolo 31 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 9 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « dei fondi comuni di investimento sono sostituite dalle seguenti: « dell'organismo di investimen collettivo del risparmio chiuso, di cui all'articolo 1, comma lettera k-ter), del testo unico di cui al decreto legislativo febbraio 1998, n. 58, nonche' delle societa' di investimento capitale fisso, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i-bis), d medesimo testo unico »;

b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

« 2. Sono definiti "Fondi per il Venture Capital" (FVC) g organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi e societa' di investimento a capitale fisso, residenti in Italia, sensi dell'articolo 73, comma 3, del testo unico delle imposte s redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica dicembre 1986, n. 917, ovvero in uno degli Stati membri dell'Unio europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economi europeo che sono compresi nell'elenco di cui al decreto del Minist delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficia n. 220 del 19 settembre 1996, che investono almeno l'85 per cento d valore degli attivi in piccole e medie imprese (PMI) non quotate mercati regolamentati, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lette f), punto i), del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo del Consiglio, del 14 giugno 2017, nella fase di sperimentazio (seed financing), di costituzione (start-up financing), di avv dell'attivita' (early-stage financing) o di sviluppo del prodot (ex-pansion o scale up financing) e il residuo in PMI di c all'articolo 1, comma 1, lettera w-quater.1), del testo unico di c al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 »;

c) al comma 3, lettera e), le parole: « da non piu' di 36 mesi sono sostituite dalle seguenti: « da meno di sette anni ».

220. Le disposizioni di cui al comma 218 e al comma 219, lette c), sono efficaci previa autorizzazione della Commissione europ secondo le procedure previste dall'articolo 108, paragrafo 3, d Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

221. Al comma 54 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, 147, dopo le parole: « 225 milioni di euro. » sono inseriti seguenti periodi: « Il Ministero dello sviluppo economico, entro 30 giugno 2019, provvede ad accertare la presenza di eventua risorse residue rispetto alla dotazione prevista al secondo period da assegnare entro il 31 dicembre 2021. Con decreto del Minist dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia

delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalita' di concessione di tali risorse ai confidi che realizzino operazioni di aggregazione processi di digitalizzazione o percorsi di efficientamento gestionale, da utilizzare per la concessione di garanzie alle piccole e medie imprese ».

222. La somma di euro 2,5 milioni delle risorse disponibili presso la contabilita' speciale n. 5650, intestata alla « Simest - Fondo Start up », istituita ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e' versata all'entrata del bilancio dello Stato.

223. La Simest Spa continua a gestire le disponibilita' residue per le finalita' del Fondo Start up sulla contabilita' speciale di cui al comma 222, limitatamente agli interventi gia' deliberati nonche' al domande di intervento gia' pervenute alla Simest Spa alla data entrata in vigore della presente legge, a curare i rapporti con societa' beneficiarie delle partecipazioni sulla base dei contratti gia' stipulati, nonche' ad assicurare il rientro delle partecipazioni stesse alle relative scadenze.

224. Le modalita' operative per la gestione a stralcio della misura, compreso il versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse residue non utilizzate per le finalita' del Fondo Start up e delle disponibilita' derivanti dai rientri relativi riacquisto da parte dei beneficiari delle relative partecipazioni sono disciplinate con apposita convenzione stipulata tra il Ministero dello sviluppo economico e la Simest Spa.

225. Alla data di entrata in vigore della presente legge termina l'ricezione delle domande per l'accesso ai benefici del Fondo Start up

226. Per perseguire gli obiettivi di politica economica industriale, connessi anche al programma Industria 4.0, nonche' per accrescere la competitivita' e la produttivita' del sistema economico, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di intelligenza artificiale, blockchain e internet of things, con una dotazione di milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Il Fondo e' destinato a finanziare: a) progetti di ricerca e innovazione da realizzare in Italia ad opera di soggetti pubblici e privati, anche esteri, nelle aree strategiche per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, della blockchain e dell'internet of things, funzionali alla competitivita' del Paese; b) iniziative competitive per il raggiungimento di specifici obiettivi tecnologici e applicativi; c) il supporto operativo e amministrativo alla realizzazione di quanto previsto alle lettere a) e b), al fine di valorizzarne i risultati e favorire il loro trasferimento verso il sistema economico produttivo con particolare attenzione alle piccole e medie imprese. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalita' di utilizzo delle risorse del Fondo al fine di favorire il collegamento tra i diversi settori di ricerca interessati dagli obiettivi di politica economica e industriale, la collaborazione con gli organismi di ricerca internazionale, l'integrazione con i finanziamenti della ricerca europei e nazionali, le relazioni con il sistema del capitale di rischio (venture capital) italiano ed estero. Per l'attuazione

dell'intervento il Ministero dello sviluppo economico si avvale della società Infratel Italia S.p.a. mediante apposita convenzione. I relativi oneri si provvede nel limite massimo dell'1 per cento delle risorse del Fondo di cui al presente comma. La funzione amministrativa vigilante è attribuita al Ministero dello sviluppo economico. Al Fondo possono affluire, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione alla spesa, contributi su base volontaria. Le modalità di contribuzione da parte di enti, associazioni, imprese o singoli cittadini sono definite dal decreto di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, occorrenti variazioni di bilancio.

227. In conformità agli obiettivi di cui al comma 226, al fine di potenziare gli interventi e le dotazioni strumentali in materia di difesa cibernetica nonché di rafforzare le capacità di resilienza energetica nazionale, è istituito nello stato di previsione del bilancio del Ministero della difesa un fondo con una dotazione finanziaria di un milione di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, le risorse del fondo sono ripartite tra gli interventi di cui al primo periodo. Il decreto di ripartizione è comunicato alle Camere per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari.

228. Per i due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, alle micro e piccole imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, è attribuito un contributo a fondo perduto, nella forma di voucher, per l'acquisto di prestazioni consulenziali di natura specialistica finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0 e di ammodernamento degli assetti gestionali organizzativi dell'impresa, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali. Il contributo è riconosciuto in relazione a ciascun periodo d'imposta in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 40.000 euro. Alle medie imprese, come definite dalla citata raccomandazione 2003/361/CE, il contributo di cui al primo periodo è riconosciuto in relazione a ciascun periodo d'imposta in misura pari al 30 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 25.000 euro. In caso di adesione a un contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, avente nel programma comune lo sviluppo di processi innovativi in materia di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0 e di organizzazione, pianificazione e gestione delle attività, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali, il contributo è riconosciuto alla rete in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo complessivo di 80.000 euro. I contributi di cui al presente comma sono subordinati alla sottoscrizione di un contratto di servizio di consulenza tra le imprese o le reti beneficiarie e le società di consulenza o i manager qualificati iscritti in un elenco istituito

con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente legge. Con lo stesso decreto sono stabiliti i requisiti necessari per l'iscrizione nell'elenco delle società di consulenza dei manager qualificati, nonché i criteri, le modalità e gli adempimenti formali per l'erogazione dei contributi e per l'eventuale riserva di una quota delle risorse da destinare prioritariamente al micro e piccole imprese e alle reti d'impresa.

229. La disciplina di cui all'articolo 1, comma 10, della legge dicembre 2016, n. 232, si interpreta nel senso che si considera agevolabili anche i costi sostenuti a titolo di canone per l'accesso mediante soluzioni di cloudcomputing, a beni immateriali di cui all'allegato B della medesima legge, limitatamente alla quota di canone di competenza del singolo periodo d'imposta di vigenza della disciplina agevolativa.

230. I contributi di cui al comma 228 sono erogati in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis ».

231. Per le finalità di cui al comma 228 è istituito nello stesso decreto di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo con una dotazione pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. (37)

232. Al fine di potenziare ed accelerare il programma di riqualificazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.

233. Per le attività di vigilanza e ispettive di cui al comma dell'articolo 177 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi della collaborazione della Guardia di finanza di cui al protocollo d'intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra il Ministero dello sviluppo economico e la Guardia di finanza perfezionato in data 3 marzo 2018. A tal fine, è autorizzata la spesa di euro 250.000 annui a decorrere dall'anno 2019.

234. COMMA ABROGATO DAL D.L. 26 OTTOBRE 2019, N. 124, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 19 DICEMBRE 2019, N. 157.

235. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 234 provvede nel limite di spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

236. All'articolo 1, comma 5-novies, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché della raccolta di finanziamenti tramite obbligazioni o strumenti finanziari di debito da parte delle piccole e medie imprese ».

237. All'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, dopo le parole: « del comma 3 » sono inserite le seguenti: « e in ogni caso non oltre centottanta giorni dalla data

presentazione della domanda di iscrizione, qualora questa sia stata presentata entro il 30 novembre 2018, o la data di decisione dell'Organismo sulla stessa domanda, ».

238. All'articolo 100-ter del testo unico delle disposizioni materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente

« 1-ter. La sottoscrizione di obbligazioni o di titoli di debito riservata, nei limiti stabiliti dal codice civile, agli investitori professionali e a particolari categorie di investitori eventualmente individuate dalla Consob ed e' effettuata in una sezione del portafoglio diversa da quella in cui si svolge la raccolta del capitale a rischio ».

239. All'articolo 16 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 marzo 2015, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: « in una situazione di conflitto di interessi » sono inserite le seguenti: « rispetto al singolo Oic »;

b) il comma 10 e' sostituito dal seguente:

« 10. L'esperto indipendente si astiene dalla valutazione se verosimilmente in una situazione di conflitto di interessi rilevante relazione ai beni da valutare e provvede a darne tempestiva comunicazione al gestore. L'esperto indipendente adotta, al riguardo, presidi organizzativi e procedure interne idonei, nel rispetto del principio di proporzionalita', ad individuare, monitorare e gestire potenziali conflitti di interessi e a garantire l'autonomia e l'indipendenza del processo di valutazione immobiliare. Di tale valutazione e' data comunicazione dall'esperto indipendente al gestore prima del conferimento dell'incarico di valutazione ed entro le scadenze e le modalita' di cui al comma 2, nonche' in occasione di ogni loro aggiornamento o modifica »;

c) il comma 12 e' sostituito dal seguente:

« 12. Il gestore verifica che l'affidamento di incarichi ulteriori non direttamente correlati a quello di valutazione dell'Oicr affida all'esperto indipendente, ovvero alle societa' da esso controllate o collegate o soggette a comune controllo, alle societa' controllate nonche' ai loro amministratori e dipendenti, non pregiudicando l'indipendenza dell'incarico di valutazione conferito all'esperto medesimo e non comporti il sorgere di potenziali conflitti di interessi. A tal fine, l'esperto comunica al gestore, su richiesta di quest'ultimo, i presidi adottati per garantire l'oggettivita' e l'indipendenza della valutazione »;

d) al comma 13, le parole: « dai commi 11 e 12 » sono sostituite dalle seguenti: « al comma 11 »;

e) il comma 15 e' sostituito dal seguente:

« 15. L'incarico di valutazione dei beni di pertinenza dell'Oicr ha durata massima di tre anni, e' rinnovabile una sola volta e non puo' essere nuovamente conferito in relazione agli stessi beni di pertinenza dell'Oicr se non sono decorsi almeno due anni dalla data di cessazione del precedente incarico »;

f) al comma 16, le parole da: « ne' possono svolgere » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « se non sono decorati ».

almeno sei mesi dalla scadenza o dalla revoca dell'incarico ».

240. Il fondo derivante dal riaccertamento dei residui passivi sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto-legge aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge giugno 2014, n. 89, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

241. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attivita' monitoraggio, controllo e valutazione sui progetti finanziati sensi della legge 24 dicembre 1985, n. 808, nonche' il funzionamento del Comitato di cui all'articolo 2 della medesima legge, autorizzata la spesa di 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019.

242. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definiti i criteri, le modalita' e gli obiettivi delle attivita' cui al comma 241, che possono essere svolte anche attraverso ricorso ad esperti e a societa' specializzate.

243. All'articolo 2, primo comma, della legge 24 dicembre 1985, n. 808, dopo le parole: « degli affari esteri » sono inserite le seguenti: « e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze ».

244. Per la promozione del progetto della Scuola europea industrial engineering and management e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2019 per il finanziamento di progetti innovativi di formazione in industrial engineering and management Italia. Per le medesime finalita' di cui al primo periodo autorizzata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2020 e di 300.000 euro per gli anni 2021 e 2022. Agli oneri derivanti dal secondo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (41)

245. All'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, comma 1 e' sostituito dal seguente:

« 1. Per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo effettuati presso i soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 63 dalle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana che abbiano residenza fuori del territorio dello Stato, il limite per il trasferimento di denaro contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e' elevato a 15.000 euro a condizione che il cedente del bene o il prestatore di servizio provveda ai seguenti adempimenti:

a) all'atto dell'effettuazione dell'operazione acquisita fotocopia del passaporto del cessionario o del committente nonche' apposita autocertificazione di quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che non e' cittadino italiano e che ha la residenza fuori del territorio dello Stato;

b) nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione

dell'operazione versi il denaro contante incassato in un conto corrente intestato al cedente o al prestatore presso un operatore finanziario, consegnando a quest'ultimo copia della ricevuta della comunicazione di cui al comma 2 ».

246. I titolari delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo e dei punti di approdo con medesime finalità turistico ricreative, che utilizzino manufatti amovibili di cui al lettera e.5) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 38 possono mantenere installati i predetti manufatti fino al 31 dicembre 2020, nelle more del riordino della materia previsto dall'articolo comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.

247. I programmi operativi nazionali e regionali e i programmi operativi complementari possono prevedere, nel limite complessivo 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, nell'ambito degli obiettivi specifici previsti dalla relativa programmazione nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato misure per favorire nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna l'assunzione a contratto a tempo indeterminato di soggetti che non abbiano compiuto trentacinque anni di età, ovvero di soggetti di almeno trentacinque anni di età privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Per i soggetti di cui al primo periodo, l'esenzione contributiva di cui all'articolo 1, commi da 100 a 108 e da 113 a 115, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è elevata fino al 100 per cento, nel limite massimo di importo su base annua pari a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2017 n. 190, ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi. In attuazione del presente comma sono adottate, con le rispettive procedure previste dalla normativa vigente, le occorrenti azioni di rimodulazione dei programmi interessati.

248. Al fine di garantire la copertura degli ammortizzatori sociali anche per l'anno 2019, le disposizioni previste dall'articolo 1-b del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, e dall'articolo 1, comma 1167, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono prorogate nel limite di spesa di 35 milioni.

249. Il Ministero dello sviluppo economico presenta al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una relazione nella quale sono riportati l'onere previsto, il periodo di copertura, i beneficiari e il raggiungimento degli obiettivi.

250. All'onere derivante dall'attuazione del comma 248, nel limite di spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a valle sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

251. Ai lavoratori che hanno cessato la cassa integrazione guadagnata in deroga nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e non hanno diritto all'indennità di disoccupazione denominata Nuovo

prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) concessa, nel limite massimo di dodici mesi e in ogni caso c termine entro il 31 dicembre 2020, in continuita' con la prestazio di Cassa integrazione guadagni in deroga, un'indennita' pari trattamento di mobilita' in deroga, comprensiva della contribuzio figurativa. A tale indennita' non si applicano le disposizioni di c all'articolo 2, comma 67 della legge 28 giugno 2012, n. 92.

251-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presen disposizione, l'indennita' di cui al comma 251 puo' essere altres concessa fino al 31 dicembre 2020 ai lavoratori delle aree di cri industriale complessa ubicate nel territorio della Regione sicilian i quali cessino di percepire l'indennita' di disoccupazio denominata NASpI nell'anno 2020 medesimo, nel limite di 7,4 milio di euro per l'anno 2020.

251-ter. Ai lavoratori di cui all'articolo 251-bis che, a norma d medesimo comma, nell'anno 2020 abbiano presentato richiesta per concessione dell'indennita' di cui al comma 251, la stessa indennit puo' essere concessa in continuita' fino al 31 dicembre 2022.

252. Ai lavoratori di cui al comma 251, dal 1° gennaio 2019, so applicate misure di politica attiva, individuate in un apposito pia regionale, da comunicare al Ministero del lavoro e delle politic sociali e all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavo (ANPAL).

253. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 251, 251-bis 251-ter si fa fronte nel limite massimo delle risorse gia' assegna alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sen dell'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settemb 2015, n. 148, ove non previamente utilizzate ai sensi del comma dell'articolo 26-ter del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e sensi dell'articolo 22, commi 8-quater e 8-quinquies, d decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazio dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Le regioni e le province autono concedono l'indennita' di cui al comma 251, esclusivamente prev verifica della disponibilita' finanziaria da parte dell'INPS.

254. All'articolo 1, comma 139, secondo periodo, della legge dicembre 2017, n. 205, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: e la regione Lazio puo' altresì destinare ulteriori risorse, fino limite di 6 milioni di euro nell'anno 2018, per un massimo di dodi mesi, per le specifiche situazioni occupazionali esistenti nel s territorio ». All'onere derivante dall'applicazione del pri periodo, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di c all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novemb 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 genna 2009, n. 2. Conseguentemente il Fondo per la compensazione deg effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguen all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, c modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e' ridotto di milioni di euro per l'anno 2019. Il presente comma entra in vigore giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzet

Ufficiale.

255. Al fine di introdurre nell'ordinamento le pensioni cittadinanza e il reddito di cittadinanza, quest'ultimo quale misu contro la poverta', la disuguaglianza e l'esclusione sociale, garanzia del diritto al lavoro, della libera scelta del lavor nonche' del diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazio e alla cultura, attraverso politiche volte al sostegno economico all'inserimento sociale dei soggetti esposti al rischio emarginazione nella societa' e nel mondo del lavoro, nello stato previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali istituito un fondo denominato « Fondo da ripartire per l'introduzio del reddito di cittadinanza », con una dotazione pari a 7.100 milio di euro per l'anno 2019, a 8.055 milioni di euro per l'anno 2020 e 8.317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Con apposi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al pri periodo del presente comma, che costituiscono il relativo limite spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previst Fino alla data di entrata in vigore delle misure adottate ai sen del secondo periodo del presente comma nonche' sulla base di quan disciplinato dalle stesse continuano ad essere riconosciute prestazioni relative al beneficio economico del Reddito di inclusio (ReI), di cui al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, n limite di spesa pari alle risorse destinate a tal fine dall'artico 20, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 147 del 2017 e sul base delle procedure ivi indicate, le quali concorrono raggiungimento del limite di spesa complessivo di cui al pri periodo del presente comma e sono accantonate in pari misura, per medesimo fine di cui al citato articolo 20, comma 1, del decre legislativo n. 147 del 2017, nell'ambito del Fondo da ripartire p l'introduzione del reddito di cittadinanza di cui al primo perio del presente comma. Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2019 Fondo Poverta', di cui al decreto legislativo n. 147 del 2017, ridotto di 2.198 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.158 milioni euro per l'anno 2020 e di 2.130 milioni di euro annui a decorre dall'anno 2021. (41)

256. Al fine di dare attuazione a interventi in mater pensionistica finalizzati all'introduzione di ulteriori modalita' pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione lavoratori giovani, nello stato di previsione del Ministero d lavoro e delle politiche sociali e' istituito un fondo denominato Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraver l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani », con u dotazione pari a 3.968 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.3 milioni di euro per l'anno 2020, a 8.684 milioni di euro per l'an 2021, a 8.153 milioni di euro per l'anno 2022, a 6.999 milioni euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'an 2024. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risor di cui al primo periodo del presente comma, che costituiscono relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione ag interventi ivi previsti. (7) (72)

257. Con i provvedimenti attuativi delle misure di cui ai commi 2

e 256, la dotazione dei relativi Fondi puo' essere rideterminat fermo restando il limite della spesa complessivamente autorizzata d suddetti commi. L'amministrazione a cui e' demandata la gestio delle misure di cui ai commi 255 e 256 effettua il monitoragg trimestrale sull'andamento della spesa e, entro il mese successi alla fine di ciascun trimestre, ne comunica i risultati al Ministe del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia delle finanze. PERIODO ABROGATO DAL D.L. 2 LUGLIO 2019, N. 6 PERIODO ABROGATO DAL D.L. 2 LUGLIO 2019, N. 61. L'accertamen avviene quadrimestralmente tramite la procedura di cui all'artico 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il Ministro dell'economia delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti, proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui. (2)

258. Nell'ambito del Fondo da ripartire per l'introduzione d reddito di cittadinanza di cui al comma 255, un importo fino a 467 milioni di euro per l'anno 2019 e a 403,1 milioni di euro per l'an 2020 e' destinato ai centri per l'impiego di cui all'articolo 18 d decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, al fine del lo potenziamento, anche infrastrutturale. All'ANPAL Servizi Spa destinato un contributo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019 p il funzionamento e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'an 2019 per le ulteriori spese di personale. A decorrere dall'anno 201 le regioni e le province autonome, le agenzie e gli enti regionali, le province e le citta' metropolitane se delegate all'esercizio del funzioni con legge regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 79 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono autorizzati ad assumer con aumento della rispettiva dotazione organica, fino a complessi 4.000 unita' di personale da destinare ai centri per l'impiego. Ag oneri derivanti dal reclutamento del predetto contingente personale, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2019 e a 160 milio di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede median corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per l'introduzio del reddito di cittadinanza di cui al comma 255. Le predet assunzioni non rilevano in relazione alle capacita' assunzionali cui all'articolo 3, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 24 giug 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agos 2014, n. 114, ovvero ai limiti previsti dai commi 557 e seguen dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; in ordine trattamento accessorio trova applicazione quanto previs dall'articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto-legge 14 dicemb 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbra 2019, n. 12. Le procedure relative alle assunzioni di cui precedente periodo sono effettuate in deroga all'articolo 30, com 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Con decreto d Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in se di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislati 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalita' di ripartizio delle suddette risorse tra le regioni interessate.

259. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 201 n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, 96, le parole: « le regioni destinano » sono sostituite dal

seguenti: « le regioni possono destinare ».

260. Per il periodo 2019-2021 la rivalutazione automatica d trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabili dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, riconosciuta:

a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura d 100 per cento;

b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori tre volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all'impor complessivo dei trattamenti medesimi:

1) nella misura del 97 per cento per i trattamen pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a t volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limi incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sul base di quanto previsto dalla lettera a), l'aumento di rivalutazio e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limi maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementa della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limi maggiorato;

2) nella misura del 77 per cento per i trattamen pensionistici complessivamente superiori a quattro volte trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limi incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sul base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predet limite maggiorato;

3) nella misura del 52 per cento per i trattamen pensionistici complessivamente superiori a cinque volte trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamen minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementa della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limi maggiorato;

4) nella misura del 47 per cento per i trattamen pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamen minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento mini INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predet trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quo di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previs dal presente numero, l'aumento di rivalutazione e' comunq attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

5) nella misura del 45 per cento per i trattamen pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamen

minimo INPS e pari o inferiori a nove volte il trattamento mini INPS. Per le pensioni di importo superiore a nove volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

6) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a nove volte il trattamento minimo INPS.

261. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per la durata di cinque anni, i trattamenti pensionistici diretti a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive esclusive ed esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i cui importi complessivamente considerati superino 100.000 euro lordi su base annua, sono ridotti un'aliquota di riduzione pari al 15 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 130.000 euro, pari al 25 per cento per la parte eccedente 130.000 euro fino a 200.000 euro, pari al 30 per cento per la parte eccedente 200.000 euro fino a 350.000 euro, pari al 35 per cento per la parte eccedente 350.000 euro fino a 500.000 euro e pari al 40 per cento per la parte eccedente 500.000 euro. (4

262. Gli importi di cui al comma 261 sono soggetti alla rivalutazione automatica secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

263. La riduzione di cui al comma 261 si applica in proporzione agli importi dei trattamenti pensionistici, ferma restando la clausola di salvaguardia di cui al comma 267. La riduzione di cui al comma 261 non si applica comunque alle pensioni interamente liquidate con il sistema contributivo.

264. Gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale nell'ambito della loro autonomia, si adeguano alle disposizioni di cui ai commi da 261 a 263 e 265 dalla data di entrata in vigore della presente legge.

265. Presso l'INPS e gli altri enti previdenziali interessati sono istituiti appositi fondi denominati « Fondo risparmio sui trattamenti pensionistici di importo elevato » in cui confluiscono i risparmi derivati dai commi da 261 a 263. Le somme ivi confluite restano accantonate.

266. Nel Fondo di cui al comma 265 affluiscono le risorse rivenienti dalla riduzione di cui ai commi da 261 a 263, accertata sulla base del procedimento di cui all'articolo 14 della legge 8 agosto 1990, n. 241.

267. Per effetto dell'applicazione dei commi da 261 a 263 l'importo complessivo dei trattamenti pensionistici diretti non può comunque essere inferiore a 100.000 euro lordi su base annua.

268. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 261 a 263 le pensioni di invalidità, i trattamenti pensionistici di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, i trattamenti pensionistici riconosciuti ai superstiti e i trattamenti riconosciuti a favore delle vittime del dovere o

azioni terroristiche, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 3 agosto 2004, n. 206.

269. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e del finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata vigore della presente legge, le risorse iscritte, per l'anno 201 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e del finanze, afferenti al contributo a carico del datore di lavoro per previdenza complementare del personale delle amministrazioni stata anche ad ordinamento autonomo, sono ripartite tra gli stati previsione dei singoli Ministeri ovvero sono trasferite ai bilan delle amministrazioni statali ad ordinamento autonomo secondo criteri di riparto di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto d Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 1999, pubblica nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2000. Il contributo carico del datore di lavoro e' versato al relativo fondo previdenza complementare con le stesse modalita' previste dal normativa vigente per il versamento del contributo a carico d lavoratore. Il comma 2 dell'articolo 74 della legge 23 dicembre 200 n. 388, e' abrogato.

270. All'articolo 1, comma 793, della legge 27 dicembre 2017, 205, dopo le parole: « con corrispondente incremento della dotazio organica » sono inserite le seguenti: « , o in alternativ nell'ambito delle deleghe delle funzioni trasferite con apposi leggi regionali, il personale resta inquadrato nei ruoli delle citt metropolitane e delle province in deroga all'articolo 1, comma 42 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, limitatamente alla spesa personale finanziata dalla predetta legislazione regionale ».

271. All'articolo 1, comma 795, della legge 27 dicembre 2017, 205, dopo le parole: « per la gestione dei servizi per l'impiego sono inserite le seguenti: « qualora la funzione non sia delegata province e citta' metropolitane con legge regionale, ».

272. All'articolo 1, comma 796, della legge 27 dicembre 2017, 205, dopo le parole: « gli enti regionali costituiti per la gestio dei servizi per l'impiego » sono inserite le seguenti: « o province e le citta' metropolitane, se delegate nell'esercizio del funzioni, ».

273. Al capo I del titolo I del testo unico delle imposte s redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica dicembre 1986, n. 917, e' aggiunto, in fine, il seguente articolo:

« ART. 24-ter. - (Opzione per l'imposta sostitutiva sui reddi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte este che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno). - Fatte salve le disposizioni dell'articolo 24-bis, le persone fisich titolari dei redditi da pensione di cui all'articolo 49, comma lettera a), erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Ital la propria residenza ai sensi dell'articolo 2, comma 2, in uno d comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabri Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, c popolazione non superiore a 20.000 abitanti, possono optare p l'assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, percepiti fonte estera o prodotti all'estero, individuati secondo i criteri cui all'articolo 165, comma 2, a un'imposta sostitutiva, calcolata

via forfettaria, con aliquota del 7 per cento per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell'opzione.

2. L'opzione di cui al comma 1 è esercitata dalle persone fisiche che non siano state fiscalmente residenti in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nei cinque periodi d'imposta precedenti quello in cui l'opzione diviene efficace ai sensi del comma 1. Possono esercitare l'opzione di cui al comma 1 le persone fisiche che trasferiscono la residenza da Paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa.

3. Le persone fisiche di cui al comma 1 indicano la giurisdizione e le giurisdizioni in cui hanno avuto l'ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validità dell'opzione. L'Agenzia delle entrate trasmette tali informazioni, attraverso gli idonei strumenti di cooperazione amministrativa, alle autorità fiscali delle giurisdizioni indicate come luogo di ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validità dell'opzione.

4. L'opzione di cui al comma 1 è valida per i primi cinque periodi d'imposta successivi a quello in cui diviene efficace ai sensi del comma 5.

5. L'opzione di cui al comma 1 è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ai sensi del comma 1 ed è efficace a decorrere da tale periodo d'imposta.

6. L'imposta è versata in unica soluzione entro i termini previsti per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. Per l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'imposta sui redditi. L'imposta non è deducibile da nessun'altra imposta o contributo.

7. L'opzione è revocabile dal contribuente. Nel caso di revoca da parte del contribuente sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d'imposta precedenti. Gli effetti dell'opzione cessano laddove sia accertata l'insussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo o il venir meno degli stessi e in ogni caso in caso di omesso o parziale versamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1 nella misura e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge. La revoca o la decadenza dal regime precludono l'esercizio di una nuova opzione.

8. Le persone fisiche di cui al comma 1 possono manifestare la facoltà di non avvalersi dell'applicazione dell'imposta sostitutiva con riferimento ai redditi prodotti in uno o più Stati o territori esteri, dandone specifica indicazione in sede di esercizio dell'opzione ovvero con successiva modifica della stessa. Soltanto in tal caso, per i redditi prodotti nei suddetti Stati o territori esteri si applica il regime ordinario e compete il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero. Ai fini dell'individuazione dello Stato o territorio estero in cui sono prodotti i redditi si applicano i medesimi criteri di cui all'articolo 23 ».

274. I soggetti che esercitano l'opzione di cui all'articolo 24-ter del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 273 del presente articolo, per i periodi d'imposta di validità

dell'opzione ivi prevista, non sono tenuti agli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1997 n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1998, n. 227, e sono esenti dalle imposte previste dall'articolo 19, commi 1 e 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

275. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca è istituito il Fondo per i posti universitari tecnico-scientifici nel Mezzogiorno, la cui dotazione costituita dalle risorse provenienti dalle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 273, che sono versate al bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Fondo di cui al precedente periodo è finalizzato al finanziamento a favore delle università aventi sede nelle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, individuate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in cui sia presente almeno un dipartimento in discipline tecnico-scientifiche e sociologiche, per essere destinato a forme di sostegno diretto agli studenti, al finanziamento di attività di ricerca, nonché per studi e ricerche inerenti allo sviluppo del Mezzogiorno. Con il medesimo decreto sono ripartite le risorse del Fondo nei limiti delle disponibilità dello stesso.

276. I contratti rinnovati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, di cui alle convenzioni con le società indicate all'articolo 50, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono derogare ai limiti di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, relativi onere, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 329, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

277. All'articolo 1, comma 154, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quarto periodo, dopo le parole: « ciascuno degli anni 2018 al 2022 » sono aggiunte le seguenti: « e di 1 milione di euro per l'anno 2023 »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai soggetti cui al presente comma non si applicano le disposizioni dell'articolo 12, commi da 12-bis a 12-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di adeguamento alla speranza di vita ».

278. Al comma 354 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « è prorogata anche per gli anni 2017 e 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « è prorogata anche per gli anni 2017, 2018 e 2019 »;

b) al secondo periodo, le parole: « e a quattro giorni per l'anno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « , a quattro giorni per l'anno 2018 e a cinque giorni per l'anno 2019 »;

c) al terzo periodo, le parole: « Per l'anno 2018 » so sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2018 e 2019 »;

d) al quarto periodo sono premesse le seguenti parole: « Per g anni 2017 e 2018, ».

279. All'articolo 1, comma 275, della legge 28 dicembre 2015, 208, dopo le parole: « quella dell'INPS » sono inserite le seguent « , compresi coloro che, transitati nel pubblico impiego ovvero nel gestione del soppresso Istituto postelegrafonici, abbiano effettua la ricongiunzione contributiva ai sensi dell'articolo 2 della legge febbraio 1979, n. 29, e risultino iscritti a forme previdenzia obbligatorie diverse dall'assicurazione generale obbligatoria, ».

280. Al fine di garantire l'attivit  di inclusione e promozio sociale delle persone con disabilita' svolta dalla Federazio italiana per il superamento dell'handicap ONLUS, e' autorizzata spesa di 400.000 euro per l'anno 2019.

281. Limitatamente all'esercizio finanziario 2019, le risorse cui all'articolo 1, comma 110, lettera b), della legge 27 dicemb 2017, n. 205, sono incrementate di euro 50 milioni a valere sul Fon sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, com 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

282. Al fine del completamento dei piani di recupero occupaziona previsti, le restanti risorse finanziarie di cui all'articolo 4 comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, co ripartite tra le regioni con i decreti del Ministro del lavoro delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia delle finanze, n. 1 del 12 dicembre 2016 e n. 12 del 5 aprile 201 nonche' le restanti risorse finanziarie previste per le specific situazioni occupazionali esistenti nella regione Sardegna dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 maggio 2018, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2018, n. 8 nonche' ulteriori 117 milioni di euro a carico del Fondo sociale p occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lette a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, c modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, da riparti proporzionalmente tra le regioni in base alle rispettive esigenze c decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, posso essere destinati dalle predette regioni, nell'anno 2019, al medesime finalita' del citato articolo 44, comma 11-bis, del decre legislativo n. 148 del 2015, nonche' a quelle dell'articolo 53-t del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, c modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Ai medesimi fini cui al primo periodo, la Regione Sardegna puo' altresì destina ulteriori risorse, fino al limite di 3,5 milioni di euro entro l'an 2019 per le specifiche situazioni occupazionali esistenti nel s territorio. All'onere derivante dall'applicazione del secon periodo, pari a 3,5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di c all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novemb 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 genna 2009, n. 2.

282-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 282, la Regione Sicilia puo' altresì destinare ulteriori risorse, fino al limite di milioni di euro nell'anno 2019, per specifiche situazioni occupazionali già presenti nel suo territorio. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a 30 milioni di euro, provvede, nell'anno 2019, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

283. A decorrere dal 1° gennaio 2019 l'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, concesso, nella misura e secondo le modalità ivi previste, soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo alla data di presentazione della domanda.

284. L'aliquota contributiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è dovuta, nella misura e secondo le modalità ivi previste, dagli iscritti alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali. Qualora dal monitoraggio degli oneri per prestazioni di cui al comma 283 e delle entrate contributive di cui al presente comma dovesse emergere, anche in via prospettica, un mancato conseguimento dell'equilibrio tra contributi e prestazioni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è adeguata l'aliquota contributiva di cui al primo periodo del presente comma. In caso di mancato adeguamento della predetta aliquota contributiva l'INPS non riconosce ulteriori prestazioni.

285. Le somme non spese in attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, restano acquisite al bilancio dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) sono destinate ad interventi di politica attiva del lavoro. I risparmi di spesa relativi alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, affluiscono al Fondo per le politiche attive del lavoro, di cui all'articolo 1, comma 21 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

286. Il Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'articolo 45 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, incrementato di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

287. Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri della cooperazione internazionale è istituito un fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, da destinare ad interventi di sostegno diretti alle popolazioni appartenenti a minoranze cristiane oggetto di persecuzioni nelle aree di crisi attuate dai soggetti del sistema della cooperazione italiana allo sviluppo di cui all'articolo 26, comma 2, della legge 11 agosto 2011 n. 125.

288. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale presenta ogni anno alle Camere una relazione sulla realizzazione delle iniziative finanziate con le risorse del fondo di cui al comma 287.

289. Al Comitato atlantico italiano è attribuito un contributo annuo di euro 150.000 a decorrere dall'anno 2019. Il contributo erogato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale entro il 30 giugno di ciascun anno ed è utilizzabile esclusivamente per il funzionamento del Comitato e per lo svolgimento delle sue attività istituzionali in ambito nazionale e internazionale, ivi comprese la promozione di attività di ricerca e formazione sulle questioni politiche, strategiche ed economico-sociali attinenti alla difesa e alla sicurezza internazionale e le relazioni con analoghi enti e organizzazioni internazionali. Resta fermo che il Comitato può ricevere contributi da amministrazioni pubbliche e da altri soggetti pubblici e privati.

290. All'articolo 1, comma 110, della legge 27 dicembre 2017, 205, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

« d) euro 5 milioni per l'anno 2018, euro 5 milioni per l'anno 2019 ed euro 5 milioni annui a decorrere dall'anno 2020 per l'estensione degli incentivi di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 ».

291. A decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2020, i conducenti di cui alla lettera a) del comma 292, assunti con regolare contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dalle imprese di autotrasporto di cui alla lettera b) del comma 292, spetta il rimborso in misura pari al 50 per cento del totale delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di merci per conto terzi.

292. Le disposizioni del comma 291 si applicano:

a) ai conducenti che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età alla data di entrata in vigore della presente legge inquadrati con le qualifiche Q1, Q2 o Q3 previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro-Logistica, trasporto merci e spedizione;

b) alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano, regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada e all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

293. Ai fini dell'imposta sul reddito delle società, alle imprese di cui al comma 292 spetta una detrazione totale dall'imposta loro per una quota pari ai rimborsi erogati ai sensi del comma 291, fino a un ammontare complessivo degli stessi non superiore a 1.500 euro totali per ciascun periodo d'imposta.

294. Il rimborso di cui al comma 291 è erogato da ciascuna impresa entro sei mesi dalla data di decorrenza del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Nel caso di conducenti già assunti e già inquadrati nelle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, il rimborso di cui al comma 291 è erogato da ciascuna impresa entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del

presente legge, purché al momento della richiesta sussistano requisiti di cui al comma 292. Le modalità di richiesta e erogazione del rimborso di cui al comma 291 sono definite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con appositi provvedimenti da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

295. Dal rimborso di cui al comma 291 sono esclusi i versamenti corrisposti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per rilascio della patente e delle abilitazioni professionali per guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi, nonché per le spese relative all'acquisto dei contrassegni telematici richiesti dalla normativa vigente.

296. Per le finalità di cui all'articolo 3 della legge 1° ottobre 2018, n. 117, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito fondo ed è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2019 e di 5 milioni di euro per l'anno 2020. Le agevolazioni di cui all'articolo 3 della legge n. 117 del 2018, per gli anni 2019 e 2020, consistono nel riconoscimento di contributo, fino ad esaurimento delle risorse di cui al primo periodo, della somma di euro 30 per ciascun dispositivo di allarme acquistato. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma, anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa.

297. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per gli anni 2019, 2020 e 2021, da iscriversi nella previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate, nel rispetto delle linee guida per gli aiuti di Stato alle imprese ferroviarie adottate dalla Commissione europea, le modalità di attribuzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per le annualità 2020, 2021 e 2022. Gli incentivi sono destinati alla compensazione dei costi supplementari per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, inclusi quelli relativi al traghettamento ferroviario di merci sui treni merci ed alle attività ad esso connesse, sostenute dalle imprese ferroviarie rispetto ad altre modalità più inquinanti, per l'effettuazione di trasporti ferroviari di merci aventi origine e destinazione nelle regioni Abruzzo, Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Le risorse non attribuite alle imprese ferroviarie ai sensi del periodo precedente sono destinate nei limiti degli stanziamenti disponibili, al riconoscimento di contributo alle imprese ferroviarie che effettuano i trasporti di merci per ferrovia sull'intera infrastruttura ferroviaria nazionale in misura non superiore al valore di 2,5 euro a treno/km. Detto contributo, che tiene conto dei minori costi esterni rispetto ai trasporti in modalità stradale, è ripartito fra le imprese avven

diritto in maniera proporzionale ai treni/km effettuati.

298. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge dicembre 2016, n. 232, per le finalità di cui alla lettera b) del medesimo comma 365, è rifinanziato per euro 130.725.000 per l'anno 2019, per euro 328.385.000 per l'anno 2020 e per euro 433.913.000 annui a decorrere dall'anno 2021. Le relative assunzioni a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà di assunzione previste dalla legislazione vigente, sono autorizzate, nell'ambito delle vacanze organiche, a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

299. Ai fini della ripartizione delle risorse di cui al comma 2 si tiene conto delle specifiche richieste volte a fronteggiare le indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni e alle esigenze di potenziamento di settori specifici secondo gli obiettivi del Governo. Le risorse assegnate alle amministrazioni richiedenti sono destinate in via prioritaria, ad avviare nuove procedure concorsuali per il reclutamento di professionalità con competenze in materia di:

- a) digitalizzazione;
- b) razionalizzazione e semplificazione dei processi e dei procedimenti amministrativi;
- c) qualità dei servizi pubblici;
- d) gestione dei fondi strutturali e della capacità di investimento;
- e) contrattualistica pubblica;
- f) controllo di gestione e attività ispettiva;
- g) tecnica di redazione degli atti normativi e analisi e verifiche di impatto della regolamentazione;
- h) monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica e bilancio.

300. Fatta salva l'esigenza di professionalità aventi competenze di spiccata specificità e fermo quanto previsto per il reclutamento del personale di cui alla lettera a) del comma 313 e di cui al comma 335, le procedure concorsuali autorizzate a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente articolo, sono svolte, secondo le indicazioni dei piani di fabbisogno di ciascuna amministrazione, mediante concorsi pubblici unici, per esami o per titoli ed esami, in relazione a figure professionali omogenee. I predetti concorsi unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per il tramite della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubblica Amministrazioni (RIPAM), di cui al decreto interministeriale del 17 luglio 1994, che si avvale dell'Associazione Foromez PA, e possono essere espletati con modalità semplificate definite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga alla disciplina prevista dai regolamenti di cui al decreto

del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, al decreto d Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, e al decre del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70. Le procedu concorsuali e le conseguenti assunzioni, finanziate con le risor del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della leg 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 2 del presente articolo, sono effettuate senza il previo svolgimen delle procedure previste dall'articolo 30 del decreto legislativo marzo 2001, n. 165. (21) (92)

301. Fermo quanto previsto dal comma 299 e dal comma 302, so autorizzate, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, co rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente articolo, assunzioni a tempo indeterminato, anche mediante avvio di procedu concorsuali, per le seguenti amministrazioni:

a) Corte dei conti: per personale dirigenziale di livello n generale e per personale non dirigenziale, nel limite di spesa euro 5.638.577 per l'anno 2019 e di euro 16.915.730 annui a decorre dall'anno 2020;

b) Corte dei conti: per referendari della Corte dei conti, n limite complessivo di spesa di euro 5.646.929 per l'anno 2019, euro 9.858.687 annui per gli anni 2020 e 2021, di euro 10.215.137 p l'anno 2022, di euro 11.194.460 per l'anno 2023, di euro 11.294.0 annui per gli anni 2024 e 2025, di euro 11.700.260 per l'anno 202 di euro 15.392.183 annui per gli anni 2027 e 2028 e di eu 15.681.574 annui a decorrere dall'anno 2029;

c) Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazio penitenziaria: per personale di cui all'articolo 2, comma 2, d decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite di spesa euro 4.434.558 per l'anno 2019 e di euro 10.738.230 annui a decorre dall'anno 2020;

d) Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel limite spesa di euro 2.416.076 annui a decorrere dall'anno 2019;

e) Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerc nel limite di spesa di euro 4.780.284 per l'anno 2019 e di eu 14.340.851 annui a decorrere dall'anno 2020;

f) Agenzia per l'Italia digitale: per personale dirigenziale livello non generale e per personale non dirigenziale, nel limite spesa di euro 1.695.529 per l'anno 2019 e di euro 2.260.705 annui decorrere dall'anno 2020;

g) Presidenza del Consiglio dei ministri: per persona dirigenziale di livello non generale e per personale non dirigenzia di categoria A, nel limite di spesa di euro 641.581 per l'anno 2019 di euro 7.698.967 annui a decorrere dall'anno 2020;

h) Istituto nazionale della previdenza sociale, nel limite spesa di euro 8.302.167 per l'anno 2019, di euro 18.679.875 p l'anno 2020 e di euro 24.906.500 annui a decorrere dall'anno 2021.

302. Al fine di evitare l'effettuazione di assunzioni oltre limiti di spesa assegnati a ciascuna amministrazione di cui al com 301 le stesse trasmettono, entro il 31 marzo di ciascuno anno, al Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzio

pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati concernenti le procedure concorsuali che si intende avviare e quelli concernenti il personale dirigenziale di livello non generale e non dirigenziale da assumere in relazione al fabbisogno e nell'ambito della propria dotazione organica, nonché la spesa annua lorda, per ciascuna annualità e regime, effettivamente da sostenere per il trattamento economico complessivo, tenuto conto del costo unitario annuo per ciascuna qualifica di personale da assumere. All'esito delle verifiche operate dai predetti Dipartimenti, le amministrazioni sono autorizzate a assumere. Il Ministro dell'economia e delle finanze, all'esito delle verifiche svolte dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica e dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio valere sulle dotazioni del fondo di cui all'articolo 1, comma 36 lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente articolo. In relazione alle assunzioni di cui alla lettera b) del comma 301, si applica esclusivamente gli obblighi di comunicazione previsti dal comma 32 (21) (92)

303. Al fine di assicurare l'efficace ed efficiente esercizio dell'attività di vigilanza per la sicurezza dei prodotti nonché dell'attività in conto terzi attribuite al Ministero dello sviluppo economico, è autorizzata, per il quinquennio 2019-2023, in aggiunta alle facoltà di assunzione previste dalla legislazione vigente l'assunzione a tempo indeterminato presso il Ministero dello sviluppo economico di un contingente di complessive 102 unità di personale nei limiti della dotazione organica, così composto: 2 unità di qualifica dirigenziale non generale con laurea in ingegneria ove discipline equipollenti; 80 unità di personale da inquadrare nell'III area del personale non dirigenziale, posizione economica F1, di cui 50 unità con professionalità di ingegneri del telecomunicazioni e 30 unità, con prevalenza di personale di profilo tecnico per una percentuale almeno pari all'80 per cento, con profili tecnici idonei al disimpegno di compiti di vigilanza per la sicurezza dei prodotti; 20 unità di personale da inquadrare nella II area di personale non dirigenziale, posizione economica F2, di cui 10 unità con professionalità di periti industriali in elettronica telecomunicazioni. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente comma, per l'importo di euro 4.067.809 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016 n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente articolo.

304. Fino alla completa attuazione della disposizione di cui al comma 303 e limitatamente al personale delle aree, il Ministero dello sviluppo economico si avvale di un contingente fino a 100 unità di personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni, con esclusione del personale scolastico, avente i requisiti professionali di cui al medesimo comma 303, in posizione di comando ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

305. Al fine di assicurare la funzionalità e l'efficienza dell'area produttiva industriale, in particolare degli arsenali degli stabilimenti militari, nonché per potenziare il sistema sinergico di collaborazione con le amministrazioni locali e realtà produttive territoriali, il Ministero della difesa, nei limiti della dotazione organica e nel rispetto dell'articolo 2259-t del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in aggiunta alle facoltà di assunzione previste a legislazione vigente, è autorizzato ad assumere, per triennio 2019-2021, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, contingente massimo di 294 unità di personale con profilo tecnico non dirigenziale, così ripartito:

a) 10 unità di Area III, posizione economica F1, e 88 unità Area II, posizione economica F2, per l'anno 2019;

b) 10 unità di Area III, posizione economica F1, e 88 unità Area II, posizione economica F2, per l'anno 2020;

c) 10 unità di Area III, posizione economica F1, e 88 unità Area II, posizione economica F2, per l'anno 2021. (93)

306. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 305 provvede, nel limite di spesa di euro 3.318.143 per l'anno 2019, euro 6.636.286 per l'anno 2020 e di euro 9.954.429 annui a decorrere dall'anno 2021, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, cofinanziato ai sensi del comma 298 del presente articolo.

307. Al fine di potenziare il funzionamento degli uffici giudiziari e di garantirne la piena funzionalità e di far fronte alle esigenze di funzionamento degli istituti penali per i minorenni, il Ministero della giustizia è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ad assumere nell'ambito dell'attuale dotazione organica, per il triennio 2019-2021, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, contingente massimo di 3.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale, così ripartito: a) 903 unità di Area II per l'anno 2019, 1.000 unità di Area III per l'anno 2020 e 1.000 unità di Area II per l'anno 2021, da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria. Il predetto personale è reclutato con le modalità di cui all'articolo 1, commi 2-bis, 2-ter e 2-septies, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 agosto 2016, n. 161. L'assunzione di personale di cui alla presente lettera è autorizzata, con le medesime modalità di cui al periodo precedente, anche mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento a norma dell'articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con attribuzione di punteggio aggiuntivo determinato dall'amministrazione e a valere sulle graduatorie delle predette liste di collocamento in favore dei soggetti che hanno maturato i titoli di preferenza di cui all'articolo 50, commi 1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge 30 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 agosto 2014, n. 114; b) 81 unità di Area III e 16 unità di Area I per l'anno 2019, per l'esigenza del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, destinato ai ruoli di funzionario contabile, funzionario dell'organizzazione, funzionario amministrativo e tecnico

nonche' di contabile. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui presente comma, per l'importo di euro 30.249.571 per l'anno 2019, euro 78.363.085 per l'anno 2020 e di euro 114.154.525 annui decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse d fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 298 d presente articolo. Per lo svolgimento delle procedure concorsua necessarie all'attuazione del presente comma e' autorizzata la spe di euro 2.000.000 per l'anno 2019.

308. Al fine di assicurare il funzionamento degli istitu penitenziari e di prevenire, nel contesto carcerario, fenome derivanti dalla condizione di marginalita' sociale dei detenuti, Ministero della giustizia - Dipartimento dell'Amministratio penitenziaria, per il triennio 2019-2021, e' autorizzato, in aggiun alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente e n limiti della vigente dotazione organica, ad assumere con contratto lavoro a tempo indeterminato 35 dirigenti di istituto penitenziari di livello dirigenziale non generale.

309. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro novan giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, so determinati le modalita' e i criteri per le assunzioni di cui comma 308.

310. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 308 autorizzata la spesa di euro 1.689.844 per l'anno 2019, di eu 3.379.686 per l'anno 2020, di euro 3.420.770 per l'anno 2021, di eu 3.461.852 per l'anno 2022, di euro 3.502.936 per l'anno 2023, di eu 3.544.019 per l'anno 2024, di euro 3.585.102 per l'anno 2025, di eu 3.626.186 per l'anno 2026, di euro 3.667.269 per l'anno 2027, di eu 3.708.352 per l'anno 2028 e di euro 3.749.436 annui a decorre dall'anno 2029.

311. Per far fronte alle eccezionali esigenze gestionali deg istituti penali per minorenni, la dotazione organica della carrie penitenziaria del Dipartimento per la giustizia minorile e comunita' del Ministero della giustizia e' incrementata di set posizioni di livello dirigenziale non generale. Le tabelle C ed allegate al regolamento di cui al decreto del Presidente d Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, sono sostituite dal tabelle I e II allegate alla presente legge e le successive modific alle predette tabelle sono disposte secondo le modalita' di c all'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. C decreto del Ministro della giustizia sono individuati, in numero n superiore a sette, gli istituti penali per minorenni classifica quali uffici di livello dirigenziale non generale. Il Ministero del giustizia e' autorizzato, nel triennio 2019-2021, in deroga vigenti vincoli assunzionali, a bandire procedure concorsuali e assumere a tempo indeterminato fino a sette unita' di personale livello dirigenziale non generale. Nelle more dell'espletamento d concorso pubblico finalizzato alla copertura dei posti di cui presente comma, i funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti istituto penitenziario possono svolgere fino al 31 dicembre 2023, deroga a quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto legislati

15 febbraio 2006, n. 63, le funzioni di direttore degli istituti penali per minorenni. Per l'attuazione delle disposizioni di cui presente comma e' autorizzata la spesa di euro 337.969 per l'an 2019, di euro 675.937 per l'anno 2020, di euro 684.154 per l'an 2021, di euro 692.370 per l'anno 2022, di euro 700.587 per l'an 2023, di euro 708.804 per l'anno 2024, di euro 717.020 per l'an 2025, di euro 725.237 per l'anno 2026, di euro 733.454 per l'an 2027, di euro 741.670 per l'anno 2028 e di euro 758.104 annui decorrere dall'anno 2029.

311-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto c il Ministro per la pubblica amministrazione, sono determinati modalita' e i criteri per le assunzioni di cui al comma 311.

312. All'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 30 gennaio 199 n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, 61, all'ultimo periodo, le parole: « triennio 2016-2018 » so sostituite dalle seguenti: « quinquennio 2016-2020 » e le parole: massimo di tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « massimo cinque anni ».

313. Al fine di assicurare il mantenimento dei necessari standa di funzionalita' dell'Amministrazione dell'interno, anche relazione ai peculiari compiti in materia di immigrazione e ordi pubblico, il Ministero dell'interno e' autorizzato, fino al dicembre 2023, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste legislazione vigente, nell'ambito della vigente dotazione organic ad assumere le seguenti unita' di personale della carriere prefettizia e di livello dirigenziale e non dirigenzia dell'Amministrazione civile dell'interno, cosi' suddiviso: a) unita' nella qualifica iniziale di accesso alla carriera prefettizi b) 25 unita' nella qualifica iniziale di accesso alla dirigen dell'Area Funzioni Centrali; c) 250 unita' nell'Area III, posizio economica F1; d) 450 unita' nell'Area II, posizione economica F Agli oneri di cui al presente comma, pari ad euro 32.842.040 p ciascuno degli anni 2019 e 2020 e ad euro 34.878.609 annui decorrere dal 2021, si provvede a valere sulle risorse del fondo cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicemb 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 298 del presen articolo.

314. In aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazio vigente e nel limite delle proprie dotazioni organiche, il Ministe degli affari esteri e della cooperazione internazionale autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, per l'anno 2019: 1 dipendenti della III area funzionale, posizione economica F1, anc mediante il bando di nuovi concorsi, nonche' l'ampliamento dei pos messi a concorso ovvero lo scorrimento delle graduatorie di concor gia' banditi; fino a 200 dipendenti della II area funzional posizione economica F2, anche mediante il bando di nuovi concorsi.

315. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 314, p l'importo di euro 5.380.200 per l'anno 2019 e di euro 10.760.4 annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede a valere sulle risor del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della leg 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 2 del presente articolo.

316. All'articolo 152, primo comma, primo periodo, del decreto d Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole da: nel limite di » fino alla fine del periodo sono sostituite dal seguenti: « nel limite di un contingente complessivo pari a 2.8 unita' ». Ai fini dell'incremento del contingente come ridetermina dal presente comma e' autorizzata una spesa pari a euro 1.002.150 n 2019, euro 2.044.386 nel 2020, euro 2.085.274 nel 2021, eu 2.126.979 nel 2022, euro 2.169.519 nel 2023, euro 2.212.909 nel 202 euro 2.257.168 nel 2025, euro 2.302.311 nel 2026, euro 2.348.357 n 2027 ed euro 2.395.324 a decorrere dal 2028.

317. Al fine di potenziare l'attuazione delle politiche ambienta e di perseguire un'efficiente ed efficace gestione delle risor pubbliche destinate alla tutela dell'ambiente, anche allo scopo prevenire l'instaurazione di nuove procedure europee di infrazione di superare quelle in corso, il Ministero dell'ambiente e del tutela del territorio e del mare, per il triennio 2019-2021, autorizzato ad assumere, a tempo indeterminato, anche in sovranume con assorbimento in relazione alle cessazioni del personale di ruol mediante apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed esam un contingente di personale di 350 unita' appartenenti all'Area II posizione economica F1, e di 50 unita' appartenenti all'Area I posizione economica F2, in possesso del diploma di scuola secondar di secondo grado. E' parimenti autorizzata l'assunzione a tem indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale pubblica p titoli ed esami, di un contingente di personale in posizio dirigenziali di livello dirigenziale non generale, di complessive unita', con riserva di posti non superiore al 50 per cento personale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del mare. Per le finalita' di cui al presente comma, la dotazio organica del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del mare, di cui alla tabella 4 allegata al decreto del Presiden del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzet Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2013, e' incrementata di 20 posizio di livello dirigenziale non generale e di 300 unita' di personale n dirigenziale. Il Ministero dell'ambiente e della tutela d territorio e del mare, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349, provvede alla progressi riduzione delle convenzioni stipulate per le attivita' di assisten e di supporto tecnico-specialistico e operativo in mater ambientale, nella misura fino al 10 per cento nell'anno 2026, fino 20 per cento nell'anno 2027, fino al 50 per cento nell'anno 202 fino al 70 per cento nell'anno 2029 e del 100 per cento nell'an 2030, avendo come riferimento il totale delle convenzioni vigent per le medesime attivita', nell'anno 2018. PERIODO SOPPRESSO DAL D. 9 GIUGNO 2021, N. 80, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOS 2021, N. 113. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 9 GIUGNO 2021, N. 8 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2021, N. 113. Ag oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente comma, nel limi massimo di spesa pari ad euro 4.053.663 per l'anno 2019, ad eu 14.956.400 per l'anno 2020 e ad euro 19.221.950 annui a decorre dall'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del fondo di c all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 201

n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente articolo. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 800.000 per l'anno 2019. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo del Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi, iscritto nel stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. (27) (80) (93)

318. La dotazione organica dell'Avvocatura dello Stato, di cui decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2006, incrementata di 6 posizioni di livello dirigenziale non generale e 85 unità di personale non dirigenziale. L'Avvocatura dello Stato per i trienni 2019-2021 e 2022-2024, è autorizzata ad assumere, tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, un contingente di personale di 6 unità di livello dirigenziale non generale, di 35 unità appartenenti all'Area II posizione economica F1, e di 50 unità appartenenti all'Area I posizione economica F2, in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, anche con particolare specializzazione nelle materie tecnico-giuridiche. Nella procedura concorsuale per copertura delle posizioni dirigenziali di cui al periodo precedente può essere prevista una riserva per il personale interno in possesso dei requisiti per l'accesso al concorso per dirigente nei limiti massimo del 50 per cento dei posti messi a concorso. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente comma, nei limiti massimo di spesa pari a 1.082.216 euro per l'anno 2019, a 3.591.1 euro per l'anno 2020 e a 4.013.480 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2011 n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente articolo.

319. Al fine di assicurare lo svolgimento dei compiti assegnati dalla legge all'Avvocatura dello Stato, le dotazioni organiche degli avvocati dello Stato e dei procuratori dello Stato sono aumentate rispettivamente, di dieci unità. La tabella A di cui alla legge 28 aprile 1979, n. 103, è conseguentemente modificata. Le procedure concorsuali per le conseguenti assunzioni, disciplinate con decreto dell'Avvocato generale dello Stato, sono disposte anche in deroga ai vincoli in materia di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni nonché ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over. A tale fine è autorizzata una spesa pari a 1.372.257 euro per l'anno 2019, a 2.024.008 euro per l'anno 2020, a 2.222.196 euro per l'anno 2021, a 2.358.775 euro per l'anno 2022, a 2.378.227 euro per l'anno 2023, a 2.636.381 euro per l'anno 2024, a 2.654.527 euro per l'anno 2025, a 2.720.036 euro per l'anno 2026, a 3.203.217 euro per l'anno 2027 e a 3.228.143 euro annui a decorrere dall'anno 2028.

320. Al fine di agevolare la definizione dei processi amministrativi pendenti e di ridurre ulteriormente l'arretrato, è autorizzata l'assunzione, con conseguente incremento della dotazione organica, di consiglieri di Stato e di referendari dei tribunali

amministrativi regionali, anche in deroga alla vigente normativa materia di turn over. A tal fine, e' autorizzata la spesa per onere massimo complessivo di 4,9 milioni di euro per l'anno 2019, 2.934.632 euro per l'anno 2020, di 5.915.563 euro per l'anno 2021, 5.971.938 euro per l'anno 2022, di 6.673.996 euro per l'anno 2023, 6.972.074 euro per l'anno 2024, di 6.985.009 euro per l'anno 2025, 7.103.839 euro per l'anno 2026, di 7.156.597 euro per l'anno 2027 di 8.115.179 euro annui a decorrere dall'anno 2028. Per le connesse esigenze di funzionamento della giustizia amministrativa autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2019. L'amministrazione comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato dati relativi al personale assunto e i relativi oneri.

320-bis. In attuazione di quanto previsto dal comma 32 all'articolo 1 della legge 27 aprile 1982, n. 186, sono apportate seguenti modificazioni: al secondo comma, la parola: "sei" sostituita dalla seguente: "sette"; al terzo comma, le parole "ciascuna sezione giurisdizionale e' composta da due presidenti" sono sostituite dalle seguenti: "ciascuna sezione giurisdizionale composta da tre presidenti". All'articolo 1, quinto comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, la parola "tre" e' sostituita dalla seguente: "cinque". Al giudizio di idoneita' di cui all'articolo 2 primo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186, e al giudizio per conferimento delle funzioni di cui all'articolo 6, comma secondo, della medesima legge n. 186 del 1982, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 16, all'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e, in ogni caso di promozione a qualifica superiore ai sensi dell'articolo 21, il ricollocamento in ruolo avviene a richiesta dell'interessato, da presentare entro 15 giorni dalla conoscenza del provvedimento di promozione a pena di decadenza dalla stessa, e deve obbligatoriamente perdurare per tutto il periodo di cui al quinto comma dello stesso articolo 21. Fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, per il personale di magistratura del tribunale amministrativo regionale di Trento della sezione autonoma di Bolzano e per i consiglieri di Stato nominati ai sensi dell'articolo 14 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 426 del 1984, nonche' dal decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373, per il personale di magistratura del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, la dotazione organica del personale di magistratura del giurisdizione amministrativa e' incrementata di tre presidenti di sezione del Consiglio di Stato, di due presidenti di tribunale amministrativo regionale, di dodici consiglieri di Stato e diciotto fra referendari, primi referendari e consiglieri di tribunali amministrativi regionali. Conseguentemente, sono autorizzate per l'anno 2020 nonche' per il triennio 2021-2023 secondo le modalita' previste dalla normativa vigente, la copertura di quindici posti di organico di consiglieri di Stato, l'assunzione di venti referendari dei tribunali amministrativi regionali, nonche' per le esigenze delle segreterie delle nuove sezioni del Consiglio

Stato e dei Tribunali amministrativi regionali, l'assunzione di t dirigenti di livello non generale a tempo indeterminato, in deroga vigenti limiti assunzionali, con contestuale incremento del relativa dotazione organica.

320-ter. Per effetto di quanto previsto dal comma 320-bis, Tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, e' sostitui dalla seguente:

"TABELLA A

Ruolo del personale di magistratura della giustizia amministrativ

Presidente del Consiglio di Stato	n. 1
Presidente aggiunto del Consiglio di Stato	n. 1
Presidenti di Sezione del Consiglio di Stato	n. 22
	(*)
Presidenti di Tribunale amministrativo regionale	n. 24
	n. 102
Consiglieri di Stato	(*)
	(**)
Consiglieri di Tribunale amministrativo regionale, Primi Referendari e Referendari	n. 403
	(***)
(*) Oltre ai posti per il Consiglio di giustizia amministrativa pe la Regione siciliana, previsti dal decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373.	
(**) Oltre ai posti dei consiglieri di Stato nominati ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426.	
(***) Oltre ai posti dei consiglieri del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e per la sezione autonoma per l provincia di Bolzano, di cui all'articolo 90 dello Statuto special per il Trentino-Alto Adige, previsti rispettivamente dagli articol 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n 426."	

321. Al fine di agevolare la definizione dei proces amministrativi pendenti e di ridurre ulteriormente l'arretrato, p il quadriennio 2019-2022, in deroga ai vigenti limiti assunzionali e' autorizzato il reclutamento, con contratto di lavoro a tem indeterminato, sino a 26 unita' di personale non dirigenziale d Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, c conseguente incremento della dotazione organica. Per l'attuazione d presente comma e' autorizzata la spesa di 0,6 milioni di euro p l'anno 2019 e di 1,12 milioni di euro annui a decorrere dall'an

2020. L'amministrazione comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri -Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati relativi al personale assunto e i relativi oneri

322. Al fine di agevolare la definizione dei processi pendenti dinanzi alla giurisdizione contabile, compresi i giudizi di conto, di ridurre ulteriormente l'arretrato, e' autorizzata l'assunzione referendari della Corte dei conti, anche in deroga alla vigente normativa in materia di turn over. A tale fine e' autorizzata la spesa nel limite massimo complessivo di 3.390.000 euro per l'anno 2019, di 3.457.000 euro per gli anni 2020 e 2021, di 3.582.000 euro per l'anno 2022, di 3.939.000 euro per l'anno 2023, di 3.961.000 euro per l'anno 2024, di 4.032.000 euro per l'anno 2025, di 4.103.000 euro per l'anno 2026 e di 5.308.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020. Per le connesse esigenze di funzionamento della giustizia contabile e' autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2019 e di un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Il Segretario generale della Corte dei conti comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati relativi al personale assunto e i relativi oneri.

323. All'articolo 4-bis, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 agosto 2015, n. 125, le parole: « per una durata non eccedente l'espletamento dei concorsi di cui al comma 1 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « fino alla data a decorrere dalla quale sono rese operative le posizioni organizzative di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e comunque non oltre il 30 aprile 2019 ».

324. All'articolo 1, comma 94, lettera b), primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « a decorrere dalla data del 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dalla data di operativita' delle posizioni organizzative di cui al comma 93 e comunque non oltre il 30 aprile 2019 ».

325. Le previsioni dei commi 323 e 324 non hanno effetto nei confronti dell'Agenzia che non emani entro il 31 dicembre 2018 bandi per la selezione dei candidati a ricoprire le posizioni organizzative di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

326. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e tenuto conto dell'esigenza di garantire, nel biennio 2020-2021, l'equilibrio gestionale del servizio nazionale di riscossione, l'Agenzia delle entrate, di cui al comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, della funzione del servizio di riscossione, svolta dall'ente pubblico economico Agenzia delle entrate-Riscossione, eroga allo stesso ente, a titolo di contributo in base all'andamento dei proventi risultanti dal relativo bilancio annuale, una quota non superiore complessivamente a 550 milioni di euro, di cui 300 milioni per l'anno 2020 e 250 milioni per l'anno

2021), a valere sui fondi accantonati nel bilancio 2019 a favore d predetto ente, incrementati di 200 milioni di euro derivan dall'avanzo di gestione dell'esercizio 2019, in deroga all'artico 1, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e sulle risor assegnate per gli esercizi 2020 e 2021 alla medesima Agenzia del entrate. Tale erogazione e' effettuata in acconto, per la quo maturata al 30 giugno di ciascun esercizio, entro il secondo me successivo alla deliberazione del bilancio semestrale dell'Agenz delle entrate-Riscossione e a saldo entro il secondo mese successi all'approvazione del bilancio annuale della stessa Agenzia.

327. Qualora la quota da erogare per l'anno 2020 all'ente Agenz delle entrate-Riscossione a titolo di contributo risulti inferio all'importo di 300 milioni di euro, si determina, per un ammonta pari alla differenza, l'incremento della quota di 250 milioni euro, erogabile allo stesso ente per l'anno 2021, in conformita' comma 326.

328. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2021, N. 234.

329. Il Ministero della salute, per le finalita' di c all'articolo 5-ter del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 7 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, autorizzato per gli anni 2019 e 2020 ad avvalersi di un contingen fino a venti unita' di personale appartenente all'area III d comparto Ministeri in posizione di comando ai sensi dell'articolo 1 comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Conseguentemente p gli anni 2019 e 2020 e' ridotta di 1.103.000 euro ann l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, del legge 24 dicembre 2007, n. 244.

330. All'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 10 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, lettera b), le parole: « 434 unita', di cui 35 livello dirigenziale non generale e 2 uffici di livello dirigenza generale » sono sostituite dalle seguenti: « 569 unita', di cui 42 livello dirigenziale non generale e 2 uffici di livello dirigenza generale »;

b) al comma 12, le parole: « 122 unita' » sono sostituite dal seguenti: « 250 unita' » e le parole: « 8 posizioni » sono sostitui dalle seguenti: « 15 posizioni »;

c) al comma 15, le parole: « 141 unita' » sono sostituite dal seguenti: « 205 unita' », le parole: « 15 dirigenti » sono sostitui dalle seguenti: « 19 dirigenti », le parole: « 70 unita' » so sostituite dalle seguenti: « 134 unita' » e le parole: « 10 dirigen » sono sostituite dalle seguenti: « 13 dirigenti ».

331. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 33 pari ad euro 2.063.891 per l'anno 2019 e ad euro 8.113.523 annui decorrere dal 2020, si provvede a valere sulle risorse del fondo cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicemb 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 298 del presen articolo.

332. Per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per la sicurez delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostrada (ANSFISA) e' autorizzata l'ulteriore spesa di 1 milione di euro p

l'anno 2019 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.

333. Al fine di garantire la tutela dei diritti dei lavoratori cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica gennaio 1967, n. 18, all'articolo 1, comma 276, lettera e), del legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « a decorrere dall'an 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2018 e di eu 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2019 ».

334. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 170, dopo il quinto comma e' aggiunto seguente: « Le disposizioni di cui agli articoli 175, 176, 178, 17 181 e al titolo II della parte terza si interpretano nel senso c non si applicano al personale assegnato o in servizio presso rappresentanze diplomatiche con sede in Roma e che gli articoli 17 176 e 199 si applicano ai capi delle medesime rappresentan diplomatiche a decorrere dal loro effettivo trasferimento presso residenza demaniale »;

b) all'articolo 171, il comma 6 e' sostituito dal seguente:

« 6. Se dipendenti in servizio all'estero condividono qualsiasi titolo l'abitazione, l'indennita' di servizio all'estero ridotta per ciascuno di essi nella misura del 12 per cento »;

c) all'articolo 173, comma 4, le parole:

« al 15 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « all'8 p cento »;

d) all'articolo 175, il comma 4 e' sostituito dal seguente:

« 4. L'indennita' di sistemazione spetta nella misura del 50 p cento al dipendente che condivide a qualsiasi titolo l'abitazione c altro dipendente nella maggior parte del primo anno dall'assunzio in servizio nella sede estera »;

e) all'articolo 176, il comma 3 e' sostituito dal seguente:

« 3. L'indennita' di rientro spetta nella misura del 50 p cento al dipendente che ha condiviso a qualsiasi titolo l'abitazio con altro dipendente nella maggior parte dell'ultimo anno preceden al rientro in Italia »;

f) all'articolo 181, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

« 2-bis. Il beneficio di cui al presente articolo non spetta personale in servizio in residenze non classificate come disagiate particolarmente disagiate situate a distanza non maggiore chilometri 3.500 da Roma »;

g) all'articolo 199, comma 4, il primo periodo e' sostituito d seguente: « Se dipendenti condividono a qualsiasi titolo l'abitazio durante il servizio estero, e sempre che il divario fra le date assunzione in servizio nella sede sia inferiore a centottanta giorn il contributo di cui al comma 1 spetta al dipendente che ne diritto nella misura piu' elevata, aumentata del 20 per cento ».

335. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministr adottato con le procedure di cui all'articolo 4-bis del decreto-leg 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge agosto 2018, n. 97, e' rimodulata, in base ai fabbisogni trienna programmati, la dotazione organica del personale della carrie diplomatica, tenendo conto anche dell'autorizzazione di spesa di c all'articolo 4, commi 3 e 6, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n.

convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, garantendo la neutralita' finanziaria della rimodulazione.

336. All'articolo 19, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 12 la parola: « duecento » e' sostituita dalla seguente: duecentoquaranta ». Nei limiti delle disponibilita' del propr organico, l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo autorizzata a bandire una procedura concorsuale, ai sen dell'articolo 20, commi 2 e 3, del decreto legislativo 25 magg 2017, n. 75, e ad assumere fino a 29 unita' appartenenti all'Ar funzionale III, posizione economica F1. Per le finalita' del presen comma sono elevati gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti per l'Agenz italiana per la cooperazione allo sviluppo, utilizzando le risor previste per i contratti di lavoro flessibile nel limite di spesa euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2019. Agli ulteriori one derivanti dal primo periodo, pari a 1.000.000 di euro annui decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrisponden riduzione del finanziamento annuale di cui all'articolo 18, comma lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125.

337. Al fine di rafforzare l'azione dell'Italia nell'ambito del cooperazione internazionale allo sviluppo, anche mediante potenziamento del ruolo della Cassa depositi e prestiti Spa qua istituzione finanziaria per la cooperazione internazionale al sviluppo, anche in coerenza con gli obiettivi di sviluppo sostenibi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, alla legge 11 agosto 2014, 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8:

1) al comma 1-bis, le parole: « prestiti concessi » so sostituite dalle seguenti:

« finanziamenti concessi, sotto qualsiasi forma, » e so aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonche' le categorie operazioni ammissibili all'intervento del medesimo fondo »;

2) al comma 2-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: e pertanto, in caso di ricezione di un atto di pignoramento pres terzi da parte della Cassa depositi e prestiti Spa, questa rende u dichiarazione negativa ai sensi dell'articolo 547 del codice procedura civile »;

b) all'articolo 22, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:

« 4-bis. Le esposizioni assunte dalla Cassa depositi e presti Spa ai sensi del comma 4 nei confronti dei soggetti di c all'articolo 8, comma 1, possono essere assistite, anc integralmente, dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ulti istanza, secondo criteri, condizioni e modalita' stabiliti c decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia delle finanze. La garanzia dello Stato e' elencata nell'allegato al stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e del finanze ai sensi dell'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, 196. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2019, da iscrivere nello sta di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, incremento delle risorse destinate alle garanzie assunte dallo Stat Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzio

dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Le risorse non utilizzate al termine dell'anno 2019 sono versate sulla contabilità speciale di cui al medesimo articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e sono oggetto di specifica evidenza contabile »;

c) all'articolo 27:

1) al comma 3, lettere a), b) e c), la parola: « prestiti » sostituita dalle seguenti: « finanziamenti sotto qualsiasi forma »;

2) al comma 4, lettera c), le parole: « i crediti » sostituite dalle seguenti: « finanziamenti sotto qualsiasi forma ».

338. Al fine di perseguire più efficacemente le missioni istituzionali, il Ministero per i beni e le attività culturali autorizzato, nel rispetto dell'attuale dotazione organica, esperire procedure concorsuali per l'assunzione, a decorrere dall'anno 2020, di 500 unità di personale di qualifica non dirigenziale, di cui 250 unità appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e 250 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F1, e, a decorrere dall'anno 2021, di ulteriori 500 unità di personale di qualifica non dirigenziale, di cui 250 unità appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e 250 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F1. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente comma, pari ad euro 18.620.405 per l'anno 2020 e ad euro 37.240.810 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016 n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente articolo.

339. Al fine di garantire una migliore azione di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale nazionale, è consentito lo scorrimento, nel limite massimo di spesa di 3,75 milioni di euro, per un numero di posizioni superiore al 100 per cento dei posti messi a concorso, delle graduatorie relative alle procedure di selezione pubblica bandite ai sensi dell'articolo 1, commi 328 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nel rispetto della dotazione organica di cui alla tabella B allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171. Alla copertura degli oneri, a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente articolo.

340. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 39 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementata dell'importo di euro 3.750.000 a decorrere dall'anno 2019.

341. Al fine di sostenere le attività di studio e ricerca dell'Istituto per la storia del Risorgimento Italiano, è autorizzata a decorrere dall'anno 2019 la spesa di 400.000 euro annui.

342. In considerazione dell'esigenza di rafforzare l'azione di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, nel rispetto dei limiti delle dotazioni organiche nonché delle facoltà e dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, il Ministero per

beni e le attività culturali può coprire, per l'anno 2019, proprie carenze di personale nei profili professionali delle Aree e III assumendo in ordine di graduatoria, nel limite massimo del per cento delle facoltà assunzionali per l'anno 2019 come accerta con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i candidati che, nelle procedure selettive interne per passaggio rispettivamente all'Area II e all'Area III con graduatorie approvate a decorrere dal 1° gennaio 2010, si sono collocati nel graduatorie medesime in posizione utile in base al numero di posti previsto dai rispettivi bandi per la cui copertura dei posti è stata indetta ciascuna procedura.

343. Al fine di fare fronte a esigenze temporanee di rafforzamento dei servizi di accoglienza e di assistenza al pubblico, miglioramento e di potenziamento degli interventi di tutela, vigilanza e ispezione, protezione e conservazione nonché valorizzazione dei beni culturali in gestione, è consentita proroga fino al 31 dicembre 2020, nel limite di spesa di 1 milione euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, dei contratti a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi della cultura ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, fermo restando il limite della durata massima complessiva di trentasei mesi, anche non consecutivi, dei medesimi contratti.

344. Le amministrazioni comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati relativi al personale da assumere ai sensi dei commi da 298 a 342 e i relativi oneri, ai fini dell'assegnazione delle risorse del fondo di cui all'articolo 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, cofinanziato ai sensi del comma 298 del presente articolo, esclusione di quelli inerenti alle procedure previste dai commi 313, 320, 321, 322 e 335. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. (21) (92)

345. Al fine di potenziare la tutela delle minoranze linguistiche presenti in Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge 23 febbraio 2001, n. 38, la dotazione organica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è incrementata di un posto dirigenziale di livello generale. Conseguentemente il Ministero medesimo provvede ad adeguare la propria organizzazione mediante nuovi regolamenti, ivi incluso quello degli uffici di direzione e collaborazione, che possono essere adottati con le modalità di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, emanati entro il 31 ottobre 2019, anche al fine di semplificare e accelerare il riordino dell'organizzazione del Ministero. Nelle modalità dell'entrata in vigore dei nuovi regolamenti di organizzazione, gli incarichi dirigenziali di livello generale continuano ad avere efficacia sino all'attribuzione dei nuovi.

346. Al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso

contratti a termine e valorizzare la professionalita' acquisita d personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, l'Autorita' regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), per il trienn 2019-2021, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del decre legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nell'ambito della propr autonomia organizzativa, contabile e amministrativa, senza nuovi maggiori oneri per il bilancio dello Stato, assume a tem indeterminato, previo superamento di un apposito esame svol mediante colloquio, il personale non dirigenziale in possesso tutti i seguenti requisiti:

a) che risulti in servizio con contratto a tempo determina presso l'ARERA alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) che sia stato reclutato a tempo determinato per mezzo selezioni pubbliche;

c) che abbia maturato, o maturi al 31 dicembre dell'anno in c si procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche n continuativi, negli ultimi otto anni.

347. La pianta organica del personale di ruolo dell'ARERA rideterminata numericamente a seguito delle assunzioni di cui comma 346 del presente articolo e il numero dei dipendenti a tem determinato di cui all'articolo 2, comma 30, della legge 14 novemb 1995, n. 481, come modificato dall'articolo 1, comma 118, della leg 23 agosto 2004, n. 239, e' ridotto da sessanta a venti unita'. (77)

348. Al fine di sostenere le attivita' in materia di programmazio degli investimenti pubblici, nonche' in materia di valutazione del fattibilita' e della rilevanza economico-finanziaria d provvedimenti normativi e della relativa verifica del quantificazione degli oneri e della loro coerenza con gli obietti programmatici in materia di finanza pubblica, la dotazione organi del Ministero dell'economia e delle finanze e' incrementata di ven posti di funzione dirigenziale di livello non generale per conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca. P l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di 2.700.0 euro annui a decorrere dal 2019.

349. Per le finalita' di cui al comma 348 il Ministe dell'economia e delle finanze e' autorizzato, nel triennio 2019-202 in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, a bandire procedu concorsuali e ad assumere a tempo indeterminato, entro il 31 dicemb 2023, fino a venti unita' di personale con qualifica di dirigente seconda fascia.

350. Ai fini della razionalizzazione organizzativa e amministrati delle articolazioni territoriali del Ministero dell'economia e del finanze, si provvede alla revisione degli assetti organizzati periferici attraverso:

a) la realizzazione di presidi unitari orientati al gover coordinato dei servizi erogati in ambito territoriale dal articolazioni periferiche del Ministero dell'economia e del finanze, ivi compresi gli uffici di segreteria degli organi del giurisdizione tributaria di cui all'articolo 31 del decre legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, ferme restando le funzioni collaborazione e supporto nell'esercizio dell'attivit giurisdizionale delle commissioni tributarie. Tali presi

costituiscono uffici dirigenziali non generali e dipendo organicamente e funzionalmente dal Dipartimento della Ragione generale dello Stato;

b) la realizzazione di poli logistici territoriali unitari, anche mediante condivisione delle sedi con uffici di altre amministrazioni statali e, in particolare, con le altre articolazioni dell'amministrazione economico-finanziaria;

c) Il contingente di personale addetto agli uffici di segreteria delle commissioni tributarie è evidenziato nell'ambito della dotazione organica unitaria e la sua consistenza e le variazioni sono determinate secondo le modalità previste dall'articolo 32, comma del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545. (3)

351. Con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede anche agli interventi di riorganizzazione di cui al comma 350, al fine di assicurare una maggiore funzionalità e flessibilità operativa degli uffici centrali e periferici, nonché di garantire l'uniformità del trattamento economico del personale servizio.

352. Per le medesime finalità del comma 348 la percentuale stabilita al primo periodo del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli incarichi di livello dirigenziale non generale da conferire al personale in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze in possesso comprovate professionalità tecniche, con oneri a valere sulle fasce assunzionali del medesimo Ministero, è pari al 12 per cento.

353. Agli oneri derivanti dal comma 351, pari a 20,2 milioni euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede:

a) quanto ad euro 15,7 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento del Fondo per il riaccertamento dei residui passivi di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze; a decorrere dall'anno 2024 le misure di cui al comma 350 devono garantire il conseguimento di un risparmio di spesa annuo non inferiore a 15,7 milioni di euro. Sono corrispondentemente ridotti gli stanziamenti dei capitoli di bilancio per acquisto beni e servizi interessati iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

b) quanto ad euro 4,5 milioni a decorrere dall'anno 2019 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 685, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Conseguentemente all'articolo 1, comma 685, della citata legge n. 205 del 2017, le parole da: « presta servizio » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « presta servizio presso gli uffici centrali dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, ivi incluso quello con qualifica dirigenziale non generale e' corrisposta una maggiorazione dell'indennità di amministrazione della retribuzione di posizione di parte variabile in godimento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo confronto

con le organizzazioni sindacali, sono individuati, tenendo con delle modalita' di svolgimento delle attivita' di cui al pri periodo, le misure e i criteri di attribuzione delle predet maggiorazioni nonche', su proposta dei Capi Dipartimento, personale interessato, nel limite di spesa di 7 milioni di euro p l'anno 2018 e di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'an 2019. Le maggiorazioni sono erogate mensilmente, sulla ba dell'effettivo svolgimento dell'attivita' di cui al primo perio attestato dai Capi Dipartimento, previo monitoraggio svol nell'ambito di ciascun ufficio interessato ».

354. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agos 2015, n. 127, al quarto periodo, dopo le parole: « sono re disponibili » sono inserite le seguenti: « , su richiesta, ».

355. Al fine di potenziare l'attuazione delle politiche per salute, di assicurare un'efficiente ed efficace gestione del risorse pubbliche destinate alla tutela della salute, nell'obietti di perseguire le accresciute attivita' demandate agli uffici centra e periferici del Ministero della salute, ivi incluse quelle derivan dalle nuove procedure europee in materia di controlli, il Ministe della salute, in deroga alle vigenti facolta' assunzionali e senza previo espletamento delle procedure di mobilita' di cui all'artico 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' autorizzato assumere a tempo indeterminato, per il triennio 2019-2021, median apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, contingente di personale di 80 unita' appartenenti all'Area II posizione economica F1, e di 28 unita' appartenenti all'Area I posizione economica F1, in possesso del diploma di scuola secondar di secondo grado.

356. Per le medesime finalita' di cui al comma 355, il Ministe della salute e' autorizzato ad assumere a tempo indeterminato contingente di personale in posizioni dirigenziali non generali del professionalita' sanitarie di complessive 210 unita'. Fermo il limi massimo delle assunzioni autorizzate dal presente comma, il Ministe della salute puo' indire procedure per titoli ed esami per un nume di unita' non superiore a 155, riservate al personale medic veterinario, chimico e farmacista, con incarichi per lo svolgimen dei controlli obbligatori in materia di profilassi internaziona conferiti ai sensi dell'articolo 34-bis del decreto-legge 30 dicemb 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbra 2009, n. 14, in servizio presso il Ministero della salute alla da di entrata in vigore della presente legge.

357. Agli oneri di cui ai commi 355 e 356 si provvede:

a) nel limite massimo di spesa pari ad euro 725.000 per l'an 2019, 6.433.000 per l'anno 2020 e ad euro 9.961.000 annui a decorre dall'anno 2021, a valere sulle risorse del fondo di cui all'artico 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, co rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente articolo;

b) quanto a 867.945 euro annui a decorrere dall'anno 201 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di c all'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 24 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31;

c) quanto a 9.484.115 euro annui a decorrere dall'anno 201

mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 402, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

d) quanto a 4.256.690 euro annui a decorrere dall'anno 2019 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.

358. Per le finalità di cui ai commi 355 e 356, la dotazione organica del Ministero della salute di cui alla tabella A allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, è incrementata di 210 posizioni dirigenziali non generali delle professionalità sanitarie nonché 80 unità di personale non dirigenziale appartenenti all'Area II, posizione economica F1, e di 28 unità di personale non dirigenziale appartenenti all'Area II, posizione economica F1.

359. I bandi per le procedure concorsuali di cui ai commi 355 e 356 definiscono i titoli valorizzando l'esperienza lavorativa in materia di tutela della salute nell'ambito della pubblica amministrazione. Le procedure concorsuali di cui al comma 356 possono essere affidate alla Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994. Agli oneri derivanti dallo svolgimento delle procedure concorsuali previste dai commi 355 e 356, quantificati complessivamente in euro 1.000.000 per l'anno 2019, provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui al comma 357 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute.

360. A decorrere dall'anno 2019, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, procedono al reclutamento del personale secondo le modalità semplificate individuate con il decreto di cui al comma 300. Fin dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 300 precedente, il reclutamento avviene secondo le modalità stabilite dalla disciplina vigente.

361. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160.

362. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160.

362-bis. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160.

362-ter. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160.

363. All'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 12, la lettera b) del comma 3 e i commi 3-ter e 3-quater sono abrogati.

364. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 16, la lettera e-bis) del comma 3 è abrogata, fermo restando quanto previsto dall'articolo 400, comma 15, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

365. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160.

366. I commi da 360 a 364 non si applicano alle assunzioni di personale scolastico, inclusi i dirigenti, e del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica. I commi 360, 361, 363 e 364 non si applicano alle assunzioni di personale educativo degli enti locali.

367. In analogia a quanto previsto al comma 359, i bandi per procedure concorsuali di cui al comma 349 definiscono i titoli valorizzando l'esperienza lavorativa in materia di valutazione del rilevanza economica, finanziaria e giuridica dei provvedimenti normativi e della relativa verifica delle quantificazioni degli oneri e della loro coerenza con gli obiettivi programmatici in materia di finanza pubblica nonché in materia di programmazione degli investimenti pubblici.

368. Relativamente agli investimenti locali individuati ai sensi dei commi da 179 a 183, la struttura di missione InvestItalia avvale della collaborazione tecnica della Fondazione patrimonio comune dell'Associazione nazionale dei comuni italiani. Al fine di fornire supporto tecnico agli enti locali nell'individuazione, nella regolarizzazione, nella trasformazione e nella messa a norma delle strutture di proprietà dei medesimi enti da utilizzare per l'emergenza da COVID-19, per gli anni 2020 e 2021 l'Agenzia di demanio e le regioni possono avvalersi della Fondazione di cui al presente comma. Per tali finalità sono stanziati a favore della medesima Fondazione 300.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Gli enti locali possono avvalersi della Fondazione di cui al presente comma, per l'adozione di misure a sostegno delle attività degli impianti sportivi comunali connesse alla ripartenza del settore sportivo, nella redazione di studi di fattibilità e dei relativi piani economico-finanziari per la costruzione, l'ampliamento, il miglioramento, il completamento e la messa a norma degli impianti, al fine di garantire il rispetto delle linee guida in termini di sicurezza e in particolare per la riduzione del rischio di trasmissione del contagio epidemiologico. Per tali finalità sono stanziati a favore della medesima Fondazione 500.000 euro per l'anno 2021.

369. Al fine di sostenere la lingua italiana, tenuto conto del suo valore storico di fondamento dell'identità nazionale, e per promuoverne lo studio e la conoscenza in Italia e all'estero, la dotazione organica dell'Accademia della Crusca di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 10 marzo 2002 è incrementata di tre unità di personale non dirigenziale. L'Accademia della Crusca è autorizzata, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e alle disposizioni dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere, nell'anno 2019, per tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, un contingente di personale di due unità appartenenti all'area C, posizione economica C1, e di una unità appartenente all'area B, posizione economica B1. Il reclutamento del personale appartenente all'area C può avvenire anche mediante procedura riservata ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, fermi restando i requisiti e i limiti ivi previsti.

370. La gestione amministrativa dell'Accademia della Crusca è affidata a un segretario amministrativo, scelto, tramite procedura

selezione pubblica, tra persone di particolare e comprova qualificazione professionale, assunto mediante contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. L'incarico di segretario amministrativo ha una durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni e può essere rinnovato per una sola volta. L'incarico è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato ovvero di lavoro autonomo, nonché con qualsiasi altra attività professionale privata, anche occasionale, che possa entrare in conflitto con gli scopi e i compiti dell'Accademia. Il trattamento economico del segretario amministrativo non può essere superiore a quello medio dei dirigenti di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali.

371. Per fare fronte agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui ai commi 369 e 370 è autorizzata la spesa di 236.000 euro annui decorrenza dall'anno 2019.

372. Per lo svolgimento delle necessarie ed indifferibili attività in materia di sicurezza stradale, di valutazione dei requisiti tecnici dei conducenti, di controlli sui veicoli e sulle attività di autotrasporto, e al fine di fornire adeguati livelli di servizio ai cittadini e alle imprese, è autorizzata, in deroga alla normativa vigente, l'assunzione a tempo indeterminato di 50 unità di personale, nell'anno 2019, da inquadrare nella seconda fascia retributiva della seconda area, presso il Dipartimento per i trasporti terrestri, la navigazione, gli affari generali ed amministrativi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

373. Le assunzioni di cui al comma 372 sono effettuate, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, in aggiunta alle percentuali di assunzione previste a normativa vigente. PERIODO SOPPRESSO DAL D. L. 31 MAGGIO 2021, N. 77, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 LUGLIO 2021, N. 108.

374. In attuazione dei commi 372 e 373, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad avviare appositi concorsi pubblici, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in deroga a quanto previsto all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Resta ferma la facoltà di avvalersi della previsione di cui all'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2003, n. 350.

375. All'articolo 17 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: « a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 1° gennaio 2019 »;

b) al comma 1, secondo periodo, le parole: « , ferma restando l'esclusività del rapporto di lavoro, » e le parole: « prioritariamente e nei limiti delle risorse disponibili per i rinnovi contrattuali, » sono soppresse e dopo le parole: « gli istituti previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, » sono inserite le seguenti: « con esclusione dell'articolo 15-quater della correlata indennità, »;

c) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:

« 3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano, quanto compatibili sotto il profilo giuridico e finanziario, dirigenti delle professionalita' sanitarie dell'Agenzia italiana di farmaco (AIFA) destinatari della disciplina contrattuale di cui agli articoli 74 e 80 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dirigente dell'Area 1 del 21 aprile 2006 pubblicato nel supplemento ordinario n. 118 alla Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2006 ».

376. Per le finalita' indicate dall'articolo 17 della legge gennaio 2018, n. 3, come modificato dal comma 375 del presente articolo, nel Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti di personale delle amministrazioni statali, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e' prevista un'apposita finalizzazione di euro 3.900.000 a decorrere dall'anno 2019, da destinare alla contrattazione collettiva nazionale riferita al triennio 2016-2018 in applicazione dell'articolo 48, comma primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

377. Il Ministero della giustizia e' autorizzato ad assumere nell'anno 2019, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste dalla legislazione vigente, magistrati ordinari vincitori di concorsi giuridici banditi alla data di entrata in vigore della presente legge.

378. Ai fini del comma 377 e' autorizzata la spesa nel limite di euro 20.943.084 per l'anno 2019, di euro 25.043.700 per l'anno 2020, di euro 27.387.210 per l'anno 2021, di euro 27.926.016 per l'anno 2022, di euro 35.423.877 per l'anno 2023, di euro 35.632.851 per l'anno 2024, di euro 36.273.804 per l'anno 2025, di euro 37.021.500 per l'anno 2026, di euro 37.662.540 per l'anno 2027 e di euro 38.410.320 annui a decorrere dall'anno 2028.

379. Il ruolo organico del personale della magistratura ordinaria e' aumentato complessivamente di 600 unita'. Il Ministero della giustizia, in aggiunta alle ordinarie facolta' assunzionali, e' autorizzato a bandire, dall'anno 2019, procedure concorsuali conseguentemente, ad assumere un contingente massimo annuo di 2 magistrati ordinari per il triennio 2020-2022. La tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, da ultimo modificata dall'articolo 1 del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, e' sostituita dalla tabella 2 allegata alla presente legge. Con uno o piu' decreti del Ministro della giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio superiore della magistratura, sono rideterminate le piante organiche degli uffici giudiziari.

380. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 379, e' autorizzata la spesa nel limite di euro 13.962.056 per l'anno 2020, di euro 30.657.856 per l'anno 2021, di euro 48.915.996 per l'anno 2022, di euro 53.571.284 per l'anno 2023, di euro 60.491.402 per l'anno 2024, di euro 65.988.496 per l'anno 2025, di euro 71.553.600 per l'anno 2026, di euro 72.618.826 per l'anno 2027, di euro 73.971.952 per l'anno 2028, di euro 75.396.296 per l'anno 2029, di euro 76.322.120 per l'anno 2030 e di euro 76.820.640 annui a decorrere dall'anno 2031.

381. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, alle esigenze di contrasto del terrorismo internazionale, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' autorizzata, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con modalita' di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 6.150 unita' delle Forze di polizia, comprensivo di 3 unita' della Polizia penitenziaria di cui al comma 382, lettera a del presente articolo, nel limite della dotazione organica, aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente nei rispettivi ruoli iniziali, non prima del 1° ottobre di ciascun anno, entro il limite di spesa di cui al comma 384 e per un numero massimo di:

a) 1.043 unita' per l'anno 2019, di cui 389 nella Polizia Stato, 427 nell'Arma dei carabinieri e 227 nel Corpo della guardia finanza;

b) 1.320 unita' per l'anno 2020, di cui 389 nella Polizia Stato, 427 nell'Arma dei carabinieri, 227 nel Corpo della guardia finanza e 277 nel Corpo di polizia penitenziaria; (33)

c) 1.143 unita' per l'anno 2021, di cui 389 nella Polizia Stato, 427 nell'Arma dei carabinieri, 227 nel Corpo della guardia finanza e 100 nel Corpo di polizia penitenziaria;

d) 1.143 unita' per l'anno 2022, di cui 389 nella Polizia Stato, 427 nell'Arma dei carabinieri, 227 nel Corpo della guardia finanza e 100 nel Corpo di polizia penitenziaria;

e) 1.139 unita' per l'anno 2023, di cui 387 nella Polizia Stato, 427 nell'Arma dei carabinieri, 225 nel Corpo della guardia finanza e 100 nel Corpo di polizia penitenziaria.

382. Al fine di incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, nonche' per le indifferibili necessita' di prevenzione e contrasto della diffusione dell'ideologia di matrice terroristica in ambito carcerario, e' autorizzata, in deroga a quanto previsto dall'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 11 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria non prima del 1° marzo 2019, di:

a) 362 unita', in aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente;

b) 86 unita', quale anticipazione delle straordinarie facolta' assunzionali previste per l'anno 2019 dall'articolo 1, comma 28 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

c) 200 unita', quale anticipazione delle straordinarie facolta' assunzionali previste per l'anno 2022 dall'articolo 1, comma 28 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

d) 652 unita', a valere sulle ordinarie facolta' assunzionali previste per l'anno 2019 dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

383. Alle assunzioni di cui al comma 382 si provvede, in deroga quanto previsto dall'articolo 2199 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, mediante scorrimento del graduatorie vigenti, attingendo in via prioritaria a quelle approvate nell'anno 2017 e, per i posti residui, in parti uguali, a quelle approvate nell'anno 2018.

384. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 381, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze istituito un fondo, da ripartire secondo quanto previsto dalla tabella 3 allegata alla presente legge, con una dotazione di euro 4.938.908 per l'anno 2019, di euro 44.385.335 per l'anno 2020, euro 99.691.180 per l'anno 2021, di euro 148.379.880 per l'anno 2022 di euro 197.050.480 per l'anno 2023, di euro 240.809.990 per l'anno 2024, di euro 249.211.968 per l'anno 2025, di euro 251.673.838 per l'anno 2026, di euro 253.944.548 per l'anno 2027, di euro 256.213.200 per l'anno 2028 e di euro 257.910.130 annui a decorrere dall'anno 2029.

385. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 382, il fondo di cui al comma 384 è incrementato di euro 17.830.430 per l'anno 2019 di euro 23.221.840 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di euro 22.434.840 per l'anno 2022, di euro 14.957.840 per l'anno 2023, euro 15.392.240 per l'anno 2024 e di euro 15.479.120 annui a decorrere dall'anno 2025.

386. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 382, lettere b) e c), pari a euro 338.410 per l'anno 2019, euro 3.553.520 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a euro 4.340.500 per l'anno 2022, a euro 11.817.520 per l'anno 2023, a euro 12.160.700 per l'anno 2024 e a euro 12.229.360 annui a decorrere dal 2025, provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Il fondo di cui al comma 384 è corrispondentemente incrementato.

387. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui ai commi da 381 a 386, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2019 e di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, iscriverne in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno, da ripartire tra le amministrazioni interessate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 381, tenendo conto del numero di assunzioni.

388. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

389. Al fine di garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 650 unità non prima del 10 maggio 2019, di ulteriori 200 unità non prima del 1° settembre 2019 e di ulteriori 650 unità non prima del 1° aprile 2020. Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è incrementata complessivamente di 1.500 unità.

390. Per la copertura dei posti di cui al comma 389, nonché per le assunzioni ordinarie autorizzate dalla vigente normativa per l'anno

2019, si provvede prioritariamente mediante il ricorso al graduatoria, fino ad esaurimento della medesima, relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008, la cui validità è all'uopo prorogata fino al 31 dicembre 2019.

391. Le residue facoltà assunzionali, relative esclusivamente alle assunzioni straordinarie per la copertura dei posti di cui al comma 389, sono esercitate, per il 70 per cento dei posti disponibili mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 2 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 676 del 18 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 15 novembre 2016, e, per il rimanente 30 per cento, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

392. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 389 autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 20.406.142 per l'anno 2019, di euro 56.317.262 per l'anno 2020, di euro 63.138.529 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, di euro 63.526.047 per l'anno 2024, di euro 64.208.008 per l'anno 2025, di euro 64.337.545 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, di euro 64.466.655 per l'anno 2029, di euro 64.693.864 per l'anno 2030 e di euro 64.737.022 annui decorrenza dall'anno 2031.

393. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui ai commi da 389 a 392, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2019 e di 1.000.000 di euro annui a decorrere dal 2020.

394. Al fine di garantire gli standard operativi ed i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo delle capitanerie di porto Guardia costiera per l'attuazione delle misure necessarie ad accrescere la sicurezza, anche ambientale, della navigazione e dei traffici marittimi, la lettera a) del comma 1 dell'articolo 815 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituita dalla seguente:

« a) 3.500 fino all'anno 2020, 3.600 per l'anno 2021, 3.700 per l'anno 2022, 3.800 per l'anno 2023, 3.900 per l'anno 2024, 4.000 dall'anno 2025 in servizio permanente ».

395. In relazione a quanto disposto dal comma 394 del presente articolo, all'articolo 585, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la lettera h-quater) è sostituita dalle seguenti:

« h-quater) per l'anno 2020: 73.491.338,29;
 h-quinquies) per l'anno 2021: 77.371.367,29;
 h-sexies) per l'anno 2022: 81.447.223,29;
 h-septies) per l'anno 2023: 85.523.079,29;
 h-octies) per l'anno 2024: 89.598.935,29;
 h-novies) per l'anno 2025: 93.674.791,29;
 h-decies) per l'anno 2026: 93.870.618,29;
 h-undecies) per l'anno 2027: 94.054.877,29;
 h-duodecies) per l'anno 2028: 94.239.136,29;

h-terdecies) per l'anno 2029: 94.423.395,29;
 h-quaterdecies) per l'anno 2030: 94.607.654,29;
 h-quinquiesdecies) per l'anno 2031: 95.307.635,29;
 h-sexiesdecies) per l'anno 2032: 95.823.357,29;
 h-septiesdecies) per l'anno 2033: 96.339.079,29;
 h-duodevicies) per l'anno 2034: 96.854.801,29;
 h-undevicies) a decorrere dall'anno 2035: 97.370.523,29 ».

396. Ai fini del comma 394 e' autorizzata la spesa di eu 3.880.029 per l'anno 2021, di euro 7.955.885 per l'anno 2022, di eu 12.031.741 per l'anno 2023, di euro 16.107.597 per l'anno 2024, euro 20.183.453 per l'anno 2025, di euro 20.379.280 per l'anno 202 di euro 20.563.539 per l'anno 2027, di euro 20.747.798 per l'an 2028, di euro 20.932.057 per l'anno 2029, di euro 21.116.316 p l'anno 2030, di euro 21.816.297 per l'anno 2031, di euro 22.332.0 per l'anno 2032, di euro 22.847.741 per l'anno 2033, di eu 23.363.463 per l'anno 2034 e di euro 23.879.185 a decorrere dall'an 2035.

397. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di c ai commi da 394 a 395, ivi comprese le spese per mense e buoni past e' autorizzata la spesa di 145.600 euro per l'anno 2021, 291.200 eu per l'anno 2022, 436.800 euro per l'anno 2023, 582.400 euro p l'anno 2024 e 728.000 euro a decorrere dall'anno 2025.

398. Per l'armonizzazione del trattamento assicurativo contro g infortuni in servizio e le infermita' contratte per causa diretta immediata di servizio previsto in favore del personale volontario d Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 10, com 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, con quello previs per il personale di ruolo del medesimo Corpo, e' autorizzata la spe annua di euro 200.000 per l'anno 2019 e di euro 400.000 a decorre dall'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'interno, di concer con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite relative misure indennitarie nonche' il procedimento di monitoragg e di rideterminazione automatica delle misure indennitarie medesi al fine del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo d presente comma.

399. Per l'anno 2019, la Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministeri, gli enti pubblici non economici e le agenzie fiscali, relazione alle ordinarie facolta' assunzionali riferite al predet anno, non possono effettuare assunzioni di personale a tem indeterminato con decorrenza giuridica ed economica anteriore al novembre 2019. Per le universita' la disposizione di cui al perio precedente si applica con riferimento al 1° dicembre 20 relativamente alle ordinarie facolta' assunzionali dello stesso ann Sono fatti salvi gli inquadramenti al ruolo di professore associa ai sensi dell'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, 240, che possono essere disposti nel corso dell'anno 2019 al termi del contratto come ricercatore di cui all'articolo 24, comma lettera b), della stessa legge. (2) (16)

400. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca e competitivita' del sistema universitario italiano a level internazionale, il Fondo per il finanziamento ordinario del universita', di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della leg

24 dicembre 1993, n. 537, e' incrementato di euro 20 milioni p l'anno 2019 e di euro 58,63 milioni annui a decorrere dall'anno 202 per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Con decreto d Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente legge, le risorse sono ripartite tra le universita'. quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata entro il novembre di ciascun anno per le finalita' di cui ai perio precedenti rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziari per le altre finalita' del Fondo per il finanziamento ordinario del universita'.

401. A valere sul Fondo per il finanziamento ordinario del universita', di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della leg 24 dicembre 1993, n. 537, come integrato dalla presente legg nell'anno 2019 sono autorizzate, in deroga alle vigenti facolt assunzionali:

a) assunzioni di ricercatori di cui all'articolo 24, comma lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di spe di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30 milioni di euro decorrere dall'anno 2020. Con decreto del Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, da adottare entro sessanta gior dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse so ripartite tra le universita';

b) progressione di carriera dei ricercatori universitari a tem indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazional tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 29, comma 9, del legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 10 milioni euro a decorrere dall'anno 2020. Con decreto del Ministe dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da adottare ent sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legg le risorse sono ripartite tra le universita'. Con riferimento al risorse di cui alla presente lettera le universita' statali so autorizzate a bandire procedure per la chiamata di professo universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universita a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifi nazionale secondo quanto di seguito indicato:

1) per almeno il 50 per cento dei posti ai sensi dell'artico 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

2) per non piu' del 50 per cento dei posti, ed entro il dicembre 2021, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge dicembre 2010, n. 240. (27)

402. All'articolo 16 del decreto legislativo 25 novembre 2016, 218, il comma 3 e' sostituito dal seguente:

« 3. La valutazione del merito eccezionale per la chiama diretta e' effettuata da apposite commissioni nominate con decre del Ministro vigilante, composte da un minimo di tre fino ad massimo di cinque esperti del settore di afferenza degli Enti c propongono l'assunzione per chiamata diretta. La durata del commissioni non puo' essere superiore ad un anno dalla data nomina. L'incarico di componente delle commissioni e' consentito so

per due mandati consecutivi. La partecipazione alle commissioni non dà diritto a compensi o gettoni di presenza. Il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate è proporzionalmente a cari dei bilanci degli Enti che propongono le assunzioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

403. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 99, dopo le parole: « ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni » sono inserite le seguenti: « nonché ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle università private incluse le filiazioni di università straniere, istituti pubblici di ricerca, società pubbliche che promuovono la ricerca e l'innovazione ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, trasferimento di know-how, di supporto all'innovazione, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa, ».

404. Al Consiglio nazionale delle ricerche è concesso un contributo straordinario di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2028.

405. L'Accademia nazionale dei Lincei, per fronteggiare le indispensabili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza volte a garantire la continuità e lo sviluppo delle attività istituzionali in relazione agli effettivi fabbisogni, è autorizzata in via straordinaria nel triennio 2019-2021, in deroga all'articolo 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ad effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato da inquadrare nella qualifica B1 e nella qualifica C1, fino a copertura dei posti disponibili nell'attuale pianta organica. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 203.855 per il 2019, euro 340.598 per il 2020 e euro 426.377 a decorrere dal 2021.

406. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 385, lettera h) della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in favore della Fondazione « Lincei per la scuola » presso l'Accademia nazionale dei Lincei è prorogato per l'anno 2019.

407. Alla Fondazione EBRI (European Brain Research Institute) è concesso un contributo straordinario di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

408. Il fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui all'articolo 23, comma 1, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è ridotto di 771.854 euro per l'anno 2019 e di 186.500 euro per l'anno 2020.

409. Al fine di rafforzare la partecipazione dell'Italia al progresso delle conoscenze e alla formazione post-laurea, anche mediante l'adesione alle migliori prassi internazionali, e per assicurare una più equa distribuzione delle scuole superiori nel territorio nazionale, l'Università degli studi di Napoli Federico II istituisce, in via sperimentale, nei propri locali, per il triennio costituito dagli anni accademici dal 2019/2020 al 2021/2022, la Scuola superiore meridionale.

410. La Scuola superiore meridionale organizza corsi:

a) di formazione pre-dottorale e di ricerca e formazio post-dottorato, rivolti a studiosi, ricercatori, professionisti dirigenti altamente qualificati;

b) di dottorato di ricerca di alto profilo internazionale, c uniscano ricerca pura e ricerca applicata in collaborazione con scuole universitarie federate o con altre universita';

c) ordinari e di master;

d) di laurea magistrale in collaborazione con le scuo universitarie federate o con altre universita'.

411. L'offerta formativa di cui al comma 410 e' attivata sulla ba di un piano strategico predisposto da un apposito comita ordinatore, nominato con decreto del Ministro dell'universita' della ricerca e composto da due membri designati rispettivamen dall'Universita' degli studi di Napoli Federico II e dalle scuo universitarie federate, nonche' da tre esperti di eleva professionalita' scelti dal Ministro dell'istruzione dell'universita' e della ricerca. Il comitato ordinatore cu altresì l'attuazione del piano, ne coordina tutte le attivit discendenti e formula ai competenti organi dell'Universita' deg studi di Napoli Federico II le proposte e i pareri, prescritti dal normativa vigente, in materia di didattica, di ricerca e di servi agli studenti. Ai componenti del comitato non spettano compens indennita', gettoni di presenza o altri emolumenti comunq denominati, ne' rimborsi delle spese.

412. Per le attivita' della Scuola superiore meridionale autorizzata la spesa di 8,209 milioni di euro per l'anno 2019, 21,21 milioni di euro per l'anno 2020, di 18,944 milioni di euro p l'anno 2021, di 17,825 milioni di euro per l'anno 2022, di 14,6 milioni di euro per l'anno 2023, di 9,386 milioni di euro per l'an 2024 e di 3,501 milioni di euro per l'anno 2025.

413. A decorrere dal secondo anno di operativita' e comunque n oltre lo scadere del triennio sperimentale di cui al comma 40 previo reperimento di idonea copertura finanziaria, con apposi provvedimento legislativo, e previa valutazione positiva d risultati da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione del siste universitario e della ricerca, la Scuola superiore meridionale assu carattere di stabilita' e autonomia di bilancio, statutaria regolamentare. Previo parere favorevole del consiglio amministrazione federato, la Scuola superiore meridionale potr entrare a far parte delle scuole universitarie federate. In caso mancato reperimento delle risorse necessarie o di valutazione n positiva dei risultati del primo triennio, le attivita' didattiche di ricerca della Scuola sono portate a termine dall'Universita' deg studi di Napoli Federico II, nell'ambito delle risorse di cui comma 412.

414. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 29 marzo 201 n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, 89, le parole: « e' incrementato di 4,5 milioni di euro in ciascu degli anni dal 2019 al 2027 e di 1,5 milioni di euro a decorrere d 2028 » sono sostituite dalle seguenti: « e' incrementato di 5 milio di euro a decorrere dal 2019 ».

415. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, le facolt

assunzionali del personale educatore delle istituzioni educati statali sono incrementate sino a 290 posti, nell'ambito dei posti vacanti e disponibili.

416. In occasione del quarantesimo anno dalla scomparsa di Ugo Spirito e del novantesimo anno dalla nascita di Renzo De Felice, è autorizzata la spesa di euro 60.000 per ciascuno degli anni 2019-2020 a favore della Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice ai fini del programma straordinario di inventariazione, digitalizzazione e diffusione dei fondi librari e archivistici posseduti dalla Fondazione, nonché della promozione di ricerche e convegni per ricordare il pensiero del filosofo e l'opera dello storico.

417. In coerenza con il modello assicurativo di finanziamento adottato, allo scopo di ampliare ulteriormente le aree di intervento e di consentire l'assunzione tempestiva ed efficace di iniziative di investimento, con particolare riferimento ai settori dell'edilizia sanitaria, scolastica e di elevata utilità sociale e per la realizzazione di edifici da destinare a poli amministrativi (feder building), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL):

a) è autorizzato, a decorrere dall'anno 2019, ad incrementare la propria dotazione organica di 60 unità, da coprire tramite:

1) l'avvio di procedure concorsuali pubbliche e relativi assunzioni, in deroga ai vincoli in materia di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni e ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over, per un contingente complessivo di 30 unità di personale con contratto a tempo indeterminato appartenenti all'area C, livello economico C1, possesso delle necessarie competenze tecnico-amministrative e adeguata professionalità in materia di investimenti mobiliari e immobiliari;

2) un apposito bando di mobilità, a valere sulle facoltà assunzionali dell'Istituto medesimo previste dalla legislazione vigente qualora il personale provenga da amministrazioni sottoposte a disciplina limitativa delle assunzioni, per il reclutamento di 30 unità di personale delle amministrazioni pubbliche di qualifica non dirigenziale in possesso delle necessarie competenze tecnico-amministrative e di adeguata professionalità in materia di investimenti mobiliari e immobiliari;

b) istituisce un proprio nucleo di valutazione e verifica degli investimenti mobiliari e immobiliari, con la funzione di assicurare il supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione all'attuazione e al monitoraggio degli investimenti. Con apposito regolamento disciplina il funzionamento del nucleo secondo criteri volti a valorizzare la peculiarità delle diverse tipologie di investimento. Il nucleo è composto da un massimo di 10 unità selezionate, tramite un'apposita procedura di valutazione comparativa, tra soggetti in possesso di specifica professionalità scelti tra i dipendenti dell'Istituto, tra i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in posizione di comando e, in numero massimo di 5 unità, tra soggetti esterni alla pubblica amministrazione. Il trattamento da corrispondere ai componenti d

nucleo, comprensivo dei rimborsi delle spese, e' fissato c
determinazione del presidente dell'Istituto, per i componenti c
qualifica non dirigenziale dipendenti dell'Istituto medesimo o
altre amministrazioni pubbliche in posizione di comando in misura n
superiore al 30 per cento del trattamento di cui all'articolo
comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente d
Consiglio dei ministri 21 dicembre 2012, n. 262, e per i componen
esterni alla pubblica amministrazione in misura non superiore al
per cento del trattamento di cui al medesimo articolo 3, comma 5.
trattamento indennitario da riconoscere al personale con qualifi
non dirigenziale e' sostitutivo degli altri trattamenti accesso
spettanti in via ordinaria al medesimo personale. L'Istituto assicu
il funzionamento del nucleo avvalendosi delle risorse finanziari
umane, strumentali e tecnologiche disponibili a legislazione vigent
417-bis. In fase di prima attuazione delle disposizioni di cui
comma 417, lettera b), l'INAIL puo' istituire, fermo restando
rispetto delle disposizioni ivi previste, un nucleo che assicuri so
alcune delle funzioni di supporto tecnico indicate al primo perio
della citata lettera b).

418. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 417,
quanto relative all'efficace svolgimento di attivita' connesse
strumentali alla realizzazione degli investimenti e alla relati
valorizzazione, si provvede a valere sulle risorse di c
all'articolo 2, commi 488 e 491, della legge 24 dicembre 2007,
244, prevedendo l'istituzione di un apposito fondo di parte corren
nell'ambito del bilancio dell'INAIL, con una dotazione non superior
per l'anno 2019, a 600.000 euro e, a decorrere dall'anno 2020, a
milioni di euro.

419. In relazione alle esigenze riabilitative dei propri assicura
e anche al fine di consentire, ricorrendone le condizioni,
sperimentazione di nuovi modelli di assistenza che realizzi
effettive finalita' di contenimento della spesa sanitaria, attraver
specifiche sinergie tra strutture pubbliche e private, ospedaliere
extraospedaliere, come previsto dalla lettera c-bis) del comma
dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertit
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, l'INAIL
autorizzato a valutare, in via eccezionale, nell'ambito del pia
triennale degli investimenti 2019-2021, approvato con decreto d
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Minist
del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 8, com
15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, c
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, senza nuovi
maggiori oneri per la finanza pubblica, la realizzazione
investimenti immobiliari nel settore termale e alberghiero-termal
con esclusivo riferimento alle aree che presentano significati
condizioni di crisi economico-industriale. I territori termali n
quali possono essere effettuati i citati interventi sono individua
nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 4, comma 4, della leg
24 ottobre 2000, n. 323.

420. Per il perseguimento delle proprie finalita', l'INAIL pu
sottoscrivere quote o azioni di organismi di investimento colletti
del risparmio chiusi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera k-ter

del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, 58, con particolare riferimento agli organismi gestiti da società gestione del risparmio partecipate da società quotate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), del testo unico di cui decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ovvero partecipati dalle medesime società quotate, la cui politica di investimento è prevalentemente rivolta, anche in via alternativa:

a) ad imprese con significativo potenziale di crescita nel proprio settore di attività e impegnate nel rafforzamento della presenza sul mercato della relativa filiera produttiva;

b) ad imprese attive nella ricerca, nell'innovazione e nello sviluppo tecnologico applicato ai settori industriali;

c) alla crescita dimensionale delle imprese anche mediante sostegno ai processi di internazionalizzazione, aggregazione e innovazione.

421. All'attuazione del comma 420 si provvede a valere sulla disponibilità che l'INAIL può detenere presso le aziende di credito e la società Poste italiane Spa ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 giugno 2015, emanato ai sensi dell'articolo 40, ottavo comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119.

422. Nel periodo 2019-2021 il Governo si impegna ad attuare, con cooperazione dei soggetti istituzionali competenti e utilizzando tutti gli strumenti previsti dalla normativa di settore, un programma di dismissioni immobiliari volto a conseguire introiti per un importo non inferiore a 950 milioni di euro per l'anno 2019 e a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, al netto delle quote non destinate al Fondo per ammortamento dei titoli di Stato o alla riduzione del debito degli enti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 aprile 2019, proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, è approvato il piano di cessione di immobili pubblici e sono disciplinate le criteri e le modalità di dismissione degli immobili da attuare negli anni 2019, 2020 e 2021. Con la medesima procedura si provvede annualmente all'aggiornamento del piano, nell'arco del triennio.

423. Il piano di cui al comma 422 ricomprende:

a) immobili di proprietà dello Stato, non utilizzati per finalità istituzionali, individuati con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Agenzia del demanio, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) immobili di proprietà dello Stato in uso al Ministero della difesa, diverso dall'abitativo, non più necessari alle proprie finalità istituzionali e suscettibili di valorizzazione, individuati con uno o più decreti del Ministro della difesa, sentita l'Agenzia del demanio, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

c) immobili di proprietà dello Stato per i quali sia stata presentata richiesta di attribuzione ai sensi dell'articolo 56-b del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, accolta dall'Agenzia del demanio e per i quali l'ente non abbia adottato la prescrizione deliberata, salvo che non vi provveda entro trenta giorni dalla data

entrata in vigore della presente legge;

d) immobili ad uso diverso da quello abitativo di propriet degli Enti territoriali e di altre pubbliche amministrazioni, , co definite ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che i suddetti enti possono proporre ai fi dell'inserimento nel piano di cessione.

424. Le cessioni sono disciplinate dalla normativa vigente e n rispetto del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

425. Con riferimento al piano di cui al comma 422, le risor rivenienti dalla cessione degli immobili statali sono destinate Fondo per ammortamento dei titoli di Stato; quelle rivenienti dal cessione degli immobili degli altri enti sono destinate al riduzione del debito degli stessi e, limitatamente agli enti n territoriali, in assenza del debito, o comunque per la par eventualmente eccedente, al Fondo per ammortamento dei titoli Stato.

426. Al fine di incentivare la realizzazione del piano di cui comma 422, nonche' l'attivazione di nuovi investimenti in armonia c il tessuto sociale di riferimento, per i beni di cui al comma 42 lettere a), b) e c), il piano puo' individuare modalita' per valorizzazione dei beni medesimi, ivi compreso l'adeguamento del loro destinazione, nonche' per l'attribuzione agli enti territoria di una quota non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 p cento del ricavato della vendita degli immobili alla c valorizzazione i predetti enti abbiano contribuito. La predetta quo e' definita secondo i criteri previsti dal decreto del Minist dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del difesa, del 7 agosto 2015, recante determinazione delle modalita' attribuzione agli enti territoriali di una quota parte dei proven della valorizzazione o alienazione degli immobili pubblici la c destinazione d'uso sia stata modificata, pubblicato nella Gazzet Ufficiale n. 215 del 16 novembre 2015. Gli enti territoria destinano le somme ricevute alla riduzione del debito degli stessi in assenza del debito, o comunque per la parte eventualmen eccedente, a spese di investimento.

427. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze so riconosciuti all'Agenzia del demanio i maggiori costi sostenuti p le attivita' connesse all'attuazione dei commi da 422 a 433 a vale sulle conseguenti maggiori entrate, secondo le modalita' previs dall'articolo 11-quinquies, comma 4, del decreto-legge 30 settemb 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicemb 2005, n. 248.

428. All'articolo 7, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge febbraio 2003, n. 27, dopo la parola: « 2017 » sono inserite seguenti: « nonche' per gli anni 2019, 2020 e 2021 ».

429. Al fine di uniformare le quote dei proventi derivanti dal vendite degli immobili militari da riconoscere al Ministero del difesa:

a) al comma 8-quater dell'articolo 33 del decreto-legge 6 lugl 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 lugl

2011, n. 111, al quinto periodo, le parole: « direttamente in quanto del costituendo fondo il 30 » sono sostituite dalle seguenti: « ammontare pari al 10 » e il sesto periodo e' sostituito dal seguente: « Il predetto ammontare e' corrisposto a valere sulle risorse monetarie eventualmente pagate, al momento del conferimento, dalla societa' di gestione del risparmio di cui al comma 1, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successivamente riassegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, nei limiti dell'importo da riconoscere a tale Dicastero, in aggiunta rispetto alle dotazioni finanziarie iscritte nel medesimo stato di previsione »;

b) all'articolo 307, comma 10, lettera d), del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al primo periodo, le parole: « 55 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 80 per cento » e le parole: « 35 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 10 per cento »;

c) all'articolo 307, comma 11-bis, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:

« d-bis) articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. In tal caso una quota pari al 10 per cento dei proventi derivanti dalla vendita dei beni militari e' assegnata al Ministero della difesa per essere destinata a spese d'investimento ».

430. Per la realizzazione del piano di cui al comma 422, l'Agenzia del demanio, a valere sugli stanziamenti ad essa assegnati e assegnare per la realizzazione degli investimenti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto del fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 10 dicembre 2017, n. 205, puo' riconoscere in via di anticipazione al Ministero della difesa un contributo pari al 5 per cento del valore degli immobili che il medesimo Ministero rende disponibili, comunque nel limite complessivo annuo di 5 milioni di euro nell'anno 2019 e di 10 milioni di euro nell'anno 2020, da destinare a interventi di manutenzione e adeguamento degli immobili in uso o da utilizzare da parte del predetto Ministero.

431. Al fine di favorire la valorizzazione degli immobili pubblici nonche' il rilancio degli investimenti nel settore, l'articolo 15, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, interpreta nel senso che, oltre a quanto consentito dai provvedimenti adottati all'esito delle conferenze di servizi e dagli accordi programmati di cui al predetto comma 15, per gli immobili oggetto di tali provvedimenti sono ammissibili anche le destinazioni d'uso e gli interventi edilizi consentiti, per le zone territoriali omogenee all'interno delle quali ricadono tali immobili, dagli strumenti urbanistici generali e particolareggiati vigenti. Gli interventi edilizi di cui al predetto articolo 3 sono consentibili in via diretta. Sono fatte comunque salve le intese nel frattempo intervenute tra l'Amministrazione finanziaria e gli enti territoriali in ordine al riconoscimento, a fronte della valorizzazione conseguente al cambio di destinazione d'uso, di quote del ricavo

attribuito alla rivendita degli immobili stessi, ai sensi dell'articolo 3, comma 15, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

432. All'articolo 2, comma 222-bis, della legge 23 dicembre 2000 n. 191, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A tal fine nell'ambito della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' istituito un tavolo tecnico permanente con il compito di supportare l'adeguamento degli enti locali ai citati principi e monitorarne lo stato di attuazione ».

433. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 422, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a conferire incarichi di consulenza a societa' di provata esperienza e capacita' operativa nazionali od estere, nonche' a singoli professionisti. Per tale finalita', e' autorizzata la spesa di 150.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021.

434. All'articolo 6, comma 6, primo periodo, della legge 23 novembre 2011, n. 183, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero per l'aumento della quota di partecipazione al capitale delle predette societa' ».

435. La dotazione del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementata di un milione di euro annui a decorrere dal 2019.

436. Per il triennio 2019-2021 gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale di applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico sono determinati in 1.1 milioni di euro per l'anno 2019, in 1.750 milioni di euro per l'anno 2020 e in 3.375 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. (41)(72)

437. Gli importi di cui al comma 436, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimale di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 23 dicembre 2009, n. 196.

438. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni e enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2019-2021, nonche' quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici del personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci di settore ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. I comitati di settore di emanazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 4, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 e i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse attenendosi ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 436. A tale fine i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze, comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti

il personale dipendente.

439. Le disposizioni del comma 438 si applicano anche al persona convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

440. Nelle more della definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali riguardanti personale in regime di diritto pubblico relativi al triennio 2019-2021, a valere sulle risorse a copertura degli oneri di cui commi 436 e 438, si da' luogo, in deroga alle procedure previste dai rispettivi ordinamenti, all'erogazione:

a) dell'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli analoghi trattamenti disciplinati dai provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico, nella misura percentuale rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,42 per cento dal 1° aprile 2019 al 30 giugno 2019 e dello 0,7 per cento a decorrere dal luglio 2019;

b) al personale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'elemento perequativo unitario ove previsto dai relativi contratti collettivi nazionali di lavoro riferiti al triennio 2016-2018, nelle misure, con le modalità e i criteri ivi definiti e con decorrenza dal 1° gennaio 2019 fino alla data di definitiva sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2019/2021, che disciplinano il riassorbimento.

441. Fermo restando quanto previsto dal comma 440, lettera a), in relazione alla specificità della funzione e del ruolo del personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, a valere sulle risorse di cui al comma 436, l'importo di 210 milioni di euro può essere destinato nell'ambito dei rispettivi provvedimenti negoziali relativi al triennio 2019-2021, alla disciplina degli istituti normativi nonché ai trattamenti economici accessori, privilegiando quelli finalizzati a valorizzare i servizi di natura operativa di ciascuna amministrazione. In caso di mancato perfezionamento dei predetti provvedimenti negoziali alla data del 30 giugno di ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, l'importo annuale di cui al primo periodo destinato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia, all'incremento delle risorse dei fondi per i servizi istituzionali del personale del comparto sicurezza-difesa e dei fondi per il trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con successivo riassorbimento nell'ambito dei benefici economici relativi al triennio 2019-2021.

442. In relazione alla specificità delle funzioni e delle responsabilità dirigenziali connesse alle esigenze in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, di immigrazione, di tutela economico-finanziaria, di difesa nazionale e di soccorso pubblico, al fine di incentivare il miglioramento dell'efficienza dei correlati servizi, a decorrere dall'anno 2019, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, è autorizzata la spesa di 19.066.908 euro da destinare

all'incremento di:

a) 9.422.378 euro delle risorse previste dall'articolo 3 d decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2017 adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, destinate all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 46, commi 3 e 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. Le predette risorse aggiuntive incrementano quelle di ciascuna Forza di polizia e delle Forze armate, di un importo corrispondente a quello già previsto, per l'anno 2020, dall'articolo 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2017;

b) 7.500.000 euro del fondo di cui all'articolo 45, comma 11, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95;

c) 300.000 euro dei fondi per la retribuzione di posizione e per la retribuzione di risultato dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui agli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 42;

d) 1.844.530 euro del fondo per la retribuzione di posizione e retribuzione di risultato del personale della carriera prefettizia di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 42.

443. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai fini dell'incremento del trattamento economico accessorio di cui al periodo precedente, è autorizzata la spesa di euro 770.000 per l'anno 2019, di euro 1.680.000 per l'anno 2020 e di euro 2.590.000 per l'anno 2021 ».

444. Nell'anno 2019 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisiti all'erario 140 milioni di euro iscritti sul conto dei residui ai sensi dell'articolo 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

445. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, fermo quanto previsto dai commi 300 e 344 del presente articolo:

a) l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, con un incremento della dotazione organica, contingente di personale prevalentemente ispettivo pari a 283 unità per l'anno 2019, a 257 unità per l'anno 2020 e a 311 unità per l'anno 2021. Conseguentemente, il Fondo risorse decentrate di cui all'articolo 76 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni centrali relativo al triennio 2016-2018 integrato di euro 728.750 per l'anno 2019, di euro 1.350.000 per l'anno 2020 e di euro 2.037.500 annui a decorrere dall'anno 2021. All'articolo 14, comma 1, lettera d), numero 2), del decreto-legge 29 ottobre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2014, n. 9, le parole: « nel limite massimo di 10 milioni di euro annui » sono sostituite dalle seguenti: « nel limite massimo di 13 milioni di euro annui ». L'Ispettorato nazionale del lavoro comunica al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri

Consiglio dei ministri e al Dipartimento della Ragioneria genera dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze il nume delle unita' da assumere e la relativa spesa. Ai relativi oneri, pa a euro 5.657.739 per l'anno 2019, a euro 21.614.700 per l'anno 2020 a euro 33.859.355 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 36 lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come da ulti rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente articolo;

b) all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decre legislativo 14 settembre 2015, n. 149, le parole: « due posizio dirigenziali di livello dirigenziale generale e 88 posizio dirigenziali di livello non generale » sono sostituite dal seguenti: « quattro posizioni di livello dirigenziale generale e posizioni di livello non generale ». In attuazione di quanto previs dalla presente lettera, il direttore dell'Ispettorato nazionale d lavoro, con proprio decreto, provvede a modificare le disposizio degli articoli 2 e 6 del decreto del Presidente del Consiglio d ministri 23 febbraio 2016, pubblicato nel sito internet del Ministe del lavoro e delle politiche sociali in data 6 luglio 2016;

c) l'Ispettorato nazionale del lavoro e' autorizza all'assunzione delle unita' dirigenziali non generali derivanti dal modifica della dotazione organica prevista dalle disposizioni di c alla lettera b), nonche', al fine di garantire una presen continuativa dei responsabili di ciascuna struttura territoriale, ulteriori 12 unita' dirigenziali di livello non generale, anc mediante le procedure di cui all'articolo 3, comma 61, della legge dicembre 2003, n. 350. Ai relativi oneri, pari a euro 2.783.000 ann a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle risorse d fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge dicembre 2016, n. 232, come da ultimo rifinanziato ai sensi del com 298 del presente articolo;

d) gli importi delle seguenti sanzioni in materia di lavoro legislazione sociale sono aumentati nella misura di seguito indicat

1) del 20 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti p la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 d decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazion dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, all'articolo 18 del decre legislativo 10 settembre 2003, n. 276, all'articolo 12 del decre legislativo 17 luglio 2016, n. 136, e all'articolo 18-bis, commi 3 4, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;

2) del 10 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti p la violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo aprile 2008, n. 81, sanzionate in via amministrativa o penale;

3) del 20 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti p la violazione delle altre disposizioni in materia di lavoro legislazione sociale, individuate con decreto del Ministro del lavo e delle politiche sociali;

e) le maggiorazioni sono raddoppiate ove, nei tre an precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzio amministrative o penali per i medesimi illeciti. Le maggiorazioni cui alla presente lettera, nonche' alla lettera d), fatto sal quanto previsto dall'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo

aprile 2008, n. 81, sono versate al bilancio dello Stato per esse riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sono destinate all'incremento del Fondo risorse decentrate dell'Ispettorato nazionale del lavoro per la valorizzazione del personale del medesimo Ispettorato secondo criteri da definire mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto quanto previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

f) le entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, sono destinate entro il limite annuo di euro 800.000, a incrementare il Fondo risorse decentrate dell'Ispettorato nazionale del lavoro e incentivare l'attività di rappresentanza in giudizio dello stesso Ispettorato;

g) le risorse che affluiscono al Fondo risorse decentrate nei sensi delle lettere d) ed e) non possono superare il limite di euro 15 milioni annui;

h) al fine di consentire una piena operatività dell'Ispettorato nazionale del lavoro, la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, si applica alla persona dell'Ispettorato, sino al 31 dicembre 2022, limitatamente alle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

446. Negli anni 2019-2022, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 1 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato dei suddetti lavoratori, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, nei limiti della dotazione organica e del piano fabbisogno del personale, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) possesso da parte dei lavoratori dei requisiti di anzianità come previsti dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ovvero dall'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, o svolgimento delle attività socialmente utili o di pubblica utilità per il medesimo periodo di tempo;

b) espletamento di selezioni riservate, mediante prova di idoneità, dei lavoratori da inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo che abbiano la professionalità richiesta, in relazione all'esperienza effettivamente maturata, e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. Le assunzioni a tempo indeterminato di cui alla presente lettera sono considerate, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nella quota

accesso dall'esterno;

c) espletamento di procedure concorsuali riservate, per titoli esami, dei lavoratori da inquadrare nei profili professionali del aree o categorie per i quali e' richiesto il titolo di stud superiore a quello della scuola dell'obbligo, che abbiano professionalita' richiesta, in relazione all'esperien effettivamente maturata, e i requisiti previsti per l'accesso pubblico impiego;

d) finanziamento, nei limiti delle risorse, a valere sul regi ordinario delle assunzioni, nel rispetto del principio dell'adeguata accesso dall'esterno;

e) per le assunzioni a tempo indeterminato, pieno utilizzo del risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, nei limiti spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 magg 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 lugl 2010, n. 122, calcolate in misura corrispondente al loro ammonta medio nel triennio 2015-2017, al netto dell'utilizzo dello stesso applicazione dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 201 n. 75, a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado sostenere a regime la relativa spesa di personale, prev certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziar da parte dell'organo di controllo interno di cui all'articolo 40-bi comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e c prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tem indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28;

f) pieno utilizzo delle risorse permanenti appositamen stanziare da leggi regionali e dell'eventuale contributo stata concesso permanentemente, nonche' di quelle calcolate in deroga al vigente normativa in materia di facolta' assunzionali, in ogni ca nel rispetto del principio del saldo positivo di bilancio e del disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557, 557-quater e 56 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

g) calcolo della spesa di personale da parte degli en territoriali e degli enti pubblici interessati, ai fini del disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557, 557-quater e 56 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al netto dell'eventua cofinanziamento erogato dallo Stato e dalle regioni;

h) per consentire il completamento delle procedure di assunzio a tempo indeterminato avviate ai sensi dell'articolo 1, comma 20 terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, da conclude inderogabilmente entro il 31 marzo 2022, e' autorizzata la proro dei contratti a tempo determinato fino al 31 luglio 2021 a vale sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fino ad un massimo di milioni di euro a titolo di compartecipazione dello Stato. proroghe sono effettuate in deroga alle disposizioni di c all'articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 8 all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 16 all'articolo 259 del testo unico di cui al decreto legislativo agosto 2000, n. 267, e all'articolo 20, comma 4, del decre legislativo 25 maggio 2017, n. 75. (41) (47)

447. Le procedure di cui alle lettere b) e c) del comma 446 sono organizzate, per figure professionali omogenee, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per il tramite della Commissione per l'attuazione del Progetto Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), di cui decreto interministeriale 25 luglio 1994, che si avvale dell'Associazione Formez PA. Ai fini della predisposizione dei bandi relativi alle procedure di cui al precedente periodo, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri mediante il portale « mobilita.gov.it » di cui al decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del settembre 2015, procede alla ricognizione dei posti che le pubbliche amministrazioni di cui al comma 446 rendono disponibili, nel triennio 2019-2021, per le assunzioni a tempo indeterminato. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2019. (41)

448. Le graduatorie approvate all'esito delle procedure di cui alle lettere b) e c) del comma 446 sono impiegate, secondo l'ordine di merito, per le assunzioni a tempo indeterminato da parte delle amministrazioni pubbliche sia utilizzatrici che non utilizzatrici di lavoratori inseriti nelle graduatorie medesime e, in subordine, nei limiti delle proprie facoltà assunzionali, da parte di altre pubbliche amministrazioni, ubicate nella medesima provincia o in una provincia limitrofa, sia utilizzatrici che non utilizzatrici di lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché di lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità.

449. È fatto obbligo agli enti utilizzatori di registrare fuoriuscite dal bacino dei lavoratori socialmente utili nell'apposito sistema di monitoraggio gestito dall'ANPAL Servizi Spa. In tal caso le pubbliche amministrazioni di cui al comma 446 provvedono a comunicare all'ente utilizzatore l'avvenuta assunzione del lavoratore e la relativa decorrenza.

450. Dopo il comma 9 dell'articolo 3 del decreto legislativo novembre 2016, n. 219, è inserito il seguente:

« 9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al completamento delle procedure di mobilità di cui al presente articolo, le camere di commercio non oggetto di accorpamento, ovvero che abbiano concluso il processo di accorpamento, possono procedere all'assunzione di nuovo personale, nel limite della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente al fine di assicurare l'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica ».

451. Per le finalità di cui all'articolo 35 del decreto-legge ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge dicembre 2018, n. 132, il fondo ivi previsto è incrementato di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

452. Il contributo in favore della Biblioteca italiana per i ciechi « Regina Margherita » di Monza di cui all'articolo 1 della legge

novembre 2002, n. 260, e' incrementato dell'importo di 1 milione euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. All'articolo 1, com 421, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « e 2018 » so sostituite dalle seguenti: « , 2018, 2019, 2020 e 2021 ».

453. In considerazione dell'accresciuta aspettativa di vita del popolazione e delle conseguenti ed ingravescenti patologie del retina, al fine di ridurre significativamente i tempi delle diagno e i danni visivi e sociali ed il gravame assistenziale, il Ministe della salute affida alla sezione italiana dell'Agenzia internaziona per la prevenzione della cecita' (IAPB) la gestione di un progetto screening straordinario mobile che solleciti l'attenzione al problematiche delle minorazioni visive, con particolare riferimen alle patologie retiniche.

454. Per le finalita' di cui al comma 453 e' attribuito contributo straordinario alla sezione italiana dell'IAPB pari 250.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. (27)

455. Per l'anno 2019, la dotazione del Fondo di cui all'articolo comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, e' determinata in 56 milioni di euro.

456. In attuazione della risoluzione del Parlamento europeo n. 29 del 23 novembre 2016 sulle lingue dei segni e gli interpreti lingua dei segni professionisti, al fine di promuovere la piena effettiva inclusione sociale delle persone sorde e con ipoacusia anche attraverso la realizzazione di progetti sperimentali per diffusione di servizi di interpretariato in lingua dei segni italia (LIS) e videointerpretariato a distanza nonche' per favorire l'uso tecnologie innovative finalizzate all'abbattimento delle barrie alla comunicazione, e' istituito nello stato di previsione d Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per l'inclusio delle persone sorde e con ipoacusia il cui stanziamento e' trasferi al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.(4

457. La dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 456 e' pa a 3 milioni di euro per l'anno 2019, 1 milione di euro per l'an 2020 e 3 milioni di euro per l'anno 2021. (46)

458. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o d Ministro con delega in materia di disabilita', di concerto con Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politic sociali, sentite le altre amministrazioni interessate e la Conferen unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agos 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalita' p l'utilizzazione delle risorse del Fondo di cui al comma 456.

459. Il Fondo per le politiche giovanili di cui all'articolo 1 comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, c modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

460. Al fine di supportare l'attivita' di promozione, indirizzo coordinamento in materia di prevenzione della diffusione dell'uso sostanze stupefacenti, delle tossicodipendenze e del alcoldipendenze correlate, in particolare tra gli adolescenti, istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia delle finanze, il Fondo per la prevenzione della dipendenza stupefacenti, il cui stanziamento e' trasferito al bilancio auto

della Presidenza del Consiglio dei ministri.

461. Il Fondo di cui al comma 460 e' destinato a finanziare realizzazione di progetti sperimentali in ambito nazionale in materia di prevenzione delle tossicodipendenze finalizzati:

a) all'attivazione di specifici interventi nelle scuole secondarie di primo e secondo grado;

b) all'identificazione precoce delle condizioni di vulnerabilita' e dell'uso occasionale con la finalita' di ridurre i tempi di accesso alle cure;

c) al supporto educativo e formativo in favore delle famiglie del personale scolastico.

462. All'attuazione dei progetti di cui al comma 461 possono concorrere anche i servizi pubblici per le dipendenze e gli enti del privato sociale di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

463. La dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 460 e' pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019, 1 milione di euro per l'anno 2020 e 3 milioni di euro per l'anno 2021.

464. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, proposta del Ministro per la famiglia e le disabilita', di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono stabiliti criteri e le modalita' per l'utilizzazione delle risorse del Fondo.

465. Per rispondere con continuita' alla richiesta di giovani con un'alta specializzazione tecnica e tecnologica necessaria allo sviluppo economico e alla competitivita' del sistema produttivo italiano, le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 87 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come incrementato dall'articolo 1, comma 67, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono ripartite tra le regioni e assegnate in modo da rendere stabile e tempestiva, a partire dall'anno formativo 2019/2020, la realizzazione dei percorsi degli istituti tecnici superiori coerenti con i processi di innovazione tecnologica in atto e inclusi nei piani territoriali regionali di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008.

466. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca assegna le risorse di cui al comma 465, entro il 30 settembre di ciascun anno, direttamente alle regioni, che le riversano agli istituti tecnici superiori che nell'annualita' formativa precedente hanno riportato una valutazione realizzata secondo i criteri e le modalita' di applicazione degli indicatori di cui all'accordo sancito in sede di Conferenza unificata il 5 agosto 2014, come modificato dall'accordo sancito in sede di Conferenza unificata il 17 dicembre 2015.

467. Resta fermo l'obbligo di cofinanziamento delle regioni nei piani triennali di attivita' degli istituti tecnici superiori per almeno il 30 per cento dell'ammontare delle risorse stanziate. Gli istituti tecnici superiori possono comprendere, nei suddetti piani, anche ulteriori percorsi e attivita', coerenti con l'ambito tecnologico di riferimento, finanziati da soggetti pubblici e privati per potenziare la propria offerta formativa, prevista

comunicazione al competente assessorato della regione e all'ufficio scolastico.

468.COMMA ABROGATO DAL D.L. 27 SETTEMBRE 2021, N. 130.

469. Dall'attuazione dei commi da 465 a 468 non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

470. E' istituito il Consiglio nazionale dei giovani, quale organo consultivo e di rappresentanza dei giovani. Il Consiglio svolge compiti e le funzioni indicati ai commi 473, 474 e 475.

471. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'Autorita' politica delegata possono essere attribuiti al Consiglio nazionale dei giovani ulteriori compiti e funzioni.

472. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del programma « Incentivazione e sostegno al gioventu' » della missione « Giovani e sport », e' istituito un fondo con una dotazione di euro 200.000 per l'anno 2019, per il finanziamento delle attivita' di cui ai commi da 470 a 477. Le risorse sono successivamente trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri che provvede a sua volta a trasferirle annualmente al Consiglio nazionale dei giovani entro non oltre i primi sessanta giorni dell'anno.

473. Al fine di incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale del Paese, il Consiglio nazionale dei giovani:

a) promuove il dialogo tra le istituzioni, le organizzazioni giovanili e i giovani;

b) promuove il superamento degli ostacoli alla partecipazione dei giovani ai meccanismi della democrazia rappresentativa e diretta;

c) promuove la cittadinanza attiva dei giovani e, a tal fine, sostiene l'attivita' delle associazioni giovanili, favorendo lo scambio di buone pratiche e incrementando le reti tra le stesse;

d) agevola la formazione e lo sviluppo di organismi consultivi dei giovani a livello locale;

e) collabora con le amministrazioni pubbliche elaborando studi e predisponendo rapporti sulla condizione giovanile utili a definire politiche per i giovani;

f) esprime pareri e formula proposte sugli atti normativi di iniziativa del Governo che interessano i giovani;

g) partecipa ai forum associativi europei e internazionali incoraggiando la comunicazione, le relazioni e gli scambi tra organizzazioni giovanili dei diversi Paesi.

474. Il Consiglio nazionale dei giovani e' inoltre sentito sulle questioni che il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorita' politica delegata ritengono opportuno sottoporre al suo esame; il Consiglio puo' anche essere sentito, su richiesta dei Ministri competenti e d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri con l'Autorita' politica delegata, su materie e politiche che abbiano impatto sulle giovani generazioni.

475. Il Consiglio nazionale dei giovani, a decorrere dalla data di adozione dello statuto di cui al comma 477, subentra al Forum nazionale dei giovani nella rappresentanza presso il Forum europeo della gioventu'.

476. Il Consiglio nazionale dei giovani e' composto dal

associazioni giovanili maggiormente rappresentative e dai soggetti indicati nel suo statuto.

477. Alla prima assemblea generale del Consiglio nazionale dei giovani partecipano le associazioni aderenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, al Forum nazionale dei giovani costituito con atto del 29 febbraio 2004. La prima assemblea generale, da tenersi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di funzionamento del Consiglio nazionale dei giovani e ne approva lo statuto e i regolamenti. In ogni caso, tali modalità di funzionamento garantiscono l'effettiva rappresentanza dei giovani e il rispetto del principio di democraticità e si conformano alle disposizioni di cui al paragrafo 3.1.1 dello Statuto del Forum europeo della gioventù approvato dall'assemblea generale del 26 aprile 2014, e all'articolo 28 dello Statuto del Forum nazionale dei giovani adottato con delibera dell'assemblea del 29 novembre 2008.

478. Il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è prorogato per gli anni 2019, 2020 e 2021. Il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 1 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020; conseguentemente all'articolo 1, comma 202, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « pari a 100 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « pari a 60 milioni di euro ».

479. All'articolo 1, comma 394, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo la parola: « 2018 » sono aggiunte le seguenti: « e pari al 65 per cento negli anni 2019, 2020 e 2021 ».

480. All'articolo 1, comma 394, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « pari ad euro 100 milioni per ciascun anno » sono sostituite dalle seguenti: « pari a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 e a 120 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 ».

481. Al fine di garantire il sostegno e lo sviluppo del servizio civile universale e stabilizzare il contingente complessivo degli operatori volontari da avviare al servizio civile, al Fondo nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, sono assegnati euro 50.000.000 per l'anno 2019. Conseguentemente l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 434, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, relativa al Fondo per l'attuazione del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, è ridotta di 50 milioni di euro per l'anno 2019.

482. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i commi 1250, 1251 e 1252 sono sostituiti dai seguenti:

« 1250. Il Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, destinato a finanziare interventi in materia di politiche per la famiglia e misure di sostegno alla famiglia, alla natalità, alla maternità e alla paternità, al fine prioritario del contrasto del

crisi demografica, nonché misure di sostegno alla componente anziana dei nuclei familiari. In particolare, il Fondo è utilizzato per finanziare:

a) l'Osservatorio nazionale sulla famiglia, prevedendo rappresentanza paritetica delle amministrazioni statali da un lato delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali dall'altro, nonché la partecipazione dell'associazionismo e del terzo settore;

b) l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e del pornografia minorile, di cui all'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269;

c) l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103;

d) l'elaborazione, realizzata d'intesa con le altre amministrazioni statali competenti e con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un Piano nazionale per la famiglia che costituisca il quadro conoscitivo, promozionale e orientativo degli interventi relativi all'attuazione dei diritti della famiglia, nonché per acquisire proposte e indicazioni utili per il medesimo Piano e per verificare successivamente l'efficacia, attraverso la promozione e l'organizzazione con cadenza biennale di una Conferenza nazionale sulla famiglia;

e) interventi volti a valorizzare il ruolo dei consultori familiari e dei centri per la famiglia; a tal fine il Ministro per la famiglia e le disabilità, unitamente al Ministro della Salute, realizza un'intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, avente ad oggetto i criteri e le modalità per la riorganizzazione dei consultori familiari, finalizzata a potenziarne gli interventi sociali in favore delle famiglie;

f) interventi volti alla prevenzione di ogni abuso sessuale nei confronti dei minori e al contrasto della pedofilia e del pornografia minorile, nonché progetti volti ad assicurare adeguate percorsi di sostegno, anche di natura economica, ai minori orfani e privi di famiglia e alle loro famiglie, affidatarie o adottive;

g) progetti finalizzati alla protezione e alla presa in carico dei minori vittime di violenza assistita, nonché interventi a favore delle famiglie in cui sono presenti minori vittime di violenza assistita;

h) interventi a tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, con particolare riferimento alle situazioni di vulnerabilità socioeconomica e al disagio minorile, anche con riferimento al contrasto del fenomeno del cyberbullismo;

i) interventi per il sostegno dei genitori separati e divorziati anche attraverso lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi sociali finalizzati alla loro presa in carico;

l) interventi per la diffusione della figura professionale dell'assistente familiare;

m) iniziative di abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con almeno tre figli minori, compresa la carta del

famiglia di cui all'articolo 1, comma 391, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

n) iniziative di conciliazione del tempo di vita e di lavoro nonché di promozione del welfare familiare aziendale, comprese azioni di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53;

o) interventi volti a favorire i nuclei familiari a rischio, fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di crescere di essere educato nell'ambito della propria famiglia. A tale fine Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 13 un'intesa in sede di Conferenza unificata avente ad oggetto definizione dei criteri e delle modalità sulla base dei quali regioni, in concorso con gli enti locali, definiscono e attuano programma sperimentale di azioni al quale concorrono i sistemi regionali integrati dei servizi alla persona;

p) attività di informazione e di comunicazione in materia politiche per la famiglia;

q) interventi che diffondono e valorizzano, anche attraverso opportune sinergie, le migliori iniziative in materia di politiche familiari adottate da enti pubblici e privati, enti locali, imprese e associazioni, al fine di agevolare il mutuo scambio, la condivisione e il sostegno di esperienze virtuose e di buone pratiche;

r) interventi in materia di adozione e di affidamento, volti a tutelare il superiore interesse del minore e a sostenere le famiglie adottive o affidatarie, anche al fine di sostenere il percorso successivo all'adozione.

1251. Il Ministro per la famiglia e le disabilità si avvale altresì, del Fondo per le politiche della famiglia per finanziare ulteriori iniziative volte a sostenere, a realizzare e a promuovere politiche a favore della famiglia.

1251-bis. Il Ministro per la famiglia e le disabilità, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede alla razionalizzazione degli Osservatori di cui al comma 1250, lettere a), b) e c), anche mediante il riordino dell'organizzazione e del funzionamento degli stessi.

1252. Gli stanziamenti del Fondo per le politiche della famiglia sono ripartiti dal Ministro per la famiglia e le disabilità, con proprio decreto, ai fini del finanziamento del funzionamento degli Osservatori di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1250 dell'attuazione delle misure di competenza statale definite nell'ambito dei correlati Piani nazionali, nonché del finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della famiglia; per le restanti finalità di cui ai commi 1250 e 1251, il Fondo è ripartito dal Ministro per la famiglia e le disabilità, con proprio decreto adottato d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ».

483. Il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 28 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 5 milioni di euro per

ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

484. Al termine di ciascun esercizio finanziario, le somme resid del Fondo di cui al comma 483 e non impiegate sono versa all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate medesimo Fondo. Il Ministro dell'economia e delle finanze autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorren variazioni di bilancio.

485. All'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislati in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma e' inserito il seguente:

« 1.1. In alternativa a quanto disposto dal comma 1, riconosciuta alle lavoratrici la facolta' di astenersi dal lavo esclusivamente dopo l'evento del parto entro i cinque mesi successi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Serviz sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competen ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavo attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute del gestante e del nascituro ».

486. All'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, dopo comma 3 e' inserito il seguente:

« 3-bis. I datori di lavoro pubblici e privati che stipula accordi per l'esecuzione della prestazione di lavoro in modalit agile sono tenuti in ogni caso a riconoscere prioritaa alle richies di esecuzione del rapporto di lavoro in modalita' agile formula dalle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione d periodo di congedo di maternita' previsto dall'articolo 16 del tes unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sosteg della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo marzo 2001, n. 151, ovvero dai lavoratori con figli in condizioni disabilita' ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ».

487. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il com 391 e' sostituito dal seguente:

« 391. A decorrere dall'anno 2016 e' istituita la carta del famiglia, destinata alle famiglie costituite da cittadini italia ovvero appartenenti a Paesi membri dell'Unione europea regolarmen residenti nel territorio italiano, con almeno tre figli conviventi eta' non superiore a 26 anni. La carta e' rilasciata alle famigl che ne facciano richiesta secondo i criteri e le modalita' stabili con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero d Ministro per la famiglia e le disabilita', di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre me dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. La car consente l'accesso a sconti sull'acquisto di beni o servizi ovvero riduzioni tariffarie concessi dai soggetti pubblici o priva aderenti all'iniziativa. I soggetti che partecipano all'iniziativa, quali concedono sconti o riduzioni maggiori di quelli normalmen praticati sul mercato, possono valorizzare la loro partecipazio all'iniziativa a scopi promozionali e pubblicitari. Ai fi dell'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa nel limi massimo di 1 milione di euro per ciascun anno del triennio 2019-20

a valere sulla dotazione del Fondo per le politiche della famiglia cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 2 ».

488. All'articolo 1, comma 355, primo periodo, della legge dicembre 2016, n. 232, le parole: « a partire dall'anno 2017, buono di 1.000 euro su base annua e parametrato a undici mensilita' sono sostituite dalle seguenti: « un buono di importo pari a 1.0 euro su base annua, parametrato a undici mensilita', per gli anni 2017 e 2018, elevato a 1.500 euro su base annua per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021; l'importo del buono spettante a decorrere dall'anno 2022 e' determinato, nel rispetto del limite di spesa programmato e in misura comunque non inferiore a 1.000 euro su base annua, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, proposta del Ministro per la famiglia e le disabilita', di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il settembre 2021 tenuto conto degli esiti del monitoraggio di cui al quinto periodo del presente comma ». L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ridotta di 40 milioni di euro per l'anno 2020.

489. Al fine di garantire l'attuazione della legge 3 marzo 2009, n. 18, e dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), sull'accessibilita' ai trasporti, e dell'articolo 20, sulla mobilita' personale, del Protocollo di San Marino, ratificato ai sensi della citata legge n. 18 del 2009 e' istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il Fondo per l'accessibilita' e la mobilita' delle persone con disabilita'. Il Fondo e' destinato all'istituzione di una piattaforma unica nazionale informatica, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito dell'archivio nazionale dei veicoli previsto dall'articolo 226, del decreto legislativo 30 aprile 1999, n. 285, per consentire la verifica delle targhe associate a permessi di circolazione dei titolari di contrassegni, rilasciati ai sensi dell'articolo 381, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, al fine di agevolare la mobilita', sull'intero territorio nazionale, delle persone titolari dei predetti contrassegni.

490. La dotazione del Fondo di cui al comma 489 e' di 5 milioni di euro per l'anno 2019. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

491. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, sentite le associazioni delle persone con disabilita' comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 28 nonche' previo parere del Garante per la protezione dei dati personali da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le procedure per l'istituzione della piattaforma di cui al comma 489, nel rispetto di

principi applicabili al trattamento dei dati personali, previsti dagli articoli 5 e 9, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (U n. 679/2016, e dagli articoli 2-sexies e 2-septies del Codice materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle prescrizioni adottate ai sensi dell'articolo 2-quinquiesdecies del medesimo Codice. Per la costituzione della piattaforma di cui al primo periodo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può avvalersi anche della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge agosto 2008, n. 133. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e vi provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

492. Il fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificata dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è incrementata di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Tale incremento è destinato alle seguenti finalità:

a) una quota pari a 2 milioni di euro annui è destinata all'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e al finanziamento di iniziative di orientamento, formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa secondo le disposizioni della presente legge. Almeno il 70 per cento di tale somma è destinato agli interventi in favore dei minori; la quota restante, ove ne ricorrano i presupposti, agli interventi in favore dei soggetti maggiormente economicamente non autosufficienti;

b) una quota pari a 3 milioni di euro annui è destinata, all'attuazione di quanto disposto dall'articolo 5, comma 4, della legge maggio 1983, n. 184, a misure di sostegno e di aiuto economico in favore delle famiglie affidatarie.

493. Per la tutela del risparmio e per il rispetto del dovere disciplinare, coordinare e controllare l'esercizio del credito, nel stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo indennizzo risparmiatori (FIR), con una dotazione iniziale di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Il FIR eroga indennizzi a favore dei risparmiatori così definiti al comma 494 che hanno subito un pregiudizio ingiusto in parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia e poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2017 e prima del 1° gennaio 2018, in ragione delle violazioni massime degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza, ai sensi del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

494. Hanno accesso alle prestazioni del FIR i risparmiatori persone fisiche, imprenditori individuali, anche agricoltori coltivatori diretti, le organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale di cui, rispettivamente, agli articoli 32 e 35 del codice del Terzo settore, di cui al decreto

legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del maggio 2003, che occupano meno di dieci persone e realizzano fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a milioni di euro, in possesso delle azioni e delle obbligazioni subordinate delle banche di cui al comma 493 alla data di provvedimento di messa in liquidazione, ovvero i loro successori mortis causa, o il coniuge, il soggetto legato da unione civile, convivente more uxorio o di fatto di cui alla legge 20 maggio 2011 n. 76, i parenti entro il secondo grado, ove siano succeduti in possesso dei predetti strumenti finanziari in forza di trasferimento a titolo particolare per atto tra vivi; nei casi di trasferimento tra vivi successivi al 30 dicembre 2018 rilevano i requisiti reddituali patrimoniali e i limiti quantitativi all'indennizzo che sussisteva in capo al dante causa in relazione al complesso di azioni e obbligazioni da questi detenute.

495. Sono in ogni caso esclusi dall'accesso alle prestazioni del FIR le controparti qualificate di cui all'articolo 6, comma 2-quadro lettera d), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e i clienti professionali, di cui ai commi 2-quinquies e 2-sexies del medesimo articolo 6.

496. La misura dell'indennizzo per gli azionisti di cui al comma 494 è commisurata al 30 per cento del costo di acquisto, in caso di unico acquisto, ovvero del prezzo medio, in caso di più acquisti inclusi gli oneri fiscali sostenuti anche durante il periodo di possesso delle azioni, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore. La percentuale del 30 per cento entro tale limite, può essere incrementata qualora in ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 le somme complessivamente erogate per l'indennizzo secondo il piano di riparto siano inferiori alla previsione di spesa dell'esercizio finanziario, nel pieno rispetto dei limiti di spesa, della dotazione finanziaria del FIR e fino al suo esaurimento, fermo restando quanto previsto al comma 49. All'azionista, in attesa della predisposizione del piano di riparto, può essere corrisposto fino al 100 per cento dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del completamento dell'esame istruttorio, ove ciò non pregiudichi la parità di trattamento dei soggetti istanti legittimati. **((101))**

497. La misura dell'indennizzo per gli obbligazionisti subordina di cui al comma 494 è commisurata al 95 per cento del costo di acquisto, inclusi gli oneri fiscali, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore. La percentuale del 95 per cento, entro tale limite, può essere incrementata qualora in ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 le somme complessivamente erogate per l'indennizzo secondo il piano di riparto siano inferiori alla previsione di spesa dell'esercizio finanziario, nel pieno rispetto dei limiti di spesa, della dotazione finanziaria del FIR fino al suo esaurimento, fermo restando quanto previsto al comma 49. All'obbligazionista, in attesa della predisposizione del piano di riparto, può essere corrisposto fino al 100 per cento dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del completamento dell'esame istruttorio, ove ciò non pregiudichi

parita' di trattamento dei soggetti istanti legittimati.

498. Le somme erogate a norma dell'articolo 11, comma 1-bis, d decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazione dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, sono assegnate a titolo indennizzo ai sensi del secondo periodo del comma 49 Conseguentemente, il FIR e' surrogato nei diritti del risparmiato per l'importo corrisposto.

499. L'indennizzo di cui al comma 496 e' corrisposto al netto eventuali rimborsi ricevuti a titolo di transazione con le banche cui al comma 493 nonche' di ogni altra forma di ristoro, rimborso risarcimento. A tal fine, il Fondo interbancario di tutela del deposito (FITD), attraverso la collaborazione del sistema bancario delle banche in liquidazione, documenta il costo di acquisto l'incasso di somme derivanti da altre forme di indennizzo, ristoro rimborso o risarcimento.

500. L'indennizzo di cui al comma 497 e' corrisposto al netto eventuali rimborsi ricevuti a titolo di transazione con le banche cui al comma 493 nonche' di ogni altra forma di ristoro, rimborso risarcimento, nonche' del differenziale cedole percepite rispetto titoli di Stato di durata equivalente. A tal fine, il Fondo interbancario di tutela del deposito (FITD), attraverso collaborazione del sistema bancario e delle banche in liquidazione documenta il costo di acquisto e l'incasso di somme derivanti da altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento, nonche' del differenziale tasso di rendimento delle cedole percepite rispetto a titoli di Stato con scadenza equivalente determinato ai sensi dei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119.

501. Il FIR opera entro i limiti della dotazione finanziaria e fino a concorrenza delle risorse. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalita' di presentazione della domanda di indennizzo nonche' i piani di riparto delle risorse disponibili. Con il medesimo decreto e' istituita e disciplinata una Commissione tecnica per: l'esame delle domande e l'ammissione all'indennizzo del FIR; la verifica delle violazioni massive, nonche' della sussistenza del nesso di causalita' tra le medesime e il danno subito dai risparmiatori; l'erogazione dell'indennizzo da parte del FIR. Le suddette verifiche possono avvenire anche attraverso la preventiva tipizzazione delle violazioni massive e la corrispondente identificazione degli elementi oggettivi e/o soggettivi in presenza dei quali l'indennizzo puo' essere direttamente erogato. Il decreto indica i tempi delle procedure di definizione delle istanze presentate entro il termine di cui al penultimo periodo e, in modo non tassativo, le fattispecie di violazioni massive. Il suddetto procedimento non si applica ai casi di cui al comma 502-bis. La citata Commissione e' composta da un numero di membri non superiore a quattordici, in possesso di idonei requisiti di competenza, indipendenza, onorabilita' e probita'. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono nominati i componenti della Commissione tecnica e determinati gli emolumenti da attribuirli.

ai medesimi, nel limite massimo di 1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante la corrispondente riduzione della dotazione del FIR. Qualora l'importo dei compensi da attribuire ai componenti della Commissione tecnica risulti inferiore al predetto limite massimo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo eccedente confluisce nel FIR. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. La domanda di indennizzo, corredata di idonea documentazione attestante i requisiti di cui al comma 494, è inviata entro il termine di centottanta giorni decorrenti dalla data individuata con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. La prestazione di collaborazione nella presentazione della domanda e le attività conseguenti non rientrano nell'ambito delle prestazioni forensi e non danno luogo a compenso. (26) (30)

501.1. Su richiesta dei risparmiatori, la Commissione tecnica acquisisce le eventuali decisioni, giudiziali ed extragiudiziali utili all'esame delle domande.

501-bis. Le attività di supporto per l'espletamento delle funzioni della Commissione tecnica di cui al comma 501 sono affidate al Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei pertinenti principi dell'ordinamento nazionale e di quello dell'Unione europea a società a capitale interamente pubblico, su cui l'amministrazione dello Stato esercita un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che svolge la propria attività quasi esclusivamente nei confronti della predetta amministrazione. Gli oneri e le spese relative alle predette attività sono a carico delle risorse finanziarie del FIR non oltre il limite massimo complessivo di 12 milioni di euro. La Commissione tecnica di cui al comma 501 attraverso la società di cui al primo periodo, può effettuare anche successivamente alle erogazioni, i riscontri necessari per verificare la sussistenza del requisito relativo al patrimonio mobiliare di proprietà del risparmiatore, di cui al comma 502-bis dichiarato nella domanda di indennizzo, avvalendosi a tale fine delle informazioni risultanti dalle banche di dati detenute dall'Agenzia delle entrate, comprese quelle della sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, commi sesto e undicesimo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, alimentata ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2001 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2001 n. 214. Per la verifica della sussistenza del requisito relativo al patrimonio mobiliare di proprietà del risparmiatore, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, proposta della Commissione tecnica e sentiti l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le tipologie di informazioni riscontrabili, le modalità di effettuazione dei controlli e le misure di sicurezza adeguate a mitigare i rischi di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito non conforme alle finalità della raccolta. L'attività è posta sotto la supervisione dell'Agenzia delle entrate e svolta nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (33)

502. I risparmiatori di cui al comma 502-bis sono soddisfatti c prioritata' a valere sulla dotazione del FIR.

502-bis. Previo accertamento da parte della Commissione tecnica cui al comma 501 esclusivamente dei requisiti soggettivi e oggetti previsti nel presente comma, hanno diritto all'erogazione da par del FIR di un indennizzo forfettario dell'ammontare determinato sensi dei precedenti commi 496 e 497 i risparmiatori persone fisich imprenditori individuali, anche agricoli, coltivatori diretti, possesso delle azioni e delle obbligazioni subordinate delle banc di cui al comma 493 alla data del provvedimento di messa liquidazione coatta amministrativa - ovvero i loro successori mort causa o il coniuge, il soggetto legato da unione civile, convivente more uxorio o di fatto, i parenti entro il secondo gra in possesso dei suddetti strumenti finanziari a seguito trasferimento con atto tra vivi - che soddisfano una delle seguen condizioni: a) patrimonio mobiliare di proprieta' del risparmiato di valore inferiore a 100.000 euro; b) ammontare del reddi complessivo del risparmiatore ai fini dell'imposta sul reddito del persone fisiche inferiore a 35.000 euro nell'anno 2018, al netto eventuali prestazioni di previdenza complementare erogate sotto for di rendita. Il valore del patrimonio mobiliare di cui alla suddet lettera a) risulta dal patrimonio mobiliare posseduto al 31 dicemb 2018, esclusi gli strumenti finanziari di cui al comma 494, nonche' contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vit calcolato secondo i criteri e le istruzioni approvati con decreto d Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione genera per l'inclusione e le politiche sociali, di concerto con il Ministe dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze del aprile 2017, n. 138, recante approvazione del modello tipo dichiarazione sostitutiva unica (DSU), nonche' delle relati istruzioni per la compilazione, ai sensi dell'articolo 10, comma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicemb 2013, n. 159. Con il decreto del Ministro dell'economia e del finanze previsto dal precedente comma 501 sono stabilite le modalit di presentazione dell'istanza di erogazione del menzionato indenniz forfettario. Nell'erogazione degli indennizzi effettuata ai sensi d presente comma e' data precedenza ai pagamenti di importo n superiore a 50.000 euro. I cittadini italiani residenti all'estero possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti nel presen comma presentano idonea documentazione del Paese di residen attestante i prescritti requisiti di reddito e di patrimon mobiliare.

502-ter. Il limite di valore del patrimonio mobiliare di propriet del risparmiatore, di cui al comma 502-bis, lettera a), puo' esse elevato fino a 200.000 euro con decreto del Presidente del Consigl dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanz previo assenso della Commissione europea. Il decreto del Minist dell'economia e delle finanze di cui al comma 501, secondo period e' conseguentemente adeguato.

503. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 110 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' ridotta di 25 milioni euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Le risorse del

contabilita' speciale di cui all'articolo 7-quinquies, comma 7, d decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazione dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono versate per l'importo di 5 milioni di euro all'entrata del bilancio dello Stato entro il marzo 2019 e restano acquisite all'erario. Le somme non impegnate termine di ciascun esercizio finanziario sono conservate nel con dei residui per essere utilizzate negli esercizi successivi.

504. Il Fondo di ristoro finanziario di cui all'articolo 1, com da 1106 a 1108, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' sostitui dal FIR. All'articolo 1, comma 1107, della legge 27 dicembre 2017, 205, il primo e il secondo periodo sono soppressi.

505. Non hanno accesso in ogni caso alle prestazioni del FIR soggetti che abbiano avuto, nelle banche di cui al comma 493 o lo controllate, dal 1° gennaio 2007, gli incarichi di: componente d consiglio di amministrazione e degli organi di controllo e vigilanza, inclusi gli organi che svolgono funzioni di gestione d rischio e revisione interna; membro del collegio sindacal consigliere delegato; direttore generale e vice direttore general nonche' i loro coniugi, parenti ed affini di primo e di secon grado. (33)

506. Al comma 3, alinea, dell'articolo 9 del decreto-legge 3 magg 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giug 2016, n. 119, le parole: « L'importo dell'indennizzo forfetario pari all'80 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto deg strumenti finanziari » sono sostituite dalle seguenti: « L'impor dell'indennizzo forfetario e' pari al 95 per cento del corrispetti pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari ». Conseguentemen il Fondo interbancario di tutela del deposito (FITD) integra rimborsi gia' effettuati entro il 31 dicembre 2019.

507. Entro il 30 settembre 2019, il Ministro dell'economia e del finanze presenta alle Camere una relazione relativa all'attuazio dei commi da 493 a 506 nella quale comunica il numero d risparmiatori indennizzati, le risorse della dotazione del FIR a ta scopo destinate, quelle accertate e disponibili per l'eventua incremento dell'indennizzo a norma del comma 496, nonche' il nume stimato dei risparmiatori che hanno titolo ad accedere alle risor del FIR. Con la medesima relazione il Ministro dell'economia e del finanze comunica l'ammontare stimato delle risorse destina all'indennizzo dei risparmiatori aventi titolo che consequentemen sono iscritte nel bilancio di previsione dell'anno 2020.

508. Al fine di assicurare il regolamento diretto di transazioni cambi e titoli delle imprese italiane operanti su merca internazionali, all'articolo 10 del decreto legislativo 12 apri 2001, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 e' sostituito dal seguente:

« 5. La Banca d'Italia puo' stabilire, con propr provvedimento, l'applicazione delle disposizioni del presente decre agli enti italiani che partecipano ai sistemi aventi a ogget l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all'articolo 1, com 1, lettera m), numero 1), di uno Stato non appartenente all'Unio europea. Nel caso di sistemi aventi ad oggetto l'esecuzione di ordi di trasferimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), nume

2), il provvedimento e' adottato d'intesa con la Consob, previa valutazione dell'opportunita' di concludere apposite intese tra predette autorita' e le competenti autorita' dello Stato este interessato »;

b) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:

« 5-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 5, i sistemi designati in uno Stato membro che receda dall'Unione europea senza aver concluso uno specifico accordo ai sensi dell'articolo 50 del Trattato sull'Unione europea (TUE), gestiti da operatori legittimati alla prestazione dei rilevanti servizi nel territorio della Repubblica sulla base della disciplina ad essi rispettivamente applicabile, continuano, nonostante tale recesso, a considerare i sistemi designati a tutti gli effetti previsti dall'ordinamento, fino all'adozione del provvedimento previsto dal comma 5, e comunque per un periodo non eccedente ventuno mesi dal momento in cui i trattati cessano di essere applicabili allo Stato interessato ai sensi dell'articolo 50 del TUE ».

509. Nell'ambito delle misure per la tutela dei risparmiatori, al fine di potenziare la funzione di vigilanza della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), anche in conseguenza dell'attuazione dei compiti derivanti dal recepimento della direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del dicembre 2016, e' autorizzata la spesa di 1.500.000 euro annui decorrenza dall'anno 2019.

510. Per l'attivazione di interventi volti a ridurre, anche in osservanza delle indicazioni previste nel vigente Piano nazionale governo delle liste di attesa, i tempi di attesa nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, secondo il principio dell'appropriatezza clinica, organizzativa e prescrittiva, mediante l'implementazione e l'ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche legate ai sistemi di prenotazione elettronica per l'accesso alle strutture sanitarie come previsto dall'articolo 47-bis del decreto-legge 9 febbraio 2011 n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e' autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2019 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

511. Le risorse di cui al comma 510 sono ripartite tra le regioni secondo modalita' individuate con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

512. Il monitoraggio degli effetti derivanti dagli interventi di cui al comma 510 del presente articolo e' effettuato, senza nuovi maggiori oneri per la finanza pubblica, dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 9 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.

513. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 579, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in attuazione dell'articolo 12, com

7, dell'intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome Trento e di Bolzano del 10 luglio 2014, concernente il nuovo Patto per la salute 2014-2016, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), istituita ai sensi del decreto legislativo giugno 1993, n. 266, realizza, a supporto del Ministero della salute e delle regioni e province autonome, un sistema di analisi e monitoraggio delle performance delle aziende sanitarie che segnalano in via preventiva, attraverso un apposito meccanismo di allert eventuali e significativi scostamenti relativamente alle componenti economico-gestionale, organizzativa, finanziaria e contabile clinico-assistenziale, di efficacia clinica e dei processi diagnostico-terapeutici, della qualità, della sicurezza e dell'efficacia delle cure, nonché dell'equità e della trasparenza dei processi. All'AGENAS è altresì affidato il compito di monitorare l'omogenea realizzazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019.

514. Per l'anno 2019, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è determinato a 114.439 milioni di euro. Tale livello è incrementato di 2.0 milioni di euro per l'anno 2020 e di ulteriori 1.500 milioni di euro per l'anno 2021.

515. Per gli anni 2020 e 2021, l'accesso delle regioni all'incremento del livello del finanziamento rispetto al valore stabilito per l'anno 2019 è subordinato alla stipula, entro il dicembre 2019, di una specifica intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per il Patto per la salute 2019-2021 che contempli misure di programmazione e di miglioramento della qualità delle cure e dei servizi erogati e di efficientamento dei costi.

516. Le misure di cui al comma 515 devono riguardare, in particolare:

a) la revisione del sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti al fine di promuovere maggiore equità nell'accesso alle cure;

b) il rispetto degli obblighi di programmazione a livello nazionale e regionale in coerenza con il processo di riorganizzazione delle reti strutturali dell'offerta ospedaliera e dell'assistenza territoriale, con particolare riferimento alla cronicità e alle liste d'attesa;

c) la valutazione dei fabbisogni del personale del Servizio sanitario nazionale e dei riflessi sulla programmazione della formazione di base e specialistica e sulle necessità assunzionali ivi comprendendo l'aggiornamento del parametro di riferimento relativo al personale;

d) l'implementazione di infrastrutture e modelli organizzativi finalizzati alla realizzazione del sistema di interconnessione di sistemi informativi del Servizio sanitario nazionale che consenta di tracciare il percorso seguito dal paziente attraverso le strutture.

sanitarie e i diversi livelli assistenziali del territorio nazionale tenendo conto delle infrastrutture già disponibili nell'ambito del Sistema tessera sanitaria e del fascicolo sanitario elettronico;

e) la promozione della ricerca in ambito sanitario;

f) il miglioramento dell'efficienza e dell'appropriatezza nell'uso dei fattori produttivi e l'ordinata programmazione di ricorso agli erogatori privati accreditati che siano preventivamente sottoposti a controlli di esiti e di valutazione con sistemi indicatori oggettivi e misurabili, anche aggiornando quanto previsto dall'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

g) la valutazione del fabbisogno di interventi infrastrutturali di ammodernamento tecnologico.

517. All'articolo 1, comma 594, secondo periodo, della legge dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: « socio-assistenzialmente limitatamente agli aspetti socio-educativi » sono inserite seguenti: « , nonché, al fine di conseguire risparmi di spesa, nei servizi e nei presidi socio-sanitari e della salute limitatamente agli aspetti socio-educativi ».

518. Al fine di attivare ulteriori borse di studio per i medici medicina generale che partecipano ai corsi di formazione di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, le disponibilità vincolate sul Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1994, n. 467, sono incrementate di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Conseguentemente, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale stando a cui concorre lo Stato, di cui al comma 514 del presente articolo, è incrementato di un corrispondente importo a decorrere dall'anno 2019.

519. In ragione di quanto già disposto ai sensi dell'articolo 1, comma 607, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al medesimo comma 607, primo periodo, le parole: « 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».

520. La dotazione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2019.

521. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, all'articolo 1, comma 252, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ulteriormente incrementata di 22,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 45 milioni di euro per l'anno 2020, di 68,4 milioni di euro per l'anno 2021, di 91,8 milioni di euro per l'anno 2022 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. (26)

522. Al fine di garantire l'attuazione della legge 15 marzo 2017, n. 38, e il rispetto dei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla Gazzetta Ufficiale 65 del 18 marzo 2017, tenuto conto dei criteri individuati con il decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, previsto

intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, so considerati idonei a operare presso le reti, pubbliche o private accreditate, dedicate alle cure palliative medici sprovvisti di requisiti di cui al decreto del Ministro della salute 28 marzo 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 2013, e che alla data del 31 dicembre 2021 sono in servizio presso le reti medesime e sono in possesso di tutti i seguenti requisiti certificati dalla regione competente: a) esperienza almeno triennale anche non continuativa, nel campo delle cure palliative acquisita nell'ambito di strutture ospedaliere, di strutture residenziali appartenenti alla categoria degli hospice e di unità per le cure palliative (UCP) domiciliari accreditate per l'erogazione delle cure palliative presso il Servizio sanitario nazionale; b) un congruo numero di ore di attività professionale esercitata, corrispondente ad almeno il 50 per cento dell'orario previsto per il rapporto lavoro a tempo determinato, e di casi trattati; c) acquisizione di una specifica formazione in cure palliative conseguita nell'ambito di percorsi di educazione continua in medicina, ovvero tramite master universitari in cure palliative, ovvero tramite corsi organizzati dalle regioni per l'acquisizione delle competenze di cui all'articolo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 10 luglio 2014 (rep. Atti n. 87/CSR). L'istanza per la certificazione di possesso dei requisiti di cui al presente comma deve essere presentata alla regione competente entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma.

523. Per consentire un miglioramento dell'efficacia degli interventi di cura e delle relative procedure, anche alla luce degli sviluppi e dei progressi della ricerca scientifica applicata in un specifico riguardo alla prevenzione e alla terapia delle malattie tumorali e del diabete, per l'anno 2019, è autorizzata la spesa di milioni di euro da destinare agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) della Rete oncologica impegnati nello sviluppo delle nuove tecnologie antitumorali CAR-T e di 5 milioni di euro da destinare agli IRCCS della Rete cardiovascolare impegnati nei programmi di prevenzione primaria cardiovascolare. I fondi previsti in base alla previsione del Ministero della salute, nel programma « Ricerca per il settore della sanità pubblica » nell'ambito della missione « Ricerca e innovazione ».

524. All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, dopo le parole: « Regione interessata » sono inserite le seguenti: « e con la disciplina europea relativa agli organismi di ricerca ».

525. Le comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al capo II della legge 11 gennaio 2018, n. 3, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività, comprese le società di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 23 agosto 2017, n. 124, possono contenere unicamente le informazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 22

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 24 funzionali a garantire il diritto ad una corretta informazione sanitaria, restando escluso, nel rispetto della libera e consapevole determinazione dell'assistito, della dignità della persona e del principio di appropriatezza delle prestazioni sanitarie, qualsiasi elemento di carattere attrattivo e suggestivo, tra cui comunicazioni contenenti offerte, sconti e promozioni, che possano determinare ricorso improprio a trattamenti sanitari.

526. Per l'attività di compilazione e trasmissione per via telematica, da parte dei medici e delle strutture sanitarie competenti del Servizio sanitario nazionale, dei certificati medici di infortunio e malattia professionale di cui all'articolo 53 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica giugno 1965, n. 1124, l'INAIL, a decorrere dal 1° gennaio 2011 trasferisce annualmente al Fondo sanitario nazionale l'importo euro 25.000.000, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione alla spesa, da ripartire tra regioni e le province autonome in sede di predisposizione della proposta di riparto della quota indistinta delle risorse relative al fabbisogno standard nazionale. Per gli anni successivi al 2019, tale importo è maggiorato del tasso di inflazione programmato dal Governo.

527. Quota parte dei trasferimenti dell'INAIL, di cui al comma 52 determinata con intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in deroga a quanto disposto dal comma 2 dell'articolo del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, implementa, per il personale dipendente del Servizio sanitario regionale, direttamente ai fondi di ciascuna azienda o ente per la contrattazione decentrata integrativa.

528. Quota parte dei trasferimenti dell'INAIL, di cui al comma 52 determinata con intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ha destinazione vincolata al fondo destinato per i rinnovi contrattuali della medicina convenzionata incrementando la quota capitaria riconosciuta per assistito al medico di medicina generale.

529. L'importo di cui al comma 526 può essere rivisto ogni due anni sulla base dell'incremento della percentuale del rapporto tra il numero dei certificati compilati e trasmessi telematicamente all'INAIL e gli infortuni e le malattie professionali denunciati in un biennio di riferimento rispetto a quello precedente. Il trasferimento a carico dell'INAIL per effetto degli aggiornamenti periodici legati all'incremento percentuale del rapporto tra il numero dei certificati compilati e trasmessi telematicamente all'INAIL e gli infortuni e le malattie professionali denunciati non può comunque superare l'importo di cui al comma 526 maggiorato del 20 per cento al netto della rivalutazione per il tasso programmato d'inflazione.

530. Nessun compenso può essere richiesto agli assistiti per il rilascio dei certificati medici di infortunio o malattia professionale.

531. Per i certificati trasmessi fino al 31 dicembre 2018

applicano gli appositi accordi sottoscritti il 6 settembre e il dicembre 2007 tra l'INAIL e le rappresentanze sindacali di categoria. L'onere del trasferimento di cui al comma 526 a carico del bilancio dell'INAIL e' determinato sulla base della spesa media del triennio 2014-2016 per l'attivita' di certificazione medica come disciplina dai predetti accordi.

532. Nessun ulteriore onere, oltre alla predisposizione dei servizi telematici, e' a carico del bilancio dell'INAIL per l'attivita' di certificazione medica da trasmettere al predetto Istituto.

533. Al comma 166 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: « retribuzione corrisposta dal datore di lavoro alla persona con disabilità da lavoro destinataria di un progetto di reinserimento mirato alla conservazione del posto di lavoro che alla cessazione dello stato di inabilità temporanea assoluta non possa attendere lavoro senza la realizzazione degli interventi individuati nell'ambito del predetto progetto e' rimborsata dall'INAIL al datore di lavoro nella misura del 60 per cento di quanto effettivamente corrisposto. I progetti di reinserimento possono essere proposti dai datori di lavoro e sono approvati dall'INAIL. Le retribuzioni rimborsabili sono quelle corrisposte dalla data di manifestazione della volontà da parte del datore di lavoro e del lavoratore di attivare il progetto e fino alla realizzazione degli interventi individuati e, comunque, per un periodo non superiore ad un anno. Qualora gli interventi individuati nell'ambito del progetto di reinserimento lavorativo personalizzato non siano attuati per un periodo di immotivato unilaterale recesso del datore di lavoro, quest'ultimo e' tenuto a restituire all'INAIL l'intero importo del rimborso. Decorrente dal 1° gennaio 2019, l'INAIL concorre al finanziamento dell'assegnazione di ricollocazione di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, rilasciato alle persone con disabilità da lavoro in cerca di occupazione. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di finanziamento. I soggetti indicati all'articolo 6, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, possono presentare all'INAIL progetti di formazione e informazione rivolti a lavoratori e datore di lavoro in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, finanziati dall'Istituto nei limiti e con le modalità dallo stesso stabilite ».

534. Alla legge 3 dicembre 1999, n. 493, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 3, le parole: « di età compresa tra 18 e i 65 anni » sono sostituite dalle seguenti: « di età compresa tra 18 e 67 anni »;

b) all'articolo 7, comma 4, le parole: « 27 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 16 per cento »;

c) all'articolo 8, comma 1, le parole: « in lire 25.000 annue » sono sostituite dalle seguenti: « in euro 24 annui »;

d) all'articolo 9, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. Qualora l'inabilità permanente sia compresa tra il 6

il 15 per cento e' corrisposta una prestazione una tantum di impor pari a euro 300 rivalutabile con le stesse modalita' di cui al com 1 previste per la rendita.

2-ter. Per gli infortuni in ambito domestico e' corrispos l'assegno per assistenza personale continuativa, di cui all'artico 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubbli 30 giugno 1965, n. 1124 »;

e) all'articolo 10, comma 4, l'ultimo periodo e' sostituito d seguente: « Annualmente, su proposta del Comitato amministratore d Fondo, sono destinate delle risorse, nel rispetto dell'equilibr economico e finanziario del Fondo medesimo, per la realizzazione, cura dell'INAIL, di campagne informative a livello naziona finalizzate alla prevenzione degli infortuni negli ambienti di civi abitazione ».

535. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche social di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, proposta del presidente dell'INAIL, da adottare entro centottan giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, so stabiliti le modalita' e i termini di attuazione delle disposizio di cui al comma 534.

536. In caso di violazione delle disposizioni sulle comunicazio informative sanitarie di cui al comma 525, gli ordini professiona sanitari territoriali, anche su segnalazione delle rispetti Federazioni, procedono in via disciplinare nei confronti d professionisti o delle societa' iscritti e segnalano tali violazio all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ai fi dell'eventuale adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenz Le strutture sanitarie private di cura si dotano di un diretto sanitario che comunica il proprio incarico all'ordine territoria competente per il luogo in cui ha sede la struttura. A tale ordi territoriale compete l'esercizio del potere disciplinare n confronti del direttore sanitario limitatamente alle funzio connesse all'incarico.

537. Al fine di garantire la continuita' e la funzionalita' d servizi sanitari nonche' di conseguire risparmi di spes all'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, dopo il comma e' aggiunto il seguente:

« 4-bis. Ferma restando la possibilita' di avvalersi del procedure per il riconoscimento dell'equivalenza dei titoli d pregresso ordinamento alle lauree delle professioni sanitarie di c alla legge 1° febbraio 2006, n. 43, coloro che svolgono o abbia svolto un'attivita' professionale in regime di lavoro dipendente autonomo, per un periodo minimo di trentasei mesi, anche n continuativi, negli ultimi dieci anni, possono continuare a svolge le attivita' professionali previste dal profilo della professio sanitaria di riferimento, purché si iscrivano, entro il 31 dicemb 2019, negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso g Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professio sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione ».

538. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente legge, con decreto del Ministro della salute sono istitui gli elenchi speciali di cui al comma 4-bis dell'articolo 4 del

legge 26 febbraio 1999, n. 42, introdotto dal comma 537 del presente articolo.

539. Fermo restando quanto previsto dalla legge 26 febbraio 1999 n. 42, e dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, i diplomi e gli attestati, indicati nella tabella allegata al decreto del Ministero della salute 22 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 196 del 22 giugno 2016, ottenuti a seguito di corsi regionali o di formazione specifica ed iniziati tra il 1997 e il 2000, o comunque conseguiti entro il 2012, sono equipollenti al diploma universitario rilasciato a seguito di completamento del corso di laurea nella classe L/SNT2, di educatore professionale socio-sanitario ai fini dell'esercizio professionale, dell'accesso alla formazione post-base e dell'iscrizione all'albo della professione sanitaria di educatore professionale, istituito ai sensi della legge 11 gennaio 2018, n. 3

540. L'iscrizione negli elenchi speciali di cui al comma 4-b dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, introdotto dal comma 537, e l'equipollenza dei titoli indicati al comma 539, cui provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate, in ragione del titolo, nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore della presente legge.

541. In relazione a quanto disposto dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, non possono essere attivati corsi di formazione regionali per il rilascio di titoli ai fini dell'esercizio delle professioni sanitarie di cui alla legge 26 febbraio 2006, n. 43.

542. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'articolo 1 della legge 19 maggio 1971, n. 403, è abrogato.

543. Al comma 432 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « procedura selettiva pubblica » sono inserite le seguenti: « ovvero titolare, alla data del 31 dicembre 2017, borsa di studio erogata dagli Istituti a seguito di procedura selettiva pubblica »;

b) dopo le parole: « un'anzianità di servizio » sono inserite le seguenti: « ovvero sia stato titolare di borsa di studio ».

544. Alla legge 19 agosto 2016, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: « malattie metaboliche ereditarie, » sono inserite le seguenti: « delle malattie neuromuscolari genetiche, delle immunodeficienze congenite severe e delle malattie da accumulo lisosomiale, »;

b) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: « malattie metaboliche ereditarie » sono inserite le seguenti: « , per le malattie neuromuscolari genetiche, per le immunodeficienze congenite severe e per le malattie da accumulo lisosomiale »;

c) all'articolo 3, comma 4, lettera e):

1) dopo le parole: « patologie metaboliche ereditarie, » sono inserite le seguenti: « dalle patologie neuromuscolari su base

genetica, dalle immunodeficienze congenite severe e dalle malattie accumulo lisosomiale, »;

2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e genetica »;

d) all'articolo 4, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

« 2-bis. Il Ministero della salute, avvalendosi del collaborazione dell'Istituto superiore di sanita', dell'Age.na.s delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzan sentite le societa' scientifiche di settore, sottopone a revisio periodica almeno biennale la lista delle patologie da ricerca attraverso lo screening neonatale, in relazione all'evoluzione n tempo delle evidenze scientifiche in campo diagnostico-terapeuti per le malattie genetiche ereditarie »;

e) all'articolo 6:

1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « per la diagnosi delle malattie neuromuscolari genetiche, del immunodeficienze congenite severe e delle malattie da accumu lisosomiale »;

2) al comma 2, le parole: « valutati in 25.715.000 euro annui decorrere dall'anno 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « valuta in 25.715.000 euro annui per il triennio 2016-2018 e in 29.715.0 euro annui a decorrere dall'anno 2019 » e dopo le parole: 15.715.000 euro » sono aggiunte le seguenti: « annui per il trienn 2016-2018 e 19.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019 ».

545. Ai fini di una maggiore valorizzazione dei dirigenti medic veterinari e sanitari degli enti del Servizio sanitario nazionale, decorrere dal triennio contrattuale 2019-2021, il trattamen economico di cui all'articolo 15-quater, comma 5, del decre legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, stabilito dalla contrattazio collettiva in favore dei dirigenti medici, veterinari e sanitari c rapporto di lavoro esclusivo, concorre alla determinazione del mon salari utile ai fini della determinazione degli oneri derivanti dal contrattazione collettiva a carico del bilancio degli enti d Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 48, comma 2, d decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e con riferimento al anzianita' contributive maturate a decorrere dalla medesima dat Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede nell'ambito d finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard c concorre lo Stato.

546. A decorrere dall'anno 2019, fermo restando il livello finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concor ordinariamente lo Stato, i seguenti importi di quote vincolate: importo destinato all'assistenza sanitaria per gli stranieri n iscritti al Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 3 comma 6, del testo unico delle disposizioni concernenti la discipli dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, pari a 30,99 milioni euro; b) importo destinato alla riqualificazione dell'assisten sanitaria e dell'attivita' libero-professionale, di cui all'artico 28, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per un valo massimo di 41,317 milioni di euro, confluiscono nella quo indistinta del fabbisogno sanitario nazionale standard, di c all'articolo 26 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e so

ripartiti tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano secondo i criteri e le modalita' previsti dalla legislazione vigente in materia di costi standard.

547. A partire dal **((secondo))** anno del corso di formazione specialistica, i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata.

548. L'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici, dei medici veterinari, degli odontoiatri, dei biologi, dei chimici, dei farmacisti, dei fisici e degli psicologi di cui al comma 54 risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione all'esaurimento della pertinente graduatoria dei medici professionisti già specialisti alla data di scadenza del bando.

548-bis. Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale nonché le strutture sanitarie private accreditate, appartenenti alla rete formativa, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio nei limiti di spesa per il personale previsti dalla disciplina vigente, possono procedere all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale a ragione delle esigenze formative, disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria di cui al comma 547, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea relativamente al possesso del titolo di formazione specialistica. Per le strutture private accreditate di cui al primo periodo, la facoltà assunzionale è limitata agli specializzandi che svolgono l'attività formativa presso le medesime strutture. Il contratto non può avere durata superiore alla durata residua del corso di formazione specialistica, fatti salvi, per i medici specializzandi, i periodi di sospensione previsti dall'articolo 24, commi 5 e 6, primo periodo del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e può essere prorogato fino al conseguimento del titolo di formazione specialistica. L'interruzione definitiva del percorso di formazione specialistica comporta la risoluzione automatica del contratto di lavoro. I medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi specializzati assunti ai sensi del presente comma sono inquadrati con qualifiche dirigenziali e al loro trattamento economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, si applicano, per quanto riguarda le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale di dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del Servizio sanitario nazionale e, per quanto riguarda le strutture sanitarie private accreditate, le disposizioni dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro della dirigenza. Essi svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, al

attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato. Gli specializzandi, per durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e la formazione specialistica è a tempo parziale in conformità a quanto previsto dall'articolo 22 della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005. Con specifici accordi tra regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le università interessate sono definite, sulla base dell'accordo quadro adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti regolamentari didattici della scuola di specializzazione universitaria. I suddetti accordi con le università sono adottati entro novanta giorni dalla richiesta dei soggetti di cui al primo periodo. In mancanza, le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale sono definite sulla base dell'accordo quadro di cui all'ottavo periodo. La formazione teorica compete alle università. La formazione pratica è svolta presso l'azienda sanitaria o l'ente d'inquadramento, purché accreditati ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999, ovvero presso gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Nel suddetto periodo gli specializzandi medici non hanno diritto al trattamento economico previsto per i predetti specializzandi medici dal contratto di formazione specialistica di cui agli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo n. 368 del 1999, fermo restando che il trattamento economico attribuito, con oneri a proprio esclusivo carico, dall'azienda o dall'ente d'inquadramento, se inferiore a quello già previsto dal contratto di formazione specialistica, è rideterminato in misura pari a quest'ultimo. A decorrere dalla data del conseguimento del relativo titolo di formazione specialistica, coloro che sono assunti ai sensi del presente comma sono inquadrati a tempo indeterminato nell'ambito dei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario nazionale ai sensi del comma 548.

548-ter. L'assunzione di cui al comma 548-bis è subordinata al previo accertamento delle seguenti condizioni:

- a) preventiva definizione della programmazione dei fabbisogni personali;
- b) indisponibilità di risorse umane all'interno delle aziende ed enti, anche in relazione al ricorso a tutti gli istituti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente;
- c) assenza di valide graduatorie regionali di concorso pubblico a tempo indeterminato o a tempo determinato, alle quali attingere per eventuali assunzioni;
- d) in presenza delle graduatorie di cui alla lettera c), rifiuto dell'assunzione da parte dei soggetti utilmente collocati nelle graduatorie stesse;
- e) indizione, nell'ipotesi di assenza di graduatorie

successivamente al 1° gennaio 2019, di procedure per l'assunzione personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato determinato, risultate infruttuose, relative alle medesime funzioni

549. All'articolo 1, comma 796, lettera p-bis), della legge dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alea, la parola: « alternativamente » e' sostituita dalle seguenti: « , anche congiuntamente »;

b) dopo il numero 2) e' aggiunto il seguente:

«2-bis) fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico del settore sanitario, adottare azioni di efficientamento della spesa promozione dell'appropriatezza delle prestazioni, certificata congiuntamente dal Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti, di cui agli articoli 9 e 12 della citata intesa 23 marzo 2005 ».

550. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 23 LUGLIO 2021, N. 106.

551. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 40:

1) all'ultimo periodo, dopo le parole: « dell'IVA » sono inserite le seguenti: « non inferiore a euro 150.000 e »;

2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le percentuali di sconto di cui al presente comma, nonché quelle di cui al primo periodo del comma 2 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applicano alle farmacie con un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA inferiore a euro 150.000 »;

b) dopo il comma 40 e' inserito il seguente:

« 40-bis. Fatte salve le determinazioni che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno assunto in materia fino alla data del 31 dicembre 2018, dal 1° gennaio 2019, al calcolo del fatturato annuo delle farmacie, in regime di Servizio sanitario nazionale, di cui al quarto, al quinto e al sesto periodo del comma 40, concorrono le seguenti voci: a) il fatturato per i farmaci ceduti in regime di Servizio sanitario nazionale; b) la remunerazione del servizio di distribuzione reso in nome e per conto; c) il fatturato delle prestazioni di assistenza integrativa e protesica erogate in regime di Servizio sanitario nazionale e regionale; d) le quote di partecipazione alla spesa a carico dell'assistito. Da tale calcolo sono escluse: a) l'IVA; b) le trattenute convenzionali e di legge; gli importi che a titolo di sconto vengono trattenuti sul prezzo del farmaco nel determinare le somme da rimborsare alle farmacie convenzionate; d) la quota a carico dei cittadini, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405; e) la remunerazione delle ulteriori prestazioni per i servizi erogati dalle farmacie ai sensi del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 ».

552. Agli oneri derivanti dal comma 551, lettera a), numero 2 pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019,

provvede mediante il finanziamento di cui all'articolo 1, commi 34 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

553. Tenuto conto che il farmaco rappresenta uno strumento tutela della salute e che i medicinali sono erogati dal Servizio sanitario nazionale in quanto inclusi nei livelli essenziali assistenza, al fine di garantire criteri aggiornati all'evoluzione della politica farmaceutica nella fase di negoziazione del prezzo dei farmaci tra l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e l'azienda farmaceutica titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), entro il 15 marzo 2019, con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, sono dettati i criteri e modalità a cui l'AIFA si attiene nel determinare, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale.

554. Dal 1° gennaio 2019, l'AIFA può riavviare, prima del scadenza dell'accordo negoziale con l'azienda farmaceutica titolare di AIC, le procedure negoziali per riconsiderare le condizioni dell'accordo in essere, nel caso in cui intervengano medio tempo variazioni del mercato tali da far prevedere un incremento del livello di utilizzo del medicinale ovvero da configurare un rapporto costo-terapia sfavorevole rispetto alle alternative presenti nel prontuario farmaceutico nazionale.

555. Ai fini del programma pluriennale di interventi in materia ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, l'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 6 rideterminato in 24 miliardi di euro dall'articolo 2, comma 69, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è elevato a 28 miliardi di euro fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma con regioni e l'assegnazione di risorse agli altri enti del settore sanitario interessati, il limite annualmente definito in base all'effettive disponibilità di bilancio. L'incremento di cui al presente comma è destinato prioritariamente alle regioni che abbiano esaurito, con la sottoscrizione di accordi, la propria disponibilità a valere sui citati 24 miliardi di euro.

556. Il fondo di cui al comma 122 è ridotto di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031, di 300 milioni di euro per l'anno 2032 e di 200 milioni di euro per l'anno 2033.

557. Il comma 8 dell'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è sostituito dal seguente:

« 8. Il superamento del tetto di spesa a livello nazionale regionale di cui al comma 1, lettera b), per l'acquisto dispositivi medici, rilevato sulla base del fatturato di ciascuna azienda al lordo dell'IVA è dichiarato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ogni anno. La rilevazione per l'anno 2019 è effettuata entro il 31 luglio 2020 e, per gli anni successivi, entro il 30 aprile dell'anno seguente a quello

riferimento, sulla base dei dati risultanti dalla fatturazione elettronica, relativi all'anno solare di riferimento. Nell'esecuzione dei contratti, anche in essere, e' fatto obbligo di indicare nella fatturazione elettronica in modo separato il costo del bene e costo del servizio ».

558. Il comma 11 dell'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e' sostituito dai seguenti:

« 11. I sistemi di sorveglianza e i registri di cui al comma sono istituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della salute, previa intesa in sede Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali. Gli elenchi dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie, di trattamenti costituiti da trapianti di cellule tessute e trattamenti a base di medicinali per terapie avanzate prodotti di ingegneria tissutale, e di impianti protesici nonché dispositivi medici impiantabili sono aggiornati periodicamente con stessa procedura. L'attività obbligatoria di tenuta e aggiornamento dei registri di cui al presente comma e' svolta con le risorse disponibili in via ordinaria e rientra tra le attività istituzionali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale. Nell'ambito del Patto per la salute 2019-2021 sono individuate modalità per garantire e verificare la corretta tenuta e aggiornamento dei registri di cui al presente comma.

11-bis. E' fatto obbligo agli esercenti le professioni sanitarie, in ragione delle rispettive competenze, di alimentare in maniera continuativa, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica i sistemi di sorveglianza e i registri di cui al comma 10 ».

559. Al fine di consentire la prosecuzione delle attività di ricerca, di assistenza e di cura dei malati oncologici, mediante l'erogazione della terapia innovativa salvavita denominata adroterapia », e' autorizzato un contributo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 a favore del Centro nazionale di adroterapia oncologica (CNAO) a valere sulle risorse di cui al comma 555. Ai fini della concessione del predetto contributo, il CNAO presenta al Ministero della salute entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il piano degli investimenti in conto capitale da effettuare per il perseguimento degli scopi istituzionali del Centro. Il Centro presenta alla fine di ogni anno il rendiconto del processo di avanzamento progettuale. L'erogazione dei contributi di cui al presente comma e' effettuata in base allo stato di avanzamento dei lavori.

560. All'articolo 1, comma 453, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « per l'anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno 2019 ».

561. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' incrementata di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

562. All'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015,

208, dopo le parole: « di concerto con il Ministro delegato per famiglia e le disabilita', » sono inserite le seguenti: « con Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con ».

563. Al fine di agevolare l'accesso a benefici, supporti opportunita' utili alla promozione dei diritti delle persone c disabilita', con decreto del Ministro per la famiglia e disabilita', di concerto con i Ministri del lavoro e delle politic sociali, delle infrastrutture e dei trasporti e per i beni e attivita' culturali, entro novanta giorni dalla data di entrata vigore della presente legge, sono definiti i criteri per il rilasc della Carta europea della disabilita' in Italia e sono determinate modalita' per l'individuazione degli aventi diritto e per realizzazione e la distribuzione della stessa a cura dell'INP Esclusivamente per le medesime finalita', l'INPS consente ai sogget pubblici e privati e alle associazioni di tutela delle persone c disabilita' maggiormente rappresentative e capillarmente diffuse livello territoriale, che erogano beni o servizi in favore del persone con disabilita', l'accesso, temporaneo e limitato al so disbrigo delle pratiche connesse all'erogazione di detti beni servizi, su richiesta dell'interessato, alle informazio strettamente necessarie contenute nei verbali di accertamento del stato di invalidita' o disabilita' in tutti i casi stabiliti dal legge, attraverso l'utilizzo anche in via telematica dello strumen della Carta. L'INPS, sentito il Garante per la protezione dei da personali, individua la tipologia di dati soggetti al trattamento le operazioni eseguibili necessarie al funzionamento della Carta all'accesso alle predette informazioni nonche' le misure necessar alla tutela dei diritti fondamentali dell'interessato. caratteristiche tecniche della Carta di cui al presente comma so conformi alle indicazioni operative elaborate dalla Commissio europea ai fini del reciproco riconoscimento dello stato disabilita' dei cittadini negli Stati membri dell'Unione europea. P le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di 1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

564. Al fine di preservare il ciclo biogeochimico del fosforo e prevenire l'eutrofizzazione ingravescente e l'importazione d fosforo favorendone il recupero dal settore zootecnico, da quel della depurazione civile e da altre fonti di sostanza organica, fondo di cui all'articolo 1, comma 122, della legge 27 dicembre 201 n. 205, e' rifinanziato per un importo pari a euro 200.000 per l'an 2019.

565. In coerenza con le linee programmatiche del Ministe dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in materia aree naturali protette, gli Enti parco nazionali di cui alle lette a), b), c), d), e) e f) sono autorizzati, nel rispetto dei requisiti e dei limiti finanziari di cui all'articolo 20 del decre legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a procedere alla stabilizzazio del personale di cui al predetto articolo 20 per il medesimo trienn 2018-2020, anche in posizione soprannumeraria, per i seguen contingenti:

- a) Alta Murgia tre unita';
- b) Appennino Lucano quattro unita';

- c) Asinara tre unita';
- d) Cinque Terre due unita';
- e) Sila una unita';
- f) Gargano una unita'.

566. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente legge, il Ministero per i beni e le attivita' cultura provvede a una ricognizione in tutti i propri istituti, luoghi del cultura e sedi, nonche' nelle sedi degli altri Ministeri vincolate sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che siano soggetti controllo di prevenzione degli incendi.

567. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali e gli altri Ministeri che hanno in uso gli immobili di cui al comma 5 provvedono, nei limiti delle risorse disponibili, alla messa a norma delle eventuali criticita' rilevate e all'adempimento delle eventuali prescrizioni impartite con le modalita' e i tempi stabiliti con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministero per i beni e le attivita' culturali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le amministrazioni interessate, da adottare entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto per l'ultimazione della ricognizione di cui al comma 566. Il medesimo decreto prevede opportune misure di sicurezza equivalenti, eseguibili negli istituti, luoghi della cultura e sedi del Ministero per i beni e le attivita' culturali e negli altri immobili, al fine dell'adeguamento alle norme di prevenzione degli incendi ovvero al rispetto delle eventuali prescrizioni impartite, da completare nel rispetto delle scadenze previste dal decreto di cui al periodo precedente e comunque non oltre il 31 dicembre 2024.

568. All'attuazione delle disposizioni dei commi 566 e 567 provvede a valere sulle risorse finanziarie disponibili in base alla legislazione vigente, anche in conto residui, comprese quelle derivanti dalla riassegnazione dei fondi per l'attuazione del Programma operativo interregionale attrattori culturali, naturali e paesaggistici - Fondo europeo di sviluppo regionale.

569. Al fine di rendere effettive le norme degli enti locali che disciplinano l'orario di funzionamento degli apparecchi previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico del regolamento di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, ovvero di monitorarne il rispetto e di irrogare le relative sanzioni:

a) a decorrere dal 1° luglio 2019, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, avvalendosi della SOGEI Spa, mette a disposizione degli enti locali gli orari di funzionamento degli apparecchi previsti dal citato articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931; le norme di attuazione della presente lettera sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) le regole tecniche di produzione degli apparecchi previsti dal citato articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931 che consentono il gioco pubblico in ambiente remoto, da emanare con provvedimento dirigenziale generale

dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ai sensi dell'articolo comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, devono prevedere memorizzazione, la conservazione e la trasmissione al sistema remoto dell'orario di funzionamento degli apparecchi medesimi. Tali da sono messi a disposizione degli enti locali dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, avvalendosi della SOGEI Spa. Il Ministero dell'economia e delle finanze notifica lo schema di decreto alla Commissione europea, ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge 570. All'articolo 25-octies del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « incaricato di » sono inserite le seguenti: « elaborare un programma di risanamento del gestore ove di » e dopo le parole: « d'Italia » sono aggiunte le seguenti: « , particolare anche attraverso la proposta di costituire, in deroga all'articolo 4, commi 1 e 2, nonché all'articolo 14, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, una nuova società interamente partecipata con capitale pubblico »;

b) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « soggetto all'approvazione del Ministero dell'interno ai sensi del regio decreto-legge 2 marzo 1933, n. 201 ».

571. Agli oneri previsti per la realizzazione delle funzionalità necessarie a rendere disponibili agli enti locali gli orari di funzionamento degli apparecchi ai sensi del comma 569, pari a 50.0 euro annui, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli fa fronte con risorse finanziarie disponibili e nell'ambito della dotazione organica dell'amministrazione.

572. I commi 2 e 2-bis dell'articolo 16 del decreto-legge 17 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono sostituiti dal seguente:

« 2. Al fine di dare certezza e attuare gli impegni in relazione agli investimenti stranieri concernenti l'ospedale e centro di ricerca medica applicata "Mater Olbia" di cui al comma 1, la regione Sardegna è autorizzata, per gli anni dal 2019 al 2021, a finanziare il programma di acquisto di prestazioni sanitarie specialistiche ambulatoriali ospedaliere da soggetti privati in misura non superiore al livello massimo stabilito dall'articolo 15, comma 14, del decreto-legge 17 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2012, n. 135, incrementato del 20 per cento, fatti salvi i benefici relativi alla deroga di cui al secondo periodo del medesimo comma 14, introdotto dall'articolo 1, comma 574, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. La predetta autorizzazione triennale ha carattere sperimentale ed è finalizzata al conseguimento di incrementi dei tassi di mobilità sanitaria attiva e alla riduzione dei tassi di mobilità passiva. Il Ministero della salute e la regione Sardegna assicurano il monitoraggio delle attività della struttura in relazione all'effettiva qualità dell'offerta clinica alla piena integrazione con la rete sanitaria pubblica e conseguente effettivo decremento della mobilità passiva. La copertura dei maggiori oneri è assicurata annualmente all'inter-

del bilancio regionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 836, del legge 27 dicembre 2006, n. 296 ».

573. Per il finanziamento delle spese di manutenzione e gestio del sistema informativo di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante l'istituzione, presso il Ministero della salute, di una banca dati destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT), e' autorizzata la spesa di euro 400.000 annui a decorrere dall'anno 2019.

574. A decorrere dal 1° gennaio 2019, ai fini del monitoraggio del rispetto del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui all'articolo 1, comma 398, della legge 11 dicembre 2016, n. 23 nonche' al fine di assicurare l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nel rispetto della compatibilita' finanziaria del Servizio sanitario nazionale, si osservano le disposizioni di cui ai commi 575 a 584.

575. Nell'ambito della spesa farmaceutica per acquisti diretti e' stabilito un tetto pari allo 0,20 per cento relativo alla spesa per acquisti diretti di gas medicinali (ATC V03AN). Conseguentemente, per gli altri acquisti diretti il tetto di spesa e' determinato nella misura pari al 6,69 per cento.

576. L'AIFA, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ai fini del monitoraggio annuale della spesa farmaceutica per acquisti diretti, si avvale dei dati delle fatture elettroniche, di cui all'articolo 1, commi 209, 210, 211, 212, 213 e 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, emesse nell'anno solare di riferimento attraverso il sistema di interscambio di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 7 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 3 maggio 2008, secondo le modalita' definite con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017, nonche' con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 23 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 4 giugno 2018.

577. Per l'anno solare 2019 entro il 31 luglio 2020 e, per gli anni solari successivi, entro il 31 luglio dell'anno seguente a quello di riferimento, l'AIFA determina, con provvedimento del consiglio di amministrazione, l'ammontare complessivo della spesa farmaceutica nell'anno di riferimento per acquisti diretti, mediante rilevazione nell'anno solare del fatturato, al lordo dell'IVA, delle aziende farmaceutiche titolari di AIC, riferito a tutti i codici A dei medicinali di fascia A e H per acquisti diretti, esclusi i codici AIC relativi ai vaccini (ATC J07) e i codici AIC relativi ai farmaci innovativi e ai farmaci oncologici innovativi di cui, rispettivamente, ai commi 400 e 401 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2016, n. 232. Nell'ambito di tale determinazione si tiene separato conto dell'incidenza della spesa per acquisti diretti di gas medicinali (ATC V03AN). Dall'ammontare complessivo della spesa vanno detratti gli importi di cui alle lettere b) e c) del comma 579 del presente articolo.

578. Nel rispetto dei medesimi termini di cui al comma 577, l'AIFA rileva il fatturato di ciascuna azienda titolare di AIC, al lordo dell'IVA, sulla base dei dati delle fatture elettroniche emesse

nell'anno solare di riferimento. L'AIFA, sulla base del predetto fatturato, determina, con provvedimento del consiglio di amministrazione, la quota di mercato di ciascuna azienda farmaceutica titolare di AIC, in maniera distinta per il mercato dei gas medicinali rispetto a quello degli altri acquisti diretti. Per quest'ultimo il fatturato è riferito a tutti i codici AIC di gas medicinali di fascia A e H per acquisti diretti, ad esclusione dei codici AIC relativi ai vaccini (ATC J07), dei codici AIC relativi ai farmaci innovativi e ai farmaci oncologici innovativi di cui, rispettivamente, ai commi 400 e 401 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 232, dei codici AIC relativi ai farmaci inseriti nel registro dei medicinali orfani per uso umano dell'Unione europea nonché dei codici AIC per acquisti diretti di gas medicinali (A03AN). Per il mercato dei gas medicinali, il fatturato è riferito in via esclusiva ai codici AIC per acquisti diretti di gas medicinali (ATC V03AN). Nell'esecuzione dei contratti, anche in essere, relativi alle forniture dei gas medicinali, è fatto obbligo di indicare nella fattura elettronica il costo del medicinale e quello dell'eventuale servizio, con evidenziazione separata.

579. Per la rilevazione di cui al comma 578, il fatturato complessivo annuale di ciascuna azienda farmaceutica titolare di AIC è calcolato deducendo:

a) il fatturato fino a 3 milioni di euro, esclusivamente per il computo del fatturato rilevante per gli acquisti diretti diversi dai gas medicinali;

b) le somme versate nello stesso anno solare di riferimento dalle aziende farmaceutiche titolari di AIC per i consumi riferiti agli acquisti diretti, di cui all'articolo 1, comma 398, della legge 27 dicembre 2006, n. 232, che sono stati effettuati dalle strutture del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 79 lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a fronte della sospensione della riduzione del 5 per cento dei prezzi dei farmaci di cui alla deliberazione del consiglio di amministrazione dell'AIFA n. 26 del 27 settembre 2006;

c) le somme restituite nello stesso anno solare di riferimento dalle aziende farmaceutiche titolari di AIC alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

580. Le aziende farmaceutiche titolari di AIC ripianano il 50 per cento dell'eventuale superamento di ogni tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti, come determinato dal consiglio di amministrazione dell'AIFA. Il ripiano è effettuato da ciascuna azienda farmaceutica, in conformità alla determinazione del consiglio di amministrazione dell'AIFA, in maniera distinta per gli acquisti diretti di gas medicinali rispetto agli altri acquisti diretti e in proporzione alla rispettiva quota di mercato di ciascuna azienda farmaceutica, determinata ai sensi dei commi 578 e 579. Il restante 50 per cento del superamento dei predetti tetti a livello nazionale è a carico delle sole regioni e province autonome nei quali è superato il relativo tetto di spesa, in proporzione ai rispettivi superamenti. L'AIFA determina, entro il 31 ottobre

dell'anno successivo a quello di riferimento, la quota del ripia attribuita ad ogni azienda farmaceutica titolare di AIC, riparti per ciascuna regione e provincia autonoma secondo il criterio p capite, e la comunica sia all'azienda sia alle regioni e provin autonome. Il ripiano e' effettuato tramite versamenti a favore del regioni e delle province autonome, da eseguire entro trenta gior dalla comunicazione. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termi di pagamento, le regioni e le province autonome comunicano all'AI l'eventuale mancato versamento.

581. Nel caso in cui le aziende farmaceutiche titolari di AIC n adempiano all'obbligo del ripiano di cui al comma 580, i debiti p acquisti diretti delle regioni e delle province autonome, anche p il tramite degli enti del servizio sanitario regionale, nei confron delle aziende farmaceutiche inadempienti sono compensati fino concorrenza dell'intero ammontare.

582. Al fine di garantire gli equilibri di finanza pubbli relativi al ripiano della spesa farmaceutica per gli anni dal 2013 2015 e per l'anno 2016, ai sensi dell'articolo 1, commi da 389 a 39 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonche' per l'anno 2017 per spesa per acquisti diretti, nel caso in cui, alla data del febbraio 2019, il Ministero dell'economia e delle finanze, median l'apposito Fondo di cui all'articolo 21, comma 23, del decreto-leg 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge agosto 2016, n. 160, nonche' le regioni e le province autonome n siano rientrati delle risorse finanziarie connesse alle procedure ripiano di cui al presente comma, ogni tetto di spesa farmaceuti per acquisti diretti e il tetto della spesa per la farmaceuti convenzionata sono parametrati al livello del fabbisogno sanitar nazionale standard previsto per l'anno 2018, fino al recupe integrale delle predette risorse, accertato con determinazio dell'AIFA, sentiti i Ministeri vigilanti.

583. Fino al 31 dicembre 2024, l'AIFA, senza nuovi o maggiori one per la finanza pubblica, ai fini del monitoraggio complessivo del spesa farmaceutica per acquisti diretti si avvale dei dati presen nel Nuovo sistema informativo sanitario, di cui al decreto d Ministro della salute 15 luglio 2004, pubblicato nella Gazzet Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2005. L'AIFA, inoltre, fino al medesima data del 31 dicembre 2024, rileva il fatturato di cui comma 578 sulla base dei dati di cui al citato Nuovo siste informativo sanitario, riscontrati mensilmente e validati per v telematica dalle aziende farmaceutiche titolari di AIC.

584. L'eccedenza della spesa rispetto alla dotazione di uno o entrambi i fondi di cui all'articolo 1, commi 400 e 401, della leg 11 dicembre 2016, n. 232, e' ripianata da ciascuna azienda titola di AIC, rispettivamente, di farmaci innovativi e di farma oncologici innovativi, in proporzione alla rispettiva quota mercato. Nel caso di farmaci innovativi che presentano anche una piu' indicazioni non innovative, ai sensi dell'articolo 1, comma 40 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la relativa quota di mercato determinata attraverso le dispensazioni rilevate mediante i regist di monitoraggio AIFA e il prezzo di acquisto per il Serviz sanitario nazionale. I farmaci inseriti nel registro dei medicina

orfani per uso umano dell'Unione europea, che presentano anche caratteristica d'innovatività, sono considerati come innovati anche ai fini dei commi 577 e 578 del presente articolo. Per l'attuazione del presente comma si applicano, in quanto compatibili le disposizioni di cui ai commi 576, 577, 578, 580, 581 e 583.

585. Per la completa realizzazione e la gestione evoluti dell'Anagrafe nazionale vaccini, lo stanziamento di cui all'articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, incrementato di euro 50.000 annui a decorrere dall'anno 2019. Al fine di raccogliere in modo uniforme sull'intero territorio nazionale mediante le anagrafi vaccinali regionali i dati da inserirli nell'Anagrafe nazionale vaccini, anche attraverso il riutilizzo di sistemi informatici o di parte di essi già realizzati da amministrazioni regionali, sono stanziati 2 milioni di euro per l'anno 2019 e 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019, da ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

586. Per le attività di carattere logistico-organizzativo connesse con la presidenza italiana del G20, diverse dagli interventi infrastrutturali e dall'approntamento del dispositivo di sicurezza e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019, di 2 milioni di euro per l'anno 2020, di 26 milioni di euro per l'anno 2021 e di 1 milione di euro per l'anno 2022. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale dell'economia e delle finanze, e' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Delegazione per la presidenza italiana del G20, per lo svolgimento delle attività di cui al primo periodo, conclusi non oltre il 31 dicembre 2022. Per l'elaborazione dei contenuti del programma della presidenza italiana del G20 in ambito economico-finanziario, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo, e' istituito un gruppo di lavoro composto anche da persona non appartenente alla pubblica amministrazione. PERIODO SOPPRESSO D. D.L. 25 MARZO 2019, N. 22, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. MAGGIO 2019, N. 41. (27)

586-bis. Per le finalità di cui al comma 586, la delegazione per la presidenza italiana del G20 e il Ministero dell'economia e delle finanze possono stipulare contratti di consulenza, di lavoro a tempo determinato o di lavoro flessibile.

587. Per gli adempimenti connessi alla partecipazione italiana all'Expo 2020 Dubai, e' autorizzata, ad integrazione degli stanziamenti già previsti ai sensi dell'articolo 1, comma 258, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la spesa di 11 milioni di euro per l'anno 2019, di 11 milioni di euro per l'anno 2020 e di 8,7 milioni di euro per l'anno 2021 nonché 3,5 milioni di euro per l'anno 2022. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione

internazionale e dell'economia e delle finanze, sono disciplinate composizione e l'organizzazione del Commissariato generale di sezione per la partecipazione italiana all'Expo 2020 Dubai, prevedendo contingente di personale reclutato con forme contrattuali flessibili nel limite massimo di diciassette unità, oltre al Commissario generale di sezione e al personale appartenente alle pubbliche amministrazioni, con esclusione del personale docente, educativo amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Fino all'adozione del decreto di cui al secondo periodo e comunque non oltre il 31 dicembre 2022, è prorogato il Commissariato generale di sezione istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 marzo 2018. Gli oneri del trattamento economico fondamentale e accessorio del personale delle pubbliche amministrazioni collocato fuori ruolo, in comando o in distacco presso il Commissariato generale di sezione restano a carico delle amministrazioni di appartenenza. Al Commissario generale di sezione è attribuito un compenso in misura pari al doppio dell'importo indicato all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Ai componenti del Commissariato dipendenti di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per i periodi di servizio prestati negli Emirati Arabi Uniti di durata pari o superiore a sessanta giorni consecuti è corrisposto a carico del Commissariato il trattamento economico stabilito dall'articolo 170, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, per un posto di funzione negli Emirati Arabi Uniti di livello corrispondente al grado o qualifica rivestiti. I contratti di lavoro flessibile di cui al presente comma possono essere prorogati, anche in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente, fino alla conclusione delle attività del Commissariato generale di sezione. Alle attività all'estero del Commissariato di cui al presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 54. Il Commissario è assistito da un Comitato di monitoraggio, composto da un membro designato dal Presidente della Corte dei conti, in qualità di presidente, da un componente designato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e da un componente designato dal Ministro dell'economia e delle finanze. Ai componenti del Comitato di monitoraggio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

588. Dopo l'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è inserito il seguente:

« Art. 23-bis. - (Enti internazionalistici) - 1. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale può erogare a valere su un apposito stanziamento, contributi a enti o personalità giuridica o a organizzazioni non lucrative di utilità sociale, impegnati da almeno tre anni continuativi nella formazione in campo internazionalistico o nella ricerca in materia di politica estera. Le erogazioni sono regolate da convenzioni, stipulate previa procedura pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento. I relativi bandi individuano modalità p

incoraggiare la partecipazione di giovani studiosi alle attività cui al primo periodo.

2. I contributi di cui al comma 1 sono attribuiti a progetti ricerca proposti dagli enti internazionalistici, nell'ambito priorità tematiche approvate con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale entro il 31 gennaio ciascun anno. Sullo schema di decreto è acquisito il previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che è reso entro ventisei giorni dall'assegnazione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato. Le spese effettivamente sostenute per progetti sono rimborsate nella misura massima del 75 per cento. I risultati dei progetti di ricerca e i rendiconti relativi all'utilizzo delle somme assegnate sono pubblicati in apposita sezione del sito internet istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. La legge 28 dicembre 1982, n. 948, è abrogata.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 778.000 annui a decorrere dal 2019, cui si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dall'abrogazione della legge 28 dicembre 1982, n. 948 ».

589. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dopo l'articolo 23-bis, introdotto dal comma 588 del presente articolo, è inserito il seguente:

« Art. 23-ter. - (Partecipazione dell'Italia ad iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale) - 1. Per consentire la partecipazione italiana ad iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad erogare contributi a soggetti pubblici italiani, a Stati esteri e ad organizzazioni internazionali aventi finalità di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale e di attuazione di iniziative umanitarie e di tutela dei diritti umani. Resta ferma la facoltà di effettuare forniture dirette di beni e servizi nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contratti pubblici.

2. Per le finalità di cui al comma 1, possono essere altresì concessi contributi ad iniziative proposte da soggetti privati italiani e stranieri. In tale caso, salvo casi di motivata urgenza, la concessione avviene previa procedura pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento.

3. Nell'ambito della relazione di cui all'articolo 3, comma 1 della legge 21 luglio 2016, n. 145, e con le modalità ivi previste il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale riferisce annualmente alle Camere sulle iniziative avviate in attuazione del presente articolo.

4. La legge 6 febbraio 1992, n. 180, è abrogata.

5. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 700.000 annui a decorrere dal 2019, cui si provvede mediante l'utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dall'abrogazione della legge n. 180 del 1992 ».

590. La dotazione del fondo di cui all'articolo 53-bis del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è ridotta a euro 200.000 a decorrere dall'anno 2019.

591. All'articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2017, 205, dopo le parole: « ordinamento penitenziario » sono aggiunte seguenti: « , nonche' a interventi urgenti per la funzionalita' del strutture e dei servizi penitenziari e minorili dell'amministrazione della giustizia ».

592. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e' incrementata di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

593. Alla legge 7 luglio 2016, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11:

1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

« 2. L'indennizzo per i delitti di omicidio, violenza sessuale lesione personale gravissima, ai sensi dell'articolo 583, secondo comma, del codice penale, e' erogato in favore della vittima o degli aventi diritto indicati al comma 2-bis nella misura determinata dal decreto di cui al comma 3. Per i delitti diversi da quelli di cui al primo periodo, l'indennizzo e' corrisposto per la rifusione delle spese mediche e assistenziali »;

2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. In caso di morte della vittima in conseguenza del reato, l'indennizzo e' corrisposto in favore del coniuge superstite dei figli; in mancanza del coniuge e dei figli, l'indennizzo spetta ai genitori e, in mancanza dei genitori, ai fratelli e alle sorelle conviventi e a carico al momento della commissione del delitto. Il coniuge e' equiparata la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso. In mancanza del coniuge, allo stesso e' equiparato il convivente di fatto che ha avuto prole dalla vittima o che ha convissuto con questa nei tre anni precedenti alla data della commissione del delitto. Ai fini dell'accertamento della qualita' di convivente di fatto e della durata della convivenza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 36 e 37, della legge 29 maggio 2016, n. 76.

2-ter. Nel caso di concorso di aventi diritto, l'indennizzo e' ripartito secondo le quote previste dalle disposizioni del libro secondo, titolo II, del codice civile »;

b) all'articolo 12:

1) al comma 1:

1.1) la lettera e) e' sostituita dalla seguente:

« e) che la vittima non abbia percepito, in tale qualita' e in conseguenza immediata e diretta del fatto di reato, da soggetti pubblici o privati, somme di denaro di importo pari o superiore a quello dovuto in base alle disposizioni di cui all'articolo 11 »;

1.2) dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente:

« e-bis) se la vittima ha gia' percepito, in tale qualita' e in conseguenza immediata e diretta del fatto di reato, da soggetti pubblici o privati, somme di denaro di importo inferiore a quello dovuto in base alle disposizioni di cui all'articolo 11, l'indennizzo di cui alla presente legge e' corrisposto esclusivamente per la differenza »;

2) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:

« 1-bis. In caso di morte della vittima in conseguenza d reato, le condizioni di cui al comma 1 devono sussistere, oltre c per la vittima, anche con riguardo agli aventi diritto indica all'articolo 11, comma 2-bis »;

c) all'articolo 13, comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fin le seguenti parole: « , nonche' sulla qualita' di avente diritto sensi dell'articolo 11, comma 2-bis ».

594. I termini di presentazione della domanda previs dall'articolo 6, comma 3, della legge 20 novembre 2017, n. 167, p la concessione dell'indennizzo da corrispondere ai soggetti di cui comma 2 dell'articolo 6 della stessa legge, nonche' i termini presentazione della domanda previsti dall'articolo 13, comma 2, del legge 7 luglio 2016, n. 122, per la concessione dell'indennizzo corrispondere in conseguenza di lesione personale gravissima ai sen dell'articolo 583, secondo comma, del codice penale e di deformazio dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso sensi dell'articolo 583-quinquies del codice penale, sono riaperti prorogati, a pena di decadenza, fino al 31 dicembre 2021. Tuttavi per i soggetti in relazione ai quali, alla data del 31 ottobre 202 non risultano ancora sussistenti tutti i requisiti e le condizioni cui agli articoli 12 e 13, comma 1, della legge n. 122 del 2016, termine per la presentazione della domanda di accesso all'indenniz e' quello di cui al comma 2 del predetto articolo 13.

595. Gli importi dell'indennizzo relativo alle domande presenta ai sensi del comma 594 del presente articolo sono liquidati n limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, conflui per gli anni 2017 e 2018 sul Fondo di cui all'articolo 2, com 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, c modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modifica ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122.

596. Gli indennizzi, gia' liquidati alla data di entrata in vigo della presente legge, sono rideterminati, nel limite delle risorse cui al comma 595, su domanda dell'interessato, da presentare, a pe di decadenza, nel rispetto dei termini di cui al comma 594, sul base degli importi fissati con il decreto di cui all'articolo 1 comma 3, della legge 7 luglio 2016, n. 122.

597. All'articolo 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 24 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 1 le parole: « Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: « Ministro per Sud ».

598. All'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicemb 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbra 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « 30 giugno 2017 » so sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2019 », le parole: individuati annualmente con direttiva del Presidente del Consigl dei ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a), del legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Minist dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la coesio territoriale e il Mezzogiorno » sono sostituite dalle seguenti: individuati annualmente nel Documento di economia e finanza

indicazione del Ministro per il Sud » e le parole: « individua nella medesima direttiva » sono sostituite dalle seguenti: individuato nel Documento di economia e finanza su indicazione d Ministro per il Sud »;

b) al secondo periodo, le parole: « anche in termini di spe erogata » sono sostituite dalle seguenti: « nonche' l'andamento del spesa erogata ».

599. All'articolo 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 24 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 1 dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. Entro il 28 febbraio di ogni anno le amministrazioni centrali trasmettono al Ministro per il Sud e al Ministro dell'economia e delle finanze, con apposita comunicazione, l'elenco dei programmi di spesa ordinaria in conto capitale di cui al comma

2-ter. I contratti di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'ANAS Spa e i contratti di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana Spa sono predisposti in conformità all'obiettivo di cui al comma 2 del presente articolo. Il contratto di programma 2016-2020 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'ANAS Spa, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 65/20 del 7 agosto 2017, e il contratto di programma 2017-2021 tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Rete ferroviaria italiana Spa, di cui alla delibera del CIPE n. 66/2017 del 7 agosto 2017, sono soggetti alle attività di verifica e monitoraggio di cui al comma 2 del presente articolo ».

600. A seguito dell'avvio della fase attuativa delle procedure di cui al comma 598, il Ministro per il Sud presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'attuazione di quanto previsto dai commi 597 a 599, con l'indicazione delle idonee misure correttive eventualmente necessarie.

601. All'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 9 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, alinea, le parole: « 35 anni » sono sostituite dalle seguenti: « 45 anni »;

b) al comma 6, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « La costituzione nelle suddette forme giuridiche è obbligatoria a fini della concessione delle agevolazioni di cui al comma 8, ad eccezione delle attività libero-professionali, per le quali è richiesto esclusivamente che i soggetti presentanti le istanze di cui al comma 3 non risultino, nei dodici mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione, titolari di partita IVA per l'esercizio di un'attività analoga a quella proposta »;

c) al comma 6, secondo periodo, le parole: « e le imprese e società » sono sostituite dalle seguenti: « e le imprese, società e le attività libero-professionali »;

d) al comma 10, le parole: « libero professionali e » sono soppresse.

602. Al fine di proseguire l'attività di monitoraggio dei piani

risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche, le funzioni di commissario straordinario di cui al comma 3 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazione dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono prorogate fino al dicembre 2020; il relativo incarico è conferito con le modalità di cui al medesimo articolo 11, commi 3 e 5. A supporto delle attività del commissario, la Direzione generale Spettacolo del Ministero per i beni e le attività culturali, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, può conferire fino a tre incarichi di collaborazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a persone di comprovata qualificazione professionale nella gestione amministrativa contabile di enti che operano nel settore artistico-culturale, per durata massima di dodici mesi, entro il limite di spesa di 75.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, nel limite massimo di 175.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.

603. Per le finalità di cui al comma 602, restano ferme le disposizioni dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 sui contenuti inderogabili dei piani di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche nonché gli obiettivi già definiti nelle azioni nelle misure pianificate nei piani di risanamento e nelle loro integrazioni.

604. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, i quali compiono diciotto anni di età nel 2019, è assegnata, nel rispetto del limite massimo di spesa di 240 milioni di euro, una Carta elettronica, utilizzabile per acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre e eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, teatro o di lingua straniera. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli importi nominali da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili, i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta.

605. Al fine di sostenere il settore dello spettacolo dal vivo, il Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2019.

606. Per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 è autorizzata una spesa di 2 milioni di euro in favore di attività culturali nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessa

dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2011 ripartiti secondo le medesime modalita' previste dall'articolo 1 comma 3, quarto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 24 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19.

607. Al fine di rafforzare il sostegno alle fondazioni lirico-sinfoniche e' autorizzata la spesa di 12,5 milioni di euro per l'anno 2019. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse di cui al precedente periodo con la finalita' di sostenere le azioni e i progetti proposti dalle fondazioni lirico-sinfoniche avuto riguardo esclusivamente alla riduzione del debito esistente.

608. Al fine di sostenere il settore dei festival, cori e bande e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2019. Con apposito bando del Ministero per i beni e le attivita' culturali sono stabiliti i termini, le modalita' e la procedura per l'individuazione dei soggetti e dei relativi progetti ammessi al finanziamento e per il riparto delle relative risorse, nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.

609. Al fine di sostenere la valorizzazione e la promozione del patrimonio culturale delle arti applicate, con particolare riferimento alla moda, al design e alla grafica, e' autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per l'anno 2019 per la realizzazione di iniziative promosse dal Ministero per i beni e le attivita' culturali.

610. Al fine di sostenere la realizzazione di interventi per la riqualificazione e il recupero delle periferie urbane, anche attraverso progetti di arte contemporanea, con particolare riguardo alle citta' metropolitane e ai comuni capoluogo di provincia, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 da parte del Ministero per i beni e le attivita' culturali.

611. Al fine di proseguire l'attivita' di digitalizzazione del patrimonio culturale e' autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2019 da parte del Ministero per i beni e le attivita' culturali.

612. Per la realizzazione di iniziative culturali e di spettacolo a Matera, designata capitale europea della cultura per il 2019, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 da parte del Ministero per i beni e le attivita' culturali.

613. Al fine di sostenere iniziative per la valorizzazione del patrimonio culturale della citta' di Parma, designata Capitale italiana della cultura 2020, e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per il 2019.

614. In occasione del decimo anniversario degli eventi sismici del 2009, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2019 per la realizzazione di un programma speciale di iniziative culturali all'Aquila e nel territorio colpito dal terremoto. Una quota, pari a 700.000 euro, delle risorse di cui al primo periodo e' trasferita per l'anno 2019, al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

615. Al fine di sostenere il settore del cinema e dell'audiovisivo

il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema nell'audiovisivo di cui all'articolo 13 della legge 14 novembre 2011 n. 220, e' incrementato di 4 milioni di euro per l'anno 2019 destinare agli interventi di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), della medesima legge n. 220 del 2016.

616. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 97 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' ridotta di 40 milioni euro per l'anno 2019.

617. All'articolo 215 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle comunicazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1982, n. 655, dopo il quarto comma e' inserito il seguente:

« Al fine di promuovere e diffondere, anche nel contesto internazionale, la cultura filatelica nazionale e di valorizzare immobilizzazioni di carte valori evitandone il rischio depauperamento nel tempo, nei casi di giacenza presso il fornitore del servizio postale universale di una ingente quantita', non inferiore a un miliardo di esemplari, di carte valori postali con valore facciale, anche espresso in valuta non avente piu' corso legale, non piu' rispondente ad alcuna tariffa in vigore, il suddetto fornitore e' autorizzato a procedere direttamente alla vendita, con francobolli da collezione, a prezzi diversi da quelli nominali anche fuori dal territorio dello Stato, attraverso aste filateliche anche in piu' lotti non omogenei decorsi trenta giorni dalla comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze e Ministero dello sviluppo economico ».

618. Per sostenere gli investimenti volti alla riqualificazione e alla valorizzazione dei siti italiani tutelati dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) nonche' del patrimonio culturale immateriale, come definiti dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, resa esecutiva dalla legge 27 settembre 2007, n. 167, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 8 marzo 2017, n. 44, e' incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2019.

619. Per il rafforzamento delle attivita' di conservazione e per la realizzazione di progetti sperimentali relativi ad iniziative in materia di sicurezza del patrimonio culturale da parte delle soprintendenze delle regioni Abruzzo, Marche e Umbria e per le province di Frosinone, Latina e Rieti, e' autorizzata la spesa di 600.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

620. Per la promozione dell'arte contemporanea italiana all'estero e' destinata una quota parte delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 23 febbraio 2001, n. 29, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021.

621. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate da privati nel corso dell'anno solare 2019 per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche spetta un credito d'imposta in misura pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate, anche nel caso in cui le stesse siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari

degli impianti medesimi. (26)(72)

622. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 621 riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali n limite del 20 per cento del reddito imponibile e ai soggetti titola di reddito d'impresa nel limite del 10 per mille dei ricavi annui e' ripartito in tre quote annuali di pari importo. (26)(72)

623. Ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pa importo, per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credi d'imposta e' utilizzabile, nel limite complessivo di 13,2 milioni euro, tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decre legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non rileva ai fini delle impos sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttiv (26)(72)

624. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 5 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 del legge 23 dicembre 2000, n. 388. (26)(72)

625. I soggetti che effettuano erogazioni liberali ai sensi d commi da 621 a 627 non possono cumulare il credito d'imposta c altra agevolazione fiscale prevista da altre disposizioni di legge fronte delle medesime erogazioni. (26)(72)

626. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali comunica immediatamente all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza d Consiglio dei ministri l'ammontare delle somme ricevute e la lo destinazione, provvedendo contestualmente a darne adegua pubblicita' attraverso l'utilizzo di mezzi informatici. Entro il giugno di ogni anno successivo a quello dell'erogazione e fi all'ultimazione dei lavori di manutenzione, restauro o realizzazio di nuove strutture, i soggetti beneficiari delle erogazio comunicano altresì all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza d Consiglio dei ministri lo stato di avanzamento dei lavori, anc mediante una rendicontazione delle modalita' di utilizzo delle som erogate. L'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consigl dei ministri provvede all'attuazione del presente comma nell'ambi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per bilancio dello Stato. (26)(72)

627. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adotta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presen legge, sono individuate le disposizioni necessarie per l'attuazio dei commi da 621 a 626.(72)

628. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 5, d decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazion dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, e' ridotta di 4,4 milioni di eu per l'anno 2019, di 9,8 milioni di euro per l'anno 2020, di 9 milioni di euro per l'anno 2021 e di 4,9 milioni di euro per l'an 2022.

629. La societa' di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-leg 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge agosto 2002, n. 178, assume la denominazione di « Sport e salute S »; conseguentemente, ogni richiamo alla CONI Servizi Spa contenuto disposizioni normative vigenti deve intendersi riferito alla Sport

salute Spa.

630. A decorrere dall'anno 2019, il livello di finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e della Sport e salute Spa è stabilito nella misura annua del 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrata nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore complessivamente a 410 milioni di euro annui, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei seguenti settori di attività: gestione di impianti sportivi, attività club sportivi, palestre e altre attività sportive. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate al CONI, nella misura di 45 milioni di euro annui, per il finanziamento delle spese relative al proprio funzionamento e alle proprie attività istituzionali, nonché per la copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana; per una quota non inferiore a 3 milioni di euro annui, alla Sport e salute Spa; per 2 milioni di euro, alla copertura degli oneri di cui al comma da 634 a 639. Il finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite si provvede, in misura inizialmente non inferiore a 2 milioni di euro annui, a valere sulla suddetta quota destinata alla Sport e salute Spa. Per l'anno 2019 restano confermati nel loro ammontare gli importi comunicati dal CONI ai soggetti di cui al terzo periodo ai fini della predisposizione del relativo bilancio preventivo. (52)

631. In sede di prima applicazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità di Governo competente in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il CONI, possono essere rimodulati gli importi di cui al comma 630, secondo periodo.

632. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità di Governo competente in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere rimodulati annualmente gli importi di cui al comma 630, primo periodo, in relazione alle entrate effettivamente incassate ai sensi del suddetto periodo e accertate in sede di assestamento o di bilancio.

633. All'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 13 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 17 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « previa stipula del contratto di servizio di cui al comma 8 »;
- b) le parole: « il Ministro per i beni e le attività culturali », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « l'autorità di Governo competente in materia di sport »;
- c) al comma 2, le parole: « CONI Servizi spa » sono sostituite dalle seguenti: « Sport e salute Spa »;
- d) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

« 4. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, di cui uno con funzioni

presidente. Il presidente e' nominato dall'autorita' di Governo competente in materia di sport previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, ha la rappresentanza legale della societa' presiede il consiglio di amministrazione di cui e' componente svolge le funzioni di amministratore delegato. Gli altri componenti sono nominati rispettivamente dal Ministro della salute e dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Fermo quanto previsto dall'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo agosto 2016, n. 175, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'autorita' di Governo competente in materia di sport, previo parere del CONI, sono stabiliti ulteriori requisiti manageriali e sportivi necessari per le nomine degli organi della societa'. Gli organi di vertice della societa' sono incompatibili con gli organi di vertice del CONI, nonche' con gli organi di vertice elettivi delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite; l'incompatibilita' perdura per un biennio dalla cessazione della carica. Il presidente del collegio sindacale della societa' e' designato dal Ministro dell'economia e delle finanze gli altri componenti del medesimo collegio dall'autorita' di Governo competente in materia di sport.

4-bis. Nelle more dell'adozione degli atti di nomina di cui al comma 4 gli organi in carica possono adottare atti di straordinaria amministrazione esclusivamente previo parere conforme dell'autorita' di Governo competente in materia di sport. Resta ferma la possibilita' di adottare gli atti di ordinaria amministrazione nonche' gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilita'.

4-ter. Per il finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite, la Sport e salute S istituisce un sistema separato ai fini contabili ed organizzativi che provvede al riparto delle risorse, da qualificare quali contributi pubblici, anche sulla base degli indirizzi generali in materia sportiva adottati dal CONI in armonia con i principi dell'ordinamento sportivo internazionale. Per l'amministrazione della gestione separata il consiglio di amministrazione della Sport e salute Spa e' integrato da un membro designato dal CONI quale consigliere aggiunto. In caso di parita' prevale il voto del presidente.

4-quater. In caso di gravi irregolarita' nella gestione o scorretto utilizzo dei fondi trasferiti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, lettere e) e f), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, l'autorita' di Governo competente in materia di sport puo' procedere alla revoca totale o parziale delle risorse assegnate ai sensi del comma 4-ter »;

e) al comma 8 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « contratto di servizio e' efficace dopo l'approvazione dell'autorita'

di Governo competente in materia di sport »;

f) il comma 13 e' abrogato.

634. Al fine di incentivare forme di gioco che non comporta rischi connessi al disturbo da gioco d'azzardo, con provvedimento d direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli si procede al riforma dei concorsi pronostici sportivi, di cui al decre legislativo 14 aprile 1948, n. 496, ratificato dalla legge 22 apr 1953, n. 342.

635. Il provvedimento di cui al comma 634 definisce la tipolog dei singoli concorsi pronostici sportivi, le condizioni generali gioco e le relative regole tecniche, la gestione ed il controllo d flussi finanziari, la posta unitaria di partecipazione al gioc nonche' la relativa variazione in funzione dell'andamento del gioc la giocata minima e la ripartizione della posta unitaria partecipazione al gioco di cui all'articolo 1, comma 283, della leg 30 dicembre 2004, n. 311, secondo i seguenti criteri:

a) percentuale destinata al montepremi: tra il 74 per cento e 76 per cento;

b) percentuale destinata al compenso del concessionario: 5 p cento;

c) percentuale destinata al punto vendita a titolo di aggio: per cento;

d) percentuale destinata alla societa' Sport e salute Spa per attivita' di cui al comma 639: tra l'11 e il 13 per cento.

636. Con il provvedimento di cui al comma 634 sono, altresì individuati i concorsi pronostici sportivi previsti dal regolamen di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze giugno 2003, n. 179, e le scommesse a totalizzatore sportive e n sportive previste dal regolamento di cui al decreto del Minist delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, per i quali viene disposta sospensione o la chiusura definitiva e le relative modalita' gestione dei flussi finanziari.

637. A partire dal 1° luglio 2019 e sino alla data di entrata vigore del provvedimento di cui al comma 634, la ripartizione del posta di gioco per i concorsi pronostici sportivi e per le scommes a totalizzatore sportive e non sportive e' cosi' stabilita:

a) percentuale destinata al montepremi: 75 per cento;

b) percentuale destinata al compenso del concessionario: 5 p cento;

c) percentuale destinata al punto vendita a titolo di aggio: per cento;

d) percentuale destinata alla societa' Sport e salute Spa per attivita' di cui al comma 639: 12 per cento.

638. A decorrere dal 1° luglio 2019 l'imposta unica sui concor pronostici sportivi di cui al decreto del Ministro dell'economia delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, e sulle scommesse totalizzatore sportive e non sportive di cui al decreto del Minist delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, e il diritto fisso di cui commi 1 e 2 dell'articolo 27 della legge 30 dicembre 1991, n. 41 relativo ai predetti concorsi pronostici sportivi, sono soppressi.

639. Ferma restando la competenza esclusiva dell'Agenzia del dogane e dei monopoli per l'organizzazione del gioco e la gestio

delle relative concessioni, la Sport e salute Spa, sulla base di apposito contratto di servizio stipulato con la predetta Agenzi provvede all'integrazione del gioco con attivita' sociali, sportive culturali.

640. All'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 13 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 16 dopo il comma 6 e' inserito il seguente:

« 6-bis. Le risorse destinate al finanziamento delle ope segnalate dai comuni alla Presidenza del Consiglio dei ministri dal al 15 giugno 2014 ai sensi della lettera c) del comma 2 non assegna con delibera del Comitato interministeriale per la programmazio economica n. 38 del 10 aprile 2015, nonche' le risorse che, a segui della predetta assegnazione siano state revocate in applicazione d comma 5, siano oggetto di definanziamento o rimodulazione, totale parziale, oppure costituiscano economie maturate a conclusione deg interventi sono versate all'entrata del bilancio dello Stato p essere riassegnate allo stato di previsione del Ministe dell'economia e delle finanze e destinate al Fondo "Sport Periferie" di cui all'articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 201 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 201 n. 9. Alla suddetta assegnazione si provvede con delibera del CIPE

641. All'articolo 26 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera b), le parole: « una quota del 30 per cento sono sostituite dalle seguenti: « una quota del 28 per cento »;

2) alla lettera c), le parole: « una quota del 20 per cento sono sostituite dalle seguenti: « una quota del 22 per cento »;

b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

« 2. La quota di cui al comma 1, lettera b), e' determina sulla base dei seguenti criteri:

a) la classifica e i punti conseguiti nell'ultimo campionato;

b) i risultati conseguiti negli ultimi cinque campionati;

c) i risultati conseguiti a livello nazionale a partire dal stagione sportiva 1946/ 1947 »;

c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

« 3. La quota di cui al comma 1, lettera c), e' determina sulla base dei seguenti criteri:

a) il pubblico di riferimento di ciascuna squadra, calcola tenendo in considerazione il numero degli spettatori paganti c hanno assistito dal vivo alle gare casalinghe disputate negli ulti tre campionati;

b) l'audience televisiva certificata;

c) i minuti giocati nel campionato di serie A da giocatori eta' compresa tra quindici e ventitre' anni, formati nei setto giovanili italiani e che siano tesserati da almeno trentasei me ininterrotti per la societa' presso la quale prestano l'attivita sportiva, comprendendo nel computo eventuali periodi di cessione titolo temporaneo a favore di altre societa' partecipanti campionati di serie A o di serie B o delle seconde squad partecipanti al campionato di serie C »;

d) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:

« 3-bis. La quota prevista in base ai criteri di cui al lettera c) del comma 3 non può essere inferiore al 5 per cento del quota complessiva del 22 per cento di cui al comma 1, lettera c Essa spetta alle società presso le quali il giocatore sia sta tesserato in Italia dal compimento del sedicesimo anno di età, proporzione alla durata del tesseramento presso ciascuna di esse »;

e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono determinati:

a) le quote percentuali relative ai diversi criteri indicati comma 1, lettere b) e c);

b) i criteri di ponderazione delle quote di cui al comma 2;

c) i criteri per la determinazione del pubblico di riferimento ciascuna squadra, di cui al comma 3, lettera a), e dei minuti gioca dai giovani calciatori, di cui al comma 3, lettera c) ».

642. Le disposizioni di cui al comma 641 acquistano efficacia decorrere dalla stagione sportiva 2021/2022. Fino a tale decorrenza le disposizioni dell'articolo 26 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, continuano ad applicarsi nel testo vigente prima del data di entrata in vigore della presente legge.

643. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto dal comma 4 dell'articolo 26 del decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, come sostituito dalla lettera e) del comma 641 del presente articolo, è adottato entro il 30 giugno 2019.

644. A partire dalla stagione sportiva 2019/2020, possono accedere alla ripartizione delle risorse economiche e finanziarie assicurate dalla commercializzazione in forma centralizzata dei diritti audiovisivi sportivi relativi ai campionati italiani di calcio serie A e B e alle altre competizioni organizzate, rispettivamente dalla Lega di Serie A e dalla Lega di Serie B, dedotte le quote destinate alla mutualità generale, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, solo le società, quotate non quotate, che per l'anno precedente abbiano sottoposto i propri bilanci alla revisione legale svolta da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili, la quale, limitatamente a tali incarichi, è soggetta alla vigilanza della Commissione nazionale per le società e la borsa. I suddetti incarichi hanno durata di tre esercizi e non possono essere rinnovati o nuovamente conferiti se non siano decorsi almeno tre anni dalla data cessazione dei precedenti.

645. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma della legge 15 aprile 2003, n. 86, è incrementata di 450.000 euro annui a decorrere dal 2019.

646. All'articolo 27-bis della tabella di cui all'allegato annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1975 n. 642, le parole: « e dalle federazioni sportive ed enti promozione sportiva riconosciuti dal CONI » sono sostituite dalle seguenti: « nonché dalle federazioni sportive, dagli enti promozione sportiva e dalle associazioni e società sport dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal CONI ».

647. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2003,

280, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Sono in ogni caso riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo alla competenza funzionale inderogabile del tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, le controversie aventi oggetto i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione alle competizioni professionistiche. Per le stesse controversie resta esclusa ogni competenza degli organi di giustizia sportiva, fatta salva la possibilità che lo statuto e i regolamenti del CONI conseguentemente delle Federazioni sportive di cui gli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, prevedano organi di giustizia dell'ordinamento sportivo che, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del presente decreto decidono tali questioni anche in merito ed in unico grado e le cui statuizioni, impugnabili ai sensi del precedente periodo, siano rese in via definitiva entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione dell'atto impugnato. Con lo spirare di tale termine il ricorso all'organo di giustizia sportiva si ha per respinto, l'eventuale decisione sopravvenuta dal detto organo è priva di effetto e i soggetti interessati possono proporre, nei successivi trenta giorni, ricorso dinanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio ».

648. Il CONI e le Federazioni sportive adeguano i propri statuti ai principi stabiliti dai commi da 647 a 649. Fatto salvo quanto previsto dal comma 647, capoverso, secondo e terzo periodo, le controversie pendenti dinanzi agli organi di giustizia sportiva aventi ad oggetto i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive, o comunque incidenti sulla partecipazione alle competizioni professionistiche, possono essere riproposte dinanzi al tribunale amministrativo regionale nel termine di trenta giorni decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, con gli effetti previsti dall'articolo 11, comma 2, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Decorso tale termine la domanda non è più proponibile. Entro lo stesso termine possono essere impugnate in sede giurisdizionale le decisioni degli organi di giustizia sportiva pubblicate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge per le quali siano pendenti i termini di impugnazione.

649. Al codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 119, comma 1, lettera a), dopo le parole: « servizi e forniture » sono inserite le seguenti: « nonché i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione alle competizioni professionistiche, »;

b) all'articolo 133, comma 1, dopo la lettera z-sexies) è aggiunta la seguente:

« z-septies) le controversie relative ai provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche del

societa' o associazioni sportive professionistiche, o comunq incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche »;

c) all'articolo 135, comma 1, dopo la lettera q-quinquies) aggiunta la seguente:

« q-sexies) le controversie relative ai provvedimenti ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche del societa' o associazioni sportive professionistiche, o comunq incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche ».

650. Le disposizioni di cui ai commi da 647 a 649 si applica anche ai processi ed alle controversie in corso alla data di entra in vigore della presente legge e dalla loro attuazione non devo derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. autorita' interessate provvedono con le risorse umane, strumentali finanziarie disponibili a legislazione vigente.

651. All'articolo 18 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. I licenziatari che hanno stipulato contratti di licen con gli organizzatori della competizione o con gli organizzato degli eventi sono legittimati ad agire in giudizio nel caso violazione dei diritti audiovisivi oggetto della licenza trasmessi diffusi sulle reti di comunicazione e ad ottenere che sia vietato proseguimento della violazione. Sussiste in ogni caso litisconsorzio necessario con i soggetti di cui al comma 1.

1-ter. Il giudice, su istanza della parte legittimata ad agi ai sensi dei commi 1 e 1-bis, dispone misure idonee ad impedire reiterazione delle violazioni del diritto d'autore e dei dirit connessi, anche per l'intera durata della competizione e per ciascu dei suoi eventi ».

652. Dopo il comma 407 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, inserito il seguente:

« 407-bis. Al fine di favorire la realizzazione dei progetti integrazione di cui al comma 407 e lo sviluppo dei predetti proget in tutto il territorio nazionale, la quota del contributo p l'attuazione del programma internazionale di allenamento sportivo competizioni atletiche per le persone, ragazzi e adulti, "Speci Olympics Italia", e' incrementata di 300.000 euro per ciascuno deg anni 2019, 2020 e 2021 ».

653. Le risorse del fondo di cui all'articolo 5 della legge dicembre 1957, n. 1295, sono incrementate, per la concessione contributi in conto interessi sui mutui per finalita' sportive, nel misura di euro 12.829.176,71 nell'anno 2019, a valere sul disponibilita' iscritte nel bilancio dell'Istituto per il credi sportivo ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), del decre del Ministro per i beni e le attivita' culturali 17 novembre 200 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2005.

654. Al fine di favorire la crescita demografica, una quota del per cento dei terreni di cui all'articolo 66, comma 1, d decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazion dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e una quota del 50 per cento d terreni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 20 giug 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agos 2017, n. 123, sono concesse gratuitamente, per un periodo n

inferiore a venti anni, ai nuclei familiari con tre o piu' figl almeno uno dei quali sia nato negli anni 2019, 2020 e 2021, ovvero societa' costituite da giovani imprenditori agricoli che riservano predetti nuclei familiari una quota societaria almeno pari al 30 p cento. Per lo sviluppo aziendale, i predetti soggetti posso accedere prioritariamente alle agevolazioni di cui al capo III d titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185.

655. Ai nuclei familiari che accedono alle misure del comma 654 concesso, a richiesta, un mutuo di importo fino a 200.000 euro per durata di venti anni, a un tasso di interesse pari a zero, p l'acquisto della prima casa in prossimita' del terreno assegnato. P l'attuazione del presente comma, nello stato di previsione d Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e d turismo e' istituito un fondo rotativo con una dotazione finanziar iniziale pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019 e a 15 milioni euro per l'anno 2020. Per la gestione del fondo rotativo autorizzata l'apertura di un'apposita contabilita' speciale presso tesoreria dello Stato.

656. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentar forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia delle finanze, con il Ministro per la famiglia e le disabilita' e c il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono definiti criteri e le modalita' di attuazione dei commi 654 e 655.

657. All'articolo 23-bis, comma 1-ter, del decreto-legge 24 giug 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agos 2016, n. 160, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , o ag interventi di cui al comma 126 dell'articolo 1 della legge dicembre 2017, n. 205 ».

658. Al fine di rafforzare l'operativita' e l'efficacia del Siste nazionale di garanzia, di cui al comma 48 dell'articolo 1 della leg 27 dicembre 2013, n. 147, con particolare riferimento al Fondo garanzia per la prima casa, coerentemente con quanto previs dall'articolo 9 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 14 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 17 in merito al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, al lettera c) del citato comma 48 dell'articolo 1 della legge n. 147 d 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quinto periodo, dopo le parole: « versamento di contribu da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici » so aggiunte le seguenti: « ovvero con l'intervento della Cassa deposi e prestiti Spa, anche a valere su risorse di soggetti terzi e anc al fine di incrementare la misura massima della garanzia del Fondo

b) al sesto periodo, dopo le parole: « entro novanta giorni dal data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite norme di attuazione del Fondo, » sono inserite le seguenti: comprese le condizioni alle quali e' subordinato il mantenimen dell'efficacia della garanzia del Fondo in caso di cessione d mutuo, ».

659. All'articolo 5, comma 7, lettera b), del decreto-legge settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « nonche' investimenti » sono sostituite dal

seguenti: « , gli investimenti »;

b) le parole: « e efficientamento energetico » sono sostituite dalle seguenti: « , efficientamento energetico e promozione del sviluppo sostenibile »;

c) dopo le parole: « green economy,» sono inserite le seguenti: nonché le iniziative per la crescita, anche per aggregazione, del imprese, in Italia e all'estero, ».

660. Al comma 1-ter dell'articolo 23-bis del decreto-legge giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge agosto 2016, n. 160, le parole: « e' incrementato di 1 milione euro, per ciascuna delle annualita' 2018, 2019 e 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « e' incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2018, di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 2 milioni di euro per l'anno 2021 ».

661. COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 MARZO 2019, N. 27, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 MAGGIO 2019, N. 44.

662. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, da adottare entro il 31 gennaio di ciascun anno ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di compensazione di cui al medesimo articolo 34, comma 1, applicabili al legno e alla legna da ardere sono innalzate nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

663. Al fine di assicurare la tutela, la valorizzazione, il monitoraggio e la diffusione della conoscenza delle foreste italiane anche in applicazione del testo unico in materia di foreste e filie forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo il Fondo per le foreste italiane, con una dotazione iniziale di 2 milioni di euro per l'anno 2019, di 2,4 milioni di euro per l'anno 2020, di 5,3 milioni di euro per l'anno 2021 e di 5,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2022

664. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo di cui al comma 663.

665. Al fine di promuovere il ripristino ambientale delle aree colpite dagli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 2018, per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2018 nonché di incentivare e sostenere la ripresa economica dei relativi territori, a favore dei soggetti pubblici o privati in qualunque forma costituiti che possiedono o conducono fondi colpiti dai suddetti eventi e' riconosciuto un contributo, in forma di voucher per la rimozione e il recupero di alberi o di tronchi, caduti o abbattuti in conseguenza dei medesimi eventi atmosferici, in misura fino al 50 per cento dei costi effettivamente sostenuti

documentati, nel limite di spesa massimo complessivo di 3 milioni euro per l'anno 2019. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia delle finanze, sono stabilite le condizioni e le modalità per l'accesso alle agevolazioni di cui al presente comma e le modalità per assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.

666. Al fine di contribuire alla competitività e allo sviluppo del settore ortofrutticolo nazionale, mediante una efficiente gestione delle informazioni sulle superfici e sulle produzioni frutticole nonché di favorire un corretto orientamento produttivo al mercato con conseguente riduzione dei rischi di sovrapproduzione e volatilità dei prezzi, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3 milioni di euro per l'anno 2020 per l'istituzione di un catasto delle produzioni frutticole nazionali attraverso una ricognizione a livello aziendale delle superfici frutticole, distinte a livello delle principali cultivar.

667. I criteri e le modalità di realizzazione del catasto di cui al comma 666 sono individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

668. Il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge agosto 2012, n. 134, come rideterminato, da ultimo, dall'articolo 1 comma 1, della legge 19 agosto 2016, n. 166, è rifinanziato nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

669. Per le inderogabili esigenze dell'attività di controllo e tutela della qualità dei prodotti agroalimentari e della reputazione del made in Italy, il Dipartimento dell'Ispettorato centrale per la tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è autorizzato a reclutare e assumere unità di personale, nel limite di un importo massimo di 0,5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

670. All'articolo 1, comma 213-bis, secondo periodo, della legge dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: « agenzie fiscali » sono inserite le seguenti: « e dell'Ispettorato centrale per la tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari ».

671. All'articolo 26 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 3-bis. Il pagamento delle somme dovute per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto è effettuato presso le tesorerie dello Stato territorialmente competenti e versato in apposito capitolo del capo XVII dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

3-ter. I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie affluite sul predetto capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato sono riassegnati ad apposito capitolo del bilancio di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, per essere destinati alle spese di funzionamento nonché all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari anche allo scopo di valorizzare l'apporto del personale dirigenziale e non dirigenziale al potenziamento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione dell'Ispettorato medesimo. La misura della quota annua destinata all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa è definita con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e non può essere superiore al 15 per cento della componente variabile della retribuzione accessoria legata alla produttività in godimento da parte del predetto personale secondo criteri da definire mediante la contrattazione collettiva integrativa.

3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

672. Per la realizzazione di progetti nel settore apistici finalizzati al sostegno di produzioni e allevamenti di particolare rilievo ambientale, economico, sociale e occupazionale è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. All'attuazione della disposizione di cui al presente comma provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

673. Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese della pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 28 marzo 1958, n. 250, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio prorogato, per l'anno 2019 e nel limite di spesa di 11 milioni di euro, il riconoscimento dell'indennità giornaliera onnicomprensiva fino ad un massimo di 30 euro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità di cui al presente comma.

674. Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese di cui al comma 673, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, le risorse di cui all'articolo 1, comma 346, quarto periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono incrementate, per l'anno 2019, di 2,5 milioni di euro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità di cui al presente

comma.

675. COMMA ABROGATO DALLA L. 5 AGOSTO 2022, N. 118.

676. COMMA ABROGATO DALLA L. 5 AGOSTO 2022, N. 118.

677. COMMA ABROGATO DALLA L. 5 AGOSTO 2022, N. 118.

678. COMMA ABROGATO DALLA L. 5 AGOSTO 2022, N. 118.

679. COMMA ABROGATO DALLA L. 5 AGOSTO 2022, N. 118.

680. COMMA ABROGATO DALLA L. 5 AGOSTO 2022, N. 118.

681. COMMA ABROGATO DALLA L. 5 AGOSTO 2022, N. 118.

682. COMMA ABROGATO DALLA L. 5 AGOSTO 2022, N. 118.

683. COMMA ABROGATO DALLA L. 5 AGOSTO 2022, N. 118.

684. Le concessioni delle aree di demanio marittimo per finalità residenziali e abitative, già oggetto di proroga ai sensi del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, hanno durata di quindici anni decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

685. Quale misura straordinaria di tutela delle attività turistiche che hanno subito danni conseguenti agli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 2018, ubicate nelle regioni per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2018, è sospesa quale anticipazione risarcitoria in favore delle imprese balneari, canone demaniale fino all'avvenuta erogazione del risarcimento comunque nel limite massimo di cinque anni.

686. Al fine di promuovere e garantire gli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione, al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera f) è aggiunta seguente:

« f-bis) alle attività del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche »;

b) all'articolo 16, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non applicano al commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 »;

c) l'articolo 70 è abrogato.

687. La dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale, in considerazione della mancata attuazione nei termini previsti della delega di cui all'articolo 1 comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 2015, n. 124, rimane nei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale. Per il triennio 2022-2024, la dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale, in considerazione della mancata attuazione nei termini previsti della delega di cui all'articolo 1 comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 2015, n. 124, è compresa nell'area della contrattazione collettiva della sanità nell'ambito dell'apposito accordo stipulato ai sensi dell'articolo 40, comma del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

688. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 52, comma 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è incrementata di 259.640 eu annui a decorrere dall'anno 2019.

689. All'articolo 1, comma 514, della legge 27 dicembre 2017,

205, le parole: « in euro 3,00 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 2,99 ».

690. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relativi sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3-bis e' sostituito dal seguente:

« 3-bis. Fatta salva, su motivata richiesta del depositari l'applicabilita' delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 d presente articolo, nei birrifici di cui all'articolo 2, comma 4-bi della legge 16 agosto 1962, n. 1354, aventi una produzione annua n superiore a 10.000 ettolitri il prodotto finito e' accertato conclusione delle operazioni di condizionamento. Alla bir realizzata nei birrifici di cui al presente comma si applli l'aliquota di accisa di cui all'allegato I annesso al presente tes unico ridotta del 40 per cento »;

b) dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente:

« 3-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanz da adottare entro il 28 febbraio 2019, sono stabilite le modalit attuative delle disposizioni di cui al comma 3-bis, con particola riguardo all'assetto del deposito fiscale e alle modalit semplificate di accertamento e contabilizzazione della birra prodot negli impianti di cui al medesimo comma ».

691. Le disposizioni di cui al comma 690, lettera a), del presen articolo hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del primo me successivo alla data di entrata in vigore del decreto previs dall'articolo 35, comma 3-ter, del testo unico di cui al decre legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, introdotto dal comma 69 lettera b), del presente articolo. A decorrere dalla stessa data, comma 12 dell'articolo 2 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, abrogato.

692. I redditi derivati dallo svolgimento, in via occasional delle attivita' di raccolta di prodotti selvatici non legnosi di c alla classe ATECO 02.30, a cui si aggiunge la raccolta di pian officinali spontanee come regolata dall'articolo 3 del testo unico cui al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, da parte del persone fisiche, sono assoggettati ad un'imposta sostituti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relativi addizionali.

693. L'imposta sostitutiva di cui al comma 692 e' fissata in eu 100 ed e' versata entro il 16 febbraio dell'anno di riferimento coloro che sono in possesso del titolo di raccolta per uno, o pi prodotti, rilasciato dalla regione od altri enti subordinati. So esclusi dal versamento dell'imposta coloro i quali effettuano raccolta esclusivamente per autoconsumo.

694. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui comma 692, l'attivita' di raccolta di prodotti selvatici non legno si intende svolta in via occasionale se i corrispettivi percepi dalla vendita del prodotto non superano il limite annuo di eu 7.000, che non faranno cumulo con altri redditi della persona fisic

695. La ritenuta di cui all'articolo 25-quater del decreto d

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica nei confronti dei soggetti che hanno versato l'imposta sostitutiva di cui al comma 692 con riferimento all'anno in cui la cessione di prodotto è stata effettuata.

696. Al comma 109 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: « La cessione di tartufo » sono sostituite dalle seguenti: « La cessione di prodotti selvatici non legnosi genera dall'attività di raccolta descritta alla classe ATECO 02.30, a cui si aggiunge la raccolta di piante officinali spontanee come regola dall'articolo 3 del testo unico di cui al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75 ».

697. Per le operazioni di acquisto di prodotto effettuate senza l'applicazione della ritenuta ai sensi del comma 695, il soggetto acquirente emette un documento d'acquisto dal quale risultino la data di cessione, il nome e il cognome, il codice fiscale del cedente, il codice ricevuto del versamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma 692, la natura e la quantità del prodotto ceduto, nonché l'ammontare del corrispettivo pattuito. Lo stesso soggetto acquirente include i dati relativi ai documenti di acquisto di cui al primo periodo nella comunicazione trimestrale di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

698. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 34-bis è inserito il seguente:

« Art. 34-ter. - (Regime fiscale per raccoglitori occasionali)
1. I raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30, a cui si aggiungono i raccoglitori occasionali di piante officinali spontanee ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore ad euro 7.000, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale »;

b) alla Tabella A, parte I, dopo il numero 15) è inserito il seguente:

« 15-bis) tartufi, nei limiti delle quantità standard di produzione determinate con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, emanato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze »;

c) alla Tabella A, parte II-bis, dopo il numero 1-ter) è aggiunto il seguente:

« 1-quater) tartufi freschi o refrigerati »;

d) alla Tabella A, parte III, il numero 20-bis) è sostituito dal seguente:

« 20-bis) tartufi congelati, essiccati o preservati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurare temporaneamente la conservazione, ma non preparati per il consumo immediato ».

699. I produttori agricoli che gestiscono la produzione di prodotti selvatici non legnosi, non ricompresi nella classe ATECO 02.30 e dall'articolo 3 del testo unico di cui al decreto legislativo

21 maggio 2018, n. 75, e che sono diversi da quelli di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono applicare il regime forfettario cui all'articolo 1, commi da 54 a 75, della legge 23 dicembre 2014 n. 190. Ai fini dell'imposizione sui redditi, il reddito di tali soggetti è comunque determinato su base catastale e non trova applicazione i commi 64 e seguenti del citato articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

700. All'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 22 dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 1, anche per l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di igiene sanitaria, i medesimi soggetti di cui al comma 1 possono altresì vendere direttamente al dettaglio in tutto il territorio della Repubblica i prodotti agricoli e alimentari, appartenenti ad uno o più comparti agronomici diversi da quelli dei prodotti della propria azienda, purché direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli. Il fatturato derivante dalla vendita dei prodotti provenienti dalle rispettive aziende deve essere prevalente rispetto al fatturato proveniente dal totale dei prodotti acquistati da altri imprenditori agricoli ».

701. Per le finalità di cui al comma 700, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono specifiche campagne di valorizzazione del territorio attraverso le produzioni agroalimentari locali nel limite di spesa di 500.000 euro annui a decorrere dal 2019.

702. All'articolo 1-bis, comma 12, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo le parole: « 1° dicembre 1999, n. 503 » sono inserite le seguenti: « , nonché in comuni prealpini di colline pedemontane e della pianura non irrigua ».

703. Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano un decreto di natura regolamentare per provvedere alla determinazione delle aree prealpine di collina, pedemontane e della pianura non irrigua, legate a specifici fattori di svantaggio, tra cui segnatamente: frammentazione dei fondi, una minore produttività rispetto alle zone di pianura, la concomitanza di zone urbanistiche a diverse destinazioni edificatorie ovvero di tutela ambientale, la carenza di opere urbanistiche e di infrastrutture indispensabili per lo svolgimento dell'attività primaria.

704. All'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 9 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 13 dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4.1. Alla gestione commissariale del Veneto per i danni provocati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 è riconosciuto l'importo di 2 milioni di euro per l'anno 2019 per il completamento della fase di ricostruzione ».

705. I familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti

al medesimo nucleo familiare, che risultano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti beneficiano della disciplina fiscale propria dei titolari dell'impresa agricola al cui esercizio i predetti familiari partecipano attivamente. (37)

706. Ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019, assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato soggetti in possesso dei requisiti previsti dal comma 707 e' riconosciuto un incentivo, sotto forma di esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un periodo massimo di dodici mesi decorrenti dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.000 euro per ogni assunzione effettuata.

707. L'esonero di cui al comma 706 e' riconosciuto per assunzioni a tempo indeterminato che riguardano:

a) cittadini in possesso della laurea magistrale, ottenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 con votazione di 110 e lode e con una media ponderata di almeno 108/110 entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento del trentesimo anno di età, in università statali o non state legalmente riconosciute;

b) cittadini in possesso di un dottorato di ricerca, ottenuto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 e prima del compimento del trentaquattresimo anno di età, in università statali o non state legalmente riconosciute.

708. L'esonero di cui al comma 706 e' riconosciuto anche per assunzioni a tempo parziale, purché con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. In tal caso, il limite massimo dell'incentivo e' proporzionalmente ridotto.

709. L'esonero di cui al comma 706 si applica anche nel caso di trasformazione, avvenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2019, di un contratto di lavoro a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dal comma 707 alla data della trasformazione.

710. L'esonero di cui al comma 706 non si applica ai rapporti di lavoro domestico e non e' riconosciuto ai datori di lavoro privati che, nei dodici mesi precedenti all'assunzione, abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nell'unità produttiva per la quale intendono procedere all'assunzione di personale con caratteristiche di cui al comma 707.

711. Il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto avvalendosi dell'esonero di cui al comma 706 di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto avvalendosi dell'esonero di cui al comma 706, effettuato nei ventiquattro mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell'esonero e il recupero delle somme corrispondenti al beneficio già fruito.

712. Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione

tempo indeterminato e' stato parzialmente fruito l'esonero di cui comma 706, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, l'esonero e' riconosciuto agli stessi datori di lavoro per il periodo residuo utile alla sua piena fruizione.

713. L'esonero di cui al comma 706 e' cumulabile con altri incentivi all'assunzione, di natura economica o contributivi definiti su base nazionale e regionale.

714. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160.

715. Al fine di ottenere l'esonero di cui al comma 706, dal gennaio 2020, si applicano le procedure, le modalita' e i controlli previsti per l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi 100 a 108 e da 113 a 115, della legge 27 dicembre 2017, n. 20. L'Istituto nazionale della previdenza sociale acquisisce, modalita' telematica, dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca le informazioni di cui al comma 707 relative ai titoli di studio e alle votazioni ottenute. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attivita' di cui al presente comma con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

716. Gli incentivi di cui ai commi da 706 a 715 sono fruiti nel rispetto delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti « minimis ».

717. Gli oneri relativi agli interventi di cui ai commi da 706 a 716 sono posti a carico, nel limite di 50 milioni di euro per l'anno 2019 e di 20 milioni di euro per l'anno 2020, delle risorse del programma operativo complementare « Sistemi di politiche attive per l'occupazione ». L'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) provvede a rendere tempestivamente disponibili predette risorse, nel rispetto delle procedure europee di gestione dei fondi del programma operativo complementare di cui al presente periodo, al fine di determinare la data di effettivo avvio degli interventi di cui ai commi da 706 a 716. Nell'ambito delle proprie competenze le regioni possono integrare il finanziamento degli interventi di cui ai commi da 706 a 716 nel limite della disponibilita' dei propri bilanci allo scopo finalizzate.

718. All'articolo 4, comma 12, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono nominati il presidente e il direttore generale dell'ANPAL, con contestuale decadenza del presidente e del direttore generale in carica. Il presidente decade altresì dalla carica di amministratore unico di ANPAL Servizi Spa. La competenza del direttore generale di formulare proposte in materia di ristrutturazione operativa dell'ANPAL di cui all'articolo 8, comma 1, e' attribuita al presidente ».

719. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli statuti dell'ANPAL e di ANPAL Servizi Spa sono adeguati alle disposizioni del comma 718.

720. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia all'azione amministrativa dell'Agenzia delle entrate,

considerazione dei rilevanti impegni derivanti dagli obiettivi finanzia pubblica e dalle misure per favorire gli adempimen tributari e le connesse semplificazioni, le risorse certe e stabi del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per produttivita' dell'Agenzia medesima sono incrementate, a valere s finanziamenti dell'Agenzia stessa, di 8 milioni di euro a decorre dal 2019. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, valutati termini di indebitamento netto in 4,16 milioni di euro a decorre dall'anno 2019, si provvede mediante riduzione del Fondo per compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazio vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottob 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicemb 2008, n. 189.

721. All'articolo 1, comma 5, del testo unico in materia societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo agosto 2016, n. 175, le parole: « partecipate, salvo che ques ultime siano, non per il tramite di societa' quotate, controllate partecipate da amministrazioni pubbliche » sono sostituite dal seguente: « controllate ».

722. Al comma 6 dell'articolo 4 del testo unico in materia societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo agosto 2016, n. 175, dopo le parole: « dell'articolo 34 d regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consigl del 17 dicembre 2013 » sono inserite le seguenti: « , dell'artico 42 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e d Consiglio, del 17 dicembre 2013, ».

723. Dopo il comma 5 dell'articolo 24 del testo unico in materia societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo agosto 2016, n. 175, e' inserito il seguente:

« 5-bis. A tutela del patrimonio pubblico e del valore del quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizio dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le societ partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel trienn precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detie le partecipazioni e' conseguentemente autorizzata a non procede all'alienazione ».

724. All'articolo 26 del testo unico in materia di societa' partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agos 2016, n. 175, dopo il comma 6 e' inserito il seguente:

« 6-bis. Le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano al societa' a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6».

725. Al fine di promuovere misure e progetti di innovazio didattica e digitale nelle scuole, negli anni scolastici 2019/2020 2020/2021 , 2021/2022 e 2022/ 2023 sono individuate dal Ministe dell'istruzione le equipe formative territoriali costituite da numero di docenti pari a 20 da porre in posizione di comando pres gli uffici scolastici regionali e presso l'amministrazione central da destinare esclusivamente ad azioni di supporto al Piano naziona per la scuola digitale, e un numero massimo di ulteriori 200 docen da porre in semi esonero dall'esercizio delle attivita' didattic per il 50 per cento dell'orario di servizio, per garantire diffusione di azioni legate al Piano per la scuola digitale, nonch

per promuovere azioni di formazione del personale docente e potenziamento delle competenze degli studenti sulle metodologie didattiche innovative. Per le finalità di cui al primo periodo, con integrate ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto-legge aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge giugno 2022, n. 79, negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 sono individuate dal Ministero dell'istruzione e del merito le equiformative territoriali costituite da un numero di docenti pari a da porre in posizione di comando presso gli uffici scolastici regionali e presso l'amministrazione centrale e un numero massimo 100 docenti da porre in esonero dall'esercizio delle attività didattiche, con il coordinamento funzionale dell'Unità di missione per il PNRR.

726. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 725, pari a 1,44 milioni di euro per l'anno 2019, a 3,6 milioni di euro per l'anno 2020 e 2,16 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2019, 2020 e 2021 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

727. All'articolo 1, comma 62, terzo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: « ai sensi del comma 11 » sono sostituite dalle seguenti: « sulla base di procedure selettive ».

728. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità per incrementare il tempo pieno nella scuola primaria.

729. Ai fini di cui al comma 728, il limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107, incrementato in misura corrispondente a 2.000 posti aggiuntivi nella scuola primaria.

730. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, l'organico del personale docente dei licei musicali è incrementato di 400 posti. Per tal fine è autorizzata la spesa di 4,99 milioni di euro per l'anno 2019, di 21,76 milioni di euro per l'anno 2020, di 19,96 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025, di 20 milioni di euro per l'anno 2026 e di 21,56 milioni di euro annui a decorrere dal 2027.

731. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 3,6 milioni di euro per l'anno 2021.

732. Per l'istituzione e l'inizio dell'operatività della fondazione denominata « Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile », con sede in Taranto, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 da iscriverne nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

733. La fondazione « Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile », di seguito denominata « Tecnopolo », è istituita per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti

conoscitivi, di ricerca, tecnico-scientifici, di trasferimento tecnologico e di valorizzazione delle innovazioni e della proprietà intellettuale generata, nel campo dello studio e dell'utilizzo delle tecnologie pulite, delle fonti energetiche rinnovabili, dei nuovi materiali, dell'economia circolare, strumentali alla promozione della crescita sostenibile del Paese e al miglioramento della competitività del sistema produttivo nazionale. Per le finalità cui al presente comma, il Tecnopolo instaura rapporti con organismi omologhi, nazionali e internazionali, e assicura l'apporto di ricercatori italiani e stranieri operanti presso istituti esteri di eccellenza.

734. Lo statuto del Tecnopolo definisce gli obiettivi della fondazione e il modello organizzativo, individua gli organi stabilendone la composizione, ed è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca svolge compiti di vigilanza sul Tecnopolo.

735. Per l'istituzione della « Commissione speciale per la riconversione economica della Città di Taranto », di seguito denominata « Commissione speciale », presso il Ministero dello sviluppo economico, finalizzata ad assicurare un indirizzo strategico unitario per lo sviluppo delle aree ex-ILVA che ricadono sotto la gestione commissariale del Gruppo ILVA nonché la realizzazione di un piano per la riconversione produttiva della città di Taranto, anche in raccordo con il Tavolo istituzionale permanente per l'Area Taranto di cui all'articolo 5 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2019, 100.000 euro per l'anno 2020 e 100.000 euro per l'anno 2021, a carico del capitolo 1091, piano di gestione 11, dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

736. La Commissione speciale è presieduta dal Ministro dello sviluppo economico. Con decreto da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico ne definisce il numero dei componenti, nomina il segretario, ne specifica il modello organizzativo e di governo. Per esigenze connesse all'espletamento delle sue funzioni la Commissione speciale può coinvolgere esperti a livello nazionale e internazionale.

737. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 2 al secondo periodo, le parole: « da un rappresentante del Presidente del Consiglio dei Ministri e composto da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, della difesa, dei beni e della attività culturali e del turismo, nonché da tre rappresentanti della regione Puglia e da un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Taranto, della Provincia di Taranto, del Comune di Taranto e dei Comuni ricadenti nella predetta area, dell'Autorità

Portuale di Taranto, del Commissario straordinario per la bonifica ambientale e riqualificazione di Taranto e del Commissario straordinario del Porto di Taranto, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa » so sostituite dalle seguenti: « dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un suo delegato, da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, della difesa, per i beni e le attività culturali, della salute, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da un rappresentante del Ministro per il Sud, dai commissari straordinari dell'ILVA amministrazione straordinaria, da un rappresentante della regione Puglia, della camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di Taranto, della provincia di Taranto, dell'Autorità del sistema portuale del mare Ionio, del Commissario straordinario per la bonifica, ambientale e riqualificazione di Taranto, del comune di Taranto, da un rappresentante dell'insieme dei comuni ricadenti nell'area di Taranto ».

738. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, è autorizzata la trasformazione da tempo parziale a tempo pieno del rapporto di lavoro degli assistenti amministrativi e tecnici assunti nell'anno scolastico 2018/2019 ai sensi dell'articolo 1, commi da 619 a 622 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. La trasformazione di cui al primo periodo è disposta nel limite di una spesa di persona complessiva, tenuto conto anche degli stipendi già in godimento, non superiore a quella autorizzata ai sensi del citato articolo 1, comma 619, della legge n. 205 del 2017, a tale scopo avvalendosi della quota dello stanziamento non utilizzata per i fini ivi previsti. corrispondentemente incrementata la dotazione organica del personale assistente amministrativo e tecnico.

739. La trasformazione di cui al comma 738 del presente articolo avviene mediante scorrimento della graduatoria di merito della procedura di selezione indetta ai sensi dell'articolo 1, commi da 619 a 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. In caso di rinunce o cessazioni dal servizio, si dà luogo a un ulteriore scorrimento della graduatoria.

740. La graduatoria finale di merito della procedura di selezione indetta ai sensi dell'articolo 1, commi da 619 a 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, rimane efficace sino al completo scorrimento della stessa ai sensi del comma 739 del presente articolo.

741. A decorrere dall'anno 2019 il Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, è incrementato di 10 milioni di euro.

742. Al fine di consentire anche alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) di dare concreta attuazione ai servizi e alle iniziative in favore degli studenti con disabilità superiore al 66 per cento, nonché degli studenti con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento i fondi per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni AFAM sono incrementati di 500.000 euro.

annui a decorrere dall'anno 2019, ripartiti tra le varie istituzioni in rapporto al numero complessivo degli studenti presso di essi iscritti.

743. All'articolo 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 9 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « usi finali dell'energia » sono inserite le seguenti: « e di efficientamento e risparmio idrico »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: « 1-bis. finanziamenti a tasso agevolato di cui al comma 1 possono essere concessi anche a:

a) soggetti pubblici per l'efficientamento energetico e idrici di impianti sportivi di proprietà pubblica non compresi nel piano di cui al comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2011 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2012 n. 9;

b) soggetti pubblici per l'efficientamento energetico e idrici di edifici di proprietà pubblica adibiti a ospedali, policlinici e servizi socio-sanitari »;

c) ai commi 2 e 3, le parole: « al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 1 e 1-bis »;

d) al comma 5, dopo le parole: « di cui ai commi 1 » è inserita la seguente: « , 1-bis »;

e) alla rubrica, dopo la parola: « scolastici » sono inserite le seguenti: « , sanitari, sportivi ».

744. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono individuati, ai sensi del comma 8 dell'articolo 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, i criteri e le modalità di concessione di finanziamenti a tasso agevolato.

745. All'articolo 57 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 8 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: « che operano » sono sostituite dalle seguenti: « e a soggetti pubblici per effettuare interventi di attività »;

b) al comma 2, il primo, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;

c) al comma 6, dopo le parole: « Ai progetti di investimenti presentati » sono inserite le seguenti: « dai soggetti pubblici, »;

d) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Misure per lo sviluppo della green economy ».

746. All'articolo 6-ter del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 20 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 1 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Ai fini dell'attuazione del comma 1, si applicano i criteri di accettabilità del livello di rumore di cui alla legge 11 ottobre 1995, n. 447, e alle relative norme di attuazione ».

747. A decorrere dall'anno 2020, il Fondo risorse decentrate di cui all'articolo 76 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni centrali 2016-2018 relativo al Ministero per i beni e le attività culturali è incrementato di un importo complessivo pari a 10 milioni di euro annui, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente.

748. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, con una dotazione di euro 44.380.4 per l'anno 2019, di euro 16.941.452 per l'anno 2020, di euro 58.493.452 per l'anno 2021, di euro 29.962.452 per l'anno 2022, di euro 29.885.452 per l'anno 2023, di euro 39.605.452 per l'anno 2024, di euro 39.516.452 per l'anno 2025, di euro 34.279.452 per l'anno 2026, di euro 37.591.452 per l'anno 2027 e di euro 58.566.452 annui a decorrere dall'anno 2028, da destinare al finanziamento di nuove politiche di bilancio e al rafforzamento di quelle già esistenti perseguite dai Ministeri. (1) (72)

749. In sede di aggiornamento del contratto di programma 2017-2020 - parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Rete ferroviaria italiana Spa, una quota delle risorse da contrattualizzare o che si rendano disponibili nell'ambito delle finalità già previste dal vigente contratto, nel limite di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, è destinata alla realizzazione di connessioni ferroviarie in grado di attivare finanziamenti europei che valorizzino nodi di mobilità di livello almeno sovraregionale, con priorità per quelli connessi con il sistema portuale o aeroportuale.

750. In favore del Museo della civiltà istriano-fiumano-dalmata dell'Archivio-Museo storico di Fiume, di cui alla legge 30 marzo 2004, n. 92, è concesso un contributo aggiuntivo pari a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

751. Al fine di garantire misure idonee a superare la situazione critica ambientale e sanitaria creatasi con riferimento ai pneumatici fuori uso presenti nel territorio nazionale, all'articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « , al fine di cui al presente comma, un quantitativo di pneumatici pari in peso a cento equivale ad un quantitativo di pneumatici fuori uso pari in peso a novantacinque »;

b) al comma 3-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « produttori e gli importatori di pneumatici o le loro eventuali filiali associate devono utilizzare, nei due esercizi successivi, gli avanzi di gestione derivanti dal contributo ambientale per la gestione dei pneumatici fuori uso, anche qualora siano stati fatti oggetto di specifico accordo di programma, protocollo d'intesa o accordo comunque denominato, ovvero per la riduzione del contributo ambientale ».

752. Il comma 4 dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2011, n. 82, è abrogato.

753. Al fine di assicurare il funzionamento delle strutture centrali e periferiche del Ministero dell'interno e la continuità

nell'erogazione dei servizi, a decorrere dall'anno 2019 il fondo cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 28 e' incrementato di 15 milioni di euro annui.

754. A decorrere dall'anno 2019, il fondo di cui all'articolo comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, confluisce nel fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

755. Per l'attuazione del comma 753 e' autorizzata la spesa di milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

756. Per le finalita' previste dalla legge 14 agosto 1991, n. 28 e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2019.

757. All'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 9 le parole: « e di 96 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « e di 190 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2019 ».

758. Il Fondo per la mobilita' al servizio delle fiere di cui alla legge 27 febbraio 2006, n. 105, e' incrementato di euro 2.600.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

759. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 9 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

« 3. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresì, alle imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2019, ad eccezione delle imprese che svolgono attività appartenenti alla categoria F del codice ATECO 2007 che alla data del 24 agosto 2016 non avevano sede legale o operativa nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-b del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 »;

b) al comma 4, le parole: « e per quello successivo » sono sostituite dalle seguenti: « e per i tre anni successivi »;

c) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:

« 4-bis. L'Istituto nazionale della previdenza sociale disciplina con propri provvedimenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità di restituzione dei contributi non dovuti dai soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente articolo che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato »;

d) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per i periodi d'imposta dal 2019 al 2020, le agevolazioni sono concesse in valore sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese beneficiarie ».

760. All'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, dopo le parole: « A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014 » sono inserite le seguenti: « , e sino al 31 dicembre 2019, »;

b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

« 5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2020, le istituzioni

scolastiche ed educative statali svolgono i servizi di pulizia ausiliari unicamente mediante ricorso a personale dipendente appartenente al profilo dei collaboratori scolastici e corrispondenti posti accantonati ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica giugno 2009, n. 119, sono resi nuovamente disponibili, in misura corrispondente al limite di spesa di cui al comma 5. Il predetto limite di spesa è integrato, per l'acquisto dei materiali pulizia, di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

5-ter. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad avviare un'apposita procedura selettiva per titoli e colloquio, finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il personale impegnato per almeno 10 anni, anche non continuativi, purché includano il 2018 e il 2019, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi. Alla procedura selettiva non può partecipare il personale di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono determinati i requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva, nonché le relative modalità di svolgimento e i termini per la presentazione delle domande.

5-quater. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, per il periodo, sono autorizzate assunzioni per la copertura dei posti nuovamente disponibili ai sensi del medesimo comma. Le assunzioni, effettuate secondo la procedura di cui al comma 5-ter, sono autorizzate anche a tempo parziale. I rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno e non può esserne incrementato il numero di ore lavorative, se non in presenza di risorse certe e stabili ».

761. All'articolo 64 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 95 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « sino alla data di effetti di attivazione della convenzione-quadro di cui al comma 3 e comunque non oltre il 30 giugno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « sino al 31 dicembre 2019 »;

b) il comma 3 è abrogato.

762. All'articolo 57-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti " minimis", del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti " »

minimis" nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/20 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca dell'acquacoltura ».

763. Il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 174,31 milioni di euro per l'anno 2020 e di 79,81 milioni di euro per l'anno 2021.

764. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con una dotazione iniziale pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e a 7 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023, al fine di far fronte agli oneri derivanti da contenziosi relativi all'attribuzione di pregressi contributi erariali conseguenti alla soppressione o alla rimodulazione di imposte locali. La dotazione del fondo può essere incrementata con le risorse che si rendono disponibili nel corso dell'anno relative alle assegnazioni a qualunque titolo spettanti agli enti locali, corrisposte annualmente dal Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'interno, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio.

765. Nell'ambito della dotazione del fondo di cui al comma 764, attuazione della sentenza della seconda sezione del TAR del Lazio n. 4878 del 18 maggio 2014 e della sentenza della quarta sezione del Consiglio di Stato n. 5013 del 3 novembre 2015, è finalizzata la spesa di 7 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. Le risorse sono erogate dal Ministero dell'interno subordinatamente alla rinuncia a ogni ricorso pendente nei confronti dello Stato.

766. I commi 1 e 2 dell'articolo 26 del decreto-legge n. 23 del 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 17 del 17 dicembre 2018, n. 136, sono abrogati.

767. Il Ministero dell'interno pone in essere processi di revisione e razionalizzazione della spesa per la gestione dei centri per l'immigrazione in conseguenza della contrazione del fenomeno migratorio, nonché interventi per la riduzione del costo giornaliero per l'accoglienza dei migranti, dai quali, previa estinzione dei debiti pregressi, devono derivare risparmi connessi all'attivazione e gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari per un ammontare almeno pari a 400 milioni di euro per l'anno 2019, a 550 milioni di euro per l'anno 2020 e a 600 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. Eventuali ulteriori risparmi rispetto a quanto previsto dal precedente periodo, accertati annualmente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre di ciascun anno, confluiscono nel finanziamento di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge n. 11 del 11 agosto 2014, n. 125, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 14 del 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 8 agosto 2019, n. 77. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprie

decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

768. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2021, N. 234.

769. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 4 ottobre 2018, 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, 132, la lettera h-bis) e' abrogata.

770. All'articolo 1, comma 514-bis, della legge 28 dicembre 201 n. 208, le parole: « e a euro 7.000.000 a decorrere dal 2018 » so sostituite dalle seguenti: « , a euro 7.000.000 per l'anno 2018 e euro 4.300.000 annui a decorrere dal 2019 ».

771. La Consip Spa si avvale del patrocinio dell'Avvocatura del Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e del norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio del Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al reg decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, per la rappresentanza e difesa n giudizi in cui sia attrice e convenuta, relativi alle attivit svolte nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquis della pubblica amministrazione e alle ulteriori attivita' svolte sensi dell'articolo 4, commi 3-ter e 3-quater, del decreto-legge luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge agosto 2012, n. 135, per conto delle amministrazioni che si avvalgo del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi degli articoli e 43 del citato testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 193 n. 1611.

772. A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono sopresse le riduzio tariffarie di cui all'articolo 28, commi primo, secondo e terz della legge 5 agosto 1981, n. 416, all'articolo 11 della legge febbraio 1987, n. 67, all'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, 250, e all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

773. A decorrere dal 1° gennaio 2020, i commi primo, secondo, ter e quarto dell'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, so abrogati.

774. A decorrere dal 1° gennaio 2020:

a) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 della legge febbraio 1987, n. 67, e' abrogata;

b) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 della legge 7 agos 1990, n. 250, e' abrogata;

c) all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 22 le parole: « agli articoli 28, 29 e 30 » sono sostituite dal seguenti: « agli articoli 29 e 30 ».

775. Il comma 5 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, 198, e' abrogato.

776. All'articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2013, 147, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: « corrispettivo riconosciuto dal Ministero dell'economia e del finanze alla societa' Consip Spa in forza della convenzione di cui precedente periodo non puo' essere superiore a 1 milione di euro, netto dell'imposta sul valore aggiunto, ed e' destina esclusivamente alla copertura degli oneri connessi alla retribuzio lorda delle risorse umane allocate dalla Consip Spa sulle linee attivita' disciplinate dal rapporto convenzionale con il Ministe dell'economia e delle finanze ». Le disposizioni del terzo perio del comma 330 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013, introdott

dal presente comma, si applicano a decorrere dal primo rinnovo del convenzione stipulata ai sensi del citato comma 330, effettuata successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge

777. All'articolo 6, primo comma, della legge 29 dicembre 1962, 1745, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A decorrere dal gennaio 2019, gli oneri sostenuti dalla Banca d'Italia per gestione accentrata presso la societa' Monte Titoli Spa degli strumenti finanziari di proprieta' del Ministero dell'economia e delle finanze sono posti a carico delle societa' emittenti tali strumenti ».

778. All'articolo 1, comma 30, della legge 27 dicembre 2013, 147, le parole: « per la parte eccedente l'importo di 5 milioni euro » sono sostituite dalle seguenti: « per la parte eccedente l'importo di 8 milioni di euro ».

779. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « fino al 31 dicembre 2018 e a decorrere dal 1° gennaio 2019 sono acquisite all'erario ».

780. All'articolo 21-quater del decreto-legge 27 giugno 2015, 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole: « a decorrere dall'anno 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2016, 2017 e 2018 e nel limite di euro 19.952.226 per l'anno 2019, di euro 19.898.345 per l'anno 2020, di euro 19.610.388 per l'anno 2021, di euro 19.589.4 per l'anno 2022 e di euro 24.993.169 a decorrere dall'anno 2023 »;

b) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:

« 5-bis. Il Ministero della giustizia comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'assunzione, le unita' di personale effettivamente reclutate ai sensi del comma 1 e la relativa spesa a regime ».

781. Il contributo alle spese dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, di cui alla legge 17 agosto 1957, n. 848, si intende ridotto di 35.354.607 euro per l'anno 2019 e di 32.354.607 euro annui a decorrere dal 2020. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede agli adempimenti necessari anche sul piano internazionale, per rinegoziare i termini dell'accordo internazionale concernente la determinazione dei contributi alle organizzazioni internazionali di cui l'Italia fa parte.

782. All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 1994, 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, 483, le parole: « a 1.600 » sono sostituite dalle seguenti: « a 5.000 ».

783. All'articolo 1-bis del decreto-legge 25 settembre 2009, 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, 167, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. Per l'anno 2019, il versamento di cui al comma 1 e' effettuato entro il 30 aprile 2019. Le somme giacenti, comprese quelle derivanti dai trasferimenti per le spese di pulizia, sono versate solo ove non sussistano contestazioni in atto. Entro

medesimo termine il Ministero dell'istruzione, dell'universita' della ricerca provvede al versamento all'entrata del bilancio del Stato delle somme non utilizzate, per le quali non vi sia contestazioni in atto, giacenti nel conto corrente n. 53823530 presso la societa' Poste italiane Spa. Quota parte delle somme versa all'entrata del bilancio dello Stato, pari complessivamente a 22 milioni di euro, rimane acquisita all'erario. Il mancato versamento delle somme di cui ai periodi precedenti entro il predetto termine comporta l'insorgere di responsabilita' dirigenziale e obbligo segnalazione alla Corte dei conti.

1-ter. Nelle more del versamento delle somme di cui al comma 1-bis all'entrata del bilancio dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili per l'anno 2019, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, a valle delle disponibilita' del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'importo di 22,5 milioni di euro ».

784. I percorsi in alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono ridenominati « percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento » e, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, con effetti dall'esercizio finanziario 2019, sono attuati per una durata complessiva:

- a) non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso studi degli istituti professionali;
- b) non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici;
- c) non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei.

784-bis. La progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento deve essere coerente con il piano triennale dell'offerta formativa e con il profilo culturale, educativo e professionale in uscita dei singoli indirizzi di studio offerti dalle istituzioni scolastiche. Per le predette finalita', le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione individuano, nell'ambito dell'organico dell'autonomia e avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente, il docente coordinatore di progettazione.

784-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono individuate le modalita' per effettuare il monitoraggio qualitativo dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.

784-quater. Le imprese iscritte nel registro nazionale per l'alternanza integrano il proprio documento di valutazione dei rischi con un'apposita sezione ove sono indicate le misure specifiche di prevenzione dei rischi e i dispositivi di protezione individuale adottati per gli studenti nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. L'integrazione al documento di valutazione dei rischi e' fornita all'istituzione scolastica ed e' allegata alla Convenzione, nonche' ogni altro segno distintivo utile a identificare gli studenti.

785. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data

entrata in vigore della presente legge, fermi restando i contingenti orari di cui al comma 784, sono definite linee guida in merito percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.

786. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 39, della legge luglio 2015, n. 107, sono assegnate alle scuole nei limiti necessari allo svolgimento del numero minimo di ore di cui al comma 784.

787. Per l'anno scolastico 2018/2019, in relazione ai progetti già attivati dalle istituzioni scolastiche, si determina automaticamente anche nei confronti di eventuali soggetti terzi coinvolti, la rimodulazione delle attività sulla base delle risorse finanziarie occorrenti e disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 784 a 786.

788. I commi da 207 a 212 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono abrogati. All'articolo 1, comma 9, della legge novembre 2005, n. 230, al primo periodo, le parole: « ovvero studiosi di elevato e riconosciuto merito scientifico, previamente selezionati mediante procedure nazionali, e nel rispetto di criteri volti ad accertare l'eccellenza dei percorsi individuali di ricerca scientifica » e, al quarto periodo, le parole: « o che siano studiosi di elevato e riconosciuto merito scientifico previamente selezionati come indicato nel primo periodo » sono soppresse.

789. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19 della legge 30 settembre 1993, n. 388, è ridotta di 824.607 euro annui decorrenza dal 2019.

790. L'articolo 1, comma 619, e l'allegato 6 della legge dicembre 2015, n. 208, sono abrogati.

791. Ai fini della compensazione degli effetti dei commi 789 e 7 in termini di indebitamento e di fabbisogno, il Fondo per compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 201.000 euro annui a decorrere dal 2019.

792. Al fine di razionalizzare la spesa per il reclutamento del personale docente delle scuole secondarie di primo e di secondo grado e di conseguire i risparmi di cui al comma 794 del presente articolo al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « percorso FIT », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « percorso annuale di formazione iniziale e prova »;

b) all'articolo 1, comma 2, le parole: « percorso formativo triennale » sono sostituite dalle seguenti: « percorso annuale formazione iniziale e prova »;

c) all'articolo 2:

1) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) un percorso annuale di formazione iniziale e prova »;

2) al comma 1, lettera c), le parole: « previo superamento delle valutazioni intermedie e finali del percorso formativo di cui al comma b) » sono sostituite dalle seguenti: « previa positiva valutazione del percorso annuale di formazione iniziale e prova »;

3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il percorso annuale di formazione iniziale e prova disciplinato ai sensi del Capo III »;

4) i commi 3 e 5 sono abrogati;

d) all'articolo 3:

1) al comma 1, le parole: « all'accesso al percorso FIT su sono sostituite dalla seguente: « ai »;

2) al comma 2, le parole: « nel terzo e quarto » sono sostituite dalle seguenti: « nel primo e nel secondo »;

3) al comma 3, le parole: « ammessi al percorso FIT » sono sostituite dalle seguenti: « immessi in ruolo », le parole: « n terzo e nel quarto » sono sostituite dalle seguenti: « nel primo nel secondo » ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Rima fermo il diritto dei vincitori all'immissione in ruolo, ove occor anche negli anni successivi »;

4) al comma 4, lettera a), le parole: « , anche raggruppate ambiti disciplinari » sono soppresse;

5) al comma 5, le parole: « per le tipologie di posto messe concorso nella stessa » sono sostituite dalle seguenti: « per u sola classe di concorso, distintamente per la scuola secondaria primo e di secondo grado, nonche' per il sostegno »;

6) il comma 6 e' sostituito dal seguente:

« 6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universit e della ricerca sono individuati i criteri di composizione del commissioni giudicatrici e i requisiti che devono essere possu dai relativi componenti; i programmi, le prove concorsuali, punteggi ad esse attribuiti e i relativi criteri di valutazione; tabella dei titoli accademici, scientifici e professiona valutabili, comunque in misura non superiore al 20 per cento d punteggio complessivo, tra i quali sono particolarmente valorizza il titolo di dottore di ricerca, il possesso di abilitazio specifica conseguita attraverso percorsi selettivi di accesso, superamento delle prove di un precedente concorso ordinario p titoli ed esami nelle specifiche classi di concorso, il possesso titoli accademici nell'ambito della pedagogia speciale e didatti dell'inclusione; le modalita' di gestione delle procedure concorsua a cura degli uffici scolastici regionali. Con il medesimo decreto costituita una commissione nazionale di esperti per la definizio delle tracce delle prove d'esame e delle relative griglie valutazione »;

7) i commi 7 e 8 sono abrogati;

e) all'articolo 4:

1) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , fer restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, del decre legislativo 30 giugno 1999, n. 233 »;

2) il comma 3 e' abrogato;

f) all'articolo 5:

1) al comma 1, alinea, dopo le parole: « lettera a), » so inserite le seguenti: « il possesso dell'abilitazione specifica sul classe di concorso oppure »;

2) al comma 2, alinea, dopo le parole: « tecnico-pratico, » so inserite le seguenti: « il possesso dell'abilitazione specifica sul classe di concorso oppure »;

3) al comma 3, le parole: « , in relazione alla classe concorso su cui il candidato presenta domanda di partecipazione sono sostituite dalle seguenti: « del presente articolo, unitamente al superamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al regolamento adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 416, della legge dicembre 2007, n. 244. Sono titoli di accesso ai percorsi di specializzazione i requisiti di cui al comma 1 o al comma 2 del presente articolo con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado »;

4) al comma 4, le parole: « Con il decreto di cui all'articolo 9, comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca »;

5) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 4-bis. I soggetti in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione sono esentati dal conseguimento dei CFU/CFA di cui ai commi 1 e 2 quale titolo di accesso, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente.

4-ter. Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'articolo 4, costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso »;

g) all'articolo 6:

1) al comma 1, dopo le parole: « Il concorso » sono inserite le seguenti: « per i posti comuni » e il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Il concorso per i posti di sostegno prevede una prova scritta a carattere nazionale e una orale »;

2) al comma 2, dopo le parole: « La prima prova scritta » sono inserite le seguenti: « per i candidati a posti comuni », le parole « su una specifica disciplina, scelta dall'interessato tra quelle » sono sostituite dalle seguenti: « sulle discipline » e il terzo periodo è sostituito dalle seguenti: « La prima prova scritta superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di sette decimi o equivalente. Il superamento della prova è condizione necessaria perché sia valutata la prova successiva »;

3) al comma 3, dopo le parole: « La seconda prova scritta » sono inserite le seguenti: « per i candidati a posti comuni » e il secondo periodo è sostituito dalle seguenti: « La seconda prova scritta superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di sette decimi o equivalente. Il superamento della prova è condizione necessaria per accedere alla prova orale »;

4) il comma 4 è sostituito dal seguente: « 4. La prova orale consiste in un colloquio che ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato nelle discipline facenti parte della classe di concorso e di verificare la conoscenza di una lingua straniera europea almeno al livello B2 del quadro comune europeo nonché il possesso di adeguate competenze didattiche nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. La prova orale comprende anche quella pratica, ove gli insegnamenti lo richiedano ed è superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di sette decimi o equivalente »;

5) il comma 5 e' sostituito dal seguente:

« 5. La prova scritta per i candidati a posti di sostegno l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze d candidato sulla pedagogia speciale, sulla didattica per l'inclusio scolastica e sulle relative metodologie. La prova e' superata d candidati che conseguono un punteggio minimo di sette decimi equivalente. Il superamento della prova e' condizione necessaria p accedere alla prova orale, relativamente ai posti di sostegno »;

h) all'articolo 7:

1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

« 1. In ciascuna sede concorsuale, la graduatoria dei vincito per ogni classe di concorso e per il sostegno e' compilata sulla ba della somma dei punteggi riportati nelle prove di cui all'articolo e nella valutazione dei titoli, effettuata per i soli candidati c abbiano superato tutte le prove previste. La predetta graduatoria composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi concorso. Le graduatorie hanno validita' biennale a decorre dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stes e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie d concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto bienni fermo restando il diritto di cui all'articolo 3, comma 3, secon periodo »;

2) i commi 2, 3 e 4 sono abrogati;

3) al comma 5, le parole: « l'ambito territoriale » so sostituite dalle seguenti: « l'istituzione scolastica », le parole: quelli indicati nel bando » sono sostituite dalle seguenti: « quel che presentano posti vacanti e disponibili » ed e' aggiunto, in fin il seguente periodo: « I vincitori del concorso che, all'atto del scorrimento delle graduatorie, risultino presenti in posizione uti sia nella graduatoria relativa a una classe di concorso sia nel graduatoria relativa al sostegno, sono tenuti a optare per una so di esse e ad accettare la relativa immissione in ruolo »;

i) la rubrica del capo III e' sostituita dalla seguente: Percorso annuale di formazione iniziale e prova »;

1) gli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 sono abrogati, ferma restan la loro applicazione alle procedure concorsuali avviate alla data entrata in vigore della presente legge;

m) all'articolo 13:

1) al comma 1, primo e terzo periodo, le parole: « Il terzo an del percorso FIT » sono sostituite dalle seguenti:

« Il percorso annuale di formazione iniziale e prova » e parole: « non e' ripetibile e » sono soppresse;

2) il comma 2 e' abrogato;

3) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

« 3. L'accesso al ruolo e' precluso a coloro che non sia valutati positivamente al termine del percorso annuale di formazio iniziale e prova. In caso di valutazione finale positiva, il docen e' cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o esaurimento, nella quale sia iscritto ed e' confermato in ruo presso l'istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova. docente e' tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastic nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno alt

quattro anni, salvo che in caso di sovrannumero o esubero o applicazione dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso »;

4) il comma 4 e' abrogato;

n) gli articoli 14, 15 e 16 sono abrogati;

o) all'articolo 17:

1) al comma 2, la lettera c) e' abrogata;

2) al comma 2, lettera d), le parole: « di cui alle lettere a b) e c) » sono sostituite dalle seguenti: « di cui alle lettere a) b) » e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « In prima applicazione, ai soggetti che hanno svolto, nel corso degli otto anni scolastici precedenti, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, almeno tre annualita' di servizio, anche non successive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, su posto comune o di sostegno presso le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione, e' riservato il 10 per cento dei posti. In prima applicazione, i predetti soggetti possono partecipare, altresì, alle procedure concorsuali senza il possesso del requisito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), o di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), per una tra le classi di concorso per le quali abbia maturato un servizio di almeno un anno »;

3) il comma 5 e' sostituito dal seguente:

« 5. Lo scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale avviene annualmente, nel limite dei posti di cui al comma 2, lettera b), e comporta l'ammissione diretta al percorso annuale di formazione iniziale e prova. I soggetti ammessi a tale percorso sono valutati in base ai sensi dell'articolo 13. Ciascuna graduatoria di merito regionale e' soppressa al suo esaurimento »;

4) i commi 7, 8, 9 e 10 sono abrogati;

p) all'articolo 19:

1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

« 1. Per la copertura degli oneri di cui al presente decreto legislativo e' autorizzata la spesa di 7.009.000 euro per l'anno 2018 e di 13.426.000 euro annui a decorrere dal 2019, che costituiscono il limite di spesa complessiva per gli oneri di organizzazione dei concorsi, compresi i compensi ai componenti e ai segretari delle commissioni giudicatrici e gli eventuali oneri derivanti dal funzionamento della commissione nazionale di esperti di cui all'articolo 3, comma 6»;

2) il comma 2 e' abrogato;

q) all'articolo 20, comma 1, il secondo periodo e' soppresso;

r) all'articolo 21, comma 1:

1) all'alinea, le parole da: « , fermo restando » sino a: « percorso FIT, » sono soppresse;

2) alla lettera a), le parole: « 109, 110, 115, 117, 118 e 119 » sono sostituite dalle seguenti: « 109 e 110 »; le disposizioni dell'articolo 1, commi 115, 117, 118 e 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107, trovano nuovamente applicazione ai concorsi per reclutamento del personale docente, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, della scuola secondaria di primo e secondo grado;

3) alla lettera b), le parole: « , 436 comma 1, 437, 438, 43440 » sono sostituite dalle seguenti: « e 436, comma 1, »; disposizioni degli articoli 437, 438, 439 e 440 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relativi alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo aprile 1994, n. 297, trovano nuovamente applicazione ai concorsi per il reclutamento del personale docente, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, della scuola secondaria di primo e secondo grado;

s) all'articolo 22, comma 2, le parole: « dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 » sono sostituite dalle seguenti: « dalla normativa vigente in materia di classi di concorso ».

793. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge luglio 2015, n. 107, è incrementato di 26.120.448 euro per l'anno 2021, di 9.399.448 euro per l'anno 2022, di 36.947.448 euro per l'anno 2023, di 38.231.448 euro per l'anno 2024, di 52.253.448 euro per l'anno 2025, di 54.665.448 euro per l'anno 2026, di 88.478.448 euro per l'anno 2027 e di 85.478.448 euro annui a decorrere dal 202

794. Agli oneri derivanti dal comma 793 si provvede a valere quota parte dei risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni di cui al comma 792. La quota rimanente dei predetti risparmi di spesa, pari a 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, concorre al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

795. Ai soggetti di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, avviati al percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente (FIT) nell'anno scolastico 2018/2019, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 17, commi 5 e 6, del predetto decreto legislativo n. 59 del 2017, nel testo in vigore al data del 31 dicembre 2018, salva la possibilità di reiterare per una sola volta il percorso annuale ivi disciplinato. Ai predetti soggetti che non siano ancora stati avviati al percorso FIT si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 59 del 2017, come modificate dal comma 792 del presente articolo.

796. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, le procedure di reclutamento del personale docente e quelle di mobilità territoriale e professionale del medesimo personale non possono comportare che la docenza sia attribuita alla titolarità su ambito territoriale.

797. Le spese militari sono ridotte di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 e di ulteriori 531 milioni di euro nel periodo dal 2019 al 2031 relativi alle spese di cui all'articolo 140, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Con apposito decreto, il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 gennaio 2019, ridetermina i programmi di spesa dei settori interessati e le relative conseguenze. Il decreto è adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, fermo restando quanto previsto dal comma 140 dell'articolo 536-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

798. Le spese e le relative consegne per investimento iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico sono riprogrammate:

a) per 38 milioni di euro nell'anno 2019, per 90 milioni di eu nell'anno 2020 e per 40 milioni di euro nell'anno 2021, in relazio agli interventi di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 8 lugl 1997, n. 266;

b) per 40 milioni di euro nell'anno 2019, per 5 milioni di eu nell'anno 2020 e per 5 milioni di euro nell'anno 2021, in relazio agli interventi di cui all'articolo 1, comma 95, della legge dicembre 2005, n. 266, come rifinanziata dall'articolo 1, comma 14 lettera f), della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

799. All'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 200 n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 201 n. 26, il terzo periodo e' soppresso. All'articolo 12 d decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazion dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il comma 9 e' abrogato.

800. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 476, della legge dicembre 2015, n. 208, e' incrementato di 20.227.042 euro p ciascuno degli anni dal 2019 al 2024. Dette somme sono finalizza anche alla realizzazione degli interventi ambientali individuati d Comitato interministeriale di cui all'articolo 2 del decreto-legge dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge febbraio 2014, n. 6, nonche' al finanziamento di un program nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti oggetto bonifica ai sensi degli articoli 250 e 252, comma 5, del decre legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dei siti per i quali non sia sta avviato il procedimento di individuazione del responsabile del contaminazione ai sensi dell'articolo 244 del medesimo decre legislativo, nonche', in ogni caso, per interventi urgenti di mes in sicurezza e bonifica di siti contaminati. Con decreto del Minist dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa c la Conferenza unificata, sono definiti i criteri e le modalita' trasferimento alle autorita' competenti delle risorse loro destina di cui al primo periodo. All'articolo 1, comma 476, della legge dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: « interventi urgenti di mes in sicurezza e bonifica » sono inserite le seguenti: « dei si contaminati » e le parole: « dei siti di interesse nazionale » so sopprese.

801. Il fondo di cui al comma 800 e' ulteriormente incrementa nell'anno 2019 con le risorse disponibili, iscritte nell'eserciz finanziario 2018 nello stato di previsione del Ministe dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sen dell'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 19 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 2 che sono impegnate per il versamento all'entrata del bilancio del Stato e la successiva riassegnazione al fondo. Il presente com entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presen legge nella Gazzetta Ufficiale.

802. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'artico 226-ter e' inserito il seguente:

« Art. 226-quater. - (Plastiche monouso) - 1. Ai fini prevenire la produzione di rifiuti da prodotti di plastica monouso di quella dei materiali di origine fossile, nonche' di preveni

l'abbandono e di favorire la loro raccolta differenziata e relativo riciclaggio di materia, nonché di facilitare e promuovere l'utilizzo di beni di consumo ecocompatibili coerentemente con gli obiettivi indicati nella comunicazione della Commissione europea "Strategia europea per la plastica nell'economia circolare COM(2018) 28 definitivo, i produttori, su base volontaria e in via sperimentale dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2023:

- a) adottano modelli di raccolta differenziata e di riciclo stoviglie in plastica da fonte fossile con percentuali crescenti reintroduzione delle materie prime seconde nel ciclo produttivo;
- b) producono, impiegano e avviano a compostaggio stoviglie fabbricate con bio-polimeri di origine vegetale;
- c) utilizzano entro il 31 dicembre 2023 biopolimeri, con particolare attenzione alle fonti di approvvigionamento nazionale, modo massivo e in alternativa alle plastiche di fonte fossile per produzione di stoviglie monouso.

2. Per le finalità e gli obiettivi di cui al comma 1 produttori promuovono:

- a) la raccolta delle informazioni necessarie alla messa a punto di materie prime, processi e prodotti ecocompatibili e la raccolta dei dati per la costruzione di Life Cycle Assessment certificabili;
- b) l'elaborazione di standard qualitativi per la:
 - 1) determinazione delle caratteristiche qualitative delle materie prime e degli additivi impiegabili in fase di produzione;
 - 2) determinazione delle prestazioni minime del prodotto durante le fasi di impiego, compreso il trasporto, lo stoccaggio e l'utilizzo;
- c) lo sviluppo di tecnologie innovative per il riciclo dei prodotti in plastica monouso;
- d) l'informazione sui sistemi di restituzione dei prodotti in plastica monouso usati da parte del consumatore.

3. Le informazioni di cui alla lettera d) del comma 2 riguardano in particolare:

- a) i sistemi di restituzione, di raccolta e di recupero disponibili;
- b) il ruolo degli utenti di prodotti di plastica monouso e dei consumatori nel processo di riutilizzo, di recupero e riciclaggio dei prodotti di plastica monouso e dei rifiuti imballaggio;
- c) il significato dei marchi apposti sui prodotti di plastica monouso.

4. Al fine di realizzare attività di studio e verifica tecnica e monitoraggio da parte dei competenti istituti di ricerca, istituito un apposito Fondo presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con una dotazione di euro 100.000 decorrere dall'anno 2019. Con successivo decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le specifiche modalità di utilizzazione del Fondo ».

803. All'articolo 1, comma 346, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2016, n. 232, le parole: « A decorrere dall'anno 2018 e n

limite di spesa di 5 milioni di euro annui » sono sostituite dal seguenti: « Per l'anno 2018, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui, e a decorrere dall'anno 2019, nel limite di spesa di 4 milioni di euro annui ». Gli stanziamenti iscritti in bilancio sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l'anno 2019, pari a 290 milioni di euro, sono ridotti di 20 milioni di euro.

804. Gli istituti e i musei dotati di autonomia speciale del Ministero per i beni e le attività culturali di cui all'articolo 3 commi 2 e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, pongono in essere processi per assicurare una più efficace realizzazione degli obiettivi istituzionali perseguiti, volti a garantire maggiori entrate proprie a decorrere dall'anno 2019; a tal fine agli stessi non si applicano le norme di contenimento delle spese previste dalla legislazione vigente. Sono conseguentemente ridotti di 2.350.000 euro, a decorrere dal medesimo anno, gli stanziamenti per il funzionamento dei pertinenti centri di responsabilità da destinare ai suddetti istituti e musei.

805. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per ciascuno dei crediti d'imposta di cui all'elenco n. 1 allegato alla presente legge sono stabilite le quote percentuali di fruizione dei crediti d'imposta in maniera tale da assicurare effetti positivi sui saldi di finanza pubblica non inferiori a 5.590.250 euro annui a decorrere dal 2020.

806. Per gli anni 2019 e 2020, agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici è riconosciuto, nel limite di spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2019 e di 17 milioni di euro per l'anno 2020, un credito d'imposta parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI, Cosap e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di giornali, riviste e periodici al dettaglio, nonché ad altre eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con il decreto di cui al comma 808, anche in relazione all'assenza di punti vendita della stampa nel territorio comunale. Il credito d'imposta di cui al presente comma è stabilito nella misura massima di 2.000 euro per l'anno 2019 e di 4.000 euro per l'anno 2020. L'agevolazione si estende anche agli esercenti attività commerciali non esclusivi, come individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, con condizione che la predetta attività commerciale rappresenti l'unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento. Per l'anno 2020, il credito d'imposta è esteso alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita e può essere, altresì, parametrato agli importi spesi per i servizi di fornitura di energia elettrica, i servizi telefonici e di collegamento a Internet, nonché per i servizi di consegna

domicilio delle copie di giornali. (26)

807. Gli esercizi di cui al comma 806 possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis ». Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 24 mediante modello F24.

808. Con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni applicative dei commi 806 e 8 anche con riferimento al monitoraggio ed al rispetto dei limiti di spesa ivi previsti.

809. Agli oneri derivanti dai commi da 806 a 808 si provvede:

a) quanto a 13 milioni di euro nell'anno 2019 e a 4 milioni di euro nell'anno 2020, mediante corrispondente riduzione della quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198;

b) quanto a 13 milioni di euro nell'anno 2020, a valere sulle risorse disponibili già destinate al credito d'imposta di cui all'articolo 4 del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 13 milioni di euro per l'anno 2020.

810. Nelle more di una revisione organica della normativa del settore, che tenga conto anche delle nuove modalità di fruizione dell'informazione da parte dei cittadini, i contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, sono progressivamente ridotti fino alla loro abolizione, secondo le seguenti previsioni:

a) a decorrere dal 31 gennaio 2020:

1) la legge 7 agosto 1990, n. 230, è abrogata;

2) all'articolo 1, comma 1247, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: « , nonché alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 250 » sono soppresse;

b) il contributo diretto erogato a ciascuna impresa editrice di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, in deroga a quanto stabilito all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, è ridotto progressivamente con le seguenti modalità:

1) per l'annualità 2019, l'importo complessivamente erogabile a ciascuna impresa editoriale è ridotto del 20 per cento della differenza tra l'importo spettante e 500.000 euro;

2) per l'annualità 2020, l'importo complessivamente erogabile a ciascuna impresa editoriale è ridotto del 50 per cento del

differenza tra l'importo spettante e 500.000 euro;

3) per l'annualità 2021, l'importo complessivamente erogabile ciascuna impresa editoriale è ridotto del 75 per cento della differenza tra l'importo spettante e 500.000 euro;

c) a decorrere dal 1° gennaio 2022 non possono accedere al contributo le imprese editrici di cui all'articolo 2, comma lettere a), b) e c), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70;

d) al fine di perseguire obiettivi di valorizzazione e diffusione della cultura e del pluralismo dell'informazione, dell'innovazione tecnologica e digitale e della libertà di stampa, con uno o più decreti della Presidenza del Consiglio dei ministri sono individuate le modalità per il sostegno e la valorizzazione di progetti, parte dei quali sia pubblici che privati, finalizzati a diffondere la cultura della libera informazione plurale, della comunicazione partecipata e dal basso, dell'innovazione digitale e social dell'uso dei media, nonché progetti volti a sostenere il settore della distribuzione editoriale anche avviando processi di innovazione digitale, a valere sul Fondo per il pluralismo di cui all'articolo della legge 26 ottobre 2016, n. 198. (26) (27) (42) (52) (70)

811. Al comma 2-bis dell'articolo 7-ter del decreto-legge gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge marzo 2005, n. 43, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « fini della riduzione degli oneri amministrativi e di semplificazione delle modalità di richiesta, gestione e rilascio della carta d'identità elettronica, il Ministero dell'interno può stipulare convenzioni, nel limite di spesa di 750.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019, con soggetti, dotati di una rete di sportelli diffusa in tutto il territorio nazionale, che siano identity provider e che abbiano la qualifica di certification authority accreditata dall'Agenzia per l'Italia digitale. Per le finalità di cui al periodo precedente, gli addetti alle procedure definite dalla convenzione sono incaricati di un pubblico servizio e sono autorizzati a procedere all'identificazione degli interessati, con l'osservanza delle disposizioni di legge o di regolamento in vigore per gli addetti alla ricezione di domande, dichiarazioni o atti destinati alle pubbliche amministrazioni. Il richiedente la carta d'identità elettronica corrisponde all'incaricato l'importo corrispondente previsto dal decreto predisposto ai sensi dell'articolo 7-ter quater, comma 1, comprensivo dei diritti fissi e segreteria, che restano di spettanza del soggetto convenzionato, quale riversa, con le modalità stabilite dalla convenzione con il Ministero dell'interno, i soli corrispettivi, compresi dell'imposta sul valore aggiunto, delle carte d'identità elettroniche rilasciate ».

812. Al comma 1 dell'articolo 66 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole da: « con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri fino a: « decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 » sono sostituite dalle seguenti: « dal comma 2-bis dell'articolo 7-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 ».

813. Alla legge 20 novembre 1982, n. 890, sono apportate

seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) al primo comma, le parole: « munito del bollo dell'ufficio postale » sono soppresse;

2) al quarto comma, le parole: « dall'ufficio postale » sono sostituite dalle seguenti: « dal punto di accettazione dell'operato postale »;

b) all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, le parole: « supporto analogico » sono sostituite dalle seguenti: « supporto digitale » e le parole: « tre giorni » sono sostituite dalle seguenti: « cinque giorni »;

c) all'articolo 7, comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'operatore postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata. Il costo della raccomandata è a carico del mittente »;

d) all'articolo 8, comma 1, le parole: « lo stesso giorno » sono sostituite dalle seguenti: « entro due giorni lavorativi dal giorno del tentativo di notifica ».

814. Al fine di consentire il completamento della disciplina regolatoria e la conclusione dei tempi di realizzazione da parte degli operatori postali, il termine di cui all'articolo 1, comma 97-quinquies, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 19 in materia di avviso di ricevimento digitale del piego raccomandato è differito al 1° giugno 2019. Sono fatti salvi i comportamenti tenuti dagli operatori postali sino alla data di entrata in vigore della presente legge.

815. Le somme relative al contributo straordinario di cui all'articolo 4 della legge 29 dicembre 2017, n. 226, iscritte in bilancio nell'anno 2018 e non impegnate al termine del medesimo esercizio, possono esserlo in quello successivo. Ai relativi effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 700.0 euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 349, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

816. All'articolo 3 della legge 29 dicembre 2017, n. 226, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: « 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 »;

b) al comma 5, le parole: « 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 ».

817. All'articolo 2, comma 1, alinea, della legge 29 dicembre 2017, n. 226, le parole: « 2017 e 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 2017, 2018 e 2019 ».

818. All'articolo 27, comma 3, lettera d), della legge 14 novembre 2016, n. 220, le parole: « e della Fondazione Cineteca di Bologna » sono sostituite dalle seguenti: « , della Fondazione Cineteca di Bologna, della Fondazione Cineteca italiana di Milano e del Cineteca del Friuli di Gemona del Friuli ».

819. Ai fini della tutela economica della Repubblica, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano,

citta' metropolitane, le province e i comuni concorrono al realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto del disposizioni di cui ai commi da 820 a 826 del presente articolo, c costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finan pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secon comma, della Costituzione.

820. A decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze del Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome Trento e di Bolzano, le citta' metropolitane, le province e i comu utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo plurienna vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizio previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. (26)

821. Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativ L'informazione di cui al periodo precedente e' desunta, in ciasc anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decre legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

822. Qualora risultino, nel corso di ciascun anno, andamenti spesa degli enti di cui al comma 819 non coerenti con gli impeg finanziari assunti con l'Unione europea, si applica il comma dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

823. A decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 5 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 7 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'articolo 6-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertit con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Con riferimen al saldo non negativo dell'anno 2018 restano fermi, per gli en locali, gli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui commi da 469 a 474 del citato articolo 1 della legge n. 232 del 201 Resta ferma l'applicazione delle sanzioni in caso di manca conseguimento del saldo non negativo dell'anno 2017, accertato sensi dei commi 477 e 478 del medesimo articolo 1 della legge n. 2 del 2016.

824. Le disposizioni dei commi 819 e da 821 a 823 si applica anche alle regioni a statuto ordinario a decorrere dall'anno 202 L'efficacia del presente comma e' subordinata al raggiungiment entro il 31 gennaio 2019, dell'intesa in sede di Conferen permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provin autonome di Trento e di Bolzano sulle risorse aggiuntive per finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale d Paese nelle materie di competenza concorrente di cui ai decreti d Presidente del Consiglio dei ministri previsti dal comma 98. Decor il predetto termine, in assenza della proposta di riparto del risorse di cui al periodo precedente alla Conferenza permanente per rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento di Bolzano entro il 15 febbraio 2019, le disposizioni del presen comma acquistano comunque efficacia.

825. L'articolo 43-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,

abrogato. Con riferimento al saldo non negativo degli anni 2017 2018, restano fermi, per gli enti locali, gli obblighi certificazione di cui al comma 2 del medesimo articolo 43-bis.

826. Ai fini della copertura degli oneri di cui ai commi da 819 825 del presente articolo, il fondo di cui al comma 122 e' ridotto 404 milioni di euro per l'anno 2020, di 711 milioni di euro p l'anno 2021, di 1.334 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.5 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.931 milioni di euro per l'an 2024, di 2.050 milioni di euro per l'anno 2025, di 1.891 milioni euro per l'anno 2026, di 1.678 milioni di euro per l'anno 2027 e 1.500 milioni di euro a decorrere dal 2028.

827. Le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 475, lettera e della legge 11 dicembre 2016, n. 232, non si applicano per amministrazioni comunali che hanno rinnovato i propri organismi nel tornata elettorale del giugno 2018.

828. Le limitazioni amministrative previste dall'articolo 31, com 26, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e dall'articolo 1, com 723, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relative, rispettivament al mancato rispetto del patto di stabilita' interno e al manca conseguimento del saldo non negativo di cui all'articolo 1, com 710, della legge n. 208 del 2015, non trovano applicazione n confronti degli enti locali per i quali la violazione e' sta accertata dalla Corte dei conti e che, alla data del predet accertamento, si trovano in dissesto finanziario o in piano riequilibrio pluriennale, ai sensi, rispettivamente, dell'artico 244 e degli articoli 243-bis e seguenti del testo unico delle leg sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo agosto 2000, n. 267.

829. Per gli enti locali che hanno adottato la procedu semplificata di cui all'articolo 258 del testo unico delle leg sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo agosto 2000, n. 267, non si applicano le sanzioni previs dall'articolo 1, comma 475, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, n caso in cui il mancato raggiungimento del saldo ivi indicato diretta conseguenza del pagamento dei debiti residui.

830. Le limitazioni amministrative di cui all'articolo 1, com 723, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relative al manca conseguimento per l'anno 2016 del saldo non negativo di cui al com 710 del medesimo articolo 1, non trovano applicazione nei confron degli enti locali per i quali la violazione e' stata accertata dal Corte dei conti e che, alla data del predetto accertamento, trovano in dissesto finanziario o in piano di riequilibr pluriennale, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 244 e deg articoli 243-bis e seguenti del testo unico delle leg sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo agosto 2000, n. 267.

831. All'articolo 233-bis, comma 3, del testo unico delle leg sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo agosto 2000, n. 267, le parole: « fino all'esercizio 2017 » so soppresse.

832. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 23 maggio 2018, il contributo alla finanza pubblica delle regio

a statuto ordinario di cui all'articolo 46, comma 6, d decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazione dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e' ridotto di 750 milioni di euro per l'anno 2020.

833. Al fine di rilanciare e accelerare gli investimenti pubblici alle regioni a statuto ordinario e' attribuito un contributo pari 2.496,2 milioni di euro per l'anno 2019. Gli importi spettanti ciascuna regione a valere sul contributo di cui al periodo precedente sono indicati nella tabella 4 allegata alla presente legge e possono essere modificati, a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2019, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

834. Il contributo di cui al comma 833 e' destinato dalle regioni a statuto ordinario al finanziamento di nuovi investimenti diretti e indiretti, per un importo almeno pari a 800 milioni di euro per l'anno 2019 e a 565,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

835. Al fine di rilanciare e accelerare gli investimenti pubblici alle regioni a statuto ordinario e' attribuito un contributo pari 1.746,2 milioni di euro per l'anno 2020. Gli importi spettanti ciascuna regione a valere sul contributo di cui al periodo precedente sono indicati nella tabella 5 allegata alla presente legge e possono essere modificati, a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2019, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

836. Il contributo di cui al comma 835 e' destinato dalle regioni a statuto ordinario al finanziamento di nuovi investimenti diretti e indiretti, per un importo almeno pari a 343 milioni di euro per l'anno 2020, a 467,8 milioni di euro per l'anno 2021 e a 467 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

837. Gli investimenti diretti e indiretti di cui ai commi 834 e 836 sono considerati nuovi se:

a) gli stanziamenti riguardanti le spese di investimento iscritti nel bilancio di previsione 2019-2021 relativamente all'esercizio 2019, risultano incrementati rispetto alle previsioni definitive del bilancio di previsione 2018-2020 riguardanti lo stesso esercizio 2019 in misura almeno corrispondente agli importi indicati nella tabella 4 allegata alla presente legge relativamente all'anno 2019;

b) gli stanziamenti riguardanti le spese di investimento iscritti nel bilancio di previsione 2019-2021 relativamente all'esercizio 2020, risultano incrementati rispetto alle previsioni definitive del bilancio di previsione 2018-2020 riguardanti lo stesso esercizio 2020 in misura almeno corrispondente alla somma degli importi indicati nelle tabelle 4 e 5 allegate alla presente legge relativamente all'anno 2020;

c) per ciascuno degli esercizi 2021, 2022 e 2023 gli stanziamenti riguardanti le spese di investimento iscritti a decorrere dal bilancio di previsione 2019-2021 devono registrare un incremento rispetto alle previsioni definitive del bilancio di previsione

2018-2020 relativamente all'esercizio 2020, in misura almeno corrispondente alla somma degli importi indicati nelle tabelle 4 e 5 allegate alla presente legge relativamente a ciascuno degli anni 2020 e 2022 e in misura almeno corrispondente agli importi indicati nella tabella 5 relativamente all'anno 2023;

d) sono verificati attraverso il sistema di monitoraggio sul stato di attuazione delle opere pubbliche, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

838. Le regioni a statuto ordinario effettuano gli investimenti di cui ai commi 834 e 836 nei seguenti ambiti:

a) opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici del territorio, ivi compresi l'adeguamento e il miglioramento sismici degli immobili;

b) prevenzione del rischio idrogeologico e tutela ambientale;

c) interventi nel settore della viabilità e dei trasporti;

d) interventi di edilizia sanitaria e di edilizia pubblica residenziale;

e) interventi in favore delle imprese, ivi comprese la ricerca e l'innovazione.

839. Entro il 31 luglio di ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, le regioni a statuto ordinario adottano gli impegni finalizzati alla realizzazione di nuovi investimenti diretti e indiretti previsti nelle tabelle 4 e 5 allegate alla presente legge, sulla base delle obbligazioni giuridicamente perfezionate, ed entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento certificano l'avvenuto impegno di tali investimenti mediante comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le modalità del monitoraggio e della certificazione.

840. In caso di mancato o parziale impegno degli investimenti previsti nelle tabelle 4 e 5 allegate alla presente legge in ciascun esercizio, la regione è tenuta a effettuare all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 31 maggio dell'anno successivo, un versamento di importo corrispondente al mancato impegno degli investimenti di cui alle tabelle 4 e 5. In caso di mancato versamento si procede al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria dello Stato.

841. Fermo restando l'obbligo delle regioni a statuto ordinario di effettuare gli investimenti di cui ai commi 834 e 836, il concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario, nel settore non sanitario, di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e all'articolo 1, comma 680, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per un importo complessivamente pari a 2.496,2 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1.746,2 milioni di euro per l'anno 2020, è realizzato:

a) nell'esercizio 2019 attraverso il mancato trasferimento di parte dello Stato del contributo di cui al comma 833, con effetti positivi in termini di saldo netto da finanziare per un importo pari a 2.496,2 milioni di euro e in termini di indebitamento netto per un importo pari a 800 milioni di euro e per il restante importo, pari

1.696,2 milioni di euro, mediante il conseguimento di un valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge dicembre 2016, n. 232, secondo gli importi indicati nella tabella allegata alla presente legge;

b) nell'esercizio 2020 attraverso il mancato trasferimento parte dello Stato del contributo di cui ai commi 833 e 835, c effetti positivi in termini di saldo netto da finanziare per importo pari a 1.746,2 milioni di euro e in termini di indebitamen netto per un importo pari a 908,4 milioni di euro e per il restan importo, pari a 837,8 milioni di euro, mediante il conseguimento un valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell'articolo della legge 11 dicembre 2016, n. 232, secondo gli importi indica nella tabella 6 allegata alla presente legge.

842. L'efficacia delle disposizioni dei commi da 833 a 841 d presente articolo e' subordinata al raggiungimento, entro il gennaio 2019, dell'intesa in sede di Conferenza permanente per rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento di Bolzano sulle risorse aggiuntive per il finanziamento deg investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese nelle mater di competenza concorrente di cui ai decreti del Presidente d Consiglio dei ministri previsti dal comma 98. Decorso il predet termine, in assenza della proposta di riparto delle risorse di cui periodo precedente alla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ent il 15 febbraio 2019, le disposizioni dei commi da 833 a 8 acquistano comunque efficacia.

843. Ai fini della copertura degli oneri di cui ai commi da 832 842, il fondo di cui al comma 122 e' ridotto di 2.496,2 milioni euro per gli anni 2019 e 2020.

844. Al fine di favorire l'incremento degli investimenti s territorio, all'articolo 6, comma 20, del decreto-legge 31 magg 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 lugl 2010, n. 122, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « aggiunta alle risorse accantonate ai sensi del secondo periodo, decorrere dall'anno 2021 e fino all'anno 2033 e' stanziato un impor di 50 milioni di euro annui finalizzato a spese di investimento, attribuire alle regioni a statuto ordinario che hanno rispettato parametro di virtuosita' di cui al terzo periodo secondo i crite definiti con il decreto di cui al quarto periodo ».

845. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimen della Ragioneria generale dello Stato e' autorizzato a effettuare per ciascun anno dall'esercizio 2020 all'esercizio 2034 compreso, compensazioni degli importi a credito e a debito di ciascuna regio e provincia autonoma, connesse alle modalita' di riscossione del taxa automobilistica nel territorio nazionale, a carico di somme qualsiasi titolo corrisposte, con l'esclusione di quelle destinate finanziamento della sanita', secondo la tabella 7 allegata al presente legge.

846. Le compensazioni relative alle autonomie speciali so effettuate nel rispetto delle norme statutarie e dei relati ordinamenti finanziari.

847. In conseguenza di quanto disposto dai commi 845 e 846,

compensazioni in materia di tassa automobilistica si intendo concluse in via completa e definitiva per gli esercizi successivi 2008.

848. L'articolo 22-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 7 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, abrogato.

849. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, banche, gli intermediari finanziari, la Cassa di Risparmio di Venezia e le istituzioni finanziarie dell'Unione europea possono concedere, alle province, alle città metropolitane, alle regioni e alle province autonome, anche per conto dei rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale, anticipazioni di liquidità da destinare al pagamento di debiti, certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2018, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali. L'anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti fuori bilancio è subordinata al relativo riconoscimento.

850. Le anticipazioni di cui al comma 849 sono concesse, per gli enti locali, entro il limite massimo di tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 2017 afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio e, per le regioni e le province autonome, entro il limite massimo del 5 per cento delle entrate accertate nell'anno 2017 afferenti al primo titolo di entrata del bilancio.

851. Alle anticipazioni, che non costituiscono indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, non si applicano gli articoli 203, comma 1, lettera b), e 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché l'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 115, fermo restando l'obbligo per gli enti richiedenti di adeguare successivamente al perfezionamento delle suddette anticipazioni, relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

852. Le anticipazioni agli enti locali sono assistite dalla delegazione di pagamento di cui all'articolo 206 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ad esse si applicano le disposizioni di cui all'articolo 159, comma 2, all'articolo 255, comma 10, del predetto decreto legislativo n. 267 del 2000. Le anticipazioni alle regioni e alle province autonome sono assistite da garanzia sulle relative entrate di bilancio a norma della specifica disciplina applicabile a ciascuna regione e provincia autonoma.

853. La richiesta di anticipazione di liquidità è presentata agli istituti finanziari di cui al comma 849 entro il termine del 31 gennaio 2019 ed è corredata di un'apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente contenente l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione, così qualificati al medesimo comma 849, redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

854. Gli enti debitori effettuano il pagamento dei debiti per

quali hanno ottenuto l'anticipazione di liquidita' entro quindi giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell'istitu finanziatore. Per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale il termine e' di trenta giorni dalla data effettiva erogazione da parte dell'istituto finanziatore.

855. Le anticipazioni di liquidita' sono rimborsate entro termine del 30 dicembre 2019, o anticipatamente in conseguenza di ripristino della normale gestione della liquidita', alle condizioni pattuite contrattualmente con gli istituti finanziatori.

856. Gli istituti finanziatori verificano, attraverso piattaforma elettronica di cui al comma 853, l'avvenuto pagamento dei debiti di cui allo stesso comma 853 entro il termine di cui al comma 854. In caso di mancato pagamento, gli istituti finanziatori possono chiedere, per il corrispondente importo, la restituzione dell'anticipazione, anche attivando le garanzie di cui al comma 852

857. COMMA ABROGATO DAL D.L. 26 OTTOBRE 2019, N. 124, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 19 DICEMBRE 2019, N. 157.

858. Ai fini della tutela economica della Repubblica, disposizioni di cui ai commi da 859 a 872 costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione

859. A partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge dicembre 2009, n. 196, applicano:

a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013 rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non e' superiore al 10 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;

b) le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

860. Gli enti del Servizio sanitario nazionale applicano le misure di cui al comma 865. Per l'applicazione delle predette misure, si riferiscono ai tempi di pagamento e ritardo calcolati sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente e al debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

861. gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica di rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non

hanno ancora provveduto a pagare. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. DICEMBRE 2019, N. 160. Gli enti che si avvalgono di tale facoltà effettuano la comunicazione di cui al comma 867 con riferimento all'esercizio 2019 anche se hanno adottato il sistema SIOPE Limitatamente all'esercizio 2021, le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860, qualora riscontrino, dalle proprie registrazioni contabili, pagamenti di fatture commerciali non comunicati alla piattaforma elettronica di cui al primo periodo del presente comma, possono elaborare gli indicatori di cui ai predetti commi 859 e 860 sulla base dei propri dati contabili, con modalità fissate dal presente comma, includendo anche i pagamenti non comunicati, previa relativa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile Limitatamente agli esercizi 2022 e 2023 le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860 possono elaborare l'indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili previo invio della comunicazione di cui al comma 867 relativa ai due esercizi precedenti anche da parte delle amministrazioni pubbliche soggette alla rilevazione SIOPE di cui all'articolo 14, commi 6 e seguenti, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e previa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile. (26)

862. Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio, con deliberazione di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziando nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, per un importo pari:

a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

863. Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al comma 862 è adeguato alle variazioni del bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi.

e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizza risorse con specifico vincolo di destinazione. Il Fondo di garanz debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859.

864. Nell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859, relative all'esercizio precedente, gli enti che adottano solo la contabilità economico-patrimoniale, ad eccezione degli enti del Servizio sanitario nazionale:

a) riducono del 3 per cento i costi di competenza per consumi intermedi dell'anno in corso (anno T) rispetto a quelli registrati nell'anno precedente (anno T - 1), qualora registrino ritardi superiori a sessanta giorni, oppure in caso di mancata riduzione almeno il 10 per cento del debito commerciale residuo;

b) riducono del 2 per cento i costi di competenza per consumi intermedi dell'anno in corso (anno T) rispetto a quelli registrati nell'anno precedente (anno T - 1), qualora registrino ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni;

c) riducono dell'1,50 per cento i costi di competenza per consumi intermedi dell'anno in corso (anno T) rispetto a quelli registrati nell'anno precedente (anno T - 1), qualora registrino ritardi compresi tra undici e trenta giorni;

d) riducono dell'1 per cento i costi di competenza per consumi intermedi dell'anno in corso (anno T) rispetto a quelli registrati nell'anno precedente (anno T - 1), qualora registrino ritardi compresi tra uno e dieci giorni.

865. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale che non rispettano i tempi di pagamento previsti dalla legislazione vigente le regioni e le province autonome provvedono ad integrare i contratti dei relativi direttori generali e dei direttori amministrati inserendo uno specifico obiettivo volto al rispetto dei tempi di pagamento ai fini del riconoscimento dell'indennità di risultato. La quota dell'indennità di risultato condizionata al predetto obiettivo non può essere inferiore al 30 per cento. La predetta quota dell'indennità di risultato:

a) non è riconosciuta qualora l'ente sanitario registri ritardi superiori a sessanta giorni oppure in caso di mancata riduzione almeno il 10 per cento del debito commerciale residuo;

b) è riconosciuta per la metà qualora l'ente sanitario registri ritardi compresi fra trentuno e sessanta giorni;

c) è riconosciuta per il 75 per cento qualora l'ente sanitario registri ritardi compresi fra undici e trenta giorni;

d) è riconosciuta per il 90 per cento qualora l'ente sanitario registri ritardi compresi fra uno e dieci giorni.

866. Le regioni trasmettono al Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, del 23 marzo 2000 pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 7 maggio 2005, una relazione in merito all'applicazione e agli esiti del comma 865. La trasmissione della relazione costituisce adempimento anche ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le c

disposizioni continuano ad applicarsi a decorrere dall'esercizio 20 ai sensi dell'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano relazionano al citato Tavolo sullo stato di applicazione del comma 865.

867. A decorrere dal 2020, entro il 31 gennaio di ogni anno amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comunicano, mediante la piattaforma elettronica di cui al comma 861, l'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente. Per l'anno 2019 la comunicazione è effettuata dal 1° al 30 aprile 2019. Per le amministrazioni che ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere o cassiere attraverso ordinativi informatici emessi secondo lo standard Ordinatario Informatico, di cui al comma 8-bis dell'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'obbligo del presente adempimento permane fino alla chiusura dell'esercizio nel corso del quale predetto standard viene adottato.

868. A decorrere dal 2021, fermo restando quanto stabilito dal comma 861, le misure di cui al comma 862, lettera a), al comma 863 lettera a), e al comma 865, lettera a), si applicano anche alle amministrazioni pubbliche di cui ai commi 859 e 860 che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al comma 867 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture.

869. A decorrere dal 1° gennaio 2021, per le singole amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri sono pubblicati e aggiornati:

a) con cadenza trimestrale, i dati riguardanti gli importi complessivi delle fatture ricevute dall'inizio dell'anno, i pagamenti effettuati e i relativi tempi medi ponderati di pagamento e ritardo, come desunti dal sistema informativo della piattaforma elettronica di cui al comma 861;

b) con cadenza trimestrale i dati riguardanti le fatture emesse in ciascun trimestre dell'anno e pagate entro i termini ed entro tre, sei, nove e dodici mesi dalla scadenza, come desunti dal sistema informativo della piattaforma elettronica di cui al comma 861.

870. A decorrere dall'anno 2019, per le singole amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, è pubblicato, nel sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'ammontare dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente.

871. Le informazioni di cui al comma 869, lettera b), e le comunicazioni di cui al comma 867 degli enti che si avvalgono della facoltà prevista dall'ultimo periodo del comma 861 costituiscono indicatori rilevanti ai fini della definizione del programma del

verifiche di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), della legge dicembre 2009, n. 196, da parte dei servizi ispettivi di finanza pubblica del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

872. Il competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica la corretta attuazione delle predette misure.

873. Alle regioni colpite dagli eventi sismici verificatisi a partire data dal 24 agosto 2016 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con riferimento alle assunzioni effettuate a tempo determinato per far fronte all'emergenza sisma.

874. Al fine di sostenere la trasparenza e le spese di investimento, entro l'esercizio finanziario 2020 le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano possono ripianare in tre esercizi, a quote costanti, l'eventuale disavanzo derivante dalla cancellazione, effettuata nel 2017 in sede di riaccertamento ordinario per carenza dei presupposti giuridici dei crediti e dei debiti relativi alla Programmazione 2007/2013, derivanti dalle assegnazioni dello Stato e dell'Unione europea e dei crediti tributari contabilizzati come « accertati e riscossi » entro l'esercizio 2002 a seguito di comunicazione dei competenti uffici dello Stato, non effettivamente versati.

875. Al fine di assicurare il necessario concorso delle regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, entro il 15 luglio 2019 sono ridefiniti complessivi rapporti finanziari fra lo Stato e ciascuno dei predetti enti, mediante la conclusione di appositi accordi bilaterali, che tengano conto anche delle sentenze della Corte costituzionale n. 13 del 13 maggio 2015, n. 154 del 4 luglio 2017 e n. 103 del 23 maggio 2018 e che garantiscano, in ogni caso, il concorso complessivo al finanziamento della finanza pubblica di cui al secondo periodo. In caso di mancata conclusione degli accordi entro il termine previsto dal primo periodo, in applicazione dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica previsti dagli articoli 117, terzo comma, 119, primo comma, della Costituzione, il contributo complessivo al finanziamento della finanza pubblica per gli anni dal 2019 al 2021 è determinato in via provvisoria negli importi indicati nella tabella 8 allegata alla presente legge, quale concorso al pagamento degli oneri del debito pubblico, salva diversa intesa con ciascuno dei predetti enti entro l'esercizio finanziario di riferimento. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 28 APRILE 2019, N. 34, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 GIUGNO 2019, N. 58. Per la regione Sardegna, l'importo del concorso previsto dai periodi precedenti è versato al bilancio dello Stato entro il 30 agosto 2019 per l'anno 2019 ed entro il 30 aprile di ciascun anno per gli anni successivi; in mancanza di tale versamento entro il predetto termine, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a recuperare gli importi a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 30 APRILE 2019, N. 34, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 GIUGNO 2019, N. 58.

875-bis. Le disposizioni dei commi da 875-ter a 875-septies sono

approvate in attuazione dell'accordo sottoscritto il 25 febbraio 20 tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente del regione Friuli Venezia Giulia ai sensi del comma 875, con il quale data attuazione alle sentenze della Corte costituzionale n. 77 d 2015, n. 188 del 2016, n. 154 del 2017 e n. 103 del 2018.

875-ter. Il contributo alla finanza pubblica da parte del siste integrato degli enti territoriali della regione Friuli Venezia Giul in termini di saldo netto da finanziare e' stabilito nell'ammonta complessivo di 686 milioni di euro per l'anno 2019, di 726 milioni euro per l'anno 2020 e di 716 milioni di euro per l'anno 2021.

875-quater. Lo Stato riconosce alla regione Friuli Venezia Giul un trasferimento per spese di investimento pari a 400 milioni di eu per la manutenzione straordinaria di strade, scuole e immobili e p la realizzazione di opere idrauliche e idrogeologiche per prevenzione dei danni atmosferici, da erogare in quote pari a milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a 80 milioni euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e a 50 milioni di eu per l'anno 2025, nonche' l'assegnazione di 80 milioni di euro p investimenti in ambito sanitario a valere sulle risorse ancora ripartire del Programma straordinario di investimenti in sanita' cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, da eroga nella misura del 20 per cento a titolo di acconto a seguito del sottoscrizione dell'accordo di programma e nella misura dell'80 p cento a seguito degli stati di avanzamento dei lavori. Lo sche dell'accordo di programma di cui al periodo precedente e' presenta dalla regione ai Ministeri competenti; in assenza di osservazio entro il termine perentorio di sessanta giorni, l'accordo si inten sottoscritto ed e' esecutivo.

875-quinquies. All'articolo 51, terzo comma, della leg costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, dopo la parola: 'tributi' so inserite le seguenti: ', delle addizionali'.

875-sexies. All'articolo 51, quarto comma, della leg costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, la lettera b) e' sostitui dalle seguenti:

'b) nelle materie di propria competenza, istituire nuovi tribu locali, disciplinando, anche in deroga alla legge statale, t l'altro, le modalita' di riscossione;

b-bis) disciplinare i tributi locali comunali di natu immobiliare istituiti con legge statale, anche in deroga al medesima legge, definendone le modalita' di riscossione e consenti agli enti locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzion detrazioni e deduzioni'.

875-septies. A decorrere dall'anno 2022, le risorse di cui al com 9 dell'articolo 11-bis del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 13 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 1 sono destinate all'aggiornamento del quadro delle relazio finanziarie tra lo Stato e la regione Friuli Venezia Giulia.

876. Le disposizioni recate dai commi da 877 a 879, di attuazio dell'Accordo sottoscritto il 16 novembre 2018 tra il Minist dell'economia e delle finanze ed il Presidente della Regione auto no Valle d'Aosta, entrano in vigore dal giorno della pubblicazione del presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

877. Il contributo alla finanza pubblica della regione autonoma Valle d'Aosta e' stabilito nell'ammontare complessivo di 194,7 milioni di euro per l'anno 2018, 112,807 milioni di euro per l'anno 2019 e 102,807 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. Con i predetti contributi sono attuate le sentenze della Corte costituzionale n. 77 del 2015, n. 154 del 2017 e n. 103 del 2018.(7

878. E' fatta salva la facolta' da parte dello Stato di modifica per un periodo di tempo definito il contributo posto a carico della regione Valle d'Aosta, per far fronte ad eventuali eccezionali esigenze di finanza pubblica nella misura massima del 10 per cento del contributo stesso; contributi di importi superiori sono concordati con la regione. Nel caso in cui siano necessarie manovre straordinarie volte ad assicurare il rispetto delle norme europee in materia di riequilibrio del bilancio pubblico, il predetto contributo puo' essere incrementato per un periodo limitato di una percentuale ulteriore, rispetto a quella indicata al periodo precedente, non superiore al 10 per cento.

879. In applicazione del punto 7 dell'Accordo firmato il 19 novembre 2018 tra il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta e' attribuito alla regione l'importo complessivo di euro 120 milioni finalizzati alle spese di investimento, dirette e indirette, della regione per lo sviluppo economico e la tutela del territorio, da erogare in quote di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di euro 10 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025.

880. Le disposizioni recate dai commi da 881 a 886, di attuazione dell'Accordo sottoscritto il 19 dicembre 2018 tra il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Presidente della Regione siciliana, entrano in vigore dal giorno della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

881. Il contributo alla finanza pubblica della Regione siciliana e' stabilito nell'ammontare complessivo di 1.304,945 milioni di euro per l'anno 2018 e 1.001 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Con i predetti contributi sono attuate le sentenze della Corte costituzionale n. 77 del 2015, n. 154 del 2017 e n. 103 del 2018.(7

881-bis. Per un importo complessivo di 140 milioni di euro, e' istituito un concorso alla finanza pubblica a carico della Regione siciliana per l'anno 2019 di cui al comma 881, sulla base dell'accordo raggiunto tra il Governo e la Regione stessa in data 15 maggio 2019, assicurato utilizzando le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - Programmazione 2014-2020 gia' destinate alla programmazione della Regione siciliana, che e' corrispondentemente ridotto. La medesima Regione propone al CIPE, per la presa d'atto, una nuova programmazione nel limite delle disponibilita' residue.

881-ter. Alla Regione siciliana e' attribuito un importo di 10 milioni di euro per l'anno 2019 a titolo di riduzione del contributo alla finanza pubblica di cui al comma 881. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 28 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307

882. E' fatta salva la facolta' da parte dello Stato di modifica

per un periodo di tempo definito il contributo posto a carico del Regione siciliana, per far fronte ad eventuali eccezionali esigenze di finanza pubblica nella misura massima del 10 per cento di contributo stesso; contributi di importi superiori sono concordati con la regione. Nel caso in cui siano necessarie manovre straordinarie volte ad assicurare il rispetto delle norme europee in materia di riequilibrio del bilancio pubblico, il predetto contributo può essere incrementato per un periodo limitato di una percentuale ulteriore, rispetto a quella indicata al periodo precedente, non superiore al 10 per cento.

883. In applicazione del punto 9 dell'Accordo firmato il dicembre 2018 tra il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Presidente della Regione siciliana è attribuito alla regione l'importo complessivo di euro 540 milioni da destinare ai liberi consorzi e alle città metropolitane per le spese di manutenzione straordinaria di strade e scuole nonché per immobili ed opere idrauliche e idrogeologiche di prevenzione di danni atmosferici, erogare in quote di euro 20 milioni per ciascuno degli anni 2019-2020 e di euro 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025.

884. La Regione siciliana provvede a riqualificare la propria spesa dal 2019 al 2025 attraverso il progressivo aumento della spesa per investimenti incrementando i relativi impegni verso l'economia in misura non inferiore al 2 per cento per ciascun anno rispetto all'anno precedente.

885. Sono abrogati i commi 510, 511 e 512 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e il comma 829 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Il primo periodo del comma 8 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, trova applicazione solo per il 2018. Resta fermo l'obbligo a carico della Regione siciliana di destinare ai liberi consorzi del proprio territorio 70 milioni di euro annui aggiuntivi rispetto ai consuntivi 2016, di cui al punto 4 dell'Accordo tra il Governo e la Regione siciliana sottoscritto in data 12 luglio 2017. Il contributo a favore dei liberi consorzi e delle città metropolitane di cui al periodo precedente è incrementato, per l'anno 2019, di ulteriori 100 milioni di euro.

886. La Regione siciliana può applicare i commi da 779 a 781 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a condizione che nel 2018 abbia incrementato gli impegni delle spese per investimento dell'esercizio 2018 in misura non inferiore al 2 per cento rispetto al corrispondente valore del 2017. Nelle modalità dell'approvazione del rendiconto 2018, la condizione è verificata provvisoriamente rispetto ai dati risultanti dal rendiconto per l'esercizio 2018 approvato dalla Giunta regionale per la preventiva approvazione per consentirne la parificazione e riconfermata con i dati del rendiconto parificato.

886-bis. Le somme di cui ai commi 877 e 881 sono versate all'erario, con imputazione sul capitolo 3465, articolo 1, capo 1 dell'entrata del bilancio dello Stato, entro il 10 agosto 2019 per l'anno 2019 ed entro il 30 aprile di ciascun anno per gli anni successivi. In mancanza di tali versamenti entro il termine di cui al periodo precedente, il Ministero dell'economia e delle finanze

autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sul somme a qualsiasi titolo spettanti alla regione, anche avvalendo dell'Agenzia delle entrate per le somme introitate per il trami della struttura di gestione.

887. Il finanziamento previsto nei protocolli di intesa stipula dalle province autonome di Trento e di Bolzano con i rispetti Commissariati del Governo per l'affidamento della gestione e sostenimento delle spese per l'accoglienza straordinaria del persone richiedenti protezione internazionale e dei minori stranie non accompagnati costituisce entrata nei bilanci delle stes province autonome a titolo di trasferimento statale vincolato a det scopo. Eventuali somme non utilizzate sono oggetto di riversamento bilancio dello Stato. Questa disposizione ha effetto a parti dall'esercizio finanziario 2014.

888. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge marzo 2001, n. 73, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro p l'anno 2019.

889. Alle province delle regioni a statuto ordinario e' attribui un contributo di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 2033 da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valen pluriennale per la manutenzione di strade e di scuole. Il contribu di cui al primo periodo e' ripartito, con decreto del Minist dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e del finanze e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, prev intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, emanare entro il 20 gennaio 2019, per il 50 per cento, tra province che presentano una diminuzione della spesa per manutenzione di strade e di scuole nell'anno 2017 rispetto alla spe media con riferimento agli anni 2010, 2011 e 2012 e in proporzione tale diminuzione e, per il restante 50 per cento, in proporzio all'incidenza determinata al 31 dicembre 2018 dalla manovra finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge dicembre 2014, n. 190, e dall'articolo 47 del decreto-legge 24 aprì 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giug 2014, n. 89, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, com 838 e 839, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, rispetto al getti dell'anno 2017 dell'imposta sull'assicurazione obbligatoria per responsabilita' civile dei veicoli, dell'imposta provinciale trascrizione, nonche' del Fondo sperimentale di riequilibrio. spese finanziate dalle risorse assegnate per ogni annualita' devo essere liquidate o liquidabili per le finalita' indicate, ai sen del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, entro il 31 dicemb di ogni anno. Al fine di assicurare l'elaborazione e l'attuazione d piani di sicurezza di cui al primo periodo, all'articolo 1, com 845, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: « ediliz scolastica » sono inserite le seguenti: « relativamente alle figu ad alto contenuto tecnico-professionale di ingegneri, architett geometri, tecnici della sicurezza ed esperti in contrattualisti pubblica e in appalti pubblici ».

890. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 889, fondo di cui al comma 122 e' ridotto di 250 milioni di euro annui p gli anni dal 2019 al 2033.

891. Per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo da ripartire, con una dotazione di 50 milioni euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo agosto 1997, n. 281, è disposta l'assegnazione delle risorse favore delle città metropolitane e delle province territorialmente competenti e dell'ANAS Spa, in relazione alla rispettiva competenza quali soggetti attuatori, sulla base di un piano che classifichi i progetti presentati secondo criteri di priorità legati al miglioramento della sicurezza, al traffico interessato e alla popolazione servita. I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

892. Per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033, a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito dell'introduzione della TASI di cui al comma 639 dell'articolo della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è attribuito ai comuni interessati un contributo complessivo di 190 milioni di euro annui da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale finalizzati alla manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale.

893. Il contributo di cui al comma 892 è ripartito, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 20 gennaio 2019, in proporzione al peso del contributo di ciascun ente di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2017.

894. Le spese finanziate con le risorse assegnate con il decreto di cui al comma 893 devono essere liquidate o liquidabili per finalità indicate, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, entro il 31 dicembre di ogni anno.

895. COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 DICEMBRE 2018, N. 135, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 FEBBRAIO 2019, N. 12.

895-bis. A titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito dell'introduzione della TASI di cui al comma 6 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è attribuito ai comuni interessati un contributo complessivo di 110 milioni euro per l'anno 2019, da ripartire con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2019, in proporzione

al peso del contributo di ciascun ente di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2017 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 29 maggio 2017.

895-ter. All'onere di cui al comma 895-bis, pari a 110 milioni euro per l'anno 2019, si provvede:

a) quanto a 90 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255;

b) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 28 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307

c) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo derivante dal riaccertamento dei residui passivi ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

896. All'articolo 4, comma 6-bis, primo e terzo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, le parole: « Per gli anni 2016, 2017 e 2018 » sono sostituite dalle seguenti: Dall'anno 2016 ».

897. Ferma restando la necessità di reperire le risorse necessarie a sostenere le spese alle quali erano originariamente finalizzate entrate vincolate e accantonate, l'applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata al risultato di amministrazione è comunque consentita, agli enti soggetti al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per importo non superiore a quello di cui alla lettera A) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti dubbia esigibilità e del fondo anticipazione di liquidità incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. A tal fine, nelle motivazioni dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, si fa riferimento al prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione. In caso di esercizio provvisorio, si fa riferimento al prospetto di verifica del risultato di amministrazione effettuata sulla base dei dati di preconsuntivo di cui all'articolo 42, comma 9, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per le regioni e di cui all'articolo 187, comma 3-quater, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli enti locali. Gli enti in ritardo nell'approvazione dei propri rendiconti non possono applicare al bilancio di previsione le quote vincolate, accantonate e destinate al risultato di amministrazione fino all'avvenuta approvazione. Sono escluse dal limite di cui al presente comma le quote di avanzo di amministrazione derivanti da entrate con vincolo di destinazione finalizzato all'estinzione anticipata dei mutui riguardante esclusivamente la quota capitale del debito. (54)

898. Nel caso in cui l'importo della lettera A) del prospetto cui al comma 897 risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazione liquidità, gli enti possono applicare al bilancio di previsione quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo recuperato iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. Sono escluse dal limite di cui al presente comma le quote di avanzo di amministrazione derivanti da entrate con vincolo di destinazione finalizzato all'estinzione anticipata dei mutui riguardante esclusivamente la quota capitale del debito. (54)

899. Per gli anni 2019 e 2020 le regioni a statuto ordinario utilizzano le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione secondo le modalità di cui ai commi 897 e 898 senza operare la netting del fondo anticipazione di liquidità.

900. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano la disposizione del quarto periodo del comma 897 si applica in caso di ritardo nell'approvazione del rendiconto da parte della Giunta provinciale a consentire la parificazione delle sezioni regionali di controllo delle Corti dei conti; resta ferma l'applicazione al bilancio della quota accantonata del risultato di amministrazione prevista dall'articolo 1, commi 692 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

901. All'articolo 191, comma 3, primo periodo, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: « qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, sono soppresse.

902. A decorrere dal bilancio di previsione 2019, l'invio dei bilanci di previsione e dei rendiconti alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sostituisce la trasmissione delle certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione al Ministero dell'interno da parte dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle unioni comunali e delle comunità montane.

903. A decorrere dal 1° novembre 2019, l'articolo 161 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sostituito dal seguente:

« Art. 161. - (Certificazioni finanziarie e invio di dati contabili) - 1. Il Ministero dell'interno può richiedere ai comuni, alle province, alle città metropolitane, alle unioni di comuni e alle comunità montane specifiche certificazioni su particolari dati finanziari, non presenti nella banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Le certificazioni sono firmate dal responsabile del servizio finanziario.

2. Le modalità per la struttura e per la redazione delle certificazioni nonché i termini per la loro trasmissione sono stabiliti con decreto del Ministero dell'interno, adottato previa parere dell'ANCI e dell'UPI e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

3. I dati delle certificazioni sono resi noti median pubblicazione nel sito internet istituzionale del Dipartimento p gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno vengono resi disponibili per l'inserimento nella banca dati del amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge dicembre 2009, n. 196.

4. Decorsi trenta giorni dal termine previsto per l'approvazio dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidat in caso di mancato invio, da parte dei comuni, delle province e del citta' metropolitane, dei relativi dati alla banca dati del amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del pia dei conti integrato, sono sospesi i pagamenti delle risor finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'interno Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ivi compre quelle a titolo di fondo di solidarieta' comunale. In sede di pri applicazione, con riferimento al bilancio di previsione 2019, sanzione di cui al periodo precedente si applica a decorrere dal novembre 2019 ».

904. All'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giug 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agos 2016, n. 160, le parole: « e del termine di trenta giorni dalla lo approvazione per l'invio » sono sostituite dalle seguenti: « nonche' di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previs per l'approvazione, ».

905. COMMA ABROGATO DAL D.L. 26 OTTOBRE 2019, N. 124, CONVERTI CON MODIFICAZIONI DALLA L. 19 DICEMBRE 2019, N. 157.

906. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di c al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decre legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' elevato da tre a quatt dodicesimi sino alla data del 31 dicembre 2019.

907. Al fine di favorire il ripristino dell'ordinata gestione cassa del bilancio corrente, i comuni che, nel secondo semestre d 2016, abbiano dichiarato lo stato di dissesto finanziario di c all'articolo 244 del testo unico di cui al decreto legislativo agosto 2000, n. 267, possono motivatamente chiedere al Ministe dell'interno, entro il 31 gennaio 2019, l'anticipazione di somme destinare ai pagamenti in sofferenza. L'assegnazione di cui periodo precedente, nella misura massima complessiva di 20 milioni euro e di 300 euro per abitante, e' restituita, in parti uguali, n dieci esercizi successivi, entro il 30 settembre di ciascun anno, partire dal secondo anno dall'assegnazione. In caso di manca versamento entro il termine previsto, e' disposto da par dell'Agenzia delle entrate il recupero delle somme nei confronti d comune inadempiente, all'atto del pagamento allo stesso dell'impos municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge dicembre 2011, n. 214. Alla copertura degli oneri derivanti dal disposizioni di cui al presente comma, si provvede a valere sul dotazione del Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter d

testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Gli enti in disavanzo possono applicare al bilancio la quota di risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazioni per il rimborso triennale dell'anticipazione.

908. All'articolo 9 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, dopo comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, operanti nei piccoli comuni possono anch'esse affidare in via diretta, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la gestione dei servizi di tesoreria e di cassa alla società Positaliane Spa ».

909. All'articolo 56, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le parole: « Le economie riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante codice di contratti pubblici, esigibili negli esercizi successivi, effettuate sulla base della gara per l'affidamento dei lavori, formalmente indetta ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006 concorrono alla determinazione del fondo pluriennale vincolato. In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'anno successivo le economie di bilancio confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale è ridotto di pari importo » sono sostituite dalle seguenti: « Le economie riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici concorrono alla determinazione del fondo pluriennale secondo le modalità definite, entro il 30 aprile 2019, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni territoriali e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali di cui all'articolo 3-bis, al fine di adeguare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria prevista dall'allegato n. 4/2 del presente decreto ».

910. All'articolo 183, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: « Le spese di investimento per lavori pubblici prenotate negli esercizi successivi la cui gara è stata formalmente indetta, concorrono alla determinazione del fondo pluriennale vincolato e non del risultato di amministrazione. In assenza di aggiudicazione definitiva della gara entro l'anno successivo le economie di bilancio confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale e il fondo pluriennale è ridotto di pari importo » sono sostituite dalle seguenti: « Le economie riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici concorrono alla determinazione del fondo pluriennale secondo le modalità definite, entro il 30 aprile 2019, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e con

Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali di cui all'articolo 3-b del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, al fine di adeguare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria previsto dall'allegato n. 4/2 del medesimo decreto legislativo ».

911. All'articolo 200, comma 1-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: « del piano delle opere pubbliche di cui all'articolo 128 del decreto legislativo n. 163 del 2006 » sono sostituite dalle seguenti: « del programma triennale dei lavori pubblici previsto dall'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2011 n. 50 ».

912. COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 APRILE 2019, N. 32, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 14 GIUGNO 2019, N. 55. (5)

913. Le risorse finanziarie derivanti dalle eventuali economie di gestione o comunque realizzate in fase di appalto, o in corso d'opera, nonché quelle costituite dagli eventuali ulteriori residui relativi ai finanziamenti assegnati per la realizzazione dei progetti inseriti nel Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, di cui all'articolo 1, commi da 974 a 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono revocate e rimangono acquisite al fondo a tale scopo istituito nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri o, se finanziate ai sensi dell'articolo 1, commi 140 e 141 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al Fondo per lo sviluppo e la coesione, per essere destinate, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, al finanziamento di spese di investimento dei comuni delle città metropolitane.

914. Le convenzioni stipulate nell'ambito del Programma di cui al comma 913 e concluse sulla base di quanto disposto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2011 nonché delle delibere del CIPE n. 2/ 2017 del 3 marzo 2017 e n. 72/2017 del 7 agosto 2017, adottate ai sensi dell'articolo 1, commi 141, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, producono effetti nel corso dell'anno 2019, ai sensi del comma 916 del presente articolo con riguardo al rimborso delle spese sostenute e certificate dagli enti beneficiari in base al cronoprogramma.

915. Al rimborso delle spese di cui al comma 914 si provvede mediante utilizzo dei residui iscritti nel Fondo per lo sviluppo e la coesione per le medesime finalità del Programma straordinario di cui al comma 913.

916. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli enti beneficiari provvedono all'adeguamento delle convenzioni già sottoscritte alle disposizioni del comma 913.

917. In deroga alle norme vigenti e alle disposizioni regolamentari deliberate da ciascun comune a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i rimborsi delle somme

acquisite dai comuni a titolo di maggiorazione dell'imposta comuna sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni per g anni dal 2013 al 2018 possono essere effettuati in forma ratea entro cinque anni dalla data in cui la richiesta del contribuente diventata definitiva.

918. Con riguardo alla realizzazione delle opere svolte p consentire il rapido ripristino del Ponte San Michele tra Calusco Paderno d'Adda, nonche' alla necessita' di un sostegno ai servizi trasporto pubblico locale nelle more della riapertura della suddet infrastruttura, sono stanziati 1,5 milioni di euro per l'anno 2019 favore della regione Lombardia.

919. A decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti di c al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, posso essere aumentati dagli enti locali fino al 50 per cento per superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso arrotondano a mezzo metro quadrato.

920. Il fondo di cui all'articolo 35-quater del decreto-legge ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge dicembre 2018, n. 132, e' incrementato di 25 milioni di euro p l'anno 2019, di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 2021 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

921. Il Fondo di solidarieta' comunale di cui all'articolo 1, com 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in dero all'articolo 1, comma 449, lettere da a) a d), della legge dicembre 2016, n. 232, e' confermato per l'anno 2019 sulla base deg importi indicati per ciascun ente negli allegati al decreto d Presidente del Consiglio dei ministri 7 marzo 2018, pubblicato n supplemento ordinario n. 17 alla Gazzetta Ufficiale n. 83 del aprile 2018, recante « Fondo di solidarieta' comunale. Definizione ripartizione delle risorse spettanti per l'anno 2018 », salve operazioni aritmetiche relative ai nuovi comuni risultanti procedure di fusione. Rimangono confermate le modalita' di erogazio degli importi da parte del Ministero dell'interno e le modalita' recupero da parte dell'Agenzia delle entrate degli importi dovuti titolo di alimentazione del Fondo. Rimane inoltre conferma l'accantonamento di 15 milioni di euro di cui all'articolo 7 d predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 mar 2018 e il prioritario utilizzo dello stesso per le medesime finalit dell'anno 2018. Il riparto del predetto accantonamento e' effettua con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, adottati concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.

922. I debiti derivanti dall'utilizzo, avvenuto in tutto o in par in data successiva al 28 aprile 2008, di contratti quadro di apertu di credito stipulati prima di tale data e dalla conversione totale parziale, avvenuta in data successiva al 28 aprile 2008, di presti flessibili stipulati prima di tale data, inseriti nel documen predisposto dal Commissario straordinario del Governo per la gestio del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma, sensi dell'articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31 magg 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 lugl 2010, n. 122, sono quelli relativi al finanziamento di spese

investimento sulla base del quadro economico progettuale, o analogo documento consentito per l'accesso al credito, approvato al data del 28 aprile 2008.

923. I debiti di cui al comma 922 sono quelli relativi agli impeggi assunti alla data del 28 aprile 2008 sulla base di obbligazione giuridicamente perfezionate ancorche' relativi ad alcune delle voci del quadro economico progettuale, o di analogo documento consentito per l'accesso al credito, oggetto del finanziamento, ivi comprese spese tecniche e di progettazione.

924. Sono compresi tra i debiti di cui al comma 922 quelli derivanti dai prestiti flessibili, inseriti nel piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma, stipulati in data antecedente al 28 aprile 2008 e finalizzati al rifinanziamento del debito già in corso di ammortamento. Ai medesimi debiti non si applica il comma 923.

925. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma è autorizzato ad assumere nel piano di rientro, con i limiti di cui al comma 926 del presente articolo, gli oneri derivanti dall'emanazione da parte di Roma Capitale di provvedimenti ai sensi dell'articolo 42-bis del testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 32 anche adottati in pendenza di giudizio, qualora l'indebita utilizzazione di beni immobili per scopi di interesse pubblico abbia comportato la loro modificazione, anteriormente alla data del 28 aprile 2008, in assenza di un valido ed efficace provvedimento espropriativo o dichiarativo della pubblica utilità ovvero qualora sia stato annullato l'atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all'espropriazione o l'atto che abbia dichiarato la pubblica utilità di un'opera ovvero il decreto di espropriazione.

926. Ai fini di cui al comma 925, il Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma procede ad autorizzare il pagamento, sul bilancio separato del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma, dell'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale previsto dai commi 1 e 3 dell'articolo 42-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, entrambi devalutati in applicazione dell'articolo 24 comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come richiamato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 luglio 2008, determinato da Roma Capitale, al ristoro del pregiudizio derivante da occupazione senza titolo di cui al comma 3 del medesimo articolo 42-bis limitatamente agli importi maturati sino alla data del 28 aprile 2008.

927. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 13-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e fatti salvi gli effetti del periodico aggiornamento del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma, con le modalità di cui all'articolo 751 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai fi

della definitiva rilevazione della massa passiva del piano rientro, Roma Capitale, tramite i responsabili dei servizi competenti per materia, entro il termine perentorio di sessanta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta specifiche istanze di liquidazione di crediti derivanti da obbligazioni contratte a qualsiasi titolo dal comune di Roma in data anteriore al 28 aprile 2008.

928. Le istanze presentate ai sensi del comma 927 sono accompagnate da specifica attestazione che le obbligazioni si riferiscono a prestazioni effettivamente rese alla data del 28 aprile 2008 e che stesse rientrano nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell'ente locale. I responsabili dei servizi attestano altresì che non è avvenuto, nemmeno parzialmente, il pagamento del corrispettivo e che il debito non è caduto in prescrizione. Le istanze che si riferiscono a posizioni debitorie configuranti debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194 del testo unico di cui al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 267, devono altresì riferirsi a provvedimenti di riconoscimento del debito fuori bilancio assunti in conformità quanto previsto dall'articolo 78, comma 4, del decreto-legge 28 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 agosto 2008, n. 133.

929. Per le eventuali obbligazioni per le quali non sia stata presentata un'idonea istanza ai sensi dei commi 927 e 928 l'attestazione si intende resa in senso negativo circa la sussistenza del debito.

930. La definitiva rilevazione della massa passiva è approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su specifica proposta del Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma. Nel corso del definitivo accertamento della massa passiva del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma, il Commissario straordinario procede, con le modalità stabilite dai periodi di aggiornamenti del piano di rientro di cui all'articolo 1, commi 751 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, o a seguito della presentazione di specifiche istanze avanzate da Roma Capitale corredate di idonea attestazione circa la sussistenza, la certezza e la liquidità del credito, all'estinzione delle posizioni debitorie derivanti da obbligazioni contratte in data anteriore al 28 aprile 2008.

931. Per la revisione progettuale del completamento della linea della metropolitana di Roma e per l'acquisto di materiale rotabile relativo alla linea medesima, nonché per interventi di manutenzione straordinaria per le linee A e B della metropolitana di Roma autorizzata la spesa di 55 milioni di euro per l'anno 2019, di 25 milioni di euro per l'anno 2020 e di 25 milioni di euro per l'anno 2021.

932. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione dell'accertamento definitivo del debito pregresso del comune di Roma, di cui al comma 930 del presente articolo, stabilisce il termine finale per l'estinzione dei debiti oggetto di ricognizione, determinando contestualmente, ai sensi e per gli

effetti del comma 13-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 31 magg 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 lugl 2010, n. 122, la conclusione delle attivita' straordinarie del gestione commissariale.

932-bis. A seguito della conclusione delle attivita' straordinarie della gestione commissariale di cui al comma 932:

a) Roma capitale provvede alla cancellazione dei residui attivi passivi nei confronti della gestione commissariale;

b) sono trasferiti a Roma Capitale i crediti di competenza della stessa gestione commissariale iscritti nella massa attiva del piano di rientro dall'indebitamento pregresso di cui all'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come definito in attuazione del comma 930, iscrivendo in bilancio un adeguato fondo crediti di dubbia esigibilità, destinato ad essere conservato fino alla riscossione e cancellazione degli stessi crediti; la differenza è finalizzata alla copertura dell'eventuale disavanzo derivante dalla lettera a);

c) è trasferita a Roma capitale la titolarità del piano di estinzione dei debiti, ivi inclusi quelli finanziari, oggetto di ricognizione, come approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 930, unitamente alle risorse di cui al comma 14 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non destinate annualmente alla copertura degli oneri di cui al comma 1-sexies o all'ammortamento del debito finanziario a carico del Ministero dell'economia e delle finanze individuati dallo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 930;

d) le posizioni debitorie derivanti da obbligazioni contratte data anteriore al 28 aprile 2008 non inserite nella definizione della massa passiva di cui al comma 930, rientrano nella competenza di Roma Capitale.

933. È assegnata a Roma Capitale una dotazione finanziaria pari a 40 milioni di euro per l'anno 2019 e a 20 milioni di euro per l'anno 2020 per interventi di ripristino straordinario della piattaforma stradale della grande viabilità da eseguire anche, nei casi di emergenza, con il Ministero della difesa.

934. Ai fini di cui al comma 933 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, per l'acquisto di mezzi strumentali al ripristino delle piattaforme stradali.

935. Gli oneri sostenuti per il concorso del Ministero della difesa alle attività di cui ai commi 933 e 934 del presente articolo sono rimborsati da Roma Capitale secondo le modalità previste dall'articolo 44-ter, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 19 nell'ambito delle risorse stanziato al comma 933 del presente articolo.

936. Il Fondo derivante dal riaccertamento dei residui passivi di cui al comma 14 dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto-legge 28 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2014, n. 89, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è ridotto di 40 milioni di euro per

l'anno 2019 e di 20 milioni di euro per l'anno 2020.

937. Al fine di favorire gli investimenti, all'articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è aggiunto, in fine, seguente comma:

« 2-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, a decorrere dall'esercizio 2018, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che nell'ultimo anno hanno registrato valori degli indicatori annuali di tempestività dei pagamenti, calcolati e pubblicati secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, rispettosi dei termini di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, possono autorizzare spese di investimento la cui copertura sia costituita da debito da contrarre solo per far fronte alle esigenze effettive di cassa. L'eventuale disavanzo di amministrazione per la mancata contrazione del debito può essere coperto nell'esercizio successivo con il ricorso al debito, da contrarre solo per far fronte alle effettive esigenze di cassa ».

938. Al fine di garantire la correlazione tra gli investimenti e il debito autorizzato e non contratto, dopo la lettera d) del comma dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono inserite le seguenti:

« d-bis) solo con riferimento alle regioni, l'elenco degli impegni per spese di investimento di competenza dell'esercizio finanziati con il ricorso al debito non contratto;

d-ter) solo con riferimento alle regioni, l'elenco degli impegni per spese di investimento che hanno determinato il disavanzo del debito autorizzato e non contratto alla fine dell'anno, distintamente per esercizio di formazione ».

939. L'articolo 6-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 9 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è sostituito dal seguente:

« Art. 6-bis. - (Disposizioni per agevolare la riduzione del debito delle regioni) - 1. Al fine di favorire la riduzione del debito, per le regioni che effettuano operazioni di estinzione anticipata, per gli anni 2019 e 2020, è autorizzato lo svincolo e la destinazione delle somme alle stesse spettanti dallo Stato, nel limite delle stesse operazioni di estinzione anticipata, purché non esistano obbligazioni sottostanti già contratte ovvero purché le suddette somme non siano relative ai livelli essenziali delle prestazioni, per le quali rimane l'obbligo a carico della regione di farvi fronte. Le risorse svincolate sono destinate dalle regioni alla riduzione del debito e agli investimenti ».

940. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretto

l'attivit  di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio corso al 31 dicembre 2017.

941. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al comma 94 per il quale il termine di approvazione scade successivamente al data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

942. Il saldo attivo della rivalutazione pu  essere affrancato, tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla societ  un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attivit  produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento, da versare con le modalit  indicate al comma 945.

943. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi dell'imposta regionale sulle attivit  produttive a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione   stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivit  produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento per i beni ammortizzabili e del 12 per cento per i beni non ammortizzabili.

944. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalit  estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione   stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.

945. Le imposte sostitutive di cui ai commi 942 e 943 sono versate in un'unica rata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione   eseguita. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi della sezione I del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

946. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 2001, n. 162, nonch  quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

947. Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti nel bilancio ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d'imposta corso alla data del 1  dicembre 2020.

948. Le previsioni di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio

del 19 luglio 2002, anche con riferimento alle partecipazioni, societa' ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica dicembre 1986, n. 917. Per tali soggetti, per l'imposta corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell'imposta sostitutiva di cui al comma 943, e' vincolata una riserva in sospensione d'imposta ai fini fiscali che puo' essere affrancata ai sensi del comma 942.

949. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' incrementato di 49,5 milioni di euro per l'anno 2019.

950. Agli oneri derivanti dai commi da 940 a 949, pari a 49 milioni di euro per l'anno 2019, a 2,5 milioni di euro per l'anno 2021, a 8,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, a 5,8 milioni di euro per l'anno 2024 e a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, si provvede, per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da 940 a 948 e, per gli anni successivi, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

951. All'articolo 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 13, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:

« 4-bis. In caso di inerzia realizzativa, sentito il comune interessato, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, puo' nominare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un commissario per attuare o completare gli interventi gia' finanziati. I commissari sono individuati tra i dirigenti di livello dirigenziale generale del Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nel caso di accertata impossibilita' dei predetti dirigenti, la nomina di commissario puo' avvenire tra soggetti qualificati con comprovata esperienza nel settore del finanziamento di opere infrastrutturali. Gli oneri per i compensi dei commissari, determinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, sono posti a carico delle risorse destinate al comune per gli interventi finanziati nel contratto di valorizzazione urbana per i quali e' stato nominato il commissario ».

952. All'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« g-bis) le variazioni che, al fine di ridurre il ricorso al nuovo debito, destinano alla copertura degli investimenti gia' stanziati in bilancio e finanziati da debito i maggiori accertamenti di entrate del titolo 1 e del titolo 3 rispetto agli stanziamenti in bilancio. Tali variazioni sono consentite solo alle regioni che nell'anno precedente hanno registrato un valore dell'indicato

annuale di tempestività dei pagamenti, calcolato e pubblica secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 41, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2014, n. 89, rispettoso dei termini di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 »;

b) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « responsabile finanziario della regione può altresì variare l'elenco di cui all'articolo 11, comma 5, lettera d), al solo fine di modificare la distribuzione delle coperture finanziarie tra gli interventi già programmati per spese di investimento ».

953. Ferma restando la natura giuridica di libera attività d'impresa dell'attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica, i proventi economici liberamente pattuiti dagli operatori del settore con gli enti locali nel cui territorio insistono impianti alimentati da fonti rinnovabili, sulla base di accordi bilaterali sottoscritti prima del 3 ottobre 2010, data di entrata in vigore delle linee guida nazionali in materia, restano acquisiti nei bilanci degli enti locali mantenendo detti accordi piena efficacia. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva la libertà negoziale delle parti, gli accordi medesimi sono rivisti alla luce del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010, e segnatamente dei criteri contenuti nell'allegato 2 al medesimo decreto. Gli importi già erogati e da erogare in favore degli enti locali concorrono alla formazione del reddito d'impresa del titolare dell'impianto alimentato da fonti rinnovabili.

954. Fino alla data di pubblicazione del decreto di incentivazione attuativo dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, riferito all'anno 2019 e successive annualità, gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza elettrica non superiore a 300 kW e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, di allevamento, realizzati da imprenditori agricoli anche in forma consortile e la cui alimentazione deriva per almeno l'80 per cento da reflui e materie derivanti prevalentemente dalle aziende agricole realizzatrici, in rispetto del principio di connessione ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, e per il restante 20 per cento da loro colture secondo raccolto, continuano ad accedere agli incentivi secondo le procedure, le modalità e le tariffe di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016. L'accesso agli incentivi di cui ai commi dal presente a 957 è condizionato all'autoconsumo in loco dell'energia termica prodotta, a servizio dei processi aziendali (27) (42) (70)

955. Ferma restando la modalità di accesso diretto, l'ammissione agli incentivi di cui al comma 954 è riconosciuta agli impianti tenuti all'iscrizione a registro ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016 nel limite di un costo ann

di 25 milioni di euro calcolato secondo le modalita' di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016. Il primo bando e' pubblicato entro il marzo 2019.

956. Il Gestore dei servizi energetici-GSE Spa forma e pubblica graduatoria delle domande iscritte a registro nel suo sito interne secondo i seguenti criteri di prioritarieta', da applicare in ordine gerarchico fino a eventuale saturazione del contingente di potenza messo a bando:

a) impianti localizzati, in tutto o in parte, in aree agricole classificate vulnerabili ai nitrati ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 1999;

b) impianti che richiedono una tariffa pari al 90 per cento quella di cui al comma 954;

c) prioritarieta' della data ultima di completamento della domanda di partecipazione alla procedura.

957. Le disposizioni di cui ai commi da 954 a 956 cessano applicarsi alla data di pubblicazione del decreto di incentivazione di cui al comma 954, salvo che nelle seguenti ipotesi:

a) agli impianti ad accesso diretto che entrano in esercizio entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 954;

b) agli impianti iscritti in graduatoria in posizione utile;

c) agli impianti che partecipano alle procedure indette ai sensi dei commi da 954 a 956 prima della data di pubblicazione del decreto di cui al comma 954.

958. Al fine di consentire la piena attuazione dei principi in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario stabiliti dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, con particolare riferimento alla definizione delle procedure e delle modalita' di applicazione delle norme in materia di fiscalizzazione dei trasferimenti di cui agli articoli 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 68 del 2011 e di attribuzione alle regioni a statuto ordinario di una quota del gettito riferibile al concorso di ciascuna regione nell'attivita' di recupero fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 9 del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2011, nonche' al fine di valutare eventuali adeguamenti della normativa vigente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e' istituito un tavolo tecnico composto da rappresentanti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, del Dipartimento per gli affari regionali e autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri e delle regioni.

959. Per la partecipazione alle riunioni del tavolo di lavoro di cui al comma 958 non spettano ai componenti indennita' o gettoni di presenza.

960. In considerazione dei tempi necessari per la conclusione dell'iter di accoglimento o diniego da parte della Corte dei conti con il piano di riequilibrio finanziario pluriennale previsto dall'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti che chiedono di accedere al

procedura di riequilibrio finanziario possono richiedere al Minist dell'interno un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazio previsto dall'articolo 243-ter del citato testo unico di cui decreto legislativo n. 267 del 2000, nella misura massima del 50 p cento dell'anticipazione massima concedibile, da riassorbire in se di concessione dell'anticipazione stessa a seguito dell'approvazio del piano di riequilibrio finanziario da parte della sezio regionale di controllo della Corte dei conti. Le somme anticipa devono essere destinate al pagamento dei debiti fuori bilancio n confronti delle imprese per beni, servizi e forniture, previo forma riconoscimento degli stessi, nonche' a effettuare transazioni accordi con i creditori. In caso di diniego del piano di riequilibr finanziario da parte della sezione regionale di controllo della Cor dei conti, ovvero di mancata previsione nel predetto piano del prescrizioni per l'accesso al Fondo di rotazione di cui al pri periodo, le somme anticipate sono recuperate dal Ministe dell'interno secondo le modalita' di cui ai commi 128 e 1 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Le som recuperate sono versate alla contabilita' speciale relativa al cita Fondo di rotazione.

961. I mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa a comun province e citta' metropolitane, trasferiti al Ministe dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, c modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, aventi caratteristiche di cui al comma 962 del presente articolo, posso essere oggetto di operazioni di rinegoziazione che determinino u riduzione totale del valore finanziario delle passivita' totali carico degli enti stessi, ferma restando la data di scadenza previs nei vigenti piani di ammortamento.

962. Possono essere oggetto di rinegoziazione ai sensi del com 961 i mutui che, alla data del 1° gennaio 2019, presentino seguenti caratteristiche:

- a) interessi calcolati sulla base di un tasso fisso;
- b) oneri di rimborso a diretto carico dell'ente loca beneficiario dei mutui;
- c) scadenza dei prestiti successiva al 31 dicembre 2022;
- d) debito residuo da ammortizzare superiore a 10.000 euro;
- e) mancanza di rinegoziazione ai sensi del decreto del Minist dell'economia e delle finanze 20 giugno 2003, pubblicato nel Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2003;
- f) senza diritto di estinzione parziale anticipata alla pari;
- g) non oggetto di differimenti di pagamento delle rate ammortamento au torizzati dalla normativa applicabile agli en locali i cui territori sono stati colpiti da eventi sismici.

963. Con decreto di natura non regolamentare del Minist dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 28 febbraio 201 si provvede, in base alle caratteristiche di cui al comma 962, individuare i mutui che possono essere oggetto delle operazioni rinegoziazione, nonche' a definire i criteri e le modalita' perfezionamento di tali operazioni, fermo restando che le condizio dei mutui a seguito delle operazioni di rinegoziazione so

determinate sulla base della curva dei rendimenti di mercato di titoli di Stato, secondo un piano di ammortamento a tasso fisso e rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi.

964. La gestione delle attività strumentali al perfezionamento delle operazioni di rinegoziazione è effettuata dalla Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo Spa in base alla convenzione stipulata con il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 2 del 12 dicembre 2003.

965. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2019, regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con modalità previste dal proprio ordinamento, entro il 30 maggio 2019 ovvero entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge qualora occorra procedere a modifiche statutarie, provvedono a rideterminare, ai sensi del comma 966, la disciplina dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi già in essere in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della regione, consigliere regionale o di assessore regionale. Qualora gli enti cui al primo periodo non vi provvedano entro i termini previsti, essi non sono eroga una quota pari al 20 per cento dei trasferimenti erariali a loro favore diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per non autosufficienze e del trasporto pubblico locale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle regioni nelle quali alla data di entrata in vigore della presente legge, si debba svolgere le consultazioni elettorali entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le regioni di cui al terzo periodo adottano le disposizioni di cui al primo periodo entro tre mesi dalla data della prima riunione del nuovo consiglio regionale ovvero, qualora occorra procedere a modifiche statutarie entro sei mesi dalla medesima data. 966. I criteri e i parametri per la rideterminazione dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi di cui al comma 965 sono deliberati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 marzo 2019, con intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, al fine di favorire l'armonizzazione delle rispettive normative. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro il 31 marzo 2019 le regioni e le province autonome provvedono in ogni caso a rideterminare i trattamenti previdenziali e i vitalizi di cui al comma 965 entro i termini previsti dal medesimo comma, secondo il metodo di calcolo contributivo.

966. I criteri e i parametri per la rideterminazione dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi di cui al comma 965 sono deliberati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 marzo 2019, con intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, al fine di favorire l'armonizzazione delle rispettive normative. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro il 31 marzo 2019 le regioni e le province autonome

provvedono in ogni caso a rideterminare i trattamenti previdenziali i vitalizi di cui al comma 965 entro i termini previsti dal medesimo comma, secondo il metodo di calcolo contributivo.

967. Gli enti interessati documentano il rispetto delle condizioni di cui al comma 965, secondo i criteri di cui al comma 966, mediante comunicazione da inviare alla Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, entro quindicesimo giorno successivo all'adempimento. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, entro il quindicesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione, trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze l'attestazione relativa al rispetto degli adempimenti. Entro il quindicesimo giorno successivo al scadenza dei termini stabiliti dal comma 965, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze l'elenco delle regioni e delle province autonome che non hanno inviato la comunicazione prescritta dal presente comma, ai fini dell'esecuzione della riduzione lineare dei trasferimenti prevista dal comma 965. I trasferimenti sono riconosciuti per intero a partire dall'esercizio in cui la regione abbia adempiuto.

968. Al fine di ridurre gli oneri connessi allo svolgimento delle consultazioni elettorali, dopo il comma 3 dell'articolo 21-ter del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 53 e' inserito il seguente:

« 3-bis. Qualora entro il termine di centottanta giorni dalla dichiarazione della vacanza si svolgano altre consultazioni elettorali nel medesimo territorio o in una parte di esso, il Governo puo' disporre la proroga del termine di cui al comma 3 fino alla data necessaria per permettere lo svolgimento contestuale con tali consultazioni ».

969. All'articolo 1, comma 1159, alinea, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e 10 milioni di euro per l'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « di 15 milioni di euro per l'anno 2019, di 16 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per l'anno 2021 ». Al comma 1159, l'ultimo periodo dell'alinea e' soppresso e le lettere a) e b) sono abrogate.

970. Il Fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e' finanziato per un importo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

971. Le universita' statali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, per il periodo 2019-2025, garantendo che il fabbisogno finanziario da esse complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno realizzato nell'anno precedente, incrementato del tasso di crescita del prodotto interno lordo (PIL) reale stabilito dall'ultima Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, di cui all'articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e delle maggiori risorse assegnate, in ciascun anno di riferimento, al Fondo per il finanziamento ordinario delle universita', di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Al fine di favorire il rilancio degli investimenti e le attivita' di ricerca e innovazione nel territorio

nazionale, le riscossioni e i pagamenti sostenuti per tali finalità non concorrono al calcolo del fabbisogno finanziario.

972. Per il solo anno 2019, nelle more della piena attuazione del sistema SIOPE +, di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 134 del 12 giugno 2018, non concorrono al calcolo del fabbisogno finanziario esclusivamente i pagamenti per investimenti. Il fabbisogno programmato per l'anno 2019 del sistema universitario è determinato sulla base del fabbisogno programmato per l'anno 2018, netto della media dei pagamenti per investimenti dell'ultimo triennio, incrementato del tasso di crescita del PIL reale stabilito dall'ultima Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, di cui all'articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

973. Il fabbisogno programmato per l'anno 2020 del sistema universitario è determinato sulla base del fabbisogno realizzato per l'anno 2019, al netto della differenza tra la media delle riscossioni e dei pagamenti per ricerca dell'ultimo triennio, incrementato del tasso di crescita del PIL reale stabilito dall'ultima Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, di cui all'articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

974. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono definite le modalità tecniche di attuazione dei commi da 971 a 973.

975. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il gennaio di ciascun anno, comunica al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'assegnazione del fabbisogno finanziario del sistema universitario statale. Entro il 15 marzo di ciascun anno il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca procede alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato per ciascuna università, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), tenendo conto degli obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse e eventuali esigenze straordinarie degli atenei, assicurando, comunque, l'equilibrata distribuzione del fabbisogno, al fine di garantire la necessaria programmazione delle attività di didattica e della gestione ordinaria.

976. Al fine di consentire agli enti di cui al comma 971 il costante monitoraggio del fabbisogno finanziario realizzato nel corso di ciascun esercizio, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento, alla pubblicazione della scheda riepilogativa del fabbisogno finanziario, riferita ai singoli enti, all'interfaccia dell'area riservata della banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

977. Nel caso in cui il comparto delle università nel suo insieme non rispetti, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, i limiti di cui al comma 971, per gli enti che non hanno rispettato il fabbisogno finanziario programmato, il Ministero dell'università e della ricerca prevede, tra i criteri di ripartizione delle risorse ordinarie di ciascun anno successivo a quello di riferimento

penalizzazioni economiche commisurate allo scostamento registrato nel rispetto del principio di proporzionalità'.

978. Nell'ambito del livello complessivo del Fondo per finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, così definito dalla presente legge sono autorizzate, negli anni 2019-2020, maggiori facoltà assunzionali, in aggiunta a quelle previste dall'articolo 66, comma 13bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel limite di spesa di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 e di ulteriori 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 per le università statali che nell'anno precedente a quello di riferimento presentano un indicatore delle spese di personale, così previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, inferiore al 75 per cento e un indicatore di sostenibilità economico-finanziaria che tiene conto delle spese di personale, degli oneri di ammortamento e delle spese per fitti passivi, come definiti agli effetti dell'applicazione dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 49 del 2012, maggiore di 1,10. Le maggiori facoltà assunzionali sono ripartite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tra gli atenei che rispettano le condizioni di cui al periodo precedente, previa specifica richiesta da parte degli stessi, corredata del parere del collegio dei revisori dei conti, dalla quale risulti la sostenibilità economico-finanziaria dei conseguenti maggiori oneri strutturali a carico dei rispettivi bilanci.

979. La dotazione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementata di 40 milioni di euro per l'anno 2019.

980. La dotazione del Fondo ordinario per il finanziamento degli enti e degli istituti di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2019.

981. Al fine di ampliare i livelli di intervento per il diritto allo studio universitario a favore degli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi, il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2019.

982. Al fine di completare l'estensione dell'operatività del numero unico europeo 112, di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124, a tutte le regioni del territorio nazionale è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito fondo, denominato « Fondo unico a sostegno dell'operatività del numero unico europeo 112 », con una dotazione di 5,8 milioni di euro per l'anno 2019, di 14,7 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

983. Le risorse del fondo di cui al comma 982 sono destinate a contribuire al pagamento degli oneri connessi alla retribuzione del personale delle regioni impiegato per il funzionamento del servizio relativo al numero unico europeo 112, sulla base di specifici accordi

tra il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e del finanze e il Ministero della salute e le regioni.

984. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 982 d presente articolo, pari a 5,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 14 milioni di euro per l'anno 2020 e a 20,6 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2021 per la realizzazione degli interven connessi con l'attuazione del numero di emergenza unico europeo cui all'articolo 26 della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europ e del Consiglio, del 7 marzo 2002, si provvede median corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normati europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, 234.

985. Per i comuni individuati dall'articolo 2-bis, comma 43, d decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazion dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazio dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo d comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 7 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilita' d fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2019.

986. Per gli anni 2019, 2021, 2022 e 2023, nel limite di spesa di milioni di euro annui, ai fini dell'accertamento dell'indicato della situazione patrimoniale, ai sensi di quanto dispos dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente d Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nel calcolo d patrimonio immobiliare di cui al comma 2 del medesimo articolo so esclusi gli immobili e i fabbricati di proprieta' distrutti o n agibili in seguito a calamita' naturali.

987. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo period del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, c modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, e' prorogato al dicembre 2019. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 200.0 euro per l'anno 2019, con le risorse delle contabilita' speciali cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 7 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 12

988. All'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 22 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 4-bis, il secondo periodo e' soppresso;
- b) dopo il comma 4-bis e' inserito il seguente:

« 4-ter. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis prorogato fino al 31 dicembre 2019; a tale fine il Fondo per emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del codice del protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, 1, e' incrementato di 360 milioni di euro per l'anno 2019 ».

989. L'importo di 85 milioni di euro, versato dalla Camera d deputati e affluito al bilancio dello Stato in data 2 ottobre 20 sul capitolo 2368, articolo 8, dello stato di previsio dell'entrata, e' destinato, nell'esercizio 2018, al Fondo per ricostruzione delle aree terremotate, di cui all'articolo 4 d decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazion dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per essere trasferito al

contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario d Governo per la ricostruzione nei territori interessati dagli even sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nominato c decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 ottobre 2018. presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazio della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

990. Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazio del processo di ricostruzione, il termine della gestio straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge dicembre 2016, n. 229, e' prorogato fino al 31 dicembre 2023, i incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del cita decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa ann previsti per l'anno 2022. Dalla data di pubblicazione della presen legge nella Gazzetta Ufficiale, il personale in comando, distacc fuori ruolo o altro analogo istituto di cui agli articoli 3, comma e 50, comma 3, lettera a), del citato decreto-legge n. 189 del 20 e' automaticamente prorogato fino alla data di cui al perio precedente, salva espressa rinuncia degli interessati.

991. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 22 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 11, le parole: « 16 gennaio 2019 », ovunq ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 1° giugno 2019 » e parole: « fino a un massimo di 60 rate » sono sostituite dal seguenti: « fino a un massimo di 120 rate »;

b) al comma 13, le parole: « allegati 1 e 2, » sono sostitui dalle seguenti: « allegati 1, 2 e 2-bis », le parole: « 31 genna 2019 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « giugno 2019 » e le parole: « fino a un massimo di sessanta rate sono sostituite dalle seguenti: « fino a un massimo di centoven rate ».

992. Qualora nell'esercizio dei poteri sostitutivi comunali di c all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 6 insorga, per inadempimenti non imputabili al beneficiario d contributo di cui all'articolo 4 del citato decreto-legge n. 6 d 1998, un contenzioso relativo alla progettazione, direzione realizzazione dei lavori di ricostruzione, resta comunque fer l'obbligo del beneficiario di restituire al comune le somme ecceden il contributo dovuto, relative alle spese sostenute dal medesi comune per l'intervento sostitutivo, ad eccezione dei maggiori cos conseguenti agli inadempimenti oggetto di contenzioso. Tali maggio costi sono recuperati dal comune nei confronti dei sogget responsabili degli stessi, sulla base degli esiti del contenzioso.

993. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 22 al comma 16, primo periodo, le parole: « fino all'anno di impos 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « fino all'anno d'imposta 20 ».

994. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 201 n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017,

45, le parole: « dal 1° gennaio 2019 » sono sostituite dal seguenti: « dal 1° gennaio 2020 ».

995. All'onere di cui al comma 994, pari a 10 milioni di euro p il 2019, si provvede mediante utilizzo del fondo di parte corren iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia delle finanze ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del decreto-leg 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge giugno 2014, n. 89.

996. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, 160, dopo il periodo: « Per l'anno 2018 e' destinato un contribu pari a 2 milioni di euro. », e' inserito il seguente: « Per l'an 2019 e' destinato un contributo pari a 2 milioni di euro ».

997. L'imposta comunale sulla pubblicita' e il canone p l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari, riferi alle insegne di esercizio di attivita' commerciali e di produzione beni o servizi, nonche' la tassa per l'occupazione di spazi ed ar pubbliche e il canone per l'occupazione di spazi ed aree public non sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicemb 2020, per le attivita' con sede legale od operativa nei territo delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dag eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompre nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge dicembre 2016, n. 229.

998. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferen Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare entro tre mesi dal data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e definite le modalita' per il rimborso ai comuni interessa del minor gettito derivante dall'applicazione del comma 997.

999. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giug 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agos 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « negli anni 2015, 2016, 201 2018 e 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 201 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 »;

b) al secondo periodo, le parole: « per ciascuno degli anni 201 2016, 2017, 2018 e 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « p ciascuna annualita' ».

1000. All'onere di cui al comma 999, nel limite di 2 milioni euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo del fondo parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministe dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 49, comma 2, d decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazion dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

1001. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giug 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agos 2016, n. 160, le parole: « 2017, 2018 e 2019 » sono sostituite dal seguenti: « 2017, 2018, 2019 e 2020 ».

1002. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicemb

2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « al 31 dicembre 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2020 »;

b) al secondo periodo, le parole: « nel limite di 500.000 eu per l'anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « nel limite 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 ».

1003. All'onere di cui al comma 1002, nel limite di 500.000 eu per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo del fondo di par corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

1004. Per far fronte alle accresciute esigenze di rafforzare il dispositivo di soccorso tecnico urgente e di implementazione dei servizi resi nella città di Genova, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzato alla spesa di euro 1.600.000 per l'anno 2020 per l'adeguamento delle sedi di servizio nella città di Genova e per l'incremento della dotazione di mezzi idonei al soccorso tecnico urgente in quell'ambito urbano.

1005. Al fine di potenziare la risposta operativa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, per l'acquisto e l'adeguamento strutturale delle sedi di servizio territoriali del medesimo Corpo.

1006. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dall'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e prorogata all'anno 2020 la sospensione, prevista dall'articolo 14, comma 5-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2019, comprese quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1007. Gli oneri di cui al comma 1006 sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2020, a rate di pari importo per dieci anni, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

1008. Agli oneri derivanti dai commi 1006 e 1007, quantificati in 1,253 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Ai fini della compensazione degli effetti in termini

indebitamento e di fabbisogno, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e' ridotto 1,253 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

1009. Le disposizioni dei commi 1006 e 1007 entrano in vigore giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

1010. L'articolo 1-septies, comma 1, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, e' sostituito dal seguente:

« 1. Tenuto conto delle oggettive difficoltà, anche sul piano probatorio, della ricostruzione delle realtà economiche a distanza di anni dall'evento sismico, sotto il profilo sia del danno emergente che del lucro cessante, i dati relativi all'ammontare dei danni subiti per effetto degli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 e le eventuali osservazioni relative alle somme effettivamente percepite devono essere presentati, a pena di decadenza, entro quattrocentottanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di recupero ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018 ».

1011. Il comma 758 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' sostituito dal seguente:

« 758. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2011, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e' incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2019 e di 35 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 ».

1012. Ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento e di fabbisogno della disposizione di cui al comma 1011, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e' ridotto di 17,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

1013. All'articolo 1, comma 771, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: « e' assegnato un contributo » sono inserite le seguenti: « di importo non superiore al limite previsto dai regolamenti della Commissione europea relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea per gli aiuti de minimis ».

1014. All'articolo 1, comma 774, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « il 31 marzo 2019 ».

2019 ».

1015. Nel corso del 2019 gli enti locali possono variare bilancio di previsione 2019-2021 per ridurre il fondo crediti dubbia esigibilita' stanziato per l'esercizio 2019 nella missione Fondi e Accantonamenti » ad un valore pari all'80 per cen dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilanc riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilita', se so verificate entrambe le seguenti condizioni:

a) con riferimento all'esercizio 2018 l'indicatore annuale tempestivita' dei pagamenti calcolato e pubblicato secondo modalita' stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio d ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale 265 del 14 novembre 2014, e' rispettoso dei termini di pagamen delle transazioni commerciali, di cui all'articolo 4 del decre legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e le fatture ricevute e scadu nell'esercizio 2018 sono state pagate per un importo complessi superiore al 75 per cento del totale ricevuto;

b) se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 d decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine del 20 si e' ridotto del 10 per cento rispetto a quello del 2017, o e' nul o costituito solo da debiti oggetto di contenzioso o contestazione.

1016. La facolta' di cui al comma 1015 puo' essere esercitata anc dagli enti locali che, pur non soddisfacendo i criteri di cui medesimo 1015, rispettano entrambe le seguenti condizioni:

a) l'indicatore di tempestivita' dei pagamenti, al 30 giug 2019, calcolato e pubblicato secondo le modalita' stabilite d decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 201 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, le fatture ricevute e scadute nel semestre sono state pagate per importo complessivo superiore al 75 per cento del totale ricevuto;

b) se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 d decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato al 30 giugno 20 si e' ridotto del 5 per cento rispetto a quello al 31 dicembre 201 o e' nullo o costituito solo da debiti oggetto di contenzioso contestazione.

1017. I commi 1015 e 1016 non si applicano agli enti che, c riferimento agli esercizi 2017 e 2018, non hanno pubblicato n proprio sito internet, entro i termini previsti dalla legge, g indicatori concernenti i tempi di pagamento ed il debito commercia residuo di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 201 n. 33, e che, con riferimento ai mesi precedenti all'avvio di SIOP di cui all'articolo 14, commi 8-bis e 8-ter, della legge 31 dicemb 2009, n. 196, non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica d crediti commerciali le comunicazioni relative al pagamento del fatture.

1018. Gli oneri recati dai commi da 1015 a 1017 sono pari a milioni di euro per l'anno 2019 in termini di indebitamento netto.

1019. Al fine di consentire il ristoro delle maggiori spe affrontate dagli autotrasportatori in conseguenza del crollo di tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel comune

Genova, noto come ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2011 derivanti dalla necessita' di percorrere tratti autostrada aggiuntivi rispetto ai normali percorsi e dalle difficolta' logistiche relative all'ingresso e all'uscita dalle aree urbane portuali, e' autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

1020. All'articolo 8 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 10 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e p quello successivo »;

b) al comma 4, le parole: « 31 dicembre 2018 », sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019, limitatamente al primo anno attivita' »;

c) il comma 5 e' sostituito dal seguente:

« 5. Le esenzioni di cui ai commi 2 e 4 sono concesse fino a massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020. All'onere di 10 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede ai sensi dell'articolo 45 ».

1021. Al fine di garantire la continuita' dei servizi di interesse generale a seguito di eventi emergenziali di cui all'articolo 7 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, i sindaci dei comuni interessati dai suddetti eventi indicano tempestivamente ai concessionari di servizi pubblici, che ne abbiano fatto richiesta mediante apposita istanza di autorizzazione, le aree pubbliche nella loro disponibilita' da destinare agli insediamenti di container immediatamente rimovibili al venir meno dell'esigenza, al fine di consentire il regolare svolgimento dei servizi, prima resi negli immobili, per i quali sia intervenuta dichiarazione di inagibilita'. L'assegnazione e' effettuata a titolo gratuito e per un periodo di tempo predeterminato, eventualmente rinnovabile, mentre le spese per l'installazione e le utenze sono a carico dei concessionari. Sono fatti salvi i comportamenti tenuti dai concessionari di servizi pubblici per garantire la continuita' del servizio in occasione di eventi emergenziali verificatisi prima della data di entrata in vigore della presente legge.

1022. All'articolo 148, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1986, n. 917, le parole: « Per le associazioni politiche sindacali e di categoria, religiose, sportive dilettantistiche non considerate commerciali » sono sostituite dalle seguenti: « Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, sportive dilettantistiche, nonche' per le strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse, non considerate commerciali ». Le minori entrate di cui al precedente periodo sono valutate in euro 300.000 annui a decorrere dal 2019.

1023. Al fine di contrastare gli effetti negativi, diretti e indiretti, derivanti dal crollo del ponte Morandi, attraverso la realizzazione di piani di sviluppo portuali, dell'intermodalita' e dell'integrazione tra la citta' e il porto di Genova, e' riconosciuta all'Autorita' di sistema portuale del Mare Ligure occidentale

finanziamento pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022.

1024. I finanziamenti di cui al comma 1023 sono finalizzati anche alla realizzazione di interventi di completamento di opere in corso di attuazione di accordi di programma e di attuazione di piani recupero di beni demaniali dismessi.

1025. Le attività di ottimizzazione dei flussi veicolari logistici nel Porto di Genova di cui all'articolo 6 del decreto-legge settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge novembre 2018, n. 130, sono affidate, per l'anno 2019, al Commissario straordinario per la ricostruzione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

1026. Fra le attività di cui al comma 1025 è, in particolare, compresa la progettazione del nuovo centro merci di Alessandria, a cui sono assegnate per l'anno 2019 risorse per un valore di 2 milioni di euro.

1027. Agli oneri derivanti dai commi 1025 e 1026 si provvede sul valore delle somme previste dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

1028. È autorizzata la spesa di 800 milioni di euro per l'anno 2019 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, al fine di permettere l'immediato avvio e la realizzazione nell'arco del medesimo triennio degli investimenti strutturali e infrastrutturali urgenti di cui all'articolo 25, comma 2, lettere d) ed e), del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, finalizzato esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché all'aumento del livello di resilienza delle strutture infrastrutturali individuate dai rispettivi Commissari delegati nominati a seguito delle deliberazioni del Consiglio dei ministri in dichiarazione dello stato di emergenza ancora in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero nei casi in cui alla stessa data lo stato di emergenza sia terminato da non oltre sei mesi, ai sensi e nei limiti dell'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del citato decreto legislativo. Detti investimenti sono realizzati secondo le modalità previste dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018. Per gli investimenti di valore superiore alla soglia di cui all'articolo 35, comma 2, lettera a), del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, può essere finanziata anche la progettazione da realizzare nell'anno 2019.

1029. Per le finalità di cui al comma 1028, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 800 milioni di euro per l'anno 2019 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Le risorse di cui al periodo precedente sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri in apposito fondo del Dipartimento della protezione civile. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, dette risorse sono assegnate ai Commissari delegati ovvero ai soggetti responsabili di cui all'articolo 2

comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, 1. Gli interventi sono monitorati ai sensi del decreto legislativo dicembre 2011, n. 229, e i relativi dati sono rilevati dai Commissari delegati che li trasmettono con la classificazione « Mitigazione dissesto idrogeologico - piani dei commissari » ai sensi del medesimo decreto legislativo n. 229 del 2011.

1030. Per far fronte alle esigenze di contrasto al dissesto idrogeologico ed ai rischi ambientali, le regioni utilizzano prioritariamente le risorse allo scopo disponibili nell'ambito dei programmi cofinanziati dai fondi europei della programmazione 2014/2020 e dei programmi complementari di azione e coesione, nel rispetto delle procedure previste dalla vigente normativa europea nazionale, fino a complessivi 700 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

1031. In via sperimentale, a chi acquista dal 1° marzo 2019 al dicembre 2021, anche in locazione finanziaria, e immatricula in Italia un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50.000 euro IVA esclusa, è riconosciuto:

a) a condizione che si consegna contestualmente per rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato alle classi da Euro 0 a Euro 4, un contributo parametrato al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO₂ g/km secondo gli importi di cui alla seguente tabella:

=====	
CO ₂ g/km	Contributo (euro)
+=====+	
0-20	6.000
+-----+	
21-60	2.500
+-----+	

b) in assenza della rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato alle classi da Euro 0 a Euro 4, un contributo di entità inferiore parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro secondo gli importi di cui alla seguente tabella:

=====	
CO ₂ g/km	Contributo (euro)

+=====+		
0-20	4.000	
+-----+		
21-60	1.500	
+-----+		

b-bis) in via sperimentale, ai proprietari dei veicoli del categorie internazionali M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1 e N1 immatricolati originariamente con motore termico, che installano tali veicoli, entro il 31 dicembre 2022, un sistema riqualificazione elettrica, omologato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dicembre 2015, n. 219, e' riconosciuto un contributo pari al 60 per cento del costo di riqualificazione fino ad un massimo di euro 3.500 oltre a un contributo pari al 60 per cento delle spese relativi all'imposta di bollo per l'iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA), all'imposta di bollo e all'imposta provinciale di trascrizione. (63) (72)

1032. Il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno dodici mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisizione del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, deve essere intestato, da almeno dodici mesi, soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari.

1033. Nell'atto di acquisto deve essere espressamente dichiarata che il veicolo consegnato e' destinato alla rottamazione e sono indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale di cui al comma 1031.

1034. Entro trenta giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo il venditore ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del contributo di avviare il veicolo usato per la demolizione e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione al sportello telematico dell'automobilista, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 35

1035. Ai fini di quanto disposto dal comma 1034, il venditore consegna i veicoli usati ai centri di raccolta appositamente autorizzati, anche per il tramite delle case costruttrici al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero dei materiali e della rottamazione. I veicoli suddetti non possono essere rimessi in circolazione.

1036. Il contributo di cui al comma 1031 e' corrisposto all'acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto e non e' cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale.

1037. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo

rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente a compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 7 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

1038. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici e importatrici conservano copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore.

1039. Dopo l'articolo 16-bis del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 9 è inserito il seguente:

« Art. 16-ter. - (Detrazioni fiscali per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica) - 1. Ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2020 relative all'acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza aggiuntiva fino ad un massimo di 7 kW. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro.

2. Le infrastrutture di ricarica di cui al comma 1 devono essere dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere e) e h), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257.

3. La detrazione si applica anche alle spese documentate rimaste a carico del contribuente, per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica di cui al comma 1 sulle parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile ».

1040. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è detta la disciplina applicativa delle disposizioni di cui ai commi 1031 e seguenti, con particolare riferimento alle procedure di concessione del contributo di cui al comma 1031 e della detrazione di cui al comma 1039.

1041. Per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui al comma 1031 è istituito, nello stato di previsione del bilancio dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 60 milioni di euro per il 2019 e di 70 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 che costituisce limite di spesa per la concessione del beneficio (33) (37) (41) (52) (65)

1042. A decorrere dal 1° marzo 2019 e fino al 31 dicembre 2021 chiunque acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola

Italia un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica e' tenuto pagamento di un'imposta parametrata al numero di grammi di biossi di carbonio emessi per chilometro eccedenti la soglia di 160 C g/km, secondo gli importi di cui alla seguente tabella:

CO2 g/km	Imposta (euro)
161-175	1.100
176-200	1.600
201-250	2.000
Superiore a 250	2.500

1042-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicemb 2021, il pagamento dell'imposta di cui al comma 1042 e' effettua secondo le classi e gli importi di cui alla seguente tabella:

CO2 g/km	Imposta (euro)
191-210	1.100
211-240	1.600
241-290	2.000
Superiore a 290	2.500

1043. L'imposta di cui ai commi 1042 e 1042-bis e' altresì' dovu da chi immatricula in Italia un veicolo di categoria M1 gi immatricolato in un altro Stato.

1044. L'imposta di cui ai commi 1042 e 1042-bis non si applica veicoli per uso speciale di cui all'allegato II, parte A, punto della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consigli del 5 settembre 2007.

1045. L'imposta di cui ai commi 1042 e 1042-bis e' versat dall'acquirente o da chi richiede l'immatricolazione, con modalita' di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislati 9 luglio 1997, n. 241. Si applicano, in quanto compatibili, disposizioni in materia di accertamento, riscossione e contenzioso materia di imposte sui redditi.

1046. Fino al 31 dicembre 2020 il numero dei grammi di biossido carbonio emessi per chilometro del veicolo per la determinazione d

contributo di cui al comma 1031 e dell'imposta di cui al comma 10 e' relativo al ciclo di prova NEDC, come riportato nel secondo riquadro al punto V.7 della carta di circolazione del medesimo veicolo.

1046-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2021 il numero dei grammi biossido di carbonio emessi per chilometro dal veicolo per determinazione del contributo di cui al comma 1031 e dell'imposta di cui al comma 1042-bis e' quello relativo al ciclo di prova WL previsto dal regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, del giugno 2017, come riportato nel secondo riquadro al punto V.7 della carta di circolazione del veicolo medesimo. Nelle more del passaggio al nuovo ciclo di omologazione WLTP, ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al comma 1031 del presente articolo e al comma 1-bis dell'articolo 44 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 3 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 7 nella carta di circolazione dei veicoli acquistati fino al dicembre 2020 e immatricolati dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021, si considera il valore di emissioni di anidride carbonica relativo al ciclo NEDC, secondo quanto stabilito con circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

1047. Al fine di monitorare lo stato di attuazione delle misure di cui ai commi 1031 e seguenti e' istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un sistema permanente di monitoraggio, che avvale anche delle informazioni fornite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

1048. All'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. Gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico collezionistico con anzianita' di immatricolazione compresa tra venti e i ventinove anni, se in possesso del certificato di rilevanza storica di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, rilasciato dagli enti di cui al comma 4 dell'articolo 60 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e qualora tale riconoscimento di storicità sia riportato sulla carta di circolazione, sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica con una riduzione pari al 50 per cento.

1-ter. L'onere derivante dal comma 1-bis e' valutato in 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 ».

1049. All'articolo 80, comma 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: « ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t » sono sostituite dalle seguenti: « o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t ovvero superiore a 3,5 t se destinati al trasporto di merci pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP) ».

1050. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, da attuazione alle modifiche apportate dal comma 1049 nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,

285.

1051. Le misure del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico del legge di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, previste dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge agosto 2018, n. 96, sono incrementate, rispettivamente, di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera a) e di 1,25 per gli apparecchi di cui alla lettera b) a decorrere dal 1° gennaio 2019. La percentuale delle somme giocate destinata alle vincite (pay-out) e' fissata in misura non inferiore al 68 per cento e all'84 per cento rispettivamente, per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto giugno 1931, n. 773. Le operazioni tecniche per l'adeguamento del percentuale di restituzione in vincite sono concluse entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1052. A decorrere dal 1° gennaio 2019, l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e' stabilita:

a) per i giochi di abilita' a distanza con vincita in denaro e gioco del bingo a distanza, nella misura del 25 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore;

b) per le scommesse a quota fissa, escluse le scommesse ippiche nelle misure del 20 per cento, se la raccolta avviene su rete fisica e del 24 per cento, se la raccolta avviene a distanza, applica sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte;

c) per le scommesse a quota fissa su eventi simulati di cui all'articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella misura del 22 per cento della raccolta al netto delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite al giocatore.

1053. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002 n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003 n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « 1° gennaio 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2019 »;

b) al secondo periodo, le parole: « 30 giugno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2019 »;

c) al terzo periodo, le parole: « 30 giugno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2019 ».

1054. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalita' e nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, come da ultimo modificato dal comma 1053 del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari all'11 per cento per le partecipazioni che risultano qualificate, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi alla data del 1° gennaio 2019, e al 10 per cento per le partecipazioni che, alla medesima data, non risultano qualificate

l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge aumentata al 10 per cento.

1055. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 21 a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al dicembre 2017:

a) al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, so apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 23, comma 1, lettera g), le parole: « , nonch quelli di cui all'articolo 55-bis, comma 1, secondo periodo » so soppresse;

2) l'articolo 55-bis e' abrogato;

3) all'articolo 116:

3.1) il comma 2-bis e' abrogato;

3.2) la rubrica e' sostituita dalla seguente: « Opzione per trasparenza fiscale delle societa' a ristretta base proprietaria »;

b) il comma 548 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, 232, e' abrogato.

1056. La deduzione della quota del 10 per cento dell'ammontare di componenti negativi, prevista, ai fini dell'imposta sul reddito della societa' e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive rispettivamente dai commi 4 e 9 dell'articolo 16 del decreto-legge giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge agosto 2015, n. 132, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, e' differita al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 per il 53 per cento del suo ammontare e al 31 dicembre 2026 per restante parte, pari al 47 per cento.

1057. Nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di aiuti di Stato, a coloro che, nell'anno 2020, acquistano, anche locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5, L6e e L7e e' riconosciuto un contributo pari al 30 per cento del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 3.000 euro. Il contributo cui al primo periodo e' pari al 40 per cento del prezzo di acquisto fino a un massimo di 4.000 euro, nel caso sia consegnato per rottamazione un veicolo di categoria euro 0, 1, 2 o 3 ovvero veicolo che sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 2 aprile 2011, di cui si e' proprietari o intestatari da almeno dodici mesi ovvero di cui sia intestatario o proprietario, da almeno dodici mesi un familiare convivente. Il contributo di cui al presente comma puo essere riconosciuto fino a un massimo di cinquecento veicoli acquistati nel corso dell'anno e intestati al medesimo soggetto. In caso di acquisti effettuati da soggetti fra i quali sussiste rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, il limite di cinquecento veicoli e' riferito al numero complessivo dei veicoli da essi acquistati nel corso dell'anno.

1058. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di consegnare il veicolo usato a un demolitore e

provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione p demolizione allo sportello telematico dell'automobilista, di cui regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica settembre 2000, n. 358.

1059. I veicoli usati di cui al comma 1058 non possono esse rimessi in circolazione e devono essere avviati o alle ca costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anc convenzionati con le stesse, al fine della messa in sicurezza, del demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.

1060. Il contributo di cui al comma 1057 e' corrisposto d venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.

1061. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano ta importo sotto forma di credito d'imposta, da utilizza esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decre legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A t fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

1062. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui e' stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici importatrici conservano la seguente documentazione, che deve esse ad esse trasmessa dal venditore:

- a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto;
- b) copia del libretto e della carta di circolazione e del fogl complementare o del certificato di proprieta' del veicolo usato o, caso di loro mancanza, copia dell'estratto cronologico;
- c) originale del certificato di proprieta' relativo al cancellazione per demolizione, rilasciato dallo sportello telemati dell'automobilista di cui al comma 1058, ovvero del certificato cessazione dalla circolazione rilasciato dall'ufficio del motorizzazione civile.

1063. Per la concessione del contributo di cui al comma 1057 autorizzata la spesa di euro 10 milioni per l'anno 2019. Il Ministe dell'economia e delle finanze effettua il monitoragg dell'applicazione del credito d'imposta ai fini di quanto previs dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 19 Agli oneri di cui al primo periodo del presente comma si provved nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2019, mediante utiliz del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione d Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 49, com 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertit con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

1064. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e c il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessan giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui ai com 1057 e seguenti.

1065. Ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta s reddito delle societa' e dell'imposta regionale sulle attivit

produttive dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 non si tiene conto delle disposizioni del comma 1056.

1066. La percentuale della somma da versare nei termini e con modalità previsti dall'articolo 9, comma 1-bis, della legge ottobre 1961, n. 1216, è elevata all'85 per cento per l'anno 2019 al 90 per cento per l'anno 2020 e al 100 per cento a decorrere dall'anno 2021.

1067. Per i soggetti che applicano le disposizioni di cui all'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1984 n. 917, i componenti reddituali derivanti esclusivamente dall'adozione del modello di rilevazione del fondo a copertura delle perdite per perdite attese su crediti di cui al paragrafo 5 dell'International financial reporting standard (IFRS) 9, iscritti in bilancio in sede di prima adozione del medesimo IFRS 9, nei confronti della clientela, sono deducibili dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle società per il 10 per cento del loro ammontare nel periodo d'imposta di prima adozione dell'IFRS 9 e per il restante per cento in quote costanti nei nove periodi d'imposta successivi (26)

1068. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i componenti di cui al comma 1067 del presente articolo relativi ai crediti verso la clientela sono deducibili dalla base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive per il 10 per cento del loro ammontare nel periodo d'imposta di prima adozione dell'IFRS 9 e per il restante per cento in quote costanti nei nove periodi d'imposta successivi (26)

1069. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 21 le disposizioni di cui ai commi 1067 e 1068 si applicano in sede di prima adozione dell'IFRS 9 anche se effettuata in periodi d'imposta precedenti a quello di entrata in vigore della presente legge.

1070. Dopo l'articolo 2 del decreto legislativo 28 febbraio 2005 n. 38, è inserito il seguente:

« Art. 2-bis. - (Facoltà di applicazione) - 1. I soggetti di cui all'articolo 2 i cui titoli non siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato hanno facoltà di applicare i principi contabili di cui al presente decreto ».

1071. I soggetti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, i cui titoli non siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato possono avvalersi della facoltà di applicazione dei principi contabili internazionali ai sensi dell'articolo 2-bis del medesimo decreto legislativo n. 38 del 2005, introdotto dal comma 1070 del presente articolo, a decorrere dall'esercizio precedente all'entrata in vigore della presente legge.

1072. All'articolo 38 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Obblighi di redazione (articoli 2 e 42 della direttiva 86/635/CEE e articolo 10, della direttiva 2013/34/UE) »;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: « 2-bis. Nel caso di gruppi bancari cooperativi di cui all'articolo 37-bis del decreto

legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la società capogruppo e banche di credito cooperativo ad essa affiliate in virtù d contratto di coesione costituiscono un'unica entità consolidante »

1073. Al fine di rafforzare la comunicazione di informazioni carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da par di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni di cui al direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ottobre 2014, all'articolo 3, comma 1, lettera c), del decre legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, dopo le parole: « principa rischi, » sono inserite le seguenti: « ivi incluse le modalita' gestione degli stessi ».

1074. All'articolo 39-octies del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decre legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera a), le parole:

« 10,5 per cento » sono sostituite dalle seguenti:

« 11 per cento »;

b) al comma 5:

1) alla lettera a), le parole: « euro 25 » sono sostituite dal seguenti: « euro 30 »;

2) alla lettera b), le parole: « euro 30 » sono sostituite dal seguenti: « euro 32 »;

3) alla lettera c), le parole: « euro 120 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 125 »;

c) al comma 6:

1) le parole: « euro 175,54 » sono sostituite dalle seguenti: euro 180,14 »;

2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A decorre dalla data di applicazione delle tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico rideterminate, per l'anno 2019, ai sensi all'articolo 39-quinquies, il predetto onere fiscale minimo e' pari al 95,22 per cento della somma dell'accisa globale e dell'imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al "PMP-sigarette" ».

1075. Nell'allegato I al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, alla voce « Tabacchi lavorati », le aliquote indicate alle lettere b) e c) sono stabilite, rispettivamente, nella misura del 23,5 per cento e del 59,5 per cento.

1076. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la tabella A « sigarette » allegata alla determinazione direttoriale del 25 gennaio 2018, prot. n. 11047/R.U., la tabella B « sigari » allegata alla determinazione direttoriale del 7 gennaio 2015, prot. n. 30/R.U., e le tabelle C « sigaretti » e D « tabacchi trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette » allegate al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 16 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2017, sono sostituite, rispettivamente, dalle tabelle A, B, C e D allegate alla presente legge.

1077. All'articolo 1 del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:

« a) le aliquote di base di cui al comma 1 dell'articolo 39-octies del decreto legislativo n. 504 del 1995 nonché le misurazioni percentuali previste dal comma 3, lettera a), e dal comma 6, e gli importi di cui al comma 5 del medesimo articolo fino, rispettivamente, a 0,5 punti percentuali, a 2 punti percentuali e a euro 5 »;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. L'onere fiscale minimo di cui all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, non può superare la somma dell'accisa globale e dell'imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al "PMP-sigarette" di cui all'articolo 39-quinquies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 »;

c) al comma 3, secondo periodo, le parole: « alla misurazione percentuale » sono sostituite dalle seguenti: « alle misurazioni percentuali ».

1078. Le disposizioni del comma 1077 si applicano a decorrere dalla data di applicazione delle tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico rideterminate, per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 39-quinquies del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

1079. Le quote di ammortamento relative al valore dell'avviamento delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all'iscrizione di attività per imposte anticipate cui si applicano i commi 556-bis, 56-bis.1 e 56-ter dell'articolo 2 del decreto-legge dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge febbraio 2011, n. 10, non ancora dedotte fino al periodo d'imposta corso al 31 dicembre 2017, sono deducibili per il 5 per cento del loro ammontare complessivo nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, per il 3 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, per il 10 per cento del loro ammontare complessivo nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021, per il 12 per cento del loro ammontare complessivo nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, per il 5 per cento del loro ammontare complessivo nei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2028 e al 31 dicembre 2029. Restano ferme le quote di ammortamento previste precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, se di minore ammontare rispetto a quelle rideterminate in base alla disposizione del primo periodo; in tal caso, la differenza è deducibile nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2029. (26)

1080. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160. (26)

1081. Al fine di garantire il pieno funzionamento del sistema sanzionatorio previsto dal decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, e, conseguentemente, contrastare i fenomeni di elusione ed evasione di imposte nel settore della distribuzione di GPL, il decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) agli articoli 8 e 13, al comma 2, lettera a), dopo le parole « ai sensi dell'articolo 2359 » sono inserite le seguenti: « , prima comma, numeri 1) e 2), »;

b) agli articoli 8 e 13, al comma 2, lettera b), sono aggiunte in fine, le seguenti parole: « e proprietario dell'impianto di cui »

all'articolo 2, comma 1, lettera a) »;

c) all'articolo 18, comma 12, le parole: « Nel caso previsto d comma 7 » sono sostituite dalle seguenti: « Nei casi previsti d commi 1, 2, 3 e 7»;

d) all'articolo 18, dopo il comma 14 e' inserito il seguente:

« 14-bis. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, chiunque n risulti in possesso dei requisiti di cui agli articoli 8, 9, 13 e non puo' esercitare l'attivita' di distribuzione e vendita di GPL; amministrazioni periferiche competenti adottano i relati provvedimenti inibitori dell'attivita' ».

1082. Le imprese che alla data di entrata in vigore della presen legge controllano o sono controllate da societa' titola dell'autorizzazione di cui alle lettere a) e b) del comma 1 deg articoli 8 e 13 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 3), del codice civi si adeguano alle disposizioni di cui al comma 1081, lettera a), ent dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legg dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico all'ente competente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), d decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128.

1083. I consorzi costituiti ai sensi e per gli effetti di cui ag articoli 8 e 13, comma 2, lettera b), del decreto legislativo febbraio 2006, n. 128, si adeguano alle disposizioni di cui al com 1081, lettera b), entro dodici mesi dalla data di entrata in vigo della presente legge, dandone comunicazione al Ministero del sviluppo economico e all'ente competente di cui all'articolo 2, com 1, lettera b), del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128.

1084. L'articolo 1, comma 87, lettera a), della legge 27 dicemb 2017, n. 205, costituisce interpretazione autentica dell'articolo 2 comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente del Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

1085. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero 3) della lettera a) del comma 1 e' abrogato;

b) al comma 4-bis.2, le parole: « numeri 2) e 3) » so sostituite dalle seguenti: « numero 2) ».

1086. Il comma 21 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, 190, e' abrogato.

1087. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, 307, e' incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli an 2019 e 2020.

1088. All'articolo 7 della legge 30 aprile 1999, n. 130, so apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera a), dopo le parole: « emittente i titoli » so aggiunte le seguenti: « , avente per effetto il trasferimento d rischio inerente ai crediti nella misura e alle condizioni concordate »;

2) dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:

« b-bis) alle operazioni di cartolarizzazione dei proven

derivanti dalla titolarita' di beni immobili, beni mobili registra e diritti reali o personali aventi ad oggetto i medesimi beni »;

b) dopo il comma 2-septies sono aggiunti i seguenti:

« 2-octies. Il soggetto finanziato titolare dei crediti oggetto di operazioni di cartolarizzazione di cui al comma 1, lettera a puo' destinare i crediti stessi, nonche' i diritti e i beni che qualunque modo costituiscano la garanzia del rimborso di tali crediti, al soddisfacimento dei diritti della societa' di cartolarizzazione o ad altre finalita', anche effettuando segregazione dei medesimi crediti, diritti e beni, con facolta' di costituire un pegno sui beni e sui diritti predetti a garanzia dei crediti derivanti dal finanziamento concesso dalla societa' di cartolarizzazione.

2-novies. Il contratto relativo all'operazione suddetta puo' prevedere l'obbligo del soggetto finanziato di corrispondere alla societa' di cartolarizzazione tutte le somme derivanti dai crediti cartolarizzati, analogamente ad una cessione ».

1089. Con uno o piu' decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 dicembre 2020, sono definiti i beni e i diritti che sono destinati al soddisfacimento dei diritti dei portatori dei titoli e delle controparti dei contratti derivati con finalita' di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti nelle operazioni di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 7 della legge 30 aprile 1999, n. 130, come modificata dal comma 108 lettera a), numero 1), del presente articolo, nonche' le modalita' con cui tali beni e diritti possono costituire patrimonio separato e gli effetti di tale separazione. Con i decreti di cui al periodo precedente sono altresì definiti le modalita' e le finalita' con cui il soggetto di cui al comma 2-octies dell'articolo 7 della legge n. 130 del 1999, introdotto dal comma 1088, lettera b), del presente articolo, effettua la destinazione dei crediti cartolarizzati, gli effetti dell'eventuale segregazione, le modalita' di costituzione delle garanzie sui beni, sui diritti e sui crediti segregati, anche nel caso in cui il soggetto finanziato sia soggetto a procedura concorsuale, e l'eventuale conferimento alla societa' di cartolarizzazione per l'amministrazione e la gestione dei crediti cartolarizzati.

1090. All'articolo 1 della legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis:

1) al primo periodo, le parole: « emittente i titoli » sono sostituite dalle seguenti: « di cartolarizzazione »;

2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel caso in cui i titoli emessi dalla societa' di cartolarizzazione siano destinati a investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di bilancio, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i titoli di debito emessi da una societa' di cartolarizzazione possono essere emessi anche in deroga all'articolo 2483, secondo comma, del codice civile e il requisito della quotazione previsto dall'articolo 2412 del medesimo codice e' considerato soddisfatto rispetto alle obbligazioni anche in caso di quotazione dei soli titoli emessi dalla societa' di cartolarizzazione ».

»;

b) al comma 1-ter, alinea, dopo le parole: « all'articolo possono » sono inserite le seguenti: « , anche contestualmente e aggiunta alle operazioni realizzate con le modalita' di cui ai com 1 e 1-bis del presente articolo, » e le parole: « dalle perso fisiche e dalle microimprese, come definite dall'articolo paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE del Commissione europea, del 6 maggio 2003 » sono sostituite dal seguenti: « dalle persone fisiche e dalle imprese che presentino totale di bilancio inferiore a 2 milioni di euro ».

1091. Ferme restando le facolta' di regolamentazione del tributo cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 44 i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono, con propr regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscoss relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e del TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimen risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comuna preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio d personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo maggio 2017, n. 75. La quota destinata al trattamento economi accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a cari dell'amministrazione, e' attribuita, mediante contrattazio integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento deg obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attivit connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tribu erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazio dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 20 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 24 Il beneficio attribuito non puo' superare il 15 per cento d trattamento tabellare annuo lordo individuale. La presen disposizione non si applica qualora il servizio di accertamento s affidato in concessione.

1092. All'articolo 13, comma 3, lettera 0a), del decreto-legge dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge dicembre 2011, n. 214, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ; il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza figli minori ».

1093. All'articolo 1, comma 652, terzo periodo, della legge dicembre 2013, n. 147, le parole: « e 2018 » sono sostituite dal seguenti: « , 2018 e 2019 ».

1094. I maggiori introiti derivanti dalla gara per la procedura assegnazione di diritti d'uso delle frequenze nelle bande 694-7 MHz, 3600-3800 MHz e 26.5-27.5 GHz, di cui all'articolo 1, com 1026, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, rispetto a quan considerato nelle previsioni tendenziali di finanza pubblica legislazione vigente indicate nella Nota di aggiornamento d

Documento di economia e finanza 2018, concorrono al conseguimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, in coerenza con criteri di contabilizzazione previsti per i saldi di finanza pubblica.

1095. Al fine di consentire l'espletamento della procedura di selezione per l'attribuzione della nuova concessione per l'esercizio dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, di cui all'articolo comma 576, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la gestione del gioco continua ad essere assicurata dall'attuale concessionario fino all'aggiudicazione della nuova concessione e, comunque, non oltre il 30 settembre 2019.

1096. All'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: « anni dal 2013 al 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « anni dal 2013 al 2019 ».

1097. All'articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « sono prorogate al 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « sono prorogate fino all'aggiudicazione delle nuove concessioni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2019 ».

1098. Ferma restando la riduzione del numero dei giochi in esercizio relativi agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 1, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, prevista dall'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, all'articolo comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « dopo il 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « dopo il 31 dicembre 2019 » e le parole: « tali apparecchi devono essere dismessi entro il 31 dicembre 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « tali apparecchi devono essere dismessi entro il 31 dicembre 2020 ». Gli apparecchi che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto non possono presentare parametri di funzionamento superiori ai limiti previsti per gli apparecchi attualmente in esercizio.

1099. Al comma 545 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: « e le altre autorità competenti effettuano » sono sostituite dalle seguenti: « , in concerto con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, effettua »;

b) al secondo periodo, dopo le parole: « agendo d'ufficio o su segnalazione degli interessati » sono inserite le seguenti: « , comminando, se del caso, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma »;

c) al terzo periodo, le parole: « o qualsiasi altra forma di collocamento » sono sostituite dalle seguenti: « ad un prezzo uguale o inferiore a quello nominale ».

1100. Dopo il comma 545 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono inseriti i seguenti:

« 545-bis. A decorrere dal 1° luglio 2019, ferme restando le specifiche disposizioni in materia di manifestazioni sportive, per le quali continua ad applicarsi la specifica disciplina di settore, i titoli di accesso ad attività di spettacolo in impianti con capacità superiore a 5.000 spettatori sono nominativi, previa efficacia ».

verifica dell'identità, e riportano la chiara indicazione del nome e del cognome del soggetto che fruisce del titolo di accesso, in rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione di dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 19. L'accesso all'area dello spettacolo è subordinato al riconoscimento personale, attraverso controlli e meccanismi efficaci di verifica dell'identità dei partecipanti all'evento, compresi i minorenni. Sono esclusi da tale prescrizione gli spettacoli di attività lirica sinfonica e cameristica, prosa, jazz, balletto, danza e circo contemporaneo. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia del entrate, adottato previa intesa con il Ministero per i beni e attività culturali e sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le regole tecniche attraverso cui i siti internet di rivendita primari, i box office autorizzati o i siti internet ufficiali dell'evento assicurano rimessa in vendita dei titoli di ingresso nominativi o il cambio nominativo.

545-ter. Gli organizzatori delle attività di spettacolo possono valersi della collaborazione dei propri dipendenti o dei soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 235 del 9 ottobre 2009, per la vigilanza e per il controllo all'accesso, nonché per la verifica del possesso dei titoli di ingresso in conformità a quanto previsto dall'articolo 5 del citato decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2009.

545-quater. I siti internet di rivendita primari, i box office autorizzati o i siti internet ufficiali dell'evento assicurano la possibilità di rimettere in vendita i titoli di ingresso nominativi e garantiscono adeguata visibilità e pubblicità alla rivendita agendo da intermediari e provvedendo alla modifica dei dati richiesti dal comma 545bis. Il biglietto così rivenduto a persone fisiche deve essere ceduto al prezzo nominale e senza rincari, ferma restando la possibilità per i siti internet di rivendita primari, per i box office autorizzati o per i siti internet ufficiali dell'evento addebitare congrui costi relativi unicamente alla gestione della pratica di intermediazione e di modifica dell'intestazione nominale. I siti internet di rivendita primari, i box office autorizzati e i siti internet ufficiali dell'evento consentono inoltre la variazione del titolo non onerosa dell'intestazione nominativa del titolo attraverso la modifica delle generalità del fruitore addebitando unicamente congrui costi relativi alla gestione della pratica di modifica dell'intestazione nominale. La presente disposizione non si applica in materia di manifestazioni sportive.

545-quinquies. Salva l'ipotesi di cessione autorizzata del titolo di ingresso nominativo secondo le modalità previste dai commi da 545-bis a 545-quater, nel caso di diversità tra il nominativo dell'acquirente e quello del soggetto che ne fruisce, i titoli di ingresso sono annullati, senza alcun rimborso ».

1101. All'articolo 8, comma 2, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio

2005, n. 177, le parole da: « e riserva, comunque, » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « riservando al diffusione di contenuti in ambito locale una quota della capacità trasmissiva determinata con l'adozione del piano di assegnazione delle frequenze per la diffusione televisiva su frequenze terrestri ».

1102. All'articolo 8 del decreto legislativo 31 luglio 2005, 177, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-bis. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni adotta il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare servizio televisivo digitale terrestre, individuando in ciascuna area tecnica di cui al comma 1030 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, piu' frequenze in banda UHF per la realizzazione reti, di cui almeno una con copertura non inferiore al 90 per cento della popolazione dell'area, finalizzate alla messa a disposizione capacità trasmissiva ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale ».

1103. All'articolo 1, comma 1030, della legge 27 dicembre 2017, 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « PNAF 2018 » sono sostituite dalla seguente: PNAF »;

b) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: « Entro il gennaio 2019 l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni aggiorna il PNAF di cui al periodo precedente »;

c) il terzo periodo e' sostituito dai seguenti: « Le frequenze banda III VHF sono pianificate sulla base dell'Accordo di Ginevra 2006 e di successivi accordi internazionali sottoscritti dal Ministero dello sviluppo economico, per la radiofonia digitale e, o necessario, per il servizio televisivo digitale terrestre. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni pianifica per la realizzazione di un multiplex contenente l'informazione regionale parte del concessionario del servizio pubblico radiofonico televisivo e multimediale una rete con decomponibilità per macroaree con frequenze in banda UHF ».

1104. All'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2017, 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: « 30 settembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2019 »;

b) al terzo periodo, le parole: « 30 settembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2019 » e le parole: « in banda 470-694 MHz UHF » sono soppresse;

c) al quarto periodo, le parole: « Entro il 28 febbraio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 30 giugno 2019 » e le parole da: « , e assegna » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni dispone le modalità e le condizioni economiche, orientate al costo secondo cui il concessionario del servizio pubblico nel multiplex contenente l'informazione regionale ha l'obbligo di cedere una quota della capacità trasmissiva assegnata, comunque non inferiore a un programma, nel periodo transitorio, a favore di ognuno dei soggetti legittimamente operanti in ambito locale assegnatari dei diritti d'uso dei canali CH 51 e 53 alla data di entrata in vigore del

presente disposizione che rilascino i rispettivi diritti d'uso n periodo transitorio ai sensi del comma 1032 ».

1105. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo comma 1031 sono inseriti i seguenti:

« 1031-bis. L'assegnazione dell'ulteriore capacita' trasmissi disponibile in ambito nazionale e delle frequenze terrestri aggiuntive rispetto a quelle destinate alla conversione dei diritti d'uso di cui al comma 1031 e pianificate dall'Autorita' per garanzie nelle comunicazioni nel PNAF, da destinare al servizio televisivo digitale terrestre per gli operatori di rete nazionali la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo multimediale, avviene mediante procedura onerosa senza rilanc competitivi, indetta entro il 30 novembre 2019 dal Ministero del sviluppo economico, in attuazione delle procedure stabilite entro 30 settembre 2019 dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 29 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 25 sulla base dei seguenti principi e criteri: a) assegnare la capacita' trasmissiva e le frequenze sulla base di lotti con dimensione pari alla meta' di un multiplex; b) determinare un valore minimo delle offerte sulla base dei valori di mercato individuati dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; c) considerare il valore delle offerte economiche presentate; d) garantire la continuita' del servizio, la celerita' della transizione tecnologica nonche' la qualita' delle infrastrutture tecnologiche messe a disposizione dagli operatori di rete nazionali operanti nel settore, ivi inclusa la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e multimediale e) valorizzare le esperienze maturate dagli operatori di rete nazionali nel settore, con particolare riferimento alla realizzazione di reti di radiodiffusione digitale; f) valorizzare la capacita' strutturale di assicurare l'efficienza spettrale, la professionalita' e le competenze maturate nel settore, l'innovazione tecnologica, l'ottimale, effettivo e tempestivo sfruttamento della capacita' trasmissiva e delle frequenze aggiuntive; g) assicurare la miglior valorizzazione dello spettro, tenendo conto dell'attuale diffusione di contenuti di buona qualita' in tecnologia televisiva digitale terrestre alla piu' vasta maggioranza della popolazione italiana. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere con propri decreti, alla riassegnazione degli introiti, versati nell'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, ad appositi capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero del sviluppo economico per interventi finalizzati a incentivare l'acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva di cui al comma c) del comma 1039, nel rispetto del principio di neutralita' tecnologica, e a favorire la sperimentazione di nuove tecnologie televisive, secondo modalita' operative e procedure di erogazione stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze.

1031-ter. La durata dei diritti d'uso delle frequenze derivanti dalla conversione di cui al comma 1031 nonche' di quelle derivanti dall'assegnazione mediante la procedura di cui al comma 1031-bis e stabilita secondo quanto previsto dal codice delle comunicazioni

elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

1031-quater. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1031 e 1031-bis, nel caso in cui il medesimo diritto d'uso della frequenza sia assegnato a più di un operatore di rete nazionale, qualora sorga una controversia inerente alla gestione all'utilizzo della stessa, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, su istanza di una delle parti, adotta una decisione vincolante che risolve la controversia. La decisione dell'Autorità deve essere motivata, nonché pubblicata nel sito internet dell'Autorità stessa nel rispetto delle norme in materia di riservatezza, ha efficacia dalla data di notifica alle parti interessate ed è ricorribile in via giurisdizionale. Laddove l'Autorità accerti l'inottemperanza a tale decisione, il Ministero dello sviluppo economico può revocare il diritto d'uso sulla frequenza interessata. La procedura di cui al presente comma non preclude alle parti la possibilità di adire un organo giurisdizionale ».

1106. All'articolo 1, comma 1032, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) e alla lettera e), le parole: « PNAF 2018 » sono sostituite dalla seguente: « PNAF »;

b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) rilascio, alla scadenza di cui alla lettera f), da parte del concessionario del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, delle frequenze utilizzate alla data di entrata in vigore della presente disposizione dal multiplex del servizio pubblico contenente l'informazione regionale e contestuale all'attivazione delle frequenze destinate dal PNAF per la realizzazione del nuovo multiplex con decomponibilità per macroaree »;

c) alla lettera d), le parole: « nonché delle frequenze cui risultino pianificate dal PNAF 2018 per i soggetti di cui alle lettere b) e c), » sono soppresse;

d) alla lettera d), dopo le parole: « d'impresa » sono aggiunte le seguenti: « nonché rilascio, alla scadenza di cui alla lettera f), da parte degli operatori di rete titolari dei diritti d'uso in ambito locale delle frequenze corrispondenti ai canali CH 51 e 53 per successive aree geografiche come individuate alla lettera a) comunque nel periodo transitorio dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 »;

e) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

« f) individuazione delle scadenze, comunque nel periodo transitorio dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, della sequenza di rilasci e contestuali attivazioni di frequenze secondo i criteri per gli operatori nazionali titolari dei diritti d'uso dei canali CH 50 e 52 di cui alla lettera d), da realizzare per successive aree geografiche come individuate alla lettera a), della sequenza di rilasci di frequenze secondo i criteri e per gli operatori in ambito locale titolari dei diritti d'uso dei canali CH 51 e 53 di cui alla lettera d), da realizzare per successive aree geografiche come individuate alla lettera a), comunque nel periodo transitorio dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, nonché delle scadenze per il rilascio delle restanti frequenze e attivazione delle frequenze ».

previste dal PNAF e oggetto dei rimanenti diritti d'uso di cui al lettere b), c) ed e) »;

f) dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: « Il Minist dello sviluppo economico, entro il 15 aprile 2019, aggiorna decreto di cui al periodo precedente ».

1107. All'articolo 1, comma 1033, della legge 27 dicembre 2017, 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 30 settembre 2018 » sono sostituite dal seguenti: « 30 marzo 2019 »;

b) le parole: « 30 giugno 2019 » sono sostituite dalle seguent « 30 ottobre 2019 ».

1108. All'articolo 1, comma 1034, della legge 27 dicembre 2017, 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 31 dicembre 2018 » sono sostituite dal seguenti: « 30 marzo 2019 »;

b) le parole: « 30 giugno 2019 » sono sostituite dalle seguent « 30 ottobre 2019 ».

1109. All'articolo 1, comma 1035, della legge 27 dicembre 2017, 205, le parole: « 31 maggio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 ».

1110. All'articolo 1, comma 1039, della legge 27 dicembre 2017, 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'alinea, le parole: « 293,4 milioni » sono sostitute dal seguenti: « 344,4 milioni »;

b) alla lettera c), le parole da: « 25 milioni » fino a: « 2019-2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 25 milioni di euro p l'esercizio finanziario 2019, 76 milioni di euro per l'eserciz finanziario 2020 e 25 milioni di euro per ciascuno degli eserci finanziari 2021 e 2022 ».

1111. Lo stanziamento di spesa di conto capitale di c all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 19 iscritto nello stato di previsione del Ministero dello svilup economico e' ridotto di 51 milioni di euro per l'anno 2020.

1112. Una quota pari a 29 milioni di euro delle disponibilit finanziarie intestate all'Agenzia per lo svolgimento dei Gioc olimpici « Torino 2006 » e' versata all'entrata del bilancio del Stato entro il mese di settembre 2019 e resta acquisita all'erario.

1113. All'articolo 2, comma 5-octies, del decreto-legge 29 dicemb 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbra 2011, n. 10, le parole: « 31 dicembre 2018 » sono sostituite dal seguenti: « 31 dicembre 2020 ».

1114. Al fine di consentire lo svolgimento delle celebrazioni del figura di Nilde Iotti, in occasione del ventesimo anno dalla s scomparsa e del centesimo anno dalla sua nascita, e' autorizzata spesa di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

1115. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di c all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge 31 dicemb 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi c si prevede possano essere approvati nel triennio 2019-2021, so determinati, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, nelle misu indicate dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.

1116. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge

dicembre 2014, n. 190, e' incrementato di 13,630 milioni di euro p l'anno 2019, di 11,470 milioni di euro per l'anno 2020, di 102,4 milioni di euro per l'anno 2021, di 150,900 milioni di euro p l'anno 2022, di 111,060 milioni di euro per l'anno 2023, di 226,1 milioni di euro per l'anno 2024, di 239,910 milioni di euro p l'anno 2025, di 271,450 milioni di euro per l'anno 2026, di 277,8 milioni di euro per l'anno 2027, di 275,350 milioni di euro p l'anno 2028, di 261,770 milioni di euro per l'anno 2029 e di 252,1 milioni di euro per l'anno 2030, di 251,460 milioni di euro p l'anno 2031, di 250,940 milioni di euro per l'anno 2032, di 250,4 milioni di euro per l'anno 2033, di 249,910 milioni di euro p l'anno 2034 e di 249,390 milioni di euro annui a decorrere dall'an 2035.

1117. Al fine di garantire il rispetto degli obietti programmatici di finanza pubblica, in attuazione dell'articolo della legge 24 dicembre 2012, n. 243, e' assicurato il monitoragg continuo dell'andamento dei conti pubblici.

1118. Per l'anno 2019, le dotazioni del bilancio dello Stato, termini di competenza e cassa, sono accantonate e rese indisponibi per la gestione, per un importo complessivo pari a 2 miliardi euro, secondo quanto indicato nell'allegato 3 annesso alla presen legge. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, comunicare alle Camere, gli accantonamenti di spesa, su richiesta d Ministri interessati, possono essere rimodulati nell'ambito deg stati di previsione della spesa, ferma restando la neutralita' deg effetti sui saldi di finanza pubblica.

1119. Il monitoraggio degli andamenti tendenziali di finan pubblica effettuato con il Documento di economia e finanza e con relativa Nota di aggiornamento e' aggiornato entro il mese di lugli Il Ministro dell'economia e delle finanze informa il Consiglio d ministri degli andamenti tendenziali di finanza pubblica entro dieci giorni successivi. Qualora dal monitoraggio di luglio g andamenti tendenziali dei conti pubblici risultino coerenti con raggiungimento degli obiettivi programmatici per l'esercizio 201 valutati al netto delle maggiori entrate derivanti dalle operazio di dismissione degli immobili pubblici, gli accantonamenti di cui comma 1118, con delibera del Consiglio dei ministri, su proposta d Ministro dell'economia e delle finanze, sono resi disponibili.

1120. Qualora dal monitoraggio di luglio dovessero evidenziar scostamenti o rischi di scostamenti rilevanti per l'eserciz finanziario 2019 rispetto agli obiettivi programmatici di finan pubblica, sulla base delle risultanze della Nota di aggiornamento d Documento di economia e finanza, con la medesima procedura di cui comma 1119, gli accantonamenti sono confermati per l'esercizio corso o sono resi disponibili.

1121. Ai fini della revisione delle tariffe, con effetto dal gennaio 2019, dei premi e contributi INAIL per l'assicurazione cont gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ai sen dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, dell'articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 14 considerate le risultanze economico-finanziarie e attuariali e tenu conto degli andamenti prospettici del predetto Istituto, in aggiun

alle risorse indicate nel citato articolo 1, comma 128, della legge n. 147 del 2013, si tiene conto delle seguenti minori entrate, pari a euro 410 milioni per l'anno 2019, a euro 525 milioni per l'anno 2020 e a euro 600 milioni per l'anno 2021.

1122. Alle minori entrate derivanti dal comma 1121 si provvede mediante:

a) riduzione per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 delle risorse strutturali destinate dall'INAIL per il finanziamento di progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per i seguenti importi:

- 1) euro 110 milioni per il 2019;
- 2) euro 100 milioni per il 2020;
- 3) euro 100 milioni per il 2021;

b) riduzione per ciascuno degli anni 2020 e 2021 delle risorse destinate allo sconto per prevenzione secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, relative modalità di applicazione, per i seguenti importi:

- 1) euro 50 milioni per il 2020;
- 2) euro 50 milioni per il 2021;

c) ulteriore riduzione delle risorse strutturali di cui alle lettere a) e b) per l'anno 2021 fino a un importo complessivo massimo di euro 50 milioni qualora, previa verifica dell'INAIL unitamente al Ministero dell'economia e delle finanze, non si riscontrassero eccedenze, rispetto al livello delle entrate per premi e contributi ovvero in termini di minori spese rispetto a quanto previsto nei saldi di finanza pubblica, per la predetta annualità. La riduzione operata fino a concorrenza del suddetto importo di 50 milioni di euro, è così ripartita:

- 1) fino a un importo di euro 25 milioni, con riferimento ai finanziamenti alle imprese, di cui alla lettera a);
- 2) fino a un importo di euro 25 milioni, con riferimento allo sconto per prevenzione, di cui alla lettera b);
- d) utilizzo delle maggiori entrate ai fini IRES per euro 173 milioni per l'anno 2020 ed euro 147,2 milioni per l'anno 2021;
- e) per l'anno 2021, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 1127 e 1128, pari a 176,1 milioni di euro.

1123. Ai fini dell'applicazione del comma 1122 si provvede:

a) a fornire apposita evidenza contabile, in sede di predisposizione del progetto di bilancio per gli anni interessati dalla riduzione delle risorse destinate dall'INAIL per il finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

b) a rimodulare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le percentuali di riduzione dello sconto per prevenzione sulla base di quanto stabilito dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 38 del 2000 e delle disposizioni di applicazione delle nuove tariffe, entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'applicazione della riduzione.

1124. L'INAIL, per garantire la sostenibilità delle nuove tariffe

di cui al comma 1121, comunque sottoposte a revisione al termine del primo triennio di applicazione, ne assicura il costante monitoraggio degli effetti e, in caso di accertato significativo scostamento negativo dell'andamento delle entrate, tale da compromettere l'equilibrio economico-finanziario e attuariale della gestione assicurativa, propone tempestivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze l'adozione delle conseguenti misure correttive.

1125. Per consentire l'applicazione delle nuove tariffe di cui al comma 1121 a decorrere dal 1° gennaio 2019, il termine del 31 dicembre previsto dall'articolo 28, terzo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è differito, per il 2019, al 31 marzo dello stesso anno. Per il medesimo anno sono altresì differiti al 16 maggio 2019 i termini di cui all'articolo 28, quarto comma, primo periodo, e sesto comma, di cui all'articolo 44, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. In caso di pagamento del premio in quattro rate ai sensi del citato articolo del testo unico, come integrato dall'articolo 55, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, i termini di scadenza della prima e della seconda rata per il 2019 sono unificati al 16 maggio dello stesso anno.

1126. In relazione alla revisione delle tariffe operata ai sensi dell'articolo 1, comma 128, della legge 23 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e dei criteri di calcolo per l'elaborazione dei relativi tassi medi, sono apportate a decorrere da tale data le seguenti modificazioni:

- a) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 30 APRILE 2019, N. 34, CONVERTITA CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 GIUGNO 2019, N. 58; (7)
- b) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 30 APRILE 2019, N. 34, CONVERTITA CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 GIUGNO 2019, N. 58; (7)
- c) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 30 APRILE 2019, N. 34, CONVERTITA CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 GIUGNO 2019, N. 58; (7)
- d) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 30 APRILE 2019, N. 34, CONVERTITA CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 GIUGNO 2019, N. 58; (7)
- e) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 30 APRILE 2019, N. 34, CONVERTITA CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 GIUGNO 2019, N. 58; (7)
- f) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 30 APRILE 2019, N. 34, CONVERTITA CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 GIUGNO 2019, N. 58; (7)
- g) all'articolo 11 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

« Nella liquidazione dell'importo dovuto ai sensi dei commi precedenti, il giudice può procedere alla riduzione della somma tenendo conto della condotta precedente e successiva al verificarsi dell'evento lesivo e dell'adozione di efficaci misure per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro. Le modalità di esecuzione dell'obbligazione possono essere definite tenendo conto del rapporto tra la somma dovuta e le risorse economiche del responsabile »;

- h) all'articolo 106, primo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,

parole: « risulti che gli ascendenti si trovino senza mezzi sussistenza autonomi e sufficienti e al mantenimento di es concorreva in modo efficiente il defunto » sono sostituite dal seguenti: « il reddito pro capite dell'ascendente e del collaterale ricavato dal reddito netto del nucleo familiare superstite, calcola col criterio del reddito equivalente, risulti inferiore alla soglia definita dal reddito pro capite, calcolato con il medesimo criterio del reddito equivalente, in base al reddito medio netto del famiglie italiane pubblicato periodicamente dall'ISTAT e abbattuto del 15 per cento di una famiglia tipo composta di due persone adulte ». I relativi oneri sono considerati nell'ambito del nuovo sistema tariffario, di cui all'alinea del presente comma;

i) all'articolo 85, terzo comma, del testo unico di cui decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, parole: « di lire un milione » sono sostituite dalle seguenti: « euro 10.000 » e le parole: « aventi rispettivamente i requisiti cui ai precedenti numeri 2), 3), e 4) » sono soppresse. I relativi oneri sono considerati nell'ambito del nuovo sistema tariffario, di cui all'alinea del presente comma;

l) il premio supplementare previsto dagli articoli 153 e 154 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica giugno 1965, n. 1124, non e' piu' dovuto;

m) all'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, 341, le parole: « e all'INAIL » sono soppresse;

n) all'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, le parole: « 130 per mille » sono sostituite dal seguenti: « 110 per mille ».

1127. All'articolo 3, comma 4, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: « e del 95 per cento dal 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « , del 95 per cento dal 2020 al 2020 e del 100 per cento dal 2021 ».

1128. All'articolo 82, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, 133, le parole: « e al 95 per cento per gli anni successivi » sono sostituite dalle seguenti: « , al 95 per cento per gli anni dal 2020 al 2020 e al 100 per cento per gli anni successivi ».

1129. Il comune di Venezia e' autorizzato ad applicare, per l'accesso, con o senza vettore, alla Citta' antica e alle altre isole minori della laguna, il contributo di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, alternativamen all'imposta di soggiorno di cui al comma 1 del medesimo articolo entrambi fino all'importo massimo di cui all'articolo 14, comma 1 lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

1130. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 11 ottobre 2001, n. 3.

1131. Nelle materie di interesse delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri sono disposte le seguenti proroghe

termini:

a) all'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 21 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, le parole: « 31 dicembre 2018 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 »;

2) al comma 6-quater, le parole: « 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 »;

b) all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2011 n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2012 n. 15, le parole: « 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 »;

c) all'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 19 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, le parole: « negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 » e le parole: « 31 dicembre 2018 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 »;

2) al comma 4, le parole: « 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 »;

d) all'articolo 1, comma 1148, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 »;

e) il termine per procedere alle assunzioni autorizzate dall'articolo 1, commi 673 e 811, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è prorogato al 31 dicembre 2019;

f) all'articolo 22, comma 8, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: « 1° gennaio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° luglio 2019 »;

g) all'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 27 luglio 2005 n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, le parole: « Fino al 31 gennaio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 gennaio 2020 »;

h) all'articolo 28, comma 7, del decreto-legge 17 ottobre 2011 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2011 n. 229, le parole: « 31 dicembre 2018 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 ».

1132. Nelle materie di interesse del Ministero dell'interno sono disposte le seguenti proroghe di termini:

a) all'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012 n. 35, le parole: « 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 »;

b) all'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 17 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 agosto 2011, n. 130, le parole: « 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 »;

c) all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26, le parole: « , per l'anno 2018, » sono soppresse.

1133. Nelle materie di interesse del Ministero dell'economia

delle finanze sono disposte le seguenti proroghe di termini:

a) all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 16 mar 2018, n. 29, le parole: « 30 giugno 2018 » sono sostituite dal seguenti: « 30 giugno 2019 » e le parole: « 31 dicembre 2018 » so sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 »;

b) all'articolo 1, comma 28, della legge 28 dicembre 2015, 208, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per l'anno 2019 comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente posso continuare a mantenere con espressa deliberazione del consigl comunale la stessa aliquota confermata per gli anni 2016, 2017 e 20 »;

c) all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 13 le parole: « e 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2018 e 20 »;

d) all'articolo 6, comma 21-sexies, del decreto-legge 31 magg 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 lugl 2010, n. 122, le parole: « al 2020 » sono sostituite dalle seguent « al 2023 ».

1134. Nelle materie di interesse del Ministero dello svilup economico sono disposte le seguenti proroghe di termini:

a) all'articolo 43, comma 12, del testo unico di cui al decre legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: « , prima del dicembre 2018, » sono soppresse;

b) i termini per l'iscrizione e l'aggiornamento della propr posizione nel registro delle imprese e nel repertorio delle notiz economiche e amministrative (REA) dei soggetti iscritti negli elenc e ruoli di cui agli articoli 73, 74, 75 e 76 del decreto legislati 26 marzo 2010, n. 59, ai sensi dei decreti del Ministro del sviluppo economico 26 ottobre 2011, pubblicati nella Gazzet Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2012, sono riaperti a decorrere dal data di entrata in vigore della presente legge e sino alla data d 31 dicembre 2019.

1135. Nelle materie di interesse del Ministero delle infrastruttu e dei trasporti sono disposte le seguenti proroghe di termini:

a) all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 7 le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « maggio 2019 »;

b) al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, sono apporta le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 1, comma 1, le parole: « 1° gennaio 2019 » so sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2020 »;

2) all'articolo 7, comma 1, le parole: « 1° gennaio 2019 » so sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2020 »;

c) all'articolo 43, comma 5-bis, del decreto-legge 24 apri 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giug 2017, n. 96, le parole: « la vita tecnica degli impianti di risali in scadenza nel 2017, limitatamente agli skilift siti nel territor della regione Abruzzo, e' prorogata di un anno » sono sostitui dalle seguenti: « la vita tecnica degli impianti di risalita scadenza nel 2018, limitatamente agli ski-lift siti nel territor

delle regioni Abruzzo e Marche, e' prorogata di un anno ».

1136. Nelle materie di interesse del Ministero del lavoro e del politiche sociali sono disposte le seguenti proroghe di termini:

a) all'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, dopo le parole: « per l'anno 2018 » sono inserite seguenti: « e per l'anno 2019 »;

b) all'articolo 8, comma 2, della legge 29 ottobre 2016, n. 19 le parole: « gennaio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « genna 2020 »;

c) all'articolo 1, comma 139, della legge 27 dicembre 2017, 205, le parole: « anno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « an 2019 ».

1137. Nelle materie di interesse del Ministero della salute so disposte le seguenti proroghe di termini: all'articolo 9-duodeci del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, c modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole: « Nel triennio 2016-20 » sono sostituite dalle seguenti: « Nel quadriennio 2016-2019 »;

b) al comma 2, secondo periodo, le parole: « negli anni 201 2017 e 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 201 2017, 2018 e 2019 ».

1138. Nelle materie di interesse del Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca sono disposte le seguenti prorog di termini:

a) all'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge agosto 2013, n. 98, le parole: « 31 dicembre 2018 » sono sostituiti dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 ». Restano fermi i termini conservazione dei residui previsti a legislazione vigente;

b) al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, sono apporta le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 18, comma 1, alinea, le parole: « 1° genna 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° settembre 2019 »;

2) all'articolo 19, ovunque ricorrono, le parole: « 1° genna 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° settembre 2019 »;

3) all'articolo 20, comma 4, le parole: « pari ad euro 15, milioni annui a decorrere dall'anno 2019 » sono sostituite dal seguenti: « pari a euro 5,04 milioni nell'anno 2019 e a euro 15, milioni annui a decorrere dall'anno 2020 ». E' autorizzata la spe di 5,03 milioni di euro per l'anno 2019 in favore delle istituzio scolastiche al fine di realizzare misure di accompagnamen all'attuazione del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66. relativo onere si provvede mediante utilizzo integrale dei rispar di spesa recati dal presente numero.

1139. Nelle materie di interesse del Ministero della giustizia so disposte le seguenti proroghe di termini:

a) all'articolo 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2017, 216, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: « dopo il 31 marzo 2019 » so sostituite dalle seguenti: « dopo il 31 luglio 2019 »;

2) al comma 2, le parole: « decorsi dodici mesi dalla data

entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dal seguenti: « a decorrere dal 1° agosto 2019 »;

b) all'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 23 dicemb 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, le parole: « fino al 31 dicembre 2018 » sono sostituiti dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2019 »;

c) all'articolo 21-quinquies del decreto-legge 27 giugno 2015, 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2018 » sono sostituiti dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 »;

2) al comma 3, le parole: « per l'anno 2018 » sono sostituiti dalle seguenti: « per ciascuno degli anni 2018 e 2019 »;

d) all'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, le parole: « decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 14 settembre 2021 »;

e) all'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, 247, la parola: « sei » è sostituita dalla seguente: « sette ».

1140. Nelle materie di interesse del Ministero della difesa sono disposte le seguenti proroghe di termini:

a) al comma 1 dell'articolo 17 della legge 30 giugno 2009, n. 8 la parola: « 2018 » è sostituita dalla seguente: « 2019 »;

b) all'articolo 2188-bis del codice dell'ordinamento militare, cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: « dicembre 2018 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 ».

1141. Nelle materie di interesse del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è disposta la seguente proroga di termini: all'articolo 1, comma 1122, lettera i), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le strutture ricettive turistico-alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2017 così come individuati dalla delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2018, il termine per il completamento dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, di cui al primo periodo, è prorogato al 31 dicembre 2019 previa presentazione al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 30 giugno 2019 della SCIA parziale ».

1142. Nelle materie di interesse del Ministero per i beni e le attività culturali sono disposte le seguenti proroghe di termini:

a) agli articoli 44-bis, comma 1, lettera a), e 44-ter, comma 1, lettera a), 2, lettera a), 3, lettera a), e 4, lettera a), del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: « per l'anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « per il periodo dal 1° luglio 2019 al 31 dicembre 2019 »;

b) agli articoli 44-bis, comma 2, e 44-quater, commi 2 e 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: « dal 1° gennaio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° luglio 2019 ».

1143. Nelle materie di interesse del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e' disposta la seguen proroga di termini: all'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42, le parole: « entro 12 mesi » sono sostituite dalle seguenti: « entro 30 mesi ».

 AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazione dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, ha disposto (con l'art. 11-bis comma 9) che "Nelle more dell'intesa di cui al punto 5 dell'accordo sottoscritto il 30 gennaio 2018 tra il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della regione Friuli Venezia Giulia, il fondo di cui all'articolo comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' integrato di 71 milioni di euro per l'anno 2019 e di 86,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da 11 a 15".

 AGGIORNAMENTO (2)

Il D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, ha disposto:

- (con l'art. 12, comma 6) che "In deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 nei limiti della dotazione organica dell'INPS, a decorrere dall'anno 2019 e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui per l'assunzione di personale da assegnare alle strutture dell'INPS fine di dare piena attuazione alle disposizioni contenute nel presente decreto.

- (con l'art. 12, comma 11) che "In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 257, terzo e quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, qualora nell'ambito del monitoraggio di cui al primo periodo del comma 10 siano accertati, rispetto agli oneri previsti, eventuali minori oneri, aventi anche carattere pluriennale le correlate risorse confluiscono nel fondo di cui all'articolo comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per essere destinati anche ai centri per l'impiego di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, al fine del loro potenziamento. In tal caso sono conseguentemente rideterminati i limiti di spesa di cui al comma 1. L'accertamento avviene quadrimestralmente tramite la procedura di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le occorrenti variazioni di bilancio".

- (con l'art. 14, comma 10-sexies) che "Per le medesime finalità di cui al comma 10-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo comma 399, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il Ministero della giustizia e' autorizzato, dal 15 luglio 2019, ad effettuare assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, nel limite di 1.300 unità di II e III Area avvalendosi delle facoltà assunzionali ordinarie per l'anno 2019".

- (con l'art. 14, comma 10-decies) che "Per le medesime finalit di cui al comma 10-octies, in deroga a quanto previsto dall'artico 1, comma 399, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, Ministero per i beni e le attivita' culturali e' autorizzato, dal luglio 2019, a effettuare assunzioni di personale non dirigenziale tempo indeterminato fino a 551 unita', di cui 91 unita' trami scorrimento delle graduatorie approvate nell'ambito del concor pubblico a 500 posti di area III-posizione economica F1 e 460 unit attraverso lo scorrimento delle graduatorie relative alle procedu concorsuali interne gia' espletate presso il medesimo Minister avvalendosi integralmente delle facolta' assunzionali ordinarie p l'anno 2019".

AGGIORNAMENTO (7)

Il D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dal L. 28 giugno 2019, n. 58, ha disposto:

- (con l'art. 3-sexies, comma 1) che "All'articolo 1, comma 112 della citata legge n. 145 del 2018, le lettere a), b), c), d), e) f) sono abrogate; le disposizioni ivi indicate riacquistano efficac nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del medesima legge n. 145 del 2018";

- (con l'art. 21, comma 4) che "Per la concessione del contribu di cui al presente articolo, l'autorizzazione di spesa di c all'articolo 1, comma 200, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 integrata di euro 10 milioni per l'anno 2019, di euro 15 milioni p ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di euro 10 milioni per l'an 2024. Al fine di assicurare l'operativita' della misura, le predet risorse sono trasferite al Ministero dello sviluppo economico inizio di ciascuna delle annualita' previste";

- (con l'art. 50, comma 2-bis) che "Il Fondo di cui all'articolo comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' ridotto di 938 milioni di euro per l'anno 2024 e di 537,9 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2025".

AGGIORNAMENTO (3)

Il D.L. 25 marzo 2019, n. 22, convertito con modificazioni dalla 20 maggio 2019, n. 41, ha disposto (con l'art. 19, comma 1-bis) c "Per rendere effettive anche le attivita' di cui al comma 1 d presente articolo, la lettera c) del comma 350 dell'articolo 1 del legge 30 dicembre 2018, n. 145, si interpreta nel senso che riduzione del numero complessivo degli uffici del Ministero riferita esclusivamente agli uffici dirigenziali presso articolazioni periferiche".

AGGIORNAMENTO (5)

Il D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dal L. 14 giugno 2019, n. 55, ha disposto (con l'art. 1, comma 25) c "Per il periodo di vigenza del presente decreto, sono fatti salvi g effetti dell'articolo 1, comma 912, della legge 30 dicembre 2018, 145, per i soli comuni che, alla data di entrata in vigore d presente decreto, hanno avviato l'iter di progettazione per realizzazione degli investimenti di cui all'articolo 1, comma 10

della medesima legge n. 145 del 2018 e non hanno ancora avviato l'esecuzione dei lavori. Per gli stessi comuni:

- a) il termine di cui all'articolo 1, comma 109, della legge dicembre 2018, n. 145, e' differito al 10 luglio 2019;
- b) il termine di cui all'articolo 1, comma 111, primo periodo della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' differito al 31 luglio 2019;
- c) il termine di cui all'articolo 1, comma 111, ultimo periodo della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' differito al 15 novembre 2019".

 AGGIORNAMENTO (16)

Il D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dal L. 28 marzo 2019, n. 26, come modificato dal D.L. 3 settembre 2019, n. 101, ha disposto (con l'art. 12, comma 6) che "In deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e nei limiti della dotazione organica dell'INPS, con rideterminata ai sensi del presente comma, a decorrere dall'anno 2020 e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui per l'assunzione di personale da assegnare alle strutture dell'INPS al fine di assicurare la piena attuazione alle disposizioni contenute nel presente decreto. La dotazione organica del personale di Area C dell'INPS e' incrementata di n. 1003 unita'".

 AGGIORNAMENTO (21)

Il D.L. 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dal L. 20 dicembre 2019, n. 159, ha disposto (con l'art. 2, comma 3) che "Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' autorizzato a bandire, nell'ambito della vigente dotazione organica, un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento, a decorrere da gennaio 2021, di cinquantanove dirigenti tecnici nonche', a decorrere dal 2023, di ulteriori ottantasette dirigenti tecnici, con conseguenti maggiori oneri per spese di personale pari a euro 7,90 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e a euro 19,00 milioni annui a decorrere dall'anno 2023, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 3, 3-bis e 3-quinquies, del decreto-legge 28 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 settembre 2013, n. 125, nonche' in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 300, 302 e 344, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. E' altresì autorizzata la spesa di 170 mila euro nel 2019 e di 180 mila euro nel 2020 per lo svolgimento del concorso."

 AGGIORNAMENTO (26)

La L. 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto:

- (con l'art. 1, comma 177) che "La disciplina del credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, di cui all'articolo 1, commi 621 a 626, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applica anche per l'anno 2020";
- (con l'art. 1, comma 232) che "Per favorire le iniziative

collaborazione su larga scala d'impatto significativo sul competitività dell'industria nazionale ed europea, il fondo di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è denominato « Fondo IPCEI », e' incrementato di milioni di euro nel 2020 e 90 milioni di euro nel 2021";

- (con l'art. 1, comma 237) che "Il termine previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 501, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 scade il 18 aprile 2020";

- (con l'art. 1, comma 271) che "Al fine di aumentare il numero di contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 521, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ulteriormente incrementata di 5,425 milioni di euro per l'anno 2020, 10,850 milioni di euro per l'anno 2021, 16,4 milioni di euro per l'anno 2022, 22,134 milioni di euro per l'anno 2023 e 24,995 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024";

- (con l'art. 1, comma 287, alinea) che l'abrogazione del comma 1080 del presente articolo decorre dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018;

- (con l'art. 1, comma 393) che "Per l'anno 2020, in deroga all'articolo 1, comma 806, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il credito d'imposta di cui ai commi da 806 a 809 del medesimo articolo 1 della legge n. 145 del 2018 è riconosciuto agli esercenti attività commerciali non esclusivi, come individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, anche nei casi in cui la predetta attività commerciale non rappresenti l'unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste periodiche nel comune di riferimento. L'agevolazione è riconosciuta prioritariamente agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodiche";

- (con l'art. 1, comma 394) che "In previsione di una revisione organica della normativa a tutela del pluralismo dell'informazione che tenga conto anche delle nuove modalità di fruizione dell'informazione da parte dei cittadini, tutti i termini di cui all'articolo 1, comma 810, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono differiti di dodici mesi";

- (con l'art. 1, comma 541) che "Le disposizioni dell'articolo 1, comma 820, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applicano, a decorrere dall'anno 2020, anche alle regioni a statuto ordinario";

- (con l'art. 1, comma 713) che "La deduzione della quota del 5 per cento dell'ammontare dei componenti negativi prevista, ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, rispettivamente dai commi 1067 e 1068 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, è differita al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028";

- (con l'art. 1, comma 714) che "La deduzione della quota del 5 per cento dell'ammontare dei componenti negativi prevista dal comma 1069 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, è differita, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 e

quattro successivi";

- (con l'art. 1, comma 715) che "Ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 non si tiene conto delle disposizioni di cui ai commi 712, 713 e 714";

- (con l'art. 1, comma 854, lettera b)) che nel comma 861 del presente articolo le parole "Gli enti che si avvalgono di tale facoltà effettuano la comunicazione di cui al comma 867 con riferimento all'esercizio 2019 anche se hanno adottato SIOPE+" sono soppresse.

AGGIORNAMENTO (27)

Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazione dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, ha disposto:

- (con l'art. 1, comma 10-sexiesdecies) che "Per la realizzazione dello screening oftalmologico straordinario mobile, affidato al Ministero della salute alla sezione italiana dell'Agenza internazionale per la prevenzione della cecità ai sensi del comma 453 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 454 del medesimo articolo della legge n. 145 del 2018 è incrementata di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023";

- (con l'art. 6, comma 5-sexies) che "L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021";

- (con l'art. 12, comma 1) che "Il contributo di cui all'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è riconosciuto nel limite di 8 milioni di euro, alle medesime condizioni, anche per gli acquisti di cui al medesimo comma effettuati nell'anno 2020. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145";

- (con l'art. 21, comma 1) che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 442, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, destinata, ai sensi della lettera d) del medesimo comma, all'incremento del fondo per la retribuzione di posizione e retribuzione di risultato del personale della carriera prefettizia di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 2018, n. 66 è incrementata di 1.800.000 euro, a decorrere dal 2020";

- (con l'art. 24, comma 1) che "Il termine per l'assunzione di cinquanta unità appartenenti all'area II previste all'articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo al triennio 2019-2021, è differito al triennio 2020-2022";

- (con l'art. 28, comma 1) che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 586, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementata di 22 milioni di euro per l'anno 2021";

- (con l'art. 33-bis, comma 1) che "Il termine di conclusione della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 102, della legge

dicembre 2018, n. 145, indicato dall'articolo 7 del decreto d Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019, prorogato di dodici mesi. La circolazione mediante segway, hoverboa e monowheel, ovvero analoghi dispositivi di mobilita' personale, consentita, solo se sono a propulsione prevalentemente elettric nell'ambito della sperimentazione disciplinata dal citato decreto d Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019 e n rispetto delle caratteristiche tecniche e costruttive e del condizioni di circolazione da esso definite";

- (con l'art. 40-ter, comma 1) che "Gli incentivi previs dall'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 14 sono prorogati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza public limitatamente all'anno 2020, secondo le procedure e le modalita' cui al medesimo articolo 1, commi da 954 a 956, della legge n. 1 del 2018 e nel limite di un ulteriore costo annuo di 25 milioni euro".

La L. 27 dicembre 2019, n. 160, come modificata dal D.L. dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. febbraio 2020, n. 8, ha disposto (con l'art. 1, comma 394) che " previsione di una revisione organica della normativa a tutela d pluralismo dell'informazione, che tenga conto anche delle nuo modalita' di fruizione dell'informazione da parte dei cittadin tutti i termini di cui all'articolo 1, comma 810, della legge dicembre 2018, n. 145, sono differiti di ventiquattro mesi. So conseguentemente differite le riduzioni applicabili al contribuzione diretta, di cui al decreto legislativo 15 maggio 201 n. 70".

AGGIORNAMENTO (30)

Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla 24 aprile 2020, n. 27, ha disposto (con l'art. 68, comma 3) che differito al 31 maggio il termine di versamento del 31 marzo 2020 cui all'articolo 1, comma 190, della presente legge.

La L. 27 dicembre 2019, n. 160, come modificata dal D.L. 17 mar 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, 27, ha disposto (con l'art. 1, comma 237) che "Il termine previsto sensi dell'articolo 1, comma 501, della legge 30 dicembre 2018, 145, scade il 18 giugno 2020".

AGGIORNAMENTO (33)

Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dal L. 17 luglio 2020, n. 77, ha disposto:

- (con l'art. 38, comma 3) che "Per le medesime finalita' di cui comma 1, al Fondo di sostegno al venture capital, istituito ai sen dell'articolo 1, comma 209, della legge 30 dicembre 2018, n. 14 sono assegnate risorse aggiuntive pari a 200 milioni di euro p l'anno 2020 finalizzate a sostenere investimenti nel capitale, anc tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativ nonche' mediante l'erogazione di finanziamenti agevolati, sottoscrizione di obbligazioni convertibili, o altri strumen finanziari di debito che prevedano la possibilita' del rimbor

dell'apporto effettuato, a beneficio esclusivo delle start-innovative di cui all'articolo 25 del citato decreto-legge n. 179 d 2012 e delle PMI innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge marzo 2015, n. 33";

- (con l'art. 44, comma 1) che "Il Fondo di cui all'articolo comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' incrementato 100 milioni di euro per l'anno 2020 e di 200 milioni di euro p l'anno 2021";

- (con l'art. 44, comma 1-octies) che "Il fondo di cui all'artico 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' rifinanzia di 50 milioni di euro per l'anno 2020 quale limite di spesa destinare esclusivamente all'attuazione dei commi da 1-bis 1-septies del presente articolo";

- (con l'art. 168, comma 1) che le modifiche di cui ai com 501-bis e 505 del presente articolo si applicano alle banche, diver dalle banche di credito cooperativo, con attivita' totali di valo pari o inferiore a 5 miliardi di euro, sottoposte a liquidazio coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 80 del decre legislativo 1° settembre 1993, n. 385 dopo l'entrata in vigore d suindicato D.L.;

- (con l'art. 259, comma 7) che "Le assunzioni di personale del Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco previst per l'anno 2020, dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge agosto 2008, n. 133, in relazione alle cessazioni dal serviz verificatesi nell'anno 2019, dall'articolo 1, comma 287, lettera c della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dall'articolo 1, comma 38 lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dall'articolo 1 comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, c modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, possono esse effettuate entro il 31 dicembre 2021";

- (con l'art. 265, comma 15) che "Le disposizioni indica dall'articolo 1, comma 98, secondo periodo, della legge 30 dicemb 2018, n 145, non si applicano per l'anno 2020".

AGGIORNAMENTO (37)

Il D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dal L. 13 ottobre 2020, ha disposto:

- (con l'art. 60, comma 4) che "Al fine di rafforzare il sosteg ai processi di trasformazione tecnologica e digitale delle piccole medie imprese, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, com 231, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' incrementata di milioni di euro per l'anno 2021";

- (con l'art. 74, comma 2, alinea) che "Il fondo di c all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, rifinanziato di 400 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 3 milioni di euro quale limite di spesa da destinare esclusivamen all'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 44, comma 1-bi lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertit con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modifica dal comma 1 del presente articolo".

- (con l'art. 78-bis, comma 1) che "Al fine di sostenere l'esercizio delle attività imprenditoriali agricole garantendo corretta applicazione delle agevolazioni in materia di imposta municipale propria (IMU), l'articolo 1, comma 705, della legge dicembre 2018, n. 145, si interpreta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che le disposizioni ivi recate si applicano anche ai periodi imposta precedenti all'entrata in vigore della citata legge n. 1 del 2018".

Il D.L. 14 agosto 2020, n. 104, nel modificare l'art. 1, comma 2 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha conseguentemente disposto (con l'art. 60, comma 6) che "Per il sostegno alle imprese che partecipano alla realizzazione degli importanti progetti di comune interesse europeo di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la dotazione del Fondo IPCEI di cui all'articolo 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata di 950 milioni di euro per l'anno 2021".

AGGIORNAMENTO (40)

La Corte Costituzionale con sentenza 22 ottobre - 9 novembre 2020 n. 234 (in G.U. 1^a s.s. 11/11/2020, n. 46) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), nella parte in cui stabilisce la riduzione dei trattamenti pensionistici ivi indicati «per la durata di cinque anni», anziché «per la durata di tre anni»".

AGGIORNAMENTO (41)

La L. 30 dicembre 2020, n. 178 ha disposto:

- (con l'art. 1, comma 107) che "Al Fondo di sostegno al venture capital, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 209, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono assegnate risorse aggiuntive pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021 finalizzate a sostenere investimenti nel capitale di rischio per progetti di imprenditoria femminile elevata innovazione ovvero a contenuto di innovazione tecnologica che prevedono il rientro dell'investimento iniziale esclusivamente nel lungo periodo, realizzati entro i confini del territorio nazionale da società il cui capitale è detenuto in maggioranza da donne";

- (con l'art. 1, comma 292) che "Nell'anno 2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, commi 446 e 447, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici di lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché di lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, possono

assumere a tempo indeterminato i suddetti lavoratori da inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie per i quali non richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo che abbiano la professionalità richiesta, in relazione all'esperienza effettivamente maturata, e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego" nel rispetto delle condizioni modalità previste dal comma 292 dell'art. 1 della medesima legge dicembre 2020, n. 178;

- (con l'art. 1, comma 371) che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, incrementata di 196,3 milioni di euro per l'anno 2021, di 473 milioni di euro per l'anno 2022, di 474,1 milioni di euro per l'anno 2023, di 474,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 475,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 476,2 milioni di euro per l'anno 2026, di 476,7 milioni di euro per l'anno 2027, di 477,5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 477,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma provvede mediante soppressione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145";

- (con l'art. 1, comma 534) che "Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 244, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2021";

- (con l'art. 1, comma 659, alinea) che "Per l'erogazione dei contributi di cui ai commi 652, 654 e 657 del presente articolo, fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rifinanziato nella misura di 420 milioni di euro per l'anno 2021 quale limite di spesa";

- (con l'art. 1, comma 919) che "A decorrere dall'anno 2021, risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono incrementate di 7,6 milioni di euro, fine di riconoscere l'indennità di cui all'articolo 52, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, con le modalità ivi previste, al personale incaricato di comando nelle stazioni dell'organizzazione territoriale dell'Arma dei carabinieri nel limite di spesa complessivo di 7,6 milioni di euro annui decorrenza dall'anno 2021";

- (con l'art. 1, comma 959) che "Le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono incrementate di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021".

AGGIORNAMENTO (42)

Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, come modificato dal D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, ha disposto (con l'art. 40-ter, comma 1) che "Gli incentivi previsti dall'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono prorogati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, limitatamente agli anni 2020 e 2021, secondo le procedure e le modalità di cui al medesimo articolo 1, commi da 954 a 956, della legge n. 145 del 2018 e nel limite di un ulteriore costo annuo di

milioni di euro".

La L. 27 dicembre 2019, n. 160, come modificata dal D.L. dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla L. febbraio 2021, n. 21, ha disposto (con l'art. 1, comma 394) che " previsione di una revisione organica della normativa a tutela d pluralismo dell'informazione, che tenga conto anche delle nuo modalita' di fruizione dell'informazione da parte dei cittadin tutti i termini di cui all'articolo 1, comma 810, della legge dicembre 2018, n. 145, sono differiti di quarantotto mesi. So conseguentemente differite le riduzioni applicabili al contribuzione diretta, di cui al decreto legislativo 15 maggio 201 n. 70".

AGGIORNAMENTO (46)

Il D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla 21 maggio 2021, n. 69, ha disposto (con l'art. 34-ter, comma 5) che Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo comma 456, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che, per l'an 2021, e' incrementato di 4 milioni di euro".

AGGIORNAMENTO (47)

Il D.L. 1 aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla 28 maggio 2021, n. 76, ha disposto (con l'art. 8, comma 2-bis) c "Le assunzioni a tempo indeterminato relative ai lavoratori impegna in attivita' di pubblica utilita', di cui all'articolo 1, comma 44 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono effettuate anche deroga, in qualita' di lavoratori sovrannumerari, alla dotazio organica e al piano di fabbisogno del personale, nei limiti del risorse gia' disponibili a legislazione vigente presso le regioni".

AGGIORNAMENTO (48)

Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dal L. 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dal D.L. 22 aprile 2021, 52, convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, disposto (con l'art. 265, comma 15) che "Le disposizioni indica dall'articolo 1, comma 98, secondo periodo, della legge 30 dicemb 2018, n 145, non si applicano per gli anni 2020 e 2021".

AGGIORNAMENTO (52)

Il D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dal L. 23 luglio 2021, n. 106, ha disposto:

- (con l'art. 10, comma 13-bis) che "Le risorse destinate al societa' Sport e salute Spa ai sensi del comma 630 dell'articolo della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono incrementate di 4 milio di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, anche in considerazio dello svolgimento delle attivita' preparatorie dei Campionati europ di nuoto che si svolgeranno a Roma nell'anno 2022. Le risorse di c al primo periodo sono destinate a interventi di riqualificazio degli impianti natatori situati all'interno del complesso del Par del Foro italico e delle aree e manufatti a essi connessi".

- (con l'art. 52-bis, comma 2) che "Le disposizioni del ter

periodo del comma 141 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, non si applicano alla procedura di assegnazione del contributo in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino all'adozione di apposite linee guida da parte del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'interno, è sospesa la procedura di verifica dei requisiti di cui al citato terzo periodo del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, ai fini dell'assegnazione del contributo".

- (con l'art. 73-quinquies, comma 2, alinea) che "La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementata di 350 milioni di euro per l'anno 2021".

La L. 27 dicembre 2019, n. 160, come modificata dal D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, ha disposto (con l'art. 1, comma 394) che "In previsione di una revisione organica della normativa a tutela del pluralismo dell'informazione, che tenga conto anche delle nuove modalità di fruizione dell'informazione da parte dei cittadini, tutti i termini di cui all'articolo 1, comma 810, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono differiti di sessanta mesi. Sono conseguentemente differite le riduzioni applicabili alla contribuzione diretta, di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70".

AGGIORNAMENTO (54)

Il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, ha disposto (con l'art. 15, comma 3) che "Gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 utilizzano le risorse ricevute per l'attuazione del PN e del PNC che a fine esercizio confluiscono nel risultato di amministrazione, in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145".

AGGIORNAMENTO (65)

Il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146 ha disposto (con l'art. 7, comma 1 alinea) che "La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2021".

AGGIORNAMENTO (62)

Il D.L. 8 settembre 2021, n. 120, convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2021, n. 155, ha disposto (con l'art. 1, comma 4-quinquies) che "Al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità dei territori, promuovendo investimenti di messa in sicurezza delle aree a rischio idrogeologico, di strade, ponti e viadotti, nonché di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, i termini di cui al comma 140 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogato al 15 febbraio 2022, limitatamente ai contributi riferiti all'anno 2022. Conseguentemente, il termine di cui al comma 141 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogato al 28 febbraio 2022".

AGGIORNAMENTO (63)

Il D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazio dalla L. 9 novembre 2021, n. 156, ha disposto (con l'art. 8, comma che la modifica prevista dal comma 1031, alinea del presente artico si applica "anche alle procedure in corso alla data di entrata vigore del presente decreto e continuano a trovare applicazione, quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro del sviluppo economico 20 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficia della Repubblica italiana n. 82 del 6 aprile 2019, con termine scadenza, per la conclusione della procedura prevista dal cita decreto ministeriale di conferma della prenotazione dei contribu nell'apposita piattaforma informatica, fissato al 31 dicembre 20 per le prenotazioni inserite, anche se in fase di completamento, d 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, e con termine di scadenza fissa al 30 giugno 2022 per quelle inserite tra il 1° luglio 2021 e il dicembre 2021. I medesimi termini si applicano, alle medesi condizioni, alle prenotazioni dei contributi relativi ai veicoli categoria M1, M1 speciali, N1 e L".

AGGIORNAMENTO (72)

La L. 30 dicembre 2021, n. 234 ha disposto:

- (con l'art. 1, comma 88) che "L'autorizzazione di spesa di c all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, soppressa";

- (con l'art. 1, comma 190) che "La disciplina del credi d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione nuove strutture sportive pubbliche, di cui all'articolo 1, commi 621 a 627, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applic limitatamente a favore dei soggetti titolari di reddito d'impres anche per l'anno 2022, nel limite complessivo di 13,2 milioni di eu e secondo le modalita' di cui al comma 623 dell'articolo 1 del legge 30 dicembre 2018, n. 145";

- (con l'art. 1, comma 545) che "In applicazione dell'accordo t il Governo e la Regione siciliana in materia di finanza pubblica p gli anni 2022 e successivi, il contributo alla finanza pubblica del Regione siciliana di cui all'articolo 1, comma 881, della legge dicembre 2018, n. 145, e' rideterminato in 800,80 milioni di eu annui a decorrere dall'anno 2022, ferme restando le disposizioni cui all'articolo 1, commi 850, 851 e 852, della legge 30 dicemb 2020, n. 178";

- (con l'art. 1, comma 558) che "Il fondo di cui all'articolo comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ai sen dell'articolo 1, comma 875-septies, della medesima legge 30 dicemb 2018, n. 145, e' ridotto di 86,1 milioni di euro annui a decorre dall'anno 2022";

- (con l'art. 1, comma 559) che "In attuazione dell'accordo t il Governo e la regione Valle d'Aosta in materia di finanza pubbli per gli anni 2022 e successivi, a decorrere dall'anno 2022 contributo dovuto dalla regione quale concorso al pagamento deg oneri del debito pubblico di cui all'articolo 1, comma 877, del legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' rideterminato in 82,246 milioni

euro annui, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo commi 850, 851 e 852, della legge 30 dicembre 2020, n. 178";

- (con l'art. 1, comma 612) che "Le risorse di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all'articolo comma 959, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono integrate, decorrenza dal 2022, della somma di 95 milioni di euro comprensivi degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP, fine di definire, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2019-2021 del personale non dirigente di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i nuovi ordinamenti professionali del personale appartenente alle amministrazioni statali destinatario delle disposizioni contrattuali relative al triennio 2016-2018 che hanno previsto l'istituzione delle commissioni paritetiche sui sistemi di classificazione professionale nel limite di una spesa complessiva non superiore allo 0,55 per cento del monte salari 2018 relativo al predetto personale";

- (con l'art. 1, comma 810) che "I contributi previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1031, lettera b-bis), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono riconosciuti nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2022".

AGGIORNAMENTO (70)

La L. 27 dicembre 2019, n. 160, come modificata dal D.L. dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. febbraio 2022, n. 15, ha disposto (con l'art. 1, comma 394) che "la previsione di una revisione organica della normativa a tutela del pluralismo dell'informazione, che tenga conto anche delle nuove modalità di fruizione dell'informazione da parte dei cittadini, tutti i termini di cui all'articolo 1, comma 810, della legge dicembre 2018, n. 145, sono differiti di settantadue mesi. Sono conseguentemente differite le riduzioni applicabili alla contribuzione diretta, di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017 n. 70".

Il D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, nel modificare l'art. 1, comma 3 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha conseguentemente disposto (con l'art. 14, comma 2-bis) che "Il comma 394 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che il differimento dei termini previsti dal comma 810 dell'articolo 1 della legge dicembre 2018, n. 145, si applica anche alle imprese editrici di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70".

Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, ha disposto (con l'art. 40-ter, comma 1) che "Gli incentivi previsti dall'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono prorogati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, limitatamente agli anni 2020, 2021 e 2022, secondo le procedure e le modalità di cui al medesimo articolo 1, commi da 9 a 956, della legge n. 145 del 2018 e nel limite di un ulteriore cos

annuo di 25 milioni di euro".

AGGIORNAMENTO (77)

Il D.L. 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla 20 maggio 2022, n. 51 ha disposto (con l'art. 7, comma 6) che "pianta organica del personale di ruolo dell'ARERA, determinata base all'articolo 1, comma 347, della legge 30 dicembre 2018, n. 14 e' incrementata di 25 unita', da inquadrare nella carriera d funzionari, qualifica funzionario III, al fine di ottemperare maggiori compiti assegnati dalla normativa vigente, con particolare riferimento al monitoraggio e controllo dei mercati energetici".

AGGIORNAMENTO (80)

Il D.L. 30 aprile 2022, n. 36, ha disposto (con l'art. 9, comma che "Il termine per l'assunzione di trecentocinquanta unit appartenenti all'area III posizione economica F1, prevista all'articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018 n. 14 relativo al triennio 2019-2021, e' differito al triennio 2021-2023"

AGGIORNAMENTO (93)

Il D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 ha disposto (con l'art. 1, comma 9) che "Il termine per l'assunzione di duecentonovantaquattro unit di personale con profilo tecnico non dirigenziale, appartenenti all'area III, posizione economica F1, e all'area II, posizione economica F2, previste all'articolo 1, comma 305, della legge dicembre 2018, n. 145, relativo al triennio 2019-2021 e' differito al triennio 2022-2024".

Ha inoltre disposto (con l'art. 11, comma 2) che "Il termine per l'assunzione a tempo indeterminato del contingente di personale in posizioni di livello dirigenziale non generale nonche' di cinquantunita' appartenenti all'area II, posizione economica F2, di cui all'articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' differito al triennio 2022-2024".

AGGIORNAMENTO (92)

Il D.L. 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 2019, n. 159, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 ha disposto (con l'art. 2, comma 3) che "Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' autorizzato a bandire, nell'ambito della vigente dotazione organica, un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento, a decorrere dal 2024, di cinquantanove dirigenti tecnici, nonche', a decorrere dal 2025, di ulteriori ottantasette dirigenti tecnici, con conseguenti maggiori oneri per spese di personale pari a euro 7,90 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 e a euro 19,55 milioni annui a decorrere dall'anno 2025, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 3, 3-bis e 3-quinquies, del decreto-legge agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge ottobre 2013, n. 125, nonche' in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 300, 302 e 344, della legge 30 dicembre 201

n. 145. E' altresì autorizzata la spesa di 170 mila euro nel 2019 di 180 mila euro nel 2020 per lo svolgimento del concorso".

AGGIORNAMENTO (91)

Il D.L. 18 novembre 2022, n. 176, convertito con modificazio dalla L. 13 gennaio 2023, n. 6, ha disposto (con l'art. 10, com 2-ter) che "Al fine di salvaguardare le procedure già in corso attivazione, per gli affidamenti delle opere di cui all'articolo comma 143, della legge n. 145 del 2018, come modificato dal com 2-bis del presente articolo, sono fatte salve le procedure attua dai comuni non capoluogo alla data del 31 dicembre 2022 sen l'osservanza delle modalita' di cui all'articolo 1, comma 1, lette a), secondo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 3 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55".

AGGIORNAMENTO (100)

Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazio dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, come modificato dal D.L. 10 magg 2023, n. 51 ha disposto (con l'art. 33-bis, comma 1) che "Il termi di conclusione della sperimentazione di cui all'articolo 1, com 102, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, indicato dall'articolo del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 lugl 2019, e' prorogato di trentasei mesi. La circolazione median segway, hoverboard e monowheel, ovvero analoghi dispositivi mobilita' personale, e' consentita, solo se sono a propulsio prevalentemente elettrica, nell'ambito della sperimentazio disciplinata dal citato decreto del Ministro delle infrastrutture dei trasporti 4 giugno 2019 e nel rispetto delle caratteristic tecniche e costruttive e delle condizioni di circolazione da es definite".

AGGIORNAMENTO (101)

Il D.L. 10 maggio 2023, n. 51, convertito con modificazioni dal L. 3 luglio 2023, n. 87, ha disposto (con l'art. 4, comma 3-bis) c "La misura dell'indennizzo stabilita dall'articolo 1, comma 49 primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' incrementa al 40 per cento. A tal fine la quota aggiuntiva dell'indennizzo determinata sulla base delle risultanze istruttorie e dei dati gi acquisiti dalla Commissione tecnica di cui al comma 501 del cita articolo 1 della legge n. 145 del 2018 in relazione alle doman presentate entro i termini di legge. Ai fini dell'accredito, in ca di variazione del codice IBAN già indicato, l'avente dirit all'indennizzo comunica, a pena di decadenza, entro il 31 lugl 2023, il nuovo codice IBAN con modalita' telematica tramite portale del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR)".

Parte II

Sezione II

Approvazione degli stati di previsione

Art. 2.

(Stato di previsione dell'entrata)

1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2019 relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, virtu' di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).

Art. 3.

(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2019 in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).

2. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, e' stabilito, per l'anno 2019, in 62.0 milioni di euro.

3. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla SA Spa - Servizi assicurativi del commercio estero, sono fissati per l'anno finanziario 2019, rispettivamente, in 3.000 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 22.0 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.

4. La SACE Spa e' altresì autorizzata, per l'anno finanziario 2019, a rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente alle attivita' di cui all'articolo 11-quinquies, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una quota massima del 30 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 3 del presente articolo.

5. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inseriti nel programma « Fondi di riserva e speciali », nell'ambito della missione « Fondi ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, per l'anno finanziario 2019 rispettivamente, in ((770 milioni di euro)), ((1.450 milioni di euro)), ((1.850 milioni di euro)), ((278,5 milioni di euro)) e ((6.000 milioni di euro)).

6. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono considerate spese obbligatorie, per l'anno finanziario 2019, quelle descritte nell'elenco n. 1, allegato al stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

7. Le spese per le quali puo' esercitarsi la facolta' prevista

dall'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicati per l'anno finanziario 2019, nell'elenco n. 2, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

8. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma « Concorso dello Stato per il finanziamento della spesa sanitaria », nell'ambito della missione « Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2019, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma « Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio », azione « Promozione e garanzia delle pari opportunità », nell'ambito della missione « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2019, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato, derivanti dai contributi destinati dall'Unione europea alle attività poste in essere dalla Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche amministrative e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e per l'attuazione dei referendum dal programma « Fondi da assegnare », nell'ambito della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2019, ai competenti programmi degli stati di previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno e della difesa per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze spettanti ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennità e competenze varie spettanti alle Forze di polizia, a trasferimenti e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione e acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, per l'anno 2019, ai capitoli del titolo III (Rimborso di passività finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate le somme iscritte, per competenza e per cassa, nel programma « Rimborsi del debito statale », nell'ambito della missione « Debito pubblico » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione

agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico del Stato.

12. Nell'elenco n. 5, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2019, prelievi dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, iscritto nel programma "Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali", nell'ambito della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica", nonché nel programma "Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica", nell'ambito della missione "Ordine pubblico e sicurezza" del medesimo stato di previsione.

13. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo della Guardia di Finanza di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da mantenere in servizio nell'anno 2019, ai sensi dell'articolo 803 del medesimo codice, è stabilito in 70 unità.

14. Le somme iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, assegnate dal CIPE con propria delibera alle amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per l'anno finanziario 2019, destinate alla costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, negli stati di previsione delle amministrazioni medesime.

15. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, per l'anno finanziario 2019, alla riassegnazione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura stabilita con proprio decreto, delle somme versate, nell'ambito della voce "Entrate derivanti dal controllo e repressione dell'irregolarità e degli illeciti" dello stato di previsione dell'entrata, dalla società Equitalia Giustizia Spa a titolo di utili relativi alla gestione finanziaria del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 11 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

16. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, provvede, nell'anno finanziario 2019, all'adeguamento degli stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei premi e delle vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e delle lotterie, in corrispondenza con l'effettivo andamento delle relative riscossioni.

17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma "Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio", nell'ambito della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2019, delle somme versate all'entrata del

bilancio dello Stato relative alla gestione liquidatoria del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali ed alla gestione liquidatoria denominata « Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo ».

18. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214 e 2223 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2019, iscritti nel programma « One per il servizio del debito statale », e tra gli stanziamenti dei capitoli 9502 e 9503 dello stesso stato di previsione, iscritti nel programma « Rimborsi del debito statale », al fine di provvedere al copertura del fabbisogno di tesoreria derivante dalla contrazione di mutui ovvero da analoghe operazioni finanziarie, qualora tale modalità di finanziamento risulti più conveniente per la finanza pubblica rispetto all'emissione di titoli del debito pubblico.

19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2019, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, dal Comitato italiano paralimpico (CIP), dalle singole Federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici o privati, destinate alle attività dei gruppi sportivi del Corpo di guardia di finanza.

Art. 4.

(Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico - disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dello sviluppo economico, per l'anno finanziario 2019, conformemente all'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).

2. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti di sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, rese disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nell'anno finanziario 2019, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai fini di cui all'articolo 1 del decreto-legge 410 del 1993, convertito dalla legge n. 513 del 1993.

Art. 5.

(Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2019, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato apportare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con propri decreti, per l'anno finanziario 2019, variazioni compensative in termini di residui, di competenza e di cassa tra capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche tra missioni e programmi diversi, connesse con l'attuazione dei decreti legislativi 14 settembre 2015, n. 149 e n. 150.

Art. 6.

(Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2019, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, delle somme versate dal CONI, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, relativamente alle spese per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati, per gli interventi e gli investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni detentive e delle attivita' trattamentali, nonche' per le attivita' sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati, nel programma « Amministrazione penitenziaria » e nel programma « Giustizia minorile e di comunita' », nell'ambito della missione « Giustizia » dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2019.

Art. 7.

(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l'anno finanziario 2019, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).

2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e' autorizzato ad effettuare, previa intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilita' esistenti nei conti correnti in valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze

diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 del legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore euro è acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed contestualmente iscritto, con decreti del Ministro dell'economia delle finanze, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nei pertinenti programmi dello Stato di previsione del medesimo Ministero per l'anno finanziario 2019, per l'effettuazione di spese connesse alle esigenze di funzionamento, mantenimento ed acquisto delle sedi diplomatiche consolari, degli istituti di cultura e delle scuole italiane all'estero. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è altresì autorizzato ad effettuare, con le medesime modalità, operazioni in valuta estera pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro in valute inconvertibili intrasferibili individuate, ai fini delle operazioni di cui è presente comma, dal Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze su richiesta della competente Direzione generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art. 8.

(Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno finanziario 2019, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).

Art. 9.

(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2019, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).

2. Le somme versate dal CONI nell'ambito della voce « Entrate derivanti da servizi resi dalle Amministrazioni statali » dello stato di previsione dell'entrata sono riassegnate, con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, al programma « Prevenzione del rischio e soccorso pubblico », nell'ambito della missione « Soccorso civile dello Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2019, per essere destinate alle spese relative all'educazione fisica, all'attività sportiva e alla costruzione, completamento e all'adattamento di infrastrutture sportive concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero

dell'interno, sono indicate le spese per le quali si posso effettuare, per l'anno finanziario 2019, prelevamenti dal fondo disposizione per la Pubblica sicurezza, di cui all'articolo 1 del legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nel programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza ».

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 2019, le risorse iscritte nel capitolo 231 istituito nel programma « Flussi migratori, interventi per sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose », nell'ambito della missione « Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti » dello stato di previsione del Ministero dell'interno, e nel capitolo 2872, istituito nel programma « Pianificazione e coordinamento Forze di polizia nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza » dello stesso stato di previsione, in attuazione dell'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 34 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2019, i contributi relativi al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, versati all'entrata del bilancio dello Stato e destinati, ai sensi dell'articolo 14-bis del medesimo testo unico, al Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero provenienza.

6. Al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito di cittadini Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza, ai sensi dell'articolo 14-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, per l'anno finanziario 2019, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, anche tra missioni e programmi diversi.

7. Ferma restando l'adozione dello specifico sistema di erogazione unificata di competenze fisse e accessorie al personale da parte delle amministrazioni dello Stato, al fine di consentire l'erogazione nell'anno successivo delle somme rimaste da pagare alla fine di ciascun esercizio finanziario a titolo di competenze accessorie, per tutti gli appartenenti alle Forze di polizia si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2010.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2019,

variazioni compensative di bilancio tra i programmi di spesa del stato di previsione del Ministero dell'interno « Elaborazione quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie attribuire agli enti locali » e « Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali », in relazione alle minori o maggiori occorrenze connesse alla gestione dell'albo dei segretari provinciali e comunali necessarie ai sensi dell'articolo 7, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazione dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell'articolo 10 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazione dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

9. Al fine di consentire la corresponsione nell'ambito del sistema di erogazione unificata delle competenze accessorie dovute al personale della Polizia di Stato, per i servizi resi nell'ambito delle convenzioni stipulate con le società di trasporto ferroviari con la società Poste Italiane Spa, con l'ANAS Spa e con l'Associazione italiana società concessionarie autostrade e trafori il Ministro dell'interno è autorizzato ad apportare, con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le occorrenze variazioni compensative di bilancio delle risorse iscritte al capitolo 2502, istituito nel programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica » della missione « Ordine pubblico e sicurezza » sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Art. 10.

(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per l'anno finanziario 2019, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

Art. 11.

(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2019, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).

2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo del capitano di porto da mantenere in servizio come forza medica nell'anno 2019, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue: 251 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma, di cui alla lettera

c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; 35 ufficiali piloti di complemento, cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.

3. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare, per l'anno 2019, fissato in 136 unita'.

4. Nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2019, i prelevamenti dal fondo di disposizione iscritto nel programma « Sicurezza e controllo nei mari e nei porti e sulle coste », nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza » del medesimo stato di previsione.

5. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilita' delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.

6. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi di pertinenza delle Capitanerie di porto. Alle spese per la manutenzione e l'esercizio dei mezzi nautici, terrestri e aerei e per attrezzature tecniche, materiali e infrastrutturali occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza dei porti e delle caserme delle Capitanerie di porto, di cui al programma « Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste », nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza » dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si applicano, per l'anno finanziario 2019, le disposizioni del nono periodo del comma 2-bis dell'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a riassegnare allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti quota parte delle entrate versate al bilancio dello Stato derivanti dai corrispettivi di concessione offerti in sede di gara per il riaffidamento delle concessioni autostradali nella misura necessaria alla definizione delle eventuali pendenze con i concessionari uscenti.

Art. 12.

(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2019, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2019, ai sensi dell'articolo 8 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, stabilito come segue:

a) ufficiali ausiliari, di cui alle lettere a) e c) del comma dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

- 1) Esercito n. 63;
- 2) Marina n. 47;
- 3) Aeronautica n. 64;
- 4) Carabinieri n. 0;

b) ufficiali ausiliari piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

- 1) Esercito n. 0;
- 2) Marina n. 27;
- 3) Aeronautica n. 9;

c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

- 1) Esercito n. 103;
- 2) Marina n. 30;
- 3) Aeronautica n. 40;
- 4) Carabinieri n. 80.

3. La consistenza organica degli allievi ufficiali delle accademie delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' fissata, per l'anno 2019, come segue:

- 1) Esercito n. 289;
- 2) Marina n. 295;
- 3) Aeronautica n. 245;
- 4) Carabinieri n. 110.

4. La consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' stabilita, per l'anno 2019, come segue:

- 1) Esercito n. 406;
- 2) Marina n. 374;
- 3) Aeronautica n. 281.

5. La consistenza organica degli allievi delle scuole militari, di cui alla lettera b-ter) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' stabilita, per l'anno 2019, come segue:

- 1) Esercito n. 500;
- 2) Marina n. 207;
- 3) Aeronautica n. 135.

6. Alle spese per le infrastrutture multinazionali della NAT sostenute a carico dei programmi « Servizi e affari generali per amministrazioni di competenza », nell'ambito della missione « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche » « Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza » e « Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamento militari », nell'ambito della missione « Difesa e sicurezza del territorio » dello stato di previsione del Ministero della difesa

per l'anno finanziario 2019, si applicano le direttive che definiscono le procedure di negoziazione ammesse dalla NATO in materia di affidamento dei lavori.

7. Negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali possono essere effettuate, per l'anno finanziario 2019, i prelievi sui fondi a disposizione relativi alle tre Forze armate e all'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 613 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2019, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, dal CIP, dalle singole Federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attività dei gruppi sportivi delle Forze armate.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti capitoli del programma « Approntamento e impiego Carabinieri per difesa e la sicurezza », nell'ambito della missione « Difesa e sicurezza del territorio » dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2019, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Banca d'Italia per i servizi di vigilanza e custodia resi presso le proprie sedi del personale dell'Arma dei carabinieri.

Art. 13.

(Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, per l'anno finanziario 2019, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).

2. Per l'attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 15 e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, per l'anno finanziario 2019, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione delle risorse tra i vari settori d'intervento del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme iscritte nel capitolo 2827 del programma « Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale », nell'ambito della missione « Agricoltura e politiche agroalimentari e pesca » dello stato di previsione del

Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo per l'anno finanziario 2019, ai competenti capitoli del stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo per il medesimo anno, secondo ripartizione percentuale indicata all'articolo 24, comma 2, del legge 11 febbraio 1992, n. 157.

4. Per l'anno finanziario 2019 il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, le variazioni compensative di bilancio, termini di competenza e di cassa, occorrenti per l'attuazione quanto stabilito dagli articoli 12 e 23-quater del decreto-legge luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge agosto 2012, n. 135, in ordine alla soppressione e riorganizzazione di enti vigilati dal medesimo Ministero.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ripartire, con propri decreti, per l'anno finanziario 2019, tra pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, le somme iscritte, in termini di residui, di competenza e di cassa, nel capitolo 7810 « Somme da ripartire per assicurare la continuita' degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale istituito nel programma « Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici produzione », nell'ambito della missione « Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca » del medesimo stato di previsione, destina alle finalita' di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante razionalizzazione degli interventi nel settore agricolo agroalimentare, agroindustriale e forestale.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, per l'anno finanziario 2019, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato alle amministrazioni ed enti pubblici in virtua' di accordi di programmazione, convenzioni e intese per il raggiungimento di finalita' comuni in materia di telelavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 16 giugno 1998, n. 191, dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, e dell'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 14.

(Stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni e le attivita' culturali, per l'anno finanziario 2019, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 13)

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per i beni

le attività culturali, per l'anno finanziario 2019, le variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, di competenza e cassa, tra i capitoli iscritti nel programma « Sostegno valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo nell'ambito della missione « Tutela e valorizzazione dei beni attività culturali e paesaggistici » dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali relativi al Fondo unitario per lo spettacolo.

3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse bilancio, per l'anno finanziario 2019, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti adottati su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, comunicati alle competenti Commissioni parlamentari trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e cassa, tra i capitoli iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali relativi agli acquisti ed alle espropriazioni per pubblica utilità nonché per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato su immobili di interesse archeologico e monumentale e su opere di arte antica, medievale, moderna e contemporanea e di interesse artistico e storico, nonché su materiale archivistico pregevole materiale bibliografico, raccolte bibliografiche, libri, documenti manoscritti e pubblicazioni periodiche, ivi comprese le spese derivanti dall'esercizio del diritto di prelazione, del diritto acquisto delle cose denunciate per l'esportazione dell'espropriazione, a norma di legge, di materiale bibliografico prezioso e raro.

4. Al pagamento delle retribuzioni delle operazioni e dei servizi svolti in attuazione del piano nazionale straordinario valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura dal personale si provvede mediante ordini collettivi di pagamento con sistema denominato « cedolino unico », ai sensi dell'articolo comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, le variazioni compensative di bilancio in termini di competenza e di cassa su appositi piani gestionali dei capitoli relativi alle competenze accessorie del personale.

Art. 15.

(Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2019, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).

2. Per l'anno finanziario 2019, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministero della salute, variazioni compensative, in termini

competenza e di cassa, tra gli stanziamenti alimentati dal riparo della quota di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, iscritti in bilancio nell'ambito della missione « Ricerca e innovazione » dello stato di previsione del Ministero della salute, restando precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

Art. 16.

(Totale generale della spesa)

1. Sono approvati, rispettivamente, in euro 869.498.990.905, euro 876.920.606.557 e in euro 889.908.278.333 in termini di competenza, nonché in euro 904.314.459.689, in euro 889.037.175.7 e in euro 898.896.915.917 in termini di cassa, i totali generali della spesa dello Stato per il triennio 2019-2021.

Art. 17.

(Quadro generale riassuntivo)

1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, per il triennio 2019-2021, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, con le tabelle allegate.

Art. 18.

(Disposizioni diverse)

1. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito dei programmi interessati, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nei pertinenti programmi con propri decreti e comunicare alla Corte dei conti.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti su proposta dei Ministri interessati, per l'anno finanziario 2019, le disponibilità esistenti su altri programmi degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di appositi programmi destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea.

3. In relazione ai provvedimenti di riordino delle amministrazioni pubbliche, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, è autorizzato ad apportare, con propri decreti da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, per l'esercizio finanziario 2019, le variazioni compensative di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi compresa l'istituzione, la modifica e la soppressione di programmi, che

rendano necessarie in relazione all'accorpamento di funzioni o trasferimento di competenze.

4. Su proposta del Ministro competente, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, negli stati di previsione della spesa e nell'esercizio finanziario 2018 e in quello in corso siano stati interessati dai processi di ristrutturazione di cui al comma nonche' da quelli previsti da altre normative vigenti, possono essere effettuate variazioni compensative, in termini di residui, competenza e di cassa, limitatamente alle autorizzazioni di spesa aventi natura di fabbisogno, nonche' tra capitoli di programmi dello stesso stato di previsione limitatamente alle spese di funzionamento per oneri relativi a movimenti di personale e per quelli strettamente connessi con l'operativita' delle amministrazioni.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2019, variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale interessato. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente comma, le somme iscritte nel conto dei residui sul capitolo 3027 « Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti di personale delle amministrazioni statali, ivi compreso il personale militare e quello dei corpi di polizia » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato.

6. Le risorse finanziarie relative ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonche' quelle per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate al 31 dicembre dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2019, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, per l'anno finanziario 2019, delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico di programmi dei rispettivi stati di previsione, affluite nel fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1983, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2019, variazioni di bilancio negli stati di previsione del

amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei decreti legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, attuazione del capo I della medesima legge n. 59 del 1997.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a apportare, con propri decreti, nei pertinenti programmi degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2019, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 5 concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2019, delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione alle spese di gestione degli asili nido istituiti presso le amministrazioni statali ai sensi dell'articolo 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché di quelle versate a titolo di contribuzione alle spese di gestione di servizi ed iniziative finalizzate al benessere del personale.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a apportare, con propri decreti, nell'ambito degli stati di previsione di ciascun Ministero, per l'anno finanziario 2019, le variazioni compensative di bilancio tra i capitoli interessati al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino unico », ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2019, le variazioni di bilancio compensative occorrenti per l'attuazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 7 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

13. In attuazione dell'articolo 30, comma 4, della legge 23 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2019, le variazioni compensative, in termini di competenza e cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli degli stati di previsione dei Ministeri, delle spese per interessi passivi e per rimborso passività finanziarie relative ad operazioni di mutui il cui onere di ammortamento è posto a carico dello Stato.

14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2019, le variazioni di bilancio compensative occorrenti in relazione alle riduzioni dei trasferimenti agli enti territoriali, disposte ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 9 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

15. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, per l'anno finanziario 2019, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni competenti per materia, c

subentrano, ai sensi della normativa vigente, nella gestione del residue attivita' liquidatorie degli organismi ed enti vigilati dal Stato, sottoposti a liquidazione coatta amministrativa in ba all'articolo 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 9 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, somme, residuali al 31 dicembre 2018, versate all'entrata d bilancio dello Stato dai commissari liquidatori cessa dall'incarico.

16. Le somme stanziare sul capitolo 1896 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinate al CONI per finanziamento dello sport, e sul capitolo 2295 dello stato previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, destinate agli interventi gia' di competenza della soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, per finanziamento del monte premi delle corse, in caso di mancata adozione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, o, comunque, nelle more dell'emanazione dello stesso, costituiscono determinazione della quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti da giochi pubblici e vincite in denaro affidati in concessione allo Stato ai sensi del comma 282 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004.

17. Le risorse, pari ad euro 5 milioni, relative a iniziative di promozione integrata all'estero volte alla valorizzazione dell'immagine dell'Italia anche ai fini dell'incentivazione dei flussi turistici, a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno finanziario 2019.

18. Le risorse finanziarie iscritte nei fondi connessi alla sistemazione di partite contabilizzate in conto sospeso nonche' destinate alle regioni, alle province autonome e agli altri enti territoriali, istituiti negli stati di previsione dei Ministeri interessati, in relazione all'eliminazione dei residui passivi del bilancio e alla cancellazione dei residui passivi perenti, a seguito dell'attivita' di ricognizione svolta in attuazione dell'articolo 4 comma 2, lettere c) e d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 6 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 8 sono ripartite con decreti del Ministro competente.

19. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni compensative per il triennio 2019-2021 tra i programmi degli stati di previsione dei Ministeri interessati ed il capitolo 3465, articolo 2, dello stato di previsione dell'entrata, in relazione al contributo alla finanza pubblica previsto dal comma 6 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, da attribuire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri a carico delle regioni a statuto ordinario.

20. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2019, variazioni di bilancio occorrenti per la ripartizione, tra le diverse finalita' di spesa, delle risorse finanziarie iscritte negli stati di previsione del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in attuazione

dell'articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 13 marzo 2011 n. 30.

21. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2019, variazioni di bilancio occorrenti per la riduzione degli stanziamenti dei capitoli relativi alle spese correnti per l'acquisto di beni e servizi in applicazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 222-quater, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

22. Per corrispondere alle eccezionali indilazionabili esigenze di servizio, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire tra le amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2019, le risorse iscritte sul fondo istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1978, n. 385, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito della missione « Fondi da ripartire », programma « Fondi da assegnare », capitolo 3026, sulla base delle assegnazioni disposte con l'apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Tali assegnazioni tengono conto anche delle risorse finanziarie già iscritte sui pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri interessati al fine di assicurare la tempestiva corresponsione delle somme dovute al personale e ammontanti al 50 per cento delle risorse complessivamente autorizzate per le medesime finalità nell'anno 2018. E' autorizzata l'erogazione dei predetti compensi nelle more del perfezionamento del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e nei limiti ivi stabiliti per l'anno 2018.

23. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a apportare, con propri decreti, su proposta dei Ministri competenti per l'anno finanziario 2019, le variazioni compensative, anche tra programmi diversi dello stesso stato di previsione, in termini residui, di competenza e di cassa, che si rendano necessarie nel caso di sentenze definitive anche relative ad esecuzione forzata in confronti delle amministrazioni dello Stato.

24. In relazione al pagamento delle competenze accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedoli unici », ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, fra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2019, i fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza », programma « Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e sicurezza pubblica » e programma « Pianificazione e coordinamento Forze di polizia », concernenti il trattamento accessorio del personale delle Forze di polizia e del personale alle dipendenze della Direzione investigativa antimafia. Nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell'interno, di cui all'articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, al fine di consentire il tempestivo pagamento dei compensi per lavoro straordinario ai corpi di polizia, e' autorizzata l'erogazione dei predetti compensi nei limiti stabiliti dal decreto adottato

sensi del medesimo articolo 43, tredicesimo comma, per l'anno 2018.

25. In relazione al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino unico », ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare nello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2019, le somme versate all'entrata concernenti le competenze fisse ed accessorie del personale dell'Arma dei carabinieri in forza extraorganica presso le altre amministrazioni.

26. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno per l'anno finanziario 2019, variazioni compensative negli stati di previsione delle amministrazioni interessate tra le spese per manutenzione dei beni acquistati nell'ambito delle dotazioni tecniche e logistiche per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria iscritte nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ».

27. Ai fini dell'attuazione del programma di interventi previsti dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, finanziato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, per l'anno finanziario 2019, variazioni compensative, termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico relativi all'attuazione del citato programma di interventi e i correlati capitoli degli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

28. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente da trasmettere entro il 31 gennaio 2019, possono essere disposte variazioni compensative di bilancio, termini di residui, di competenza e di cassa, delle risorse assegnate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nell'ambito degli stanziamenti annuali complessivamente assegnati ai Corpi di polizia. I decreti di cui al periodo precedente sono comunicati al Parlamento e alla Corte dei conti.

29. In relazione alla razionalizzazione delle funzioni di polizia all'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, per l'anno finanziario 2019, le opportune variazioni compensative di bilancio tra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate.

30. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2019, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato

dall'Unione europea, dalle pubbliche amministrazioni e da enti pubblici e privati, a titolo di contribuzione alle spese di promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

31. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, tra gli stati di previsione dei Ministeri interessati, le risorse del capitolo « Fondo da assegnare per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso », iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2019. Le risorse del suddetto Fondo non utilizzate nel corso dello stesso esercizio sono conservate in bilancio al termine dell'anno 2019 per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

32. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, anche in termini di residui, relativamente alle competenze fisse, tra i capitoli delle amministrazioni interessate al riordino delle Forze armate e delle Forze di polizia previsto dai decreti legislativi 29 maggio 2017, n. 94 e n. 95.

33. Le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per effetto di donazioni effettuate da soggetti privati in favore delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato puntualmente individuate possono essere riassegnate ad appositi capitoli di spesa degli stati di previsione dei Ministeri interessati.

34. In relazione al riordino delle attribuzioni, ai sensi del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazione dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra gli stati di previsione interessati, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di programmi che si rendano necessarie in relazione all'accorpamento di funzioni al trasferimento di competenze.

35. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2019 le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra le spese per la partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali iscritte nell'ambito della missione « L'Italia in Europa e nel Mondo », programma « Politica economica e finanziaria in ambito internazionale » e le spese connesse con l'intervento diretto di società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze all'interno del sistema economico, anche attraverso la loro capitalizzazione, iscritte nell'ambito della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica », programma « Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario ».

Art. 19.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2019.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 2018

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei ministri

Tria, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Allegati

Allegato
(articolo 1, comma 1)
(importi in milioni di euro)

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato
(articolo 1, comma 1)
« ALLEGATO »
(articolo 1, comma 6)
(Regime forfetario dei contribuenti minimi)

Progressivo	Gruppo di settore	Codici attività ATECO 2007	Coefficiente di redditività
1	Industrie alimentari e delle bevande	(10-11)	40%
2	Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9	40%
	Commercio ambulante di		

3	prodotti alimentari e bevande	47.81	40%
4	Commercio ambulante di altri prodotti	47.82 - 47.89	54%
5	Costruzioni e attività immobiliari	(41-42-43) - (68)	86%
6	Intermediari del commercio	46.1	62%
7	Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	(55-56)	40%
8	Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari e assicurativi	(64-65-66) - (69-70-71- 72-73-74-75) - (85) - (86-87-88)	78%
9	Altre attività economiche	(01-02-03) - (05-06-07- 08-09) - (12-13-14-15- 16-17-18-19-20-21-22- 23-24-25-26-27-28-29- 30-31-32-33) - (35) - (36-37-38-39) - (49-50- 51-52-53) - (58-59-60- 61-62-63) - (77-78-79- 80-81-82) - (84) - (90- 91-92-93) - (94-95-96) - (97-98) - (99)	67%

».

Allegato 3
(articolo 1, comma 111)

ACCANTONAMENTI

(migliaia di euro)

Ministero Missione Programma	2019
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	1.184.058
1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	68.000
1.1 - Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalita'	4.000
1.8 - Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato	60.000
1.10 - Giurisdizione e controllo dei conti pubblici	4.000
2 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	5.000
2.5 - Rapporti finanziari con Enti territoriali	5.000
7 - Competitivita' e sviluppo delle imprese	481.000
7.1 - Incentivi alle imprese per interventi di sostegno	435.000
7.2 - Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita'	46.000
14 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.000
14.5 - Tutela della privacy	1.000
17 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri	2.000
17.2 - Presidenza del Consiglio dei Ministri	2.000
18 - Giovani e sport	10.000
18.2 - Incentivazione e sostegno alla gioventu'	10.000

19 - Giustizia	2.000
19.2 - Giustizia amministrativa	2.000
21 - Debito pubblico	30.000
21.1 - Oneri per il servizio del debito statale	30.000
22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	1.000
22.3 - Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attivita' formative e ad altre attivita' trasversali per le pubbliche amministrazioni	1.000
23 - Fondi da ripartire	584.058
23.1 - Fondi da assegnare	134.058
23.2 - Fondi di riserva e speciali	450.000
<hr/>	
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	159.063
1 - Competitivita' e sviluppo delle imprese	150.000
1.1 - Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitivita' e innovazione, di responsabilita' sociale d'impresa e movimento cooperativo	150.000
7 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	9.063
7.1 - Indirizzo politico	7.267
7.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	1.796
<hr/>	
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	40.145
3 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	40.000
3.2 - Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva	40.000

5 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	145
5.1 - Indirizzo politico	100
5.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	45
<hr/>	
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	2.825
1 - Giustizia	378
1.2 - Giustizia civile e penale	378
2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	2.447
2.1 - Indirizzo politico	2.227
2.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	220
<hr/>	
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	40.501
1 - L'Italia in Europa e nel mondo	40.130
1.2 - Cooperazione allo sviluppo	40.000
1.9 - Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese	130
2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	371
2.1 - Indirizzo politico	371
<hr/>	
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	100.214
2 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	70.000
2.1 - Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore	30.000
2.3 - Sistema universitario e formazione post-universitaria	40.000
3 - Ricerca e innovazione	30.000

3.1 - Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata	30.000
4 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	214
4.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	214
<hr/>	
MINISTERO DELL'INTERNO	3.468
6 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	3.468
6.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	3.468
<hr/>	
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	873
3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	873
3.1 - Indirizzo politico	722
3.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	151
<hr/>	
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	301.462
2 - Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto	300.000
2.6 - Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale	300.000
5 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	1.462
5.1 - Indirizzo politico	866
5.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	596
<hr/>	
MINISTERO DELLA DIFESA	158.271
1 - Difesa e sicurezza del territorio	150.035
1.1 - Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	35

1.5 - Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	150.000
3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	8.236
3.1 - Indirizzo politico	4.701
3.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	3.534
<hr/>	
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO	5.470
1 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	177
1.1 - Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale	177
2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	5.294
2.1 - Indirizzo politico	5.081
2.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	213
<hr/>	
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	1.468
4 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	1.468
4.1 - Indirizzo politico	787
4.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	680
<hr/>	
MINISTERO DELLA SALUTE	2.183
3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	2.183
3.1 - Indirizzo politico	2.058
3.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	125
Totale complessivo	2.000.000
<hr/>	

TABELLE

Tabella
(articolo 1, comma 13)

((Parte di provvedimento in formato grafico))

Tabella
(articolo 1, comma 31)

« TABELLA
(articolo 16, comma

Ministero della giustizia	
Dotazione organica complessiva del personale dirigenziale	
Qualifiche dirigenziali - carriera amministrativa	Dotazione organica
Dirigenti 1 ^a fascia	19
Dirigenti 2 ^a fascia	378
Totale dirigenti	397
Qualifiche dirigenziali - carriera penitenziaria	
Dirigenti generali penitenziari	17
Dirigenti penitenziari	341
Totale dirigenti	358

».

Tabella
(articolo 1, comma 31)

« TABELLA

(articolo 16, commi 1 e

Ministero della giustizia	
Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita'	
Dotazione organica complessiva del personale amministrativo	
Qualifiche dirigenziali	Dotazione organica
Dirigenti 1 ^a fascia - carriera amministrativa	2
Dirigente generale penitenziario	1
Dirigenti 2 ^a fascia - carriera amministrativa	16
Dirigenti esecuzione penale esterna e IPM - carriera penitenziaria	41
Totale dirigenti	60
Aree	Dotazione organica
Terza area	2.378
Seconda area	985
Prima area	115
TOTALE QUALIFICHE DIRIGENZIALI	60
TOTALE AREE	3.478 di cui 109 in sede centrale
TOTALE COMPLESSIVO	3.538

».

Tabella

(articolo 1, comma 37

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA	
A. Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimita': Primo presidente della Corte di cassazione	1
B. Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimita': Procuratore generale presso la Corte di cassazione	1
C. Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimita':	
Presidente aggiunto della Corte di cassazione	1
Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione	1
Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche	1
D. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimita'	65
E. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimita'	440
F. Magistrato con funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale: Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo	1
G. Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti	52

H. Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado elevate, giudicanti e requirenti	53	
I. Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado	314	
L. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado	9.621	
M. Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie	200	
N. Magistrati ordinari in tirocinio	(numero pari a quello dei posti vacanti nell'organico)	
TOTALE	10.751	

».

Tabella
(articolo 1, comma 38

Parte di provvedimento in formato grafico

Tabella
(articolo 1, comma 83

Parte di provvedimento in formato grafico

Tabella
(articolo 1, comma 83

Parte di provvedimento in formato grafico

Tabella
(articolo 1, comma 814, lettere a) e b

Parte di provvedimento in formato grafico

Tabella
(articolo 1, comma 84)

Parte di provvedimento in formato grafico

Tabella
(articolo 1, comma 87)

Parte di provvedimento in formato grafico

Tabella
(articolo 1, comma 107)

Parte di provvedimento in formato grafico

Tabella
(articolo 1, comma 107)

Parte di provvedimento in formato grafico

Tabella
(articolo 1, comma 107)

Parte di provvedimento in formato grafico

Tabella
(articolo 1, comma 107)

Parte di provvedimento in formato grafico

ELENCO

Elenco n.
(articolo 1, comma 80)

Denominazione	Riduzione a decorrere dal 2020
Legge 14 novembre 2016, n. 220, articolo 18, comma 1 CREDITO D'IMPOSTA PER GLI ESERCENTI DELLE SALE CINEMATOGRAFICHE	3.965.250
Legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 319 CREDITI D'IMPOSTA, FRUITI DAGLI ESERCENTI DI ATTIVITA' COMMERCIALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLA VENDITA	

 AGGIORNAMENTO (6)

L' avviso di rettifica in G.U. 24/04/2019, n. 96, ha disposto c
 il "bilancio programmatico dello Stato 2019-2021 - competenza"
 sostituito dal seguente:

Parte di provvedimento in formato grafico

STATI DI PREVISIONE

L'articolazione delle unita' di voto in azioni, riportata nel
 tabelle degli stati di previsione della spesa, riveste caratte
 meramente conoscitivo ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 7, secon
 periodo, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196.

TABELLA N. 1

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

Parte di provvedimento in formato grafico

((18

TABELLA N. 2

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Parte di provvedimento in formato grafico

((18

TABELLA N. 3

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Parte di provvedimento in formato grafico

((18

TABELLA N. 4

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Parte di provvedimento in formato grafico

((18

TABELLA N. 5

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Parte di provvedimento in formato grafico

((18

TABELLA N. 6

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Parte di provvedimento in formato grafico

((18

TABELLA N. 7

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Parte di provvedimento in formato grafico

((18

TABELLA N. 8
MINISTERO DELL'INTERNO

Parte di provvedimento in formato grafico

((18

TABELLA N. 9
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Parte di provvedimento in formato grafico

((18

TABELLA N. 10
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Parte di provvedimento in formato grafico

((18

TABELLA N. 11
MINISTERO DELLA DIFESA

Parte di provvedimento in formato grafico

((18

TABELLA N. 12
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E D
TURISMO

Parte di provvedimento in formato grafico

((18

TABELLA N. 13
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Parte di provvedimento in formato grafico

((18

TABELLA N. 14
MINISTERO DELLA SALUTE

Parte di provvedimento in formato grafico

((18

AGGIORNAMENTO (18)

La L. 1 ottobre 2019, n. 110, ha disposto (con l'art. 1, comma che "Nello stato di previsione dell'entrata e negli stati

previsione dei Ministeri, approvati con la legge 30 dicembre 2018, 145, sono introdotte, per l'anno finanziario 2019, le variazioni cui alle annesse tabelle".

Si riportano di seguito le suindicate tabelle:

"TABELLA N. 1
STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

Parte di provvedimento in formato grafico
RIEPILOGO

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA N. 2

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Parte di provvedimento in formato grafico
ALLEGATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Parte di provvedimento in formato grafico
ELENCHI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA N. 3

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA N. 4

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA N. 5

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA N. 6

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Parte di provvedimento in formato grafico
ALLEGATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA N. 7

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA N. 8

MINISTERO DELL'INTERNO

Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA N. 9
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Parte di provvedimento in formato grafico
ALLEGATI
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA N. 10
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Parte di provvedimento in formato grafico
ALLEGATI
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA N. 11
MINISTERO DELLA DIFESA

Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA N. 12
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E D
TURISMO

Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA N. 13
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Parte di provvedimento in formato grafico
ALLEGATI
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA N. 14
MINISTERO DELLA SALUTE

Parte di provvedimento in formato grafico
ALLEGATI
MINISTERO DELLA SALUTE

Parte di provvedimento in formato grafico"